

N. 25194/08

R.G.N.R.

N. 6330/09/

R.G.G.I.P.

4756/10

D+S 10/1206



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione del Giudice per le indagini preliminari
e dell'Udienza Preliminare

Il Giudice

Dr. Mariolina PANASITI

Ha emesso

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La seguente sentenza

Nei confronti di

GUALTIERI Marcello

nato a Cosenza il 16.01.1960

residente in Milano in via Argelati n.30/B

difeso di fiducia dall'avv. Federico CECCONI, con studio in Milano in via
Mozart n.11 e dall'avv. Luigi FENIZIA, con studio in Milano alla via Durini 27

Domicilio eletto presso lo studio del difensore

IMPUTATO

GUALTIERI Marcello

*10) delitto di cui agli artt.: 81 cpv. c.p. 648 bis, commi 1 e 2
c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in
tempi diversi, nell'esercizio dell'attività professionale di dottore*

MSE

commercialista, prestando la propria consulenza professionale, ricoprendo anche cariche in organi sociali secondo le necessità di complesse operazioni negoziali, e comunque collaborando con il Cipriani, e con società specializzate, nella costruzione di società di comodo estere non operative - la cui unica finalità è quella di schermare il beneficiario reale e di legittimare apparentemente il trasferimento di fondi mediante l'emissione di fatture - per trasferire gli importi, oggetto dell'appropriazione indebita e prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono, da conti inglesi a conti svizzeri e monegaschi fino alla destinazione su conti lussemburghesi, nonché curando il rientro dall'estero, tramite una complessa operazione societaria, di circa due milioni di euro prelevati dalla Svizzera, trasferiti nel Regno Unito e bonificati quindi in Italia per consentire, tramite interposizioni, l'acquisto di una villa in Italia utilizzata dal Cipriani (sita in Firenze, via Jacopone da Todi n. 6 di proprietà dell'IMMOBILIARE LABIRINTO srl), compiva operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM.

In Milano dal 1997 al 2004.

Si riporta di seguito la imputazione di cui al capo 9) con riguardo alla quale risulta contestata la fattispecie di riciclaggio a carico del GUALTIERI.

CIPRIANI Emanuele, IEZZI Pierguido, TAVAROLI Giuliano,

9) del delitto di cui agli artt: 110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n. 2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione, IEZZI Pierguido, in qualità di responsabile della Security Pirelli, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti committenti degli incarichi delittuosi, **si appropriavano** di circa 20,9 milioni di euro (di cui nei tre anni dal 1997 al 1999 GBP 1.298.590 - equivalenti a circa 1,946 milioni di euro - e la rimanenza - pari a circa 18,957 milioni di euro dal



2000 al 2004), pagati su estero alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, dal novembre 1997 al dicembre 2004, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalle precitate società di diritto inglese e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate, acquisite tramite banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché le informazioni fornite e gli atti svolti da pubblici ufficiali con qualifica di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, e pubblici ufficiali in servizio presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato Italiano e di altri Stati, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare pratiche corruttive.

In Milano dal novembre 1997 al dicembre 2004

fatto
svolgimento del processo
e
motivi della decisione

Nell'ambito di accertamenti svolti nel contesto di un originario procedimento penale che raccoglieva più posizioni processuali in riferimento ad episodi oggetto di indagine che riguardavano ipotesi di reato eterogenee, dal quale derivava la instaurazione di distinti procedimenti penali, la Autorità Inquirente procedeva ad accertamenti nei confronti della agenzia investigativa "Polis d'Istinto" con sede in Firenze, gestita da CIPRIANI Emanuele.

In tale contesto investigativo veniva effettuata, in data 3 maggio 2005, perquisizione presso la detta agenzia di investigazioni, che conduceva al rinvenimento ed al sequestro di copiosa documentazione.

In particolare, l'attenzione della Autorità Inquirente si concentrava su un dato di immediata evidenza, costituito dalla apparente semplicità e dalle dimensioni ridotte della struttura aziendale della agenzia investigativa del

Cipriani a fronte della consistenza delle investigazioni quali apparivano svolte fin dal primo sviluppo dei dati contabili esaminati.

La perquisizione veniva estesa anche allo studio del commercialista i contatti del quale con la Polis d'Istinto andavano via via emergendo, GUALTIERI Marcello: dall'esame di questa risultava, invero, confermato il rilevante volume di affari della agenzia investigativa, che strideva con la esiguità dei mezzi aziendali di cui l'agenzia investigativa sembrava apparentemente disporre.

Ne conseguiva una prima ipotesi investigativa, in quella iniziale fase ancora tutta da verificare, e che avrebbe costituito dapprima il percorso investigativo, ed infine l'approdo delle indagini svolte: si ipotizzava, cioè, che il rilevante volume di affari e la considerevole mole di investigazioni apparentemente svolte dalla Polis d'Istinto altro non fosse che il risultato di risultanze investigative acquisite con il ricorso ad operazioni di subappalto - della cui essenza si dirà in seguito- per lo svolgimento delle investigazioni stesse.

Fin dal primo delinearsi delle risultanze investigative, condotte con ausilio dei Carabinieri del RO.NO. di Milano, emergeva la esistenza di stringenti contatti - di seguito riportati dal P.M. all'illecito, peraltro in parte oggetto di due precedenti diversi procedimenti- tra l'agenzia investigativa del CIPRIANI ed alcuni Pubblici Ufficiali, tra i quali tali LEUZZI Piero e MAZZOCCA Giuseppe, ai quali parte degli accertamenti pareva fossero stati delegati, che gli stessi compivano dietro retribuzione e talora avvalendosi delle strutture organizzative e dei mezzi a loro disposizioni per le esigenze dell'Ufficio ricoperto.

Nel corso delle indagini emergeva che tra i principali clienti della Agenzia investigativa del CIPRIANI vi erano le società TELECOM ITALIA s.p.a e PIRELLI & C. s.p.a., che nel corso degli anni avevano delegato alla Polis d'Istinto numerosissime investigazioni, con la conseguenza che tale attività, prestata con carattere di continuità a partire dall'anno 1997, ma sviluppatasi maggiormente dall'anno 2000, aveva prodotto un fatturato di particolare consistenza.

Venivano acquisiti anche i risultati degli accertamenti patrimoniali sulla società del CIPRIANI e sul CIPRIANI stesso, che, fin dai primi dati, apparivano, anch'essi, essere di rilevante consistenza.

Al contempo prendeva corpo nel corso delle investigazioni, oltre che la esistenza di una stretta relazione amicale tra il CIPRIANI e tale TEDESCO Claudio, legale rappresentante di V.C.M. (rapporti poi meglio investigati ed oggetto di altro diverso procedimento, ormai definito), anche la esistenza di altrettanta stretta relazione amicale con tale TAVAROLI Giuliano, che via via



nel corso degli anni aveva ricoperto le funzioni di capo del servizio di sicurezza dapprima presso la società PIRELLI e, successivamente, presso la società TELECOM.

Infatti anche nei confronti del TAVAROLI, in data 3/5/2005 veniva eseguita perquisizione, con conseguente sequestro di copioso materiale documentale.

Il contributo informativo reso da tali FOCAROLI Armando, Presidente di TELECOM ITALIA AUDIT, responsabile dell' "internal auditing" di TELECOM, assunto a s.i. in data 3/5/2005, e di Ceramelli Patrizia, impiegata presso la POLIS D'ISTINTO in un periodo compreso tra il 1990 ed il 1999, escussa in data 19.5.2005, consentivano di tratteggiare un primo livello conoscitivo.

In particolare, il FOCAROLI forniva alla Autorità di Polizia Giudiziaria un tabulato delle operazioni indicate come "fuori sistema", che segnalava che non transitavano formalmente attraverso l'ufficio acquisti. Nel corso dell'audizione il FOCAROLI precisava che dette operazioni erano riferibili al CIPRIANI, il quale, peraltro, operava anche attraverso una società di diritto inglese, la SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD; indicava, inoltre, che le operazioni relative al CIPRIANI venivano realizzate su indicazioni date da TAVAROLI Giuliano.

L'Autorità Inquirente provvedeva quindi a richiedere sia a PIRELLI SPA e società collegate, sia a TELECOM SPA, da un lato, tutta la documentazione relativa ai rapporti negoziali con la persona fisica di CIPRIANI e le società italiane a lui riferibili - POLIS D'ISTINTO SRL e SYSTEM GROUP SAS -; dall'altro lato, la documentazione relativa alle società di diritto inglese WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD, in breve WCS, e SECURITY RESERCH ADVISORS LTD, in breve SRA, che nel corso delle indagini fino a quel punto svolte emergevano essere in qualche modo collegate alla persona del CIPRIANI.

I Pubblici Ministeri interessati alle indagini andavano a tal punto delineando una ipotesi investigativa secondo la quale le società WCS e SRA non erano società estere realmente operative nel campo della Security, ma semplicemente degli schermi giuridici usati dal CIPRIANI, con la consulenza del commercialista Marcello GUALTIERI, per ricevere su estero il compenso riferito alla attività informativa compiuta per lo più in Italia, attraverso canali di acquisizione delle informazioni stesse non regolarmente individuabili nella compagine aziendale di POLIS D'Istinto.

L'ipotesi delineata pareva concretizzarsi a seguito della assunzione a s.i. di CERAMELLI Patrizia, la quale indicava che:

Cipriani aveva una società all'estero corrispondente all'acronimo WCS;

le fatture della WCS indirizzate alla PIRELLI venivano compilate da essa stessa circa una volta al mese, dietro indicazioni di Cipriani all'interno dei locali della Polis d'Istinto nelle giornate del sabato, venivano archiviate su un disco rigido estraibile e quindi rinchiuso in una cassaforte all'interno del locale consolare;

le fatture venivano quindi trasmesse al commercialista di Milano **GUALTIERI Marcello** perché le spedisse a Londra, da dove poi venivano ritrasmesse a PIRELLI, perché risultasse la provenienza dall'estero (della valutazione di dette dichiarazioni in riguardo alla posizione di GUALTIERI si dirà in seguito).

A seguito dello svolgimento di rogatorie in Paesi esteri, degli accertamenti condotti in Italia sulle attività lavorative compiute dalle società italiane del CIPRIANI, della assunzione di informazioni testimoniali, della acquisizione di materiale documentale presso le società TELECOM e PIRELLI, dell'analisi del traffico telefonico su numerose utenze riconducibili a personaggi interessati alle indagini, la Autorità Inquirente riteneva di individuare un sistema che vedeva il travaso di fondi dal settore Security dei due gruppi TELECOM e PIRELLI a società, soprattutto quelle di diritto inglese, WCS e SRA, riferibili cartolarmente ad attività di investigazioni.

Emergeva in quel primo momento investigativo anche che la gran parte di tali operazioni e, soprattutto, la gran parte dei pagamenti delle numerosissime fatture, veniva deliberato da TAVAROLI Giuliano (persona che aveva rivestito formalmente il ruolo di Dirigente del settore security dapprima presso PIRELLI e successivamente presso TELECOM), e materialmente reso operativo da parte dei funzionari nelle due società addetti al pagamento delle fatture, i quali -a loro volta- autorizzavano ed emettevano i pagamenti portati dalle fatture.

Taluni dei funzionari delle due società che avevano autorizzato i pagamenti delle fatture per importi rilevanti (FOCAROLI, VALENTE, CERRETA, LAMBIASE) indicavano che si trattava di fatture emesse per operazioni che riguardavano il settore c.d. security, ed in tale ambito regolarmente corrisposte, sulla scorta della gestione che del detto settore realizzava direttamente il funzionario addetto, cioè TAVAROLI Giuliano, persona che veniva indicata avere all'interno di quello specifico settore una amplissima autonomia, in quanto persona che doveva riferire solo *"direttamente al Presidente"* (v. dichiarazioni FOCAROLI). Il FOCAROLI indicava anche che *"per tale motivo il TAVAROLI non può dettagliare le operazioni nella loro natura e dimensione. In pratica Tavaroli non riferisce a*



nessuno... Tavaroli ha un budget di spesa da rispettare che però, nell'anno 2004, è stato ampiamente superato....".

In quella iniziale fase delle indagini ha riferito, infatti, il Focaroli di avere effettuato, successivamente a notizie di stampa che accreditavano notevoli problemi di trasparenza per l'azienda, una verifica della funzionalità del sistema di controllo interno nell'ambito di Security, **ma di essersi in questo caso dovuto limitare ad un verifica "soft", e del tutto formale, "... a causa della delicatezza della materia trattata da Tavaroli e della volontà di salvaguardare la persona"**, una verifica soft, ha spiegato, giacchè sull'operato del settore non veniva effettuata alcuna *"...attività di supervisione sulle attività svolte. Tavaroli deve infatti riferirne direttamente al Presidente, e per tale motivo non può dettagliare le operazioni nella loro natura e dimensione. In pratica Tavaroli non riferisce a nessuno... Tavaroli ha un budget di spesa da rispettare che però, nell'anno 2004, è stato ampiamente superato...."*.

La verifica del Focaroli era, pertanto, stata svolta relativamente a quelle che sono state le operazioni più delicate di Security, quelle cd. *"...fuori sistema, e cioè quelle che non passano dall'ufficio acquisti..."*, e che conseguentemente non dovevano rispettare l'iter procedimentale previsto per le ordinarie: ciò lo aveva portato ad individuare alcune operazioni, annotate in un *"listato di operazioni al 31.10.04"* sulle quali aveva ritenuto di dover sentire il Tavaroli. Operazioni rispetto alle quali aveva chiesto chiarimenti, ottenendo dal Tavaroli indicazioni che aveva appuntato a margine del suindicato listato.

Focaroli aveva inoltre precisato, sempre con riferimento alle spese sostenute dal settore SECURITY, che *"la persona addetta all'autorizzazione, che non è mai Tavaroli, al pagamento della fattura non aveva a volte la percezione dell'oggetto, della quantità e quindi della congruità del servizio reso"* e che *"... la maggior parte delle fatture sono vistate dal sig. Valente, responsabile di un'area SECURITY"*. Aveva inoltre aggiunto, sempre facendo riferimento al listato da lui predisposto e sottoposto al Tavaroli, che quest'ultimo gli aveva detto che due delle società in esso indicate, la SECURITY RESEARCH ADVISOR (SRA) e la WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS), erano riconducibili alla POLIS.

Nel corso di altro esame testimoniale, in data 3 maggio 2005 indicava il FOCAROLI:



che oggetto della sua verifica era stata rivolta principalmente al controllo delle operazioni "fuori sistema" e cioè di quelle che non passavano attraverso l'Ufficio acquisti;

che a seguito di un articolo apparso sul settimanale "L'Espresso" nel 2004, che riportava alcune considerazioni sull'attività di TAVAROLI, era nata l'iniziativa di effettuare un' Audit (soft) sul settore Security ed in particolare sulle voci di costo "consulenze e prestazioni professionali";

che per realizzare tale verifica il dr. BUORA, per quanto da lui riferitogli aveva ottenuto l'autorizzazione dal Presidente dr. TRONCHETTI PROVERA;

che era stato redatto un report sulla attività di audit che poi era stato sequestrato presso TELECOM dalla P.G. in data 3/5/2005, report denominato "Executive Summary" diretto all'Avv. CAPPuccio, direttore dell'ufficio Corporate and Legal Affaire di Telecom Italia SpA.;

che allorquando erano in corso le operazioni di Polizia Giudiziaria all'interno degli uffici di Piazza Affari, si trovava in riunione con l'organismo di vigilanza dell'Olivetti, era andato a trovarlo l'Avv. CAPPuccio che gli aveva richiesto notizie della loro attività di verifica sul settore Security;

che aveva fatto presente al CAPPuccio di avere predisposto un report, inviandoglielo proprio poco prima di rendere la deposizione agli ufficiali di P.G.;

che effettivamente il report era già stato inviato, in data 11/04/2005, a TAVAROLI con la seguente dicitura "questa a mio avviso sarà la versione definitiva cosa pensi. Armando";

che si era trattato di una AUDIT "soft", che non avrebbe coinvolto i collaboratori di TAVAROLI ad eccezione del dr. LAMBIASE Francesco e del dr. Giancarlo VALENTE; che, in questa ottica, il TAVAROLI era stato reso partecipe e coinvolto nell'attività e nella relativa relazione finale.

VALENTE dal canto suo, assunto in data 30.6.05, dichiarava di sapere che le due società inglesi erano tra i fornitori accreditati dal Tavaroli, ed in particolare, per ciò che riguarda WCS, di sapere come fatto notorio a tutti, già quando lavorava ancora in Pirelli, che essa fosse "società riconducibile al Cirpriani".

Alla domanda del ufficiale di P.G. che lo interrogava su delega del P.M. del seguente tenore letterale:

"La documentazione prodotta da TELECOM evidenzia che lei ha dato il benestare al pagamento di tutte le fatture emesse tra il 2002 e l'inizio del 2005 dai seguenti fornitori: Global Security Services, Security Research Advisors LTD, Worlwide Consultans Security Ltd. Gli importi pagati a questi fornitori ammontano a circa 15 milioni di Euro. Può riferire



tutto quanto a sua conoscenza che possa ragionevolmente giustificare una spesa per l'importo citato?"

il VALENTE rispondeva: "mi sono limitato a dare il benestare al pagamento delle fatture come da precise indicazioni del direttore Giuliano TAVAROLI ed in forza della delega più sopra richiamata, modalità già espressa in occasione dell'incontro fatto con gli audit del gruppo Telecom. Sapevo che le tre società erano fornitori accreditati da TAVAROLI".

Le conoscenze via via acquisite consigliavano alla Procura procedente di richiedere direttamente la collaborazione dei Gruppi Pirelli e Telecom per ottenere la documentazione contabile relativa ai rapporti intrattenuti nei due anni precedenti con le due società estere riferibili al CIPRIANI.

Tale documentazione, unitamente a quella già in atti ed a quella poi pervenuta a seguito di rogatorie internazionali, consentiva di avere elementi utili a ricostruire i reali rapporti esistiti tra le diverse società negli anni che vanno dal 1997 fino al 2005.

Tali documenti venivano analizzati dai consulenti nominati dal P.M., che hanno compiuto un lavoro che è stato sostanzialmente ed innanzitutto di verifica della corrispondenza tra fatture emesse e somme elargite, di elencazione delle operazioni effettuate, e di ricostruzione dei vari trasferimenti di denaro dai vari conti esteri.

Nel complesso emergeva che due società estere facenti capo a CIPRIANI Emanuele avevano emesso fatture per servizi, che sarebbero stati svolti a favore del Gruppo Pirelli, nel periodo che va dal 24.11.97 al 20.1.05, per un totale di oltre 12.000.000 euro .

Le fatture emesse da W.C.S e da S.R.A. nei confronti del Gruppo Telecom e da quest'ultimo pagate nel periodo intercorrente tra il 30.5.02 ed il 3.11.04 emergeva essere relative ad una somma complessiva superiore agli 8.500.000 euro.

Emergeva anche che la persona che aveva curato per conto del CIPRIANI la creazione delle società W.C.S. e S.R.A. e che in nome e per conto delle stesse aveva possibilità di operare, era il commercialista Marcello GUALTIERI.

Si descriverà in seguito il contributo del predetto alla creazione ed alla gestione delle dette società.



Ricostruiti in questa fase i rapporti professionali tra TAVAROLI Giuliano e le due società anzidette PIRELLI e TELECOM, si delineava l'ipotesi che il predetto, oltre a far parte di diritto, unitamente ad un membro del Collegio Sindacale e ad un Amministratore indipendente, dell'Organismo di vigilanza istituito presso TELECOM sull'osservanza, sul funzionamento e sull'aggiornamento del "modello organizzativo 231" predisposto in relazione alle responsabilità previste dal D.L.vo 231/01 in specifico riferimento alla prevenzione dei casi di "rischio-reato" rilevante per i dipendenti e collaboratori del gruppo societario, aveva ricoperto negli anni le mansioni di:

responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal giorno 1.4.1996;

di responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1.6.1998;

di responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003;

di Country Manager in Romania per il gruppo Pirelli.

I primi accertamenti sulle società di diritto inglese

WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS) e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (SRA), portavano ad evidenziare che le due dette società estere, avevano emesso fatture riferite alle investigazioni di volta in volta commissionate dai responsabili del settore Security, prima del Gruppo Pirelli, poi del Gruppo Telecom, alla impresa di investigazioni Polis d'Istituto gestita dal CIPRIANI, per valori in denaro rilevantissimi e, precisamente, per oltre 10 milioni di euro tra il 1997 ed il 2004, in riferimento agli accertamenti investigativi richiesti dal GRUPPO PIRELLI, con fatture emesse da W.C.S. WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY Ltd, alla Polis D'istinto; per oltre 900.000 euro, nel corso del 2004 ed inizio anno 2005 in riguardo a pagamenti effettuati dal GRUPPO PIRELLI in favore della SECURITY RESEARCH.

Tali indicazioni portavano la Autorità Inquirente a formulare la considerazione che le due società di diritto inglese, WCS e SRA, fossero in realtà da ricondurre alla società Polis d'Istituto, ed alla attività da questa svolta, e, di fatto, amministrata e riconducibili alla persona di CIPRIANI Emanuele.

Tale ipotesi di lavoro trovava espressa conferma in quella fase processuale oltre che in talune indicazioni testimoniali, **nelle dichiarazioni rese dallo stesso CIPRIANI al P.M. in data 30 marzo 2006**, laddove, in sede di interrogatorio assistito da garanzie difensive, il predetto ha dichiarato *"...della società estera WCS fino all'inizio del 2004, poi sostituita dalla SRA. Fui io nel 1997 a comunicare a Tavaroli ed al suo capo SOLA Gianfranco la costituzione di questa società e la mia intenzione di gestire nel modo più celere*



e meno burocratico un certo numero di pratiche, cosa peraltro che per il gruppo non cambiava nulla in quanto lo stesso si sarebbe limitato a pagare fatture alla società estera con il pagamento all'estero. Voglio dire che i pagamenti effettuati dal gruppo PIRELLI TELECOM sono assolutamente proporzionati alle attività espletate.....I soldi che sono stati trovati all'estero sono tutti miei e non ve ne sono altri che non risultino all'ufficio..."

Sulla scorta dei dati così emersi, la Autorità interessata alle indagini provvedeva a visionare tutto il materiale documentale (costituito da supporti cartacei e informatici) sottoposto a sequestro nel corso delle varie operazioni di perquisizione, selezionandolo per tipologia, per fonte di reperimento, per indicazioni contenute in riferimento alla persona che materialmente aveva provveduto a reperire il materiale medesimo.

Per ciò che aveva riguardo alle fatture riferite al pagamento delle controprestazioni per le varie operazioni di investigazione effettuate dalle varie società riconducibili al CIPRIANI, la Autorità Inquirente si avvaleva del contributo delle due società TELECOM e PIRELLI, che, in allegato alle varie memorie, ma in particolare a quella presentata in data 8 giugno 2006, segnalava tutte le operazioni che avevano visto come beneficiarie le società di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI.

Per ciò che attiene più direttamente i reperti rinvenuti presso il CIPRIANI, in particolare per quanto concerne un supporto informatico che conteneva una mole considerevole di dati, letto solo dopo che il CIPRIANI si era determinato a fornire la relativa password¹, emergeva trattarsi di materiale riferito ad accertamenti investigativi su persone o aziende, catalogato con numeri di serie che facevano riferimento, come sarebbe emerso nel prosieguo, alla fonte di provenienza, acquisito talora con il contributo di taluni pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, che, in taluni casi, il materiale medesimo avevano reperito avvalendosi delle strutture e dei supporti conoscitivi di cui disponevano per ragioni del loro ufficio o del loro servizio.

Solo i successivi accertamenti e, in particolare, le indicazioni di correttezza dopo acquisite, consentivano di apprendere che i pubblici ufficiali ovvero gli incaricati di pubblico servizio i dati poi trattati dalla società Polis d'Istinto ovvero da società a questa collegate, fatte confluire per la gran parte presso le divisioni "security" di TELECOM o di PIRELLI, avevano fornito dietro corresponsione di utilità in denaro.

¹ Trattasi di un DVD rinvenuto più precisamente presso Mirco MEACCI, persona esperta di informatica, che tali sue competenze aveva fornito alla ditta del CIPRIANI Polis d'Istinto.



Ne conseguiva una serie di accertamenti volti, da un lato, a comprendere la consistenza delle informazioni trattate dalla Polis d'Istinto e confluite nel patrimonio conoscitivo del settore security delle società TELECOM e PIRELLI, che risultavano quali committenti degli accertamenti ed anche soggettività che avevano corrisposto i pagamenti per gli accertamenti realizzati; dall'altro lato, a verificare se il patrimonio di conoscenze trasfuso nei vari accertamenti fosse, in tutto o in parte, proveniente da archivi eventualmente indebitamente utilizzati dai vari pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi nelle loro disponibilità solo per ragioni di servizio.

I detti accertamenti si avvalevano del contributo di taluni testimoni e di alcuni imputati.

Tra costoro, in particolare, atteggiamento ampiamente collaborativo, anche ai fini della ricostruzione di ampi segmenti della vicenda processuale, assumevano CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco, GHIONI Fausto; ma anche TAVAROLI Giuliano; laddove, poi, per quanto riguarda gli imputati interessati al presente rito, la gran parte, e, segnatamente, GUATTERI Fulvio, TEGA Diego, ROCCO Lucia, DIONISI Edoardo, sono pervenuti ad ampia confessione dei fatti loro addebitati in riferimento alla esecuzione di abusive e illecite operazioni di acquisizione di dati; mentre FERRARI Mirco, MELLONI Alfredo, IEZZI Pierguido, RIZZO Nicolò, sono pervenuti a dichiarazioni di più contenuta e parziale ammissione di colpevolezza; mentre SPAGNUOLO, pur ammettendo la sua partecipazione a talune operazioni, ha negato la sua consapevolezza di partecipare ad alcun illecito.

Nei confronti degli imputati dell'originario procedimento, BRESCIANI Fabio, CIPRIANI Emanuele, GALANTE Antonio, GUALTIERI Marcello, IEZZI Pierguido, SERRELI Giorgio, SPAGNUOLO Antonio Michele, TAVAROLI Giuliano, MANCINI Marco, veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere; nei riguardi di NUZZI Giovanni e di RIZZO Nicolò Maria Fabrizio, veniva disposta la misura della custodia cautelare in forma domiciliare.

Nel frattempo, in data 22 settembre 2006, veniva emanato da parte del legislatore il D.L. 22/9/2006 n. 259, conv. nella L. 20/11/2006 n. 281, con nuova formulazione dell'art. 240 c.p.p., che ha previsto, tra l'altro, che dei documenti e degli atti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, deve esserne disposta la distruzione a cura del G.I.P. con richiesta del P.M. da inoltrarsi al G.I.P. nelle quarantotto ore successive alla acquisizione dell'atto, e successivo provvedimento di fissazione udienza del G.I.P. nelle ulteriori quarantotto ore.



Tale normativa veniva impugnata di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale, con provvedimento del G.I.P. innanzi al quale pendeva la procedura per la distruzione degli atti.

Nelle more della decisione della Corte, il P.M., con atto pervenuto in data 25/11/2008, esercitava l'azione penale, richiedendo a questo G.U.P. il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati meglio precisati in epigrafe.

Fissata l'udienza si procedeva alla costituzione del rapporto processuale con le numerose parti civili costituite e con i responsabili civili, oltre che nei confronti degli imputati.

Nel frattempo perveniva, con pronuncia in data 22/4/2009, la decisione della Corte Costituzionale, di parziale accoglimento dei rilievi di costituzionalità della legge.

Prima della detta pronuncia, però, era stata attivata, in data 18 aprile 2009, dal medesimo G.I.P. altra richiesta di verifica di costituzionalità, risolta con decisione in data 11 gennaio 2010: si tratta della Ordinanza n. 12, con la quale la Corte Costituzionale ha disposto la "restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda ad una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate", sul rilievo che l precedente pronuncia della Corte, quella in data 22 aprile 2009, aveva determinato "una profonda modificazione del quadro normativo interessato alle odierne censure (per inciso proprio nel senso auspicato dall'attuale remittente)".

A seguito della seconda pronuncia della Corte Costituzionale, il G.I.P. ha fissato la data di inizio delle operazioni di verifica ed eventuale distruzione del materiale in sequestro per data del 18 giugno 2010.

In assenza, quindi, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 240 c.p.p. nella lettura datane fin qui dalla Corte Costituzionale, **il fascicolo di questo G.U.P. non ha potuto comprendere gli atti ed i documenti che contengono le notizie che nella imputazione vengono date per illegalmente acquisite** (con l'unica eccezione dell'imputato MANCINI la cui posizione non riguarda il presente giudizio, in considerazione delle indagini difensive effettuate sui detti atti e documenti dalla sua difesa, che la autorizzazione alla divulgazione processuale a fini probatori aveva ottenuto dal G.I.P.).

In riguardo al dato per ultimo espresso, è da precisarsi da subito che la assenza dal fascicolo processuale delle risultanze della procedura di distruzione degli atti, nondimeno, non può comportare alcuna menomazione del giudizio al quale il giudice della udienza preliminare è chiamato (in riferimenti a tutte le procedure attivabili in tale fase), sia perché ciò si tradurrebbe in un pregiudizio non consentito in capo agli imputati, che si troverebbero privati dell'obbligatorio vaglio di fondatezza dell'accusa costituito dalla udienza preliminare ovvero del vaglio condotto alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 129 e 444 c. II c.p.p. per coloro che hanno richiesto la applicazione pena; sia perché la procedura di distruzione delle pratiche formate tramite notizie illegalmente acquisite, per quanto presupponga -comunque- una valutazione di illiceità nella formazione della pratica, che solo perché tale può e deve essere distrutta, limita gli effetti della sua valutazione al giudizio incidentale costituito dalla procedura di distruzione, ma giammai può costituire elemento di giudizio già acquisito per il giudice del merito delle successive fasi processuali, qualora della norma di cui all'art. 240 c.p.p. si voglia dare una lettura costituzionale (al riguardo sullo specifico punto la Corte non si è pronunciata).

In ogni caso va osservato che, da un lato, la valutazione del G.I.P. e la stessa esecuzione della procedura di distruzione non vi è ancora stata; dall'altro lato, la scelta di procedere da parte del P.M. all'esercizio dell'azione penale mediante la richiesta di rinvio a giudizio, se si pone come insindacabile con riferimento ai suoi tempi, nondimeno non può comportare, come già dianzi detto, una menomazione dei poteri del giudice dell'udienza preliminare, che pertanto è tenuto obbligatoriamente, ex artt. 424 c. I c.p.p. per il giudizio ordinario, 129 e 444 c. II c.p.p. per le richieste di applicazione pena, a valutare la sussistenza di "prove" a carico degli imputati sulla scorta unicamente del materiale inoltrato a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

A maggior ragione, il mancato espletamento -fin qui- della procedura di cui all'art. 240 c.p.p., non può comportare alcuna menomazione da parte dell'imputato di accedere al rito abbreviato e di essere giudicato -conseguentemente- allo stato degli atti: invero, l'imputato non ha avuto alcuna possibilità di influire sulla scelta del P.M. di esercitare l'azione penale in assenza dell'espletamento della prescritta procedura. Tale autonoma, insindacabile e del tutto legittima determinazione del P.M. non può comportare -però- alcun pregiudizio della personalissima scelta dell'imputato di "bloccare" le acquisizioni probatorie a suo carico con una definizione di giudizio allo stato degli atti.



Una volta operata tale scelta ed esercitata la relativa facoltà, nella specie perseguita nel procedimento unicamente dal **GUALTIERI**, consegue che **nei confronti del predetto deve essere effettuato un giudizio pieno con gli elementi probatori esistenti**, senza che alcuna rilevanza possa avere il mancato espletamento della procedura di distruzione degli atti.

Pertanto, nella pienezza dei poteri di valutazione finalizzati al rinvio a giudizio degli imputati, ovvero dei poteri di valutazione conseguenti alla scelta del rito da parte degli imputati, ai fini delle preliminari ed obbligatorie valutazioni di cui agli artt. 444 c. II e 129 c.p.p., ovvero ai fini di verificare la sussistenza di elementi fondanti la responsabilità penale, è a questo **G.U.P.** che spetta il potere di valutazione in ordine alla illiceità o meno delle specifiche acquisizioni, sulla scorta dell'altro materiale probatorio in atti, ed alla rilevanza di queste sulle imputazioni complessivamente elevate, traducendosi le dette valutazioni in null'altro che nella rilevanza penale della condotta.

Nell'ambito del presente procedimento, peraltro, la assenza del materiale ancora al vaglio del G.I.P. ex art. 240 c.p.p. è efficacemente ovviata dalla circostanza che sul tema oggetto di verifica con la domanda articolata dal P.M. è stato acquisito abbondante materiale probatorio costituito dal contenuto delle deposizioni della più parte degli imputati, che, nel corso degli interrogatori ai quali hanno inteso sottoporsi, al detto materiale hanno fatto copiosamente riferimento.

Pertanto, le considerazioni che si esprimeranno, ovvero le indicazioni che verranno riportate in relazione ai reports che si assumono formati con metodi illeciti, mediante la acquisizione di dati sensibili da archivi riservati, hanno origine e sono attinte unicamente dal contenuto delle dichiarazioni degli imputati ovvero, eventualmente dei testimoni, senza che il contenuto di alcuna pratica che deve essere fatta oggetto di distruzione possa essere trasfuso nella decisione e, per tale via, reso conoscibile ai più.

Nel corso dell'udienza preliminare, costituitosi il rapporto processuale con gli imputati, dapprima; successivamente con le parti civili; infine, con i responsabili civili, numerosi imputati chiedevano di accedere al rito della applicazione della pena.

Conseguiva la separazione delle loro posizioni processuali da quelle degli altri imputati nei confronti dei quali proseguiva l'udienza preliminare.

Innanzi a questo G.U.P. si è svolta invece, su richiesta del P.M., procedura di incidente probatorio instaurata ex art. 392 lett. C), volta all'esame degli imputati BERNARDINI, CIPRIANI e GHIONI.

Costoro, invero, nel corso delle indagini, come sopra accennato, hanno assunto un atteggiamento ampiamente collaborativo in ordine a fatti concernenti la responsabilità dei coimputati, di tal chè ne è conseguita la richiesta ex art. 392 lett. C) c.p.p..

Chiamati a rendere l'esame nelle forme dell'incidente probatorio, BERNARDINI e CIPRIANI si avvalevano della facoltà di non rispondere, pur rilasciando spontanee dichiarazioni.

Il CIPRIANI indicava comunque di confermare tutte le precedenti dichiarazioni rese, ad eccezione di quelle che avevano riguardo alla chiamata in correità del MANCINI, che specificava di non confermare.

Il GHIONI si sottoponeva ad esame.

L'udienza preliminare ha visto anche lo svolgimento di **attività integrativa di indagine ex art. 422 c.p.p.**, direttamente sollecitata dall'imputato CIPRIANI, ma efficacemente sostenuta dalle parti tutte del procedimento, ad eccezione della difesa TELECOM che si è rimessa, della difesa PIRELLI che si è opposta; dei Pubblici Ministeri, che si sono opposti.

L'integrazione probatoria, ritenuta utile e necessaria proprio ai fini specificati nel disposto di cui all'art. 422 c. I c.p.p. anche da questo Giudice, è consistita nell'esame di talune persone informate sui fatti, tra le quali anche il Presidente delle società "Pirelli & C." s.p.a. e "Telecom" s.p.a. all'epoca dei fatti, **Marco TRONCHETTI PROVERA**, assunto con le garanzie difensive ² ai sensi

² L'art. 44 del D. Lvo n. 231/2001, sotto la rubrica "*Incompatibilita' con l'ufficio di testimone*" recita:

1. Non puo' essere assunta come testimone:
a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.




dell'art. 44 D. Lvo n. 231/2001, e, quindi, sostanzialmente, come recita il testo della norma, "con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso".

Sono stati sentiti i testi CERRETA, PECORARO, CASALI, ROSATI, DI GERONIMO.

La integrazione probatoria si è imposta sulla scorta del rilievo, articolato dal CIPRIANI con la memoria letta in udienza, alla stregua della quale è stata prospettata una lettura di taluni dei fatti di causa, peraltro in senso conforme alla lettura che ne aveva già dato il G.I.P. Dott. GENNARI all'atto della emissione di ordinanze cautelari, espressa nel senso che le varie operazioni da esso CIPRIANI realizzate mediante la acquisizione di notizie ed informazioni, vedevano la piena partecipazione di tutti i vertici aziendali, compreso il PRESIDENTE di TELECOM ITALIA e di PIRELLI, in allora Marco TRONCHETTI PROVERA, pienamente consapevoli di quanto dagli specifici preposti al settore security delle due aziende gli veniva richiesto e altrettanto consapevoli dei risultati ottenuti, risultati messi a disposizione delle aziende e del vertice aziendale, con conseguente fatturazione delle operazioni realizzate nei confronti delle due dette aziende e ulteriore pagamento delle fatture medesime dalle aziende TELECOM e PIRELLI.

Più specificamente, di pari opinione rispetto al G.I.P., che aveva indicato che tutte le operazioni di c.d. "dossieraggio" emerse nel procedimento fossero direttamente riferibili a scelte aziendali delle due aziende TELECOM e PIRELLI ovvero direttamente del suo Presidente, Marco TRONCHETTI PROVERA, il CIPRIANI, ma anche le numerosissime parti civili, con i loro interventi nel corso degli esami testimoniali (oltre che in fase di conclusione), hanno sostenuto che tutte le attività di investigazione oggetto di fatturazione e di relativa corresponsione della controprestazione in denaro da parte delle società TELECOM e PIRELLI erano da intendersi riferite ad attività realizzate su mandato delle aziende medesime o nell'interesse delle aziende o direttamente del loro Presidente.

L'imputato ha segnalato così tutta una serie di attività che indicava sarebbe stato illogico riportare alla esclusiva iniziativa del capo del settore security, nella specie Giuliano TAVAROLI, ovvero per quanto di loro competenza allorquando intervenuti, agli imputati IEZZI e GHIONI, in quanto già all'evidenza riferibili o agli interessi aziendali, ovvero -e soprattutto- al Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA.



Peraltro nel corso della udienza i difensori del CIPRIANI supportavano la allegazione del loro assistito con la produzione di specifica e dettagliata documentazione, alla stregua della quale era possibile ricostruire -in maniera organica- l'esatto svolgimento degli affari tra l'anno 2000 ed il 2004 tra le società inglesi del CIPRIANI, WCS e SRA e le aziende TELECOM e PIRELLI.

Si esaminerà successivamente il contenuto della produzione documentale: immediatamente può anticiparsi, però, che la stessa si è rivelata essere un insuperabile elemento di conforto all'allegazione difensiva articolata, rivelandosi un elemento di specifica conferma di tutti i dati emersi nel procedimento, nel senso della sua intrinseca idoneità alla sollecitazione di considerazioni nel medesimo convergente senso di tutti gli altri supporti probatori acquisiti.

Quanto precede ha dirette influenze sulla posizione del GUALTIERI in riferimento alla imputazione di riciclaggio a lui ascritta.

Costui ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato *in limine* alla discussione dei suoi difensori: in conformità a quanto prescritto dal disposto di cui all'art. 438 c. II c.p.p. la richiesta di giudizio abbreviato è stata avanzata -infatti- immediatamente prima che i difensori dell'imputato rassegnassero le proprie conclusioni.

Ne consegue che il giudizio allo stato degli atti nei confronti del GUALTIERI si è arrestato in quella fase, con piena utilizzabilità -quindi- nei confronti del detto imputato di tutto quanto acquisito in fase di udienza preliminare, e, in particolare, con piena utilizzabilità degli apporti testimoniali acquisiti in udienza preliminare, nel corso dell'incidente probatorio, e dell'altrettanto rilevantissimo materiale documentale riversato dalla difesa CIPRIANI, nonché dalle difese di talune parti civili.

L'integrazione probatoria conseguita in udienza è stata, invero, pressochè esclusivamente riferita alle imputazioni di appropriazione indebita contestate al CIPRIANI al capo 9 della rubrica, in concorso con TAVAROLI e IEZZI; al BERNARDINI al capo 22 della rubrica, in concorso con TAVAROLI,IEZZI, SPINELLI.

Ne consegue una diretta ed immediata rilevanza anche in riferimento alla contestazione di riciclaggio elevata nei confronti del GUALTIERI, contestazione questa che vede quale reato presupposto proprio la appropriazione indebita del capo 9).



In esito alla discussione nell'ambito del giudizio abbreviato, il P.M. ha richiesto affermarsi a carico di GUALTIERI la penale responsabilità dell'imputato e condannarsi lo stesso alla pena di anni quattro di reclusione e di €. 3.000,00 di multa, così determinata anche per effetto del computo della diminuzione per il rito; delle due parti civili costituite, TELECOM e PIRELLI, quest'ultima non accettava il rito, cosicché non partecipava più al giudizio; la prima chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato; condannarsi lo stesso alla pena di giustizia; pronunciare condanna al risarcimento del danno in favore di essa parte civile; assegnarsi ad essa parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva, da individuarsi nella somma complessiva di euro 598.000.

Si è già indicato come la posizione del GUALTIERI abbia riguardo unicamente al riciclaggio delle somme che si assume essere state locupletate dal CIPRIANI quale frutto della attività di appropriazione indebita contestata a quest'ultimo al medesimo al capo 9) della rubrica.

In particolare, l'accusa nei confronti del GUALTIERI consiste nel ritenere che costui abbia, nell'esercizio della sua attività professionale di commercialista, coadiuvato il CIPRIANI dapprima alla costituzione delle dette società inglesi, W.C.S. e S.R.A.; per ciò stesso collaborato a stornare il denaro erogato da TELECOM e da PIRELLI verso le dette società solo a tale scopo create; successivamente compiuto tutta una serie di operazioni bancarie e societarie volte a trasferire le somme fatte pervenire su depositi esteri (i conti inglese e svizzero rispettivamente delle società W.C.S. e S.R.A.), verso altri conti accessi presso altri Paesi europei (Confederazione Elvetica, Principato di Monaco e Lussemburgo), ed infine nuovamente, per una parte più contenuta di somme, verso il territorio nazionale ove, tra l'altro, erano state impiegate per acquistare la villa del CIPRIANI, del valore di due milioni di Euro: con tali manovre, ha sostenuto l'accusa, era stata realizzata la condotta costituita dal compiere operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società TELECOM e PIRELLI.

Nella prima fase delle indagini, la Autorità Inquirente, per mezzo di rogatorie internazionali, assunzione di informazioni da parte di persone informate sui fatti, esame di documentazione, consulenza tecnica sui movimenti delle somme transitate sui conti delle dette società ovvero su quelli accessi in



altri Paesi europei, ricostruiva il movimento delle somme di denaro tra le società PIRELLI e TELECOM ed i conti correnti delle società inglesi del CIPRIANI.

Prima di passare a riepilogare i dati emergenti dalle rogatorie internazionali bisogna indicare un elemento emerso in atti -dagli accertamenti condotti in Inghilterra, dalle dichiarazioni della teste Federica BERTOLLINI, dalle indicazioni del CIPRIANI e del GUALTIERI- e non contrastato, secondo il quale la creazione e la stessa gestione delle società inglesi W.C.S. e S.R.A. era avvenuta tramite società britanniche specializzate proprio nella gestione di società per conto di clienti prevalentemente stranieri, nella costituzione delle società medesime, nella cura dei rapporti bancari e nella gestione dei conti in banca, nel seguirne i rapporti con l'Erario. Tali società interessate alle gestione di W.C.S. e di S.R.A. erano state "GEMANA Consulting Limited S.A." per quanto riguarda la gestione; mentre la creazione, in particolare di W.C.S., era avvenuta tramite "Jordans Limited".

In particolare, la rogatoria svolta nel Regno Unito con l'ausilio dell'Ufficio Frodi Gravi di Londra, evidenziava, per ciò che concerne la "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.) i dati che si passano in rassegna:

presso la Barclays Bank di LONDRA, venivano svolti accertamenti sui movimenti delle somme che erano state accreditate sul conto corrente N. 90261637, relative alle fatture emesse dalla società W.C.S., per un totale, tra Gruppo Pirelli e Gruppo Telecom, di circa 17,5 milioni di euro.

In particolare, le autorità britanniche e, nella specie il responsabile del SERIOUS FRAUD OFFICE di Londra, inoltravano alla A.G. milanese documentazione afferente la WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY Ltd. (documenti relativi all'apertura di un conto corrente, documenti relativi alla chiusura del conto e copia della corrispondenza, copia degli estratti conto dall'apertura del conto n.90261637).

Con la missiva di accompagnamento riferita agli accertamenti si segnalava che non risultavano altri conti correnti tenuti presso la BARCLAYS BANK dove figurasse il nome di Emanuele CIPRIANI.



L'esame della documentazione complessivamente acquisita, e nello specifico l'esame dei documenti relativi alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY Ltd., portava ad evidenziare che il conto corrente n.90261637 presso la BARCLAYS BANK DI LONDRA era stato aperto il 24 luglio 1997 da Emanuele CIPRIANI quale unico firmatario abilitato del conto corrente medesimo.

Un primo "Account Questionnaire" aveva evidenziato che beneficiario economico del conto, direttore di WCS ed unica persona con firma autorizzata sul conto era sempre CIPRIANI che si domiciliava ai fini del rapporto di conto corrente presso SANARELLI , 90000 PRINCIPATO DI MONACO 20 boulevard Princesse Charlotte.

Una prima riclassificazione dei movimenti in entrata ed in uscita del conto WCS n.90261637, evidenziava movimenti di capitali dal predetto conto alla ABC BANQUE INTERNATIONALE DE MONACO - Sporting D'Hiver BP 14 - PLACE du CASINO - MONTECARLO - PRINCIPATO DI MONACO, presso il conto corrente personale di CIPRIANI n.21121, per un importo complessivo di 854.922,00 sterline trasferite in più tranches dall'apertura del conto fino al 25 giugno 1999. Successivamente e fino alla chiusura del conto (29/10/2004, coincidente con la sostanziale cessazione, da quanto emerso nel procedimento, della attività di investigatore privato del CIPRIANI, subito dopo i c.d. fatti di Vetralla, compendianti nel capo 6 della originaria imputazione), i trasferimenti più consistenti risultavano indirizzati dal conto inglese al conto svizzero della WCS, per 8.134.186,81 sterline. Quale persona di riferimento della ABC BANQUE INTERNATIONALE DE MONACO, CIPRIANI indicava il vicedirettore della banca medesima YVES MICHEL.

Un secondo "Account Questionnaire" aveva evidenziato tra i numeri di telefono di riferimento del conto (poi annullati) quello di Marcello GUALTIERI: (numero di telefono 0039 02 551 80 979 e numero di fax 0039 02 551 81 469) e più sotto come "contact point" M. GUALTIERI.

Le autorità britanniche avevano anche inoltrato alla A.G. italiana la documentazione afferente la chiusura del conto corrente n. 90261637 presso la BARCLAYS BANK DI LONDRA, nonché la corrispondenza ad esso relativa.

Tra queste, particolare rilevanza veniva attribuita fin dall'inizio delle indagini dagli investigatori alla lettera datata 24 settembre 2004 a firma CIPRIANI in cui egli, chiedendo la chiusura del conto per "cessazione dell'attività in Inghilterra", ordinava il trasferimento dei fondi residui alla DEUTSCHE BANK (SUISSE) GENEVA per DEUTSCHE BANK (SUISSE)

LUGANO (all'attenzione del signor Oliver MASNARI) conto n.707872 intestato alla Worldwide Consultants Security Ltd.

Tra la documentazione veniva rinvenuta anche una lettera alla BARCLAYS BANK a firma CIPRIANI, datata 24 maggio 2000, in cui costui dichiarava:

- che la WCS operava con successo nel campo della consulenza dal 1997;
- che la WCS svolgeva la propria attività nel campo della sicurezza aziendale e della protezione dei processi produttivi e della proprietà industriale (marchi e brevetti) in tutto il mondo, avvalendosi di consulenti locali;
- che la WCS aveva una struttura attualmente composta da 8 dipendenti ed utilizzava 20 consulenti;
- che il giro d'affari nel 1999 era stato di 650.000 sterline e si attendeva il medesimo giro d'affari per il 2000;
- che i clienti di WCS erano importanti multinazionali operanti nel campo industriale e finanziario.


Infine, veniva segnalato, quale ultimo documento, la disposizione di bonifico di 4.900 sterline, a firma CIPRIANI, dalla WCS alla THESSALUS M&A CONSULTANTS LTD presso il suo conto n.GBP 70503495 presso la stessa BARCLAYS BANK.

Per quanto riguardava le risultanze degli estratti conto con le movimentazioni del conto corrente n.90261637 della W.C.S. presso la BARCLAYS BANK di LONDRA, le entrate e le uscite evidenziate dai movimenti in estratto conto dalla data di apertura del conto (24/7/1997) alla data della sua chiusura (29/10/2004), in base ai soggetti da cui erano pervenuti gli accrediti in conto e in base ai soggetti che risultavano destinatari degli addebiti in conto, emergevano i dati che si passa ad indicare:

gli accrediti in conto

L'analisi del conto evidenziava che le entrate erano ammontate complessivamente a 12.094.494,72 sterline (pari a circa 17.680.000 euro) provenienti sostanzialmente (circa 11.857.000,00 sterline) come segue:

- 7.906.278,54 sterline dal GRUPPO PIRELLI
- 3.951.263,00 sterline dal GRUPPO TELECOM



gli addebiti in conto

Per quanto riguarda gli addebiti in conto, tralasciando quelli di importo trascurabile relativi sostanzialmente alle spese bancarie, si rilevava che questi erano ammontati complessivamente a 12.087.578,81 sterline di cui:

- 854.922,00 sterline erano state bonificate sul conto di CIPRIANI presso l' ABC BANQUE INTERNATIONAL del Principato di Monaco;

- 8.134.186,81 sterline erano state bonificate sul conto svizzero della W.C.S.;

Per quanto riguarda la Security Research Advisors Ltd, la rogatoria nel Regno Unito consentiva di verificare che si trattava di società costituita nel giugno del 2003, che aveva come clienti italiani TELECOM e PIRELLI.

I conti di SRA risultavano accesi nella Confederazione Elvetica.

Si tratta del conto corrente svizzero n.400209700402 presso Deutsche Bank. Detto conto veniva chiuso il 28 dicembre 2004.

Sul conto corrente n. 400209700402 dal gruppo TELECOM e PIRELLI erano state accreditate nell'anno 2004 somme per 2.331.334,00 di sterline.

La rogatoria svolta nella Confederazione Elvetica evidenziava, per ciò che concerne la "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.) i dati che si passano in rassegna:

il conto corrente intestato a WCS si suddivideva in tre sotto conti nelle valute sterlina inglese, euro e dollari americani. Il conto WCS 707872 era intestato alla società WCS "off shore" sedente nelle British Virgin Islands, rispetto al quale risultava pacifica nei documenti di apertura l'identificazione di Cipriani Emanuele come "beneficial owner" ovvero "avente diritto economico". Il conto veniva chiuso il 20.01.05 su disposizione del Cipriani datata 20.12.2004.

Le entrate per 8.346.141,81 sterline inglesi corrispondevano all'importo uscito dal conto WCS presso la BARCLAYS Bank di Londra.

Le uscite risultavano tutte indirizzate ad altri conti in disponibilità del Cipriani.

In massima sintesi e semplificazione la maggior parte delle somme accreditate sul conto WCS 707872 risultava transitata sul conto denominato Safety Box Monetary n. 632295, su altro conto nominato Safety Box Managed 628808, alimentato con danaro originariamente provenienti dal conto WCS 707872.

Per quanto riguarda gli esiti della rogatoria in Lussemburgo, emergeva essere acceso presso la DEUTSCHE Bank di Lussemburgo, in Luxembourg, un conto intestato alla PLUS VENTURES MANAGEMENT LTD, società delle British Virgin Islands (BVI), il cui **beneficiario economico risultava essere Emanuele CIPRIANI**. La detta società emergeva essere stata costituita il 17 aprile 2003 proprio da CIPRIANI, che risultava **esserne l'amministratore**, con l'ausilio della MORGAN & MORGAN TRUST CORPORATION LIMITED.

Il conto risultava essere stato acceso il 12.11.2003. CIPRIANI Emanuele in qualità di beneficiario economico lasciava come proprio indirizzo il seguente recapito: 4 Warren Mews - London, dichiarando di essere residente in Gran Bretagna, medesimo indirizzo che si rinveniva nei documenti di apertura del conto svizzero della Security Research Advisors (S.R.A.).

Il conto risultava inizialmente alimentato in sterline tramite i bonifici provenienti dal c/c n.400209700402 in valuta sterline inglesi di CIPRIANI presso la Deutsche Bank di Lugano intestato formalmente alla SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (S.R.A.) da luglio 2004 a dicembre 2004 per complessive GBP 2.103.000.

Ulteriori apporti risultavano confluiti dal conto Safety Box Monetary n. 632295 formalmente intestato alla C.T.R. Financial Corporation - € 11.051.761,41- e dal conto lussemburghese 142014.

In uscita dal detto conto emergevano due consistenti bonifici, operati il 3 novembre e il 28 dicembre 2004, rispettivamente per GBP 900.000 e GBP 850.000 a favore del conto 632295 Safety Box Monetary.

A seguito di tale ricostruzione di movimenti venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro preventivo in danno di CIPRIANI le somme rinvenute sui conti:

1) Safety Box Managed 628808, formalmente intestato alla CTR Financial Corp. Ltd (Belize) presso Deutsche Bank Lugano, e di cui Emanuele Cipriani risultava essere procuratore plenipotenziario;



2) Safety Box Monetary n. 632295, formalmente intestato alla CTR Financial Corp. Ltd (Belize) presso Deutsche Bank Lugano, e di cui Emanuele Cipriani risultava essere procuratore plenipotenziario;

3) conto lussemburghese n. 142014 presso DEUTSCHE Bank di Lussemburgo intestato alla PLUS VENTURE MANAGEMENT Ltd (British Virgin Islands), il cui beneficiario economico risultava essere Emanuele CIPRIANI

Peraltro, in riferimento a tutti i detti passaggi di ricostruzione che hanno consentito di verificare la riconducibilità delle società di diritto inglese al CIPRIANI e dei relativi conti correnti, ovvero degli altrettanti passaggi che hanno consentito di individuare una cooperazione del GUALTIERI nella creazione delle dette società, sia il CIPRIANI che il GUALTIERI hanno pienamente concordato, mai contestando che vi siano stati effettivamente la creazione delle società inglesi ed i vari passaggi di denaro su conti correnti accesi in Paesi esteri nei termini ricostruiti dall'accusa.

I dati sopra indicati per come forniti dalle Autorità straniere sono stati esaminati dai consulenti tecnici del P.M., Dott. Romanò e Cecca, che sono giunti a conclusioni aderenti ai dati acquisiti in sede di rogatoria.

I consulenti hanno indicato di avere iniziato il loro esame procedendo dapprima ad inventariare tutte le fatture emesse da W.C.S. WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS) e da SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (SRA) consegnate dal GRUPPO PIRELLI e da TELECOM alla Polizia Giudiziaria nel corso di successive acquisizioni; successivamente procedendo a seguire i vari movimenti delle somme di denaro di cui alle fatture esaminate dai conti delle dette W.C.S. e S.R.A. ove le somme medesime erano state accreditata da TELECOM e da PIRELLI su altri diversi conti correnti o verso altro genere di investimenti.

In via di conclusioni, anche i consulenti tecnici del P.M., dopo avere ricostruito sostanzialmente nei medesimi termini tutti i vari passaggi di denaro inizialmente dai gruppi TELECOM e PIRELLI ai conti correnti esteri delle società W.C.S. e S.R.A., e da tali conti correnti ad altri e ad ulteriori investimenti, concludevano nei termini che si riportano: *"in buona sostanza, su 13.724.850,53 sterline inglesi, che al cambio attuale corrispondono a 20,1*

milioni di euro, accreditate dal GRUPPO PIRELLI e da TELECOM a WCS ed a SRA risulta che, oltre ad una serie di trasferimenti vari a soggetti che in parte sono stati identificati, e altri potrebbero essere identificati in futuro, come professionisti che hanno assistito CIPRIANI nella costruzione e gestione amministrativa, finanziaria e fiscale della sua struttura estera, Emanuele CIPRIANI ha disposto del denaro affluito sui suoi conti esteri come segue:

- circa 4,4 milioni di euro sono stati prelevati per contanti;*
- 1,77 milioni di euro sono stati reinvestiti tramite la BENEDICT REAL ESTATE e L'IMMOBILIARE LABIRINTO s.r.l. per acquistare la sua abitazione di Firenze;*
- 13,9 milioni di euro sono attualmente disponibili in denaro e titoli su conti all'estero di cui CIPRIANI risulta essere l'unico beneficiario economico".*

Le indicazioni pervenute a cura delle Autorità inglesi, elvetiche e lussemburghesi danno conto, pertanto, della creazione di più società da parte del CIPRIANI e della apertura di diversi conti correnti bancari; società e conti correnti, comunque, immediatamente riferibili alla persona del CIPRIANI, o perché a lui intestati, o perché lo vedevano in qualità di amministratore, ovvero di beneficiario del conto medesimo, o quale titolare della società cui era riconducibile il conto corrente stesso.

L'argomento verrà ripreso successivamente, in quanto trattasi di elemento assolutamente non trascurabile in punto di integrazione del delitto di riciclaggio sotto il profilo della valutazione del tema della esecuzione di manovre atte ad ostacolare l'identificazione delle somme come provenienti dalle società TELECOM e PIRELLI.

Le prospettazioni difensive dei due imputati CIPRIANI e GUALTIERI, lungi dal rivolgersi alla contestazione in ordine alla riconduzione di società e conti correnti alla persona del CIPRIANI, ovvero alla cooperazione in tali manovre economiche di esso GUALTIERI, hanno invece riguardato altri aspetti della vicenda nei termini che si esporranno.

Per il momento può essere utile riportare taluni stralci delle indicazioni che hanno riguardato specificamente la posizione del GUALTIERI come pervenuti in atti nella fase della indagini a seguito delle dichiarazioni di taluni coimputati.

E così, CIPRIANI Emanuele, nel corso dell'interrogatorio in data 22/9/2006 indicava: "(...) ADR: Fui io a fondare la società all'estero. Fondai la W.C.S. con l'aiuto di Gualtieri. Il fine era quello di rendere un lavoro più snello. Ne avevo un vantaggio economico. Era più comodo ed inoltre non ero tenuto a tenere un archivio cartaceo. Nasce poi la gemella S.R.A., perchè io ritenni che erano troppi anni che avevo W.C.S. Non c'è un motivo particolare per la nascita di S.R.A. anche se con essa si ottenne il risultato di cambiare il sistema di incasso eliminando il passaggio del denaro da Londra. La W.C.S. e la S.R.A. servivano per emettere le fatture di quelli che erano i lavori svolti da Polis. ADR: Le prime fatture furono emesse già quando c'era Sola (era il 1997), poi tutto continuò prima con Tavaroli, poi Iezzi, di tale cosa io comunque avevo preventivamente parlato con tutti loro. Nessuno mi sollevò problemi, l'importante era che la fattura coprisse il lavoro con i prezzi stabiliti (...)".

Nel corso dell'interrogatorio in data 11.4.2007, sempre il CIPRIANI: "(...) Ritengo che Gualtieri sapesse che W.C.S. e S.R.A. erano società non operative, perchè le aveva create lui e ne curava gli aspetti amministrativi con Gemana. Quindi sapeva per deduzione che le operazioni sottostanti le fatture di W.C.S. e S.R.A. erano eseguite da me e non dalle due società (...)".

Sul punto TAVAROLI Giuliano, interrogato innanzi al G.I.P. in data 22 settembre 2006, in ordine alle società inglesi del CIPRIANI ed all'utilizzo di dette società per i pagamenti che riguardavano le operazioni di security, ha indicato:

"WCS è una società che inizia ad operare nel 1997 quando Cipriani si presenta da Sola - allora direttore della Security - e da me dicendo: "Guardate, io ho stabilito rapporti internazionali, ho dei corrispondenti, ho la possibilità di svolgere quindi anche attività fuori dal territorio nazionale per inchieste, indagini, iniziative internazionali che fino a ieri non ero attrezzato operativamente a fare.

Per fare questo ho costituito una società operativa a Londra di cui vi fornisco tutti gli elementi e che viene registrata come fornitrice".

In parte sottesa alla creazione di tale società in territorio inglese vi era, secondo quanto riferito dal TAVAROLI, anche un desiderio di CIPRIANI di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole che il territorio inglese offriva ed anche le più contenute incombenze burocratiche.

Infatti, ha specificato TAVAROLI che CIPRIANI in quel lontano contesto, all'atto della creazione della società inglese, gli aveva riferito: "Guarda, porto i bilanci, pago le tasse a Londra".

"Tutta la documentazione" riferita alla società inglese del CIPRIANI "era" secondo il TAVAROLI, "presso gli organi amministrativi Pirelli prima e poi di Telecom che la accreditano come società abilitata a ricevere pagamenti, perché non è che si paga chiunque o tutti possono far pagare. La WCS era inserita nell'albo fornitori di Telecom"

Il detto inserimento, ha proseguito il TAVAROLI non è stato in alcun modo né curato, né seguito, né facilitato da lui, ma dagli organi societari a ciò preposti e, in particolare, da VALENTE.

In tale contesto si inseriscono anche le dichiarazioni rilasciate in udienza dal CIPRIANI all'atto della produzione della complessiva fatturazione che aveva riguardato negli anni i rapporti commerciali tra le sue società inglesi W.C.S. e S.R.A. e TELECOM e PIRELLI, nel senso che gli uffici amministrativi contabili di PIRELLI e di TELECOM richiedevano ogni anno il certificato di residenza fiscale delle due società inglesi WCS e SRA, necessario alle predette società per poter detrarre fiscalmente i costi sostenuti.

Analoga precisazione ha reso GUALTIERI nel corso dell'interrogatorio in data 26/9/2006.

Gli ulteriori riferimenti del TAVAROLI alla persona di GUALTIERI sono sostanzialmente operati con riguardo alla operazione "Relatives" di cui si dirà più avanti.

Interrogato dal G.I.P. in data 21/9/2006, il GUALTIERI ha riferito (si preferisce riportare integralmente il contenuto della verbalizzazione riassuntiva, al fine di rendere meglio il senso di taluni fondamentali passaggi della deposizione):

ADR. Vorrei dire che dopo avere letto la parte dell'ordinanza che mi riguarda tutto ciò che mi viene contestato , in fatto, corrisponde al vero, fatta eccezione per le dichiarazioni della Giaquinta fatte nei miei confronti, non ho mai visto né mi sono mai state mostrate pratiche celesti o altre pratiche della POLIS.

Preciso che non era mia intenzione commettere reato di riciclaggio. Tutto ciò che ho fatto per il Cipriani era solo finalizzato ad una ottimizzazione fiscale delle sue attività e comunque ero particolarmente tranquillo per quello che mi veniva da lui richiesto visto che la mia prestazione era finalizzata ad individuare il modo di fatturare in maniera conveniente attività svolte da due grosse multinazionali.



ADR. Risalendo alle genesi delle società estere, il Cipriani mi disse che svolgeva molte attività all'estero. Mi chiese di fatturare queste attività attraverso Paesi in cui vi era meno pressione fiscale. Escludendo la possibilità di fare società presso "paradisi fiscali" si scelse l'Inghilterra per le operazioni all'estero. Erano la WCS e la SRA le società che vennero create a tale fine

ADR. Era Cipriani personalmente a svolgere attività attraverso strutture o persone a lui riferenti, per me la WCS e Cipriani erano assolutamente la stessa cosa. Tutte le società che io ho collaborato a creare erano tutte solo riconducibile a Cipriani. Era solo l'ottimizzazione fiscale la finalità perseguita nel creare queste società.


ADR. L'unico che aveva il potere di firma su queste società era il Cipriani era solo lui che decideva nella sostanza. Io mi sono occupato solo degli aspetti fiscali e civilistici.

ADR. Io mi riconosco nel titolo che Lei ha dato alla sua ordinanza "Gualtieri commercialista al servizio di Cipriani". Ribadisco che tutti i fatti elencati nella ordinanza sono assolutamente veri con esclusione di quanto detto da Giaquinta.

Sono andato a Firenze circa 3-4 volte l'anno frequentando l'agenzia; io incontravo Cipriani senza prendere mai visione di alcunché, sapevo di cosa si occupava ma non entravo nel merito.

ADR. Ho conosciuto Tavaroli pochi anni dopo Cipriani, l'ho incontrato 10-15 volte in occasioni pubbliche. Solo una volta mi sono interessato ad una sua vicenda quando lo presentai ad un direttore della Banca Intesa per fargli avere il mutuo per la Casa. Non ho mai assistito a nessun incontro tra Cipriani e Tavaroli nel quale parlassero dei rapporti lavorativi che li legavano.

ADR. Ero a conoscenza di quanto Cipriani fatturasse alla Telecom ed alla Pirelli. Qualche volta ho affrontato questo argomento con Cipriani lui sosteneva che i suoi servizi erano difficili da reperire sul mercato, e per quello erano ben retribuiti. Lui mi ha sempre parlato di queste sue capacità operative sull'estero. Lui mi disse che quando c'erano i giornalisti a Bagdad era grazie al suo intervento che loro potevano uscire dall'albergo. Mi parlò



anche di operazioni di organizzazione di sicurezza in paesi dell'America del sud. Questo era il tipo di prestazioni che fatturava WCS.

ADR. La WCS era un mezzo attraverso il quale venivano veicolate le attività di Cipriani e della sua organizzazione per fini di ottimizzazioni fiscali. Certamente era una scatola vuota, era un veicolo per fatturare queste prestazioni svolte da Cipriani.

ADR. L'operazione dell'immobile di Firenze era volta esclusivamente a creare una abitazione per il signor Cipriani. Già nell'interrogatorio avanti al P.M. ho cercato di spiegare come andarono le cose. I fondi sarebbero provenuti dal patrimonio della suocera che aveva grosse disponibilità all'estero. La suocera aveva ricevuto questi capitali in eredità. Si creò una struttura che permettesse di avere una abitazione alla famiglia Cipriani e contemporaneamente permetteva alla suocera di mantenere i suoi capitali all'estero. I fondi certamente sono arrivati da Cipriani che li ha prelevati dai suoi conti esteri, a quello che io so c'era poi un accordo con la suocera affinché fosse lei in concreto a sostenere la spesa.

ADR. Per l'operazione dell'acquisto della casa mi sono occupato della parte tecnica-propedeutica. Io non avevo potere, era tutto nelle mani di Cipriani. Era semplicemente un meccanismo per utilizzare a mio modo di vedere il denaro legittimamente guadagnato dal Cipriani per l'acquisto della casa.

ADR. E' vero che Cipriani è solo affittuario ma è lui comunque il referente assoluto della società immobiliare.

ADR. Giaquinta e Cipriani non mi hanno mai mostrato niente. A me non hanno mai mandato fatture da trasmettere all'estero e nessuno mi ha mai mostrato pratiche della Polis. Molto raramente (3-4) volte Cipriani mi mostro' report-contabile per sapere se erano scritte bene o male. Sulle carte che mi mostrò non c'erano riferimenti a nomi a luoghi dai quali io potessi capire a chi si riferissero, erano assolutamente asettici.

ADR. E' stata volontà di Cipriani creare una seconda società all'estero, mi disse che si faceva questo perché la WCS c'era ormai da anni e decise di farne un'altra, io non ne vedevo assolutamente né l'utilità né la praticità di crearla. Questa società che finiva con l'essere un clone della WCS. Per il



trasferimento delle somme dall'Inghilterra alla Svizzera posso dire che fu fatto perché fu Cipriani a deciderlo perché per lui era più agevole. Il trasferimento dalla Svizzera al Lussemburgo fu fatto sempre volontà del Cipriani.

DR. Tutto è stato fatto alla luce del sole se si fosse trattato a di riciclaggio non mi sarei mai prestato. In ogni caso non sarebbe tutto intestato a Cipriani.

ADR del P.M. dr. Napoleone: Sono stato ben retribuito per la collaborazione con il Cipriani in questo momento non sono in grado di dirle quanto con esattezza essendo un lungo arco di tempo sicuramente si tratta di centinaia di migliaia di euro l'anno.

ADR. Con riferimento a quanto versato su conti intestati a società estere preciso che anche in quel caso sono compensi professionali che mi sono stati corrisposti, erano compensi non fatturati in Italia, sapevo la provenienza del denaro.

Della struttura di cui si avvaleva Cipriani conoscevo poco o niente, quando mi recai presso la Polis Distinto aveva visto pochi dipendenti e certamente una rete informativa e un centro elaborazione dati. Il Cipriani aveva molti collaboratori esterni così lui mi diceva. Ribadisco di conoscere pochissimo della attività svolta da Cipriani e quello che conosco era lui a dirmelo.

ADR del P.M. dr. Civardi I fondi utilizzati per l'acquisto della casa provenivano da Cipriani lui mi dichiarò che l'operazione sarebbe stata finanziata dalla suocera. Lei dice che si tratta di una strana operazione io ribadisco che questo è quello che so. Ribadisco inoltre che per me i soldi di Cipriani erano legittimamente entrati nel suo patrimonio in quanto pagati da società multinazionali a fronte di attività legittimamente prestate.

A domanda del P.M. dr. Civardi: Per quanto riguarda la presentazione alle banche della società WCS e SRA io non ne so niente. Nulla so in particolare degli elementi che furono presentati a tali società per ottenere l'apertura di conti correnti.

ADR. Mi permetterei di dire che queste società non erano sotto il mio controllo io mi occupavo solo della loro regolarità formale. Queste società servivano semplicemente a Cipriani per fatturare alle società committenti, io



poi nulla sapevo dei costi sopportati dal Cipriani. Non ho conoscenza di quali fossero i costi. Io mi interessavo solo alle fatturazioni di queste società e delle regolarità formali.

ADR. Cipriani è un imprenditore che si presenta da me dicendomi di essere una persona che lavora in Italia e all'estero e mi chiede di trovare un sistema per pagare meno tasse in Italia per le attività svolte all'estero. Lui opera con la Polis d'Istinto in Italia e con la WCS all'estero. Queste società sono finalizzate a fatturare le entrate di Cipriani. Lui non mi disse mai nulla di come retribuiva i suoi fornitori e i suoi collaboratori. Io ho immaginato che facesse pagare alla Polis i suoi costi.

Il resto della deposizione ha riguardato la operazione "Relatives" di cui si dirà dopo.

Interrogato dal P.M. in data 26/9/2006 il GUALTIERI ha riferito (si riporta solo il punto attinente alle società inglesi ed ai movimenti di denaro, mentre, per quanto riguarda gli altri punti affrontati nell'interrogatorio, ivi compreso quello relativo alle dichiarazioni della CERAMELLI, si dirà successivamente):

Voglio ulteriormente aggiungere che l'assenza di costi nelle società di diritto inglese non era per me un fatto anomalo, ma fisiologico perchè il fisco inglese accetta che gli incassi di quelle società vengano destinati fino alla soglia massima del 95%, ad altre società purchè non abbiano rapporti con soggetti inglesi. E' sufficiente che resti il 5% su cui pagare le tasse. Quindi le società con queste caratteristiche non hanno mai una struttura e non contabilizzano costi. Quel che per me contava era ottenere il certificato di residenza fiscale da cui risultasse il pagamento di tutte le tasse e ciò perchè in più occasioni e direi sistematicamente ero stato contattato dall'audit o dall'ufficio legale del gruppo affinchè venisse loro fornito il certificato di residenza fiscale per esigenze normative. Anzi, proprio il frequente



contatto, con i predetti uffici del gruppo mi confortava sulla regolarità dei rapporti tra CIPRIANI ed il gruppo stesso.

ADR: Il conto METROPOL è a me riconducibile. Gli importi percepiti dalle società inglesi di CIPRIANI e confluiti sui conti di THESSALUS ed EVERSLAY successivamente confluivano sul mio conto svizzero presso DEUTCHE BANK di Lugano ed intestato a Metropol. Parimenti per tutte le altre società estere a me riferibili facevo successivamente confluire quanto percepito in prima istanza sul conto Metropol.

ADR: Su METROPOL attualmente dovrebbero essere rimasti circa 200.000 Euro.

ADR: Non mi pare di aver trasferito somme da METROPOL alla Repubblica Ceca. Mi riservo tuttavia di dettagliare la movimentazione dei miei conti esteri.

Sempre in riferimento alla gestione delle società inglesi e dei relativi conti correnti, interrogato in data 20/10/2006 il GUALTIERI ha dichiarato:

come già precisato nell'interrogatorio di garanzia avanti al Giudice, specifico che Cipriani non mi trasmetteva le fatture emesse dalle sue società estere W.C.S., S.R.A., ma avevamo concordato un format nel quale era specificata la data, il numero della fattura, il cliente beneficiario della prestazione e l'importo; questo documento mi veniva consegnato brevi manu ogni due mesi circa dal medesimo Cipriani in Milano o in Firenze.

Questo format ci era stato suggerito dal contabile della "Jordans"³.

Al P.M. Che mi chiede per quale motivo sia stata costituita S.R.A. pur esistendo già WCS, replico innanzi tutto che si trattava di una scelta di Cipriani. Comunque, posso pensare che, avendo Cipriani ricevuto, secondo quanto da lui stesso riferitomi, qualche abboccamento per vendere Polis e WCS ad un grande gruppo internazionale, il Cipriani intendesse introdurre fra i fornitori del gruppo Pirelli - Telecom una ulteriore società sulla quale veicolare i compensi.

A.D.R.:- per la costituzione di S.R.A. penso di aver pagato sempre un importo non superiore alle 2 o 3 mila sterline.

Sull'intera vicenda la difesa del GUALTIERI ha fatto realizzare un parere pro-veritate, nelle forme della consulenza tecnica, affidandolo al Prof. Manzitti.

³ "Jordans Limited", società specializzata inglese che si era occupata di seguire le pratiche per la creazione della W.C.S., come dichiarato, tra l'altro, da Federica BERTOLLINI.



Nel presentare il suo consulente, la difesa ha segnalato che il prof. Manzitti è accademico presso l'Università Bocconi ed ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 2002 al 2005.

In sintesi il Prof. Manzitti ha posto in evidenza nella sua relazione i seguenti punti:

- a) la struttura societaria estera creata da Gualtieri per Cipriani è "*legittima ai sensi della legge italiana*"; nel contempo era il "*Cipriani a dover adempiere in sede di dichiarazione annuale dei redditi ad alcune prescrizioni tributarie*", pure descritte nel parere;
- b) il GUALTIERI *non si è mai occupato della posizione fiscale italiana di Cipriani, e non è mai stato incaricato di redigere alcuna dichiarazione dei redditi per conto del CIPRIANI;*
- c) le strutture societarie create da GUALTIERI per CIPRIANI (prima WCS e aggregati, poi SRA e aggregati) sono "*assai comuni*", e "*sono utilizzate da decenni per minimizzare o azzerare il pagamento delle imposte in Italia, o quanto meno per differirne nel tempo il pagamento*";
- d) le strutture societarie create a tale scopo, della medesima tipologia di quelle create da GUALTIERI per CIPRIANI, funzionano secondo lo schema descritto dal GUALTIERI nella sua memoria del 22 dicembre 2006, richiedendo: "*(1) almeno due società, una inglese e una off shore; (2) almeno tre conti correnti bancari: uno della società inglese, uno della società off shore e uno del beneficiario effettivo delle società; (3) che il beneficiario non figuri quale azionista o amministratore delle società*".
- e) il meccanismo riscontrato nel caso esaminato è "*in tutto e per tutto simile a quello comunemente utilizzato in strutture analoghe; l'utilizzo di almeno due società residenti in giurisdizioni diverse e tre conti correnti bancari è strettamente funzionale alla operatività della struttura societaria*".

E' bene indicare immediatamente che le società **Worldwide Consultants Security LTD** (W.C.S.) e **Security Research Advisors LTD** (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI, che figuravano per quelle che avevano emesso le fatture onorate dalle società TELECOM e PIRELLI, con somme di denaro indicate quali frutto della appropriazione indebita contestata al capo 9) in relazione alle quali si assume il GUALTIERI abbia posto in essere manovre di riciclaggio, erano -da quanto emerso in atti- come sopra anticipato, **regolarmente accreditate quali fornitrici di beni e servizi presso le società TELECOM e PIRELLI**, all'interno delle quali i vari uffici



preposti ai pagamenti hanno -a vantaggio delle detto società inglesi- corrisposto le somme di denaro.

In particolare, la corposa produzione documentale curata in udienza dalla difesa CIPRIANI, idonea a ricostruire l'intero ammontare delle transazioni avvenute tra il 2000 ed il 2004 tra WCS e SRA, da un lato, e TELECOM e PIRELLI, dall'altro, di cui si dirà più diffusamente in seguito, reca la analitica ed assai evidente indicazione che le società che emettevano le fatture nei confronti di TELECOM e di PIRELLI erano proprio la "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.).

Del pari non può non conseguire che gli uffici di TELECOM e di PIRELLI preposti alla gestione dei pagamenti (ufficio acquisti, ovvero VALENTE con un conto, o posta contabile, autonomo, detto "conto del Presidente, nei termini che saranno spiegati di seguito), effettuavano i bonifici per onorare le fatture relative alle operazioni in esse descritte, necessariamente presso i conti correnti esteri di dette società, e, specificamente, sui conti descritti dalle Autorità inglesi, svizzere e lussemburghesi negli atti rogatoriali sopra riportati. Anzi, alla stregua delle collimanti dichiarazioni del CIPRIANI e del GUALTIERI, l'ufficio legale dei gruppi TELECOM e PIRELLI e lo stesso settore "audit" richiedevano sistematicamente al CIPRIANI, ma assai più spesso al GUALTIERI, un dato strettamente contabile da utilizzare a fini fiscali, costituito dal certificato di residenza fiscale delle due società W.C.S. e S.R.A, dal quale risultasse il pagamento di tutte le tasse.

L'esame della posizione del GUALTIERI ai fini di tracciare a suo carico un giudizio di penale responsabilità ovvero un giudizio totalmente liberatorio, si svolge -a tal punto- lungo due direttrici: l'una ha riguardo alla sussistenza del delitto presupposto, al fine di verificare se -come risulta contestato- il GUALTERI abbia coadiuvato operazioni di trasferimento di denaro proveniente dal delitto di appropriazione indebita in danno di TELECOM e di PIRELLI, ovvero eventualmente da diverso reato; l'altra, ha riguardo alla verifica in ordine alla idoneità della manovre che vengono contestate al GUALTIERI alla realizzazione di un ostacolo alla identificazione delle somme per quanto attiene la loro provenienza; anche se, in conformità al paradigma normativo di cui all'art. 648 bis c.p., questa deve essere necessariamente delittuosa, nondimeno la valutazione che sarà tracciata di seguito sarà condotta in riferimento ad una tracciabilità astratta delle somme di denaro confluite sui conti della W.C.S. e della S.R.A.,

indipendentemente dal fatto che, come si indicherà, le dette somme comunque non provenivano da delitto e, in specie, dal contestato delitto di appropriazione indebita in danno di TELECOM e di PIRELLI.

Pertanto, ancor prima di esaminare, sulla scorta degli spunti immediatamente sopra forniti, il profilo, parimenti indispensabile per la integrazione del delitto di riciclaggio, costituito dalla reale individuazione di manovre atte specificamente ad ostacolare la individuazione della provenienza da delitto dei beni (nella specie delle somme di denaro), occorre verificare, ai fini già della astratta valutazione della sussistenza della fattispecie di riciclaggio ascritta al GUALTIERI, la sussistenza del reato di appropriazione indebita ascritto al CIPRIANI.

Va anticipato subito che questo stesso giudice ha emesso tutti i provvedimenti conclusivi della udienza preliminare, anche in relazione ai vari riti scelti dagli imputati, pervenendo, per entrambe le imputazioni di appropriazione indebita, quella di cui al capo 9 -ascritta al CIPRIANI, in concorso con IEZZI e TAVAROLI- e quella di cui al capo 22 -ascritta al BERNARDINI, in concorso con IEZZI, TAVAROLI, GHIONI, SPINELLI-, ad emissione di pronuncia di n.l.p. ex art. 425 c.p.p., nella procedura di udienza preliminare; parimenti di n.l.p. ex art. 129 e 444 c. II c.p.p., nella procedura di applicazione della pena. In quest'ultima, in particolare, la decisione veniva presa non già sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso della udienza preliminare, bensì di quelli già emersi in fase di indagine, peraltro in conformità a quelli che erano già stati i rilievi del G.I.P. nel corso delle indagini preliminari, allorquando quel giudice aveva emesso i provvedimenti cautelari non senza segnalare che le operazioni illecite investigate nel procedimento, e, cioè, le migliaia di operazioni di investigazione illecita o di intrusione informatica realizzate, corrispondevano ad un pieno interesse aziendale e dei vertici delle aziende, in particolare, e non già ad una autonoma, indipendente ed esclusiva deliberazione degli imputati del procedimento.

Di fatto si è già anticipato che -in conformità a quanto precede- anche la deliberazione nei confronti del GUALTIERI non può che essere ampiamente liberatoria, direttamente derivando dalla reputata insussistenza della fattispecie di appropriazione indebita quale ritenuta a carico degli altri imputati nelle diverse procedure e, segnatamente, per ciò che concerne la specifica imputazione elevata nei confronti del GUALTIERI, la imputazione di appropriazione indebita che ha riguardato il CIPRIANI. Oggetto di



valutazione separata sarà la indicazione contenuta nella imputazione operata -quanto al reato presupposto- con riguardo al concetto di "*prezzo della corruzione*", nei termini che si esporranno.

Ne consegue che innanzi tutto gli elementi da valutare per esaminare la posizione del GUALTIERI sono rappresentati dagli elementi emersi a carico ovvero in via liberatoria, nei confronti del CIPRIANI: da questi si tratteranno le conseguenze sulla posizione del GUALTIERI.

Prima di procedere oltre, però, bisogna tenere presente che l'essenza della contestazione elevata nei confronti del GUALTIERI come descritta nel capo di imputazione è rappresentata dalla indicazione che costui "*nella costruzione di società di comodo estere non operative - la cui unica finalità era quella di schermare il beneficiario reale e di legittimare apparentemente il trasferimento di fondi mediante l'emissione di fatture - per trasferire gli importi, oggetto dell'appropriazione indebita e prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono ... compiva operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM*".

Nel ribadirsi che si svolgeranno in seguito le considerazioni in ordine ai riferimenti contenuti nella imputazione al prezzo del reato, secondo la contestazione, quindi, le operazioni di riciclaggio avrebbero visto il loro fondamentale momento di realizzazione innanzi tutto nella creazione ad opera del GUALTIERI delle società inglesi del CIPRIANI (pacificamente in atti e nello steso capo 9, al quale fa rinvio il capo 10, le società "Worldwide Consultants Security LTD" -W.C.S.- e "Security Research Advisors LTD" -S.R.A.-) non operative, la cui unica finalità sarebbe stata quella di schermare il reale beneficiario delle somme inizialmente confluite sui conti delle dette società, nonché di legittimare il trasferimento delle somme medesime e di ostacolare le operazioni di identificazione delle somme illecitamente sottratte a PIRELLI ed a TELECOM, anche attraverso i successivi passaggi del denaro su altri conti.


Di seguito si analizzeranno gli elementi probatori emersi in atti su tale specifico punto.

Va però anticipato ugualmente, che, a fronte di una imputazione quale quella sopra riepilogata, la valutazione della responsabilità del GUALTIERI potrebbe immediatamente chiudersi -in senso liberatorio per l'imputato- senza ulteriori spiegazioni, se solo si pone a considerare che le dette fatture, che l'ipotesi accusatoria vuole quale strumento indispensabile della esecuzione dell'illecito, riportate, unitamente alla creazione di società straniere (le dette W.C.S. e S.R.A.), allo strumento utilizzato per trasferire gli importi oggetto dell'appropriazione e così finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme che si assumono illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM, sono state regolarmente inviate ai gruppi TELECOM e PIRELLI per essere onorate proprio per quelle che erano le loro intrinseche caratteristiche, e, cioè, fatture emesse da società inglesi W.C.S. e S.R.A., da onorare sui conti, parimenti all'estero, di tali società, per il pagamento di operazioni di accertamento che nelle fatture medesime erano descritte in termini sintetici ma chiari; dalle medesime società TELECOM e PIRELLI non soltanto onorate da parte degli uffici a ciò preposti, ma iscritte, proprio per quelle che erano, cioè fatture provenienti dalle dette società inglesi per le operazioni in esse riepilogate, sia nel passivo delle società TELECOM e PIRELLI, che allegate alle dichiarazioni dei redditi che le società medesime hanno presentato.

Nondimeno si procederà ugualmente ad esporre tutti i passaggi della complessa vicenda.

E così, riepilogativamente, lo schema della imputazione sulla scorta del quale il P.M. ha richiesto affermarsi la penale responsabilità del GUALTIERI, e l'essenza stessa dei fatti contestati al GUALTIERI, è il seguente:

- a) costituzione di **società di comodo estere non operative** (la W.C.S. e la S.R.A.);
- b) finalizzazione di detta operazione di creazione delle società straniere alla necessità di **schermare il beneficiario reale** e di legittimare apparentemente il trasferimento di fondi mediante l'emissione di fatture;
- c) emissione di fatture da parte di dette società per operazioni non realizzate dalle società stesse, ma da diversa compagine aziendale (quale la italiana Polis d'Istinto del CIPRIANI);
- d) **accredito delle somme** erogate da PIRELLI e TELECOM sui **conti di banche straniere delle dette società**;



- e) finalizzazione delle operazioni di accredito delle somme ad ostacolare l'identificazione della provenienza delle somme dalle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM;
- f) provenienza delle dette somme dal reato di appropriazione indebita realizzata dal CIPRIANI, in concorso con i funzionari del settore security di TELECOM e di PIRELLI, TAVAROLI e IEZZI;
- g) storno successivo delle somme medesime su conti ubicati presso istituti bancari in essere nel Principato di Monaco, nella Confederazione Elvetica, in Lussemburgo;
- h) ulteriore qualificazione delle somme transitate sui conti delle società inglesi del CIPRIANI quale "prezzo della corruzione" (alla luce di una contestazione formulata anche con riferimento all'essere le dette somme, appunto *"prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono"*).

Tutti tali argomenti saranno sviluppati nel prosieguo.

In sintesi può rappresentarsi che nell'esame della posizione del GUALTIERI lo sviluppo dei punti indicati testè per come delineati nella imputazione, ha condotto -alla stregua degli elementi emersi- ai seguenti risultati, che si espongono riepilogativamente:

a1) in riferimento alla indicazione di cui sopra sub a), effettiva creazione da parte del CIPRIANI, in ciò coadiuvato dal GUALTIERI, delle società di diritto inglese W.C.S. e S.R.A.;

b1) in riferimento alla indicazione di cui sopra sub b), chiara emersione in atti che la detta operazione non realizzava alcuna "schermatura" del reale beneficiario delle somme corrisposte dalle società TELECOM e PIRELLI e non aveva alcuna finalità di legittimare il trasferimento di fondi mediante l'emissione di fatture, semplicemente perché all'interno di TELECOM e PIRELLI, non soltanto gli imputati addetti alla direzione delle security, TAVAROLI e IEZZI, ma generalmente presso vari dirigenti, impiegati, funzionari, di vari uffici, ivi compresi quelli addetti al pagamento delle fatture, alla compilazione dei bilanci, alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, era noto che le società inglesi erano riconducibili a CIPRIANI e che attraverso le dette società venivano contabilizzate le operazioni portate dalle fatture, relative a competenze di security; ulteriormente va considerato che quei pagamenti dovevano essere realmente corrisposti al CIPRIANI, reale interessato alle società inglesi, per attività effettivamente prestata;

c1) in riferimento alla indicazione sub c), pacifica conoscenza all'interno delle aziende TELECOM e PIRELLI, che le fatture emesse dalle società inglesi W.C.S. e S.R.A. erano relative a servizi prestati da parte della compagine aziendale del CIPRIANI, la italiana Polis d'Istinto, ovvero dal CIPRIANI direttamente, al quale le richieste di esecuzione delle operazioni riportate nelle fatture erano state preventivamente inoltrate dalle stesse TELECOM e PIRELLI (si vedrà dopo specificamente da chi all'interno delle stesse):

d1) in relazione al punto sub d), pacifica e consapevole circostanza in atti che le somme erogate da PIRELLI e TELECOM confluivano immediatamente e direttamente per mano e deliberazione dei funzionari delle dette società, diversi dagli imputati, preposti al pagamento delle fatture, sui conti correnti accesi presso banche straniere delle dette società inglesi, e, più precisamente, presso il conto della Barclays Bank di LONDRA, per quanto concerne W.C.S., ovvero presso il conto della Deutsche Bank di Lugano per quanto riguarda S.R.A., come è emerso all'esito della attività di indagine effettuata dalle Autorità inglesi e svizzere;

e1) in riguardo al punto e), impossibile finalizzazione delle operazioni di accredito delle somme presso i conti esteri della W.C.S. e della S.R.A. alla creazione di ostacoli all'identificazione della provenienza delle somme medesime dalle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM, dato che abitualmente, notoriamente, continuativamente, i funzionari addetti ai pagamenti delle due ultime società indicate erogavano le provviste di cui alle fatture alle società inglesi W.C.S. e S.R.A. e sui conti esteri di dette società; oltretutto le somme affluivano sui conti di tali ultime società direttamente, senza passaggi intermedi ovvero "schermature" varie, in maniera lineare, trasparente ed immediatamente rilevabile ad ogni controllo, atteso che presso TELECOM e PIRELLI non potevano non essere giacenti in deposito - peraltro con utilizzo ai fini della redazione dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi- le migliaia di fatture emesse proprio da W.C.S. e S.R.A. onorate direttamente sui conti delle società stesse apertamente e formalmente proprio da TELECOM e PIRELLI;

f1) in riferimento al punto di cui sopra alla lett. f), che costituisce il punto saliente della imputazione di riciclaggio come elevata al GUALTIERI, contraria emergenza risultante dagli elementi acquisiti in atti; invero, pressocchè tutto il presente elaborato spiegherà come -ad avviso di questo giudice- le somme erogate alle società inglesi del CIPRIANI, lungi dal poter essere ritenute frutto del reato di appropriazione indebita, realizzata dal CIPRIANI, in concorso con i funzionari del settore security di TELECOM e di PIRELLI, TAVAROLI e IEZZI, altro non erano che la retribuzione



realmente al predetto CIPRIANI dovuta per la effettiva esecuzione delle operazioni da costui effettuate per conto e nell'interesse delle richiedenti/committenti TELECOM e PIRELLI, personalmente, ovvero tramite la sua struttura aziendale italiana, la Polis d'Istinto;

g1) in riguardo al punto g), la attività rogatoriale ha posto in evidenza che le somme come accreditate sui conti esteri delle società W.C.S. e S.R.A., formalmente riconducibili, secondo gli atti depositati, in Inghilterra al CIPRIANI, sono stati indirizzati ad altri conti, monegaschi, elvetici o lussemburghesi o direttamente intestati al CIPRIANI, o intestati alla medesima W.C.S., ovvero ancora intestati a società di cui risultava essere "beneficial owner" (locuzione inglese traducibile come "avente diritto economico" o "beneficiario"), con conseguente diretta ed agevole tracciabilità del percorso delle somme medesime;

f1) in riguardo al punto f), si spiegherà in seguito come le somme transitate sui conti delle società inglesi del CIPRIANI non possano essere tecnicamente qualificate quale "prezzo della corruzione" realizzata nei confronti dei pubblici ufficiali.

A parte la discussione che, comunque, verrà affrontata successivamente, in riferimento alla tematica volta ad accertare la reale sussistenza di manovre da parte del GUALTIERI atte ad ostacolare l'identificazione del delitto di appropriazione indebita delle somme di cui alla contestazione, discussione, che, si può anticipare, si concluderà con una valutazione negativa in ordine alla accusa, si è detto sopra come il punto essenziale della imputazione di riciclaggio elevata nei confronti del GUALTIERI e prodromico all'esame di tutte le ulteriori tematiche, sia quello riferito alla **verifica della sussistenza del c.d. reato presupposto**, della sussistenza, cioè, del reato di appropriazione indebita (considerazioni diverse ed autonome saranno svolte in riferimento alla provenienza delle somme quali "prezzo della corruzione"), senza la esistenza del quale -a parte l'ulteriore requisito dell'ostacolo alla identificazione della provenienza del bene, di cui si dirà - non può darsi integrazione del delitto di riciclaggio.

Sotto tale profilo la giurisprudenza del Supremo Collegio, espressa da Cass. Pen. Sez. V, Sentenza n. 36940 del 21/05/2008, ha indicato che, "ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né

dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute" e ciò "a fortiori" nell'ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la "probatio minor" scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti".

A parte la considerazione che nel presente giudizio necessita una "probatio maior" e non già semplicemente "minor", come nel giudizio cautelare che ha già riguardato il GUALTIERI, dovendosi tracciare una valutazione definitiva -nel giudizio di primo grado- sulla colpevolezza dell'imputato, discutendosi nel presente giudizio abbreviato proprio della penale responsabilità dell'imputato, con cognizione necessariamente piena da tracciare allo stato degli atti, si è sopra accennato come nel procedimento principale, di cui è stato parte il GUALTIERI fino alla fase finale, costituita dalla discussione dei suoi difensori, sono stati acquisiti tutta una serie numerosa di elementi probatori, di natura testimoniale, documentale, logica, ovvero provenienti dagli imputati, che hanno segnalato la insussistenza -ad avviso di questo decidente- della fattispecie di appropriazione indebita.

Parimenti pressochè la medesima serie numerosa di elementi impone di declinare la integrazione ad opera del GUALTIERI della fattispecie di riciclaggio, sotto l'altro profilo, e, quindi, indipendentemente dalla insussistenza del delitto presupposto, proprio sulla scorta della valutazione di insussistenza della condotta tipica -ed altresì sintomatica- descritta dalla norma di cui all'art. 648 bis c.p..

In termini più chiari, ad avviso di questo decidente, nel corso del procedimento sono emersi complessivamente elementi -in genere i medesimi, con duplice specifica valenza-, da un lato, che segnalano l'insussistenza della fattispecie appropriativa in capo al CIPRIANI, sulla scorta della quale è stata articolata l'accusa di riciclaggio a carico del GUALTIERI; dall'altro lato, la analoga insussistenza di quella condotta tipica di congegnato trasferimento del denaro con manovre tali da ostacolare la identificazione da reato di questo e la sua riconducibilità alle società TELECOM e PIRELLI, che sostanzia l'essenza della contestazione nei confronti del GUALTIERI.

Ne consegue che bisogna dare conto di quanto emerso nel corso del procedimento, *in limine* al quale il GUALTIERI ha avanzato la richiesta di giudizio abbreviato.



Inevitabilmente quanto seguirà ripercorrerà gli argomenti già percorsi nella pronunzia emessa da questo stesso giudice ai sensi dell'art. 425 c.p.p. per il delitto di appropriazione indebita come contestato al CIPRIANI.

Nel corso del procedimento e della udienza preliminare, in particolare, oggetto di vivace discussione e di approfondimento è stato -invero- l'**assunto difensivo articolato dal CIPRIANI**, peraltro autorevolmente sostenuto dallo stesso G.I.P., condotto con riferimento allo svolgimento di operazioni di accertamento su società o persone fisiche, per quanto assai spesso ottenuto con mezzi illeciti, quali il ricorso alla collaborazione di pubblici ufficiali che le notizie fornivano dietro compenso ed utilizzando il patrimonio di conoscenze delle amministrazioni di appartenenza, compiute nell'interesse delle società TELECOM e PIRELLI, dalle medesime società delegate a vari livelli, pienamente approvate dalle società medesime ancora una volta a vari livelli aziendali ed anche di vertice: con la conseguenza che le somme erogate per la avvenuta esecuzione delle dette operazioni, lungi dall' essere frutto di appropriazione indebita, altro non erano, nella prospettazione fornita dal CIPRIANI (ma singolarmente condivisa anche pressochè da tutte le difese interessate in qualche modo alla contestazione, e dalle parti civili, ad eccezione delle parti civili TELECOM e PIRELLI) , che il regolare compenso erogato per le operazioni realizzate, fatturate da società estere esclusivamente per fini fiscali.

Ne consegue che nel prosieguo si riporterà -innanzi tutto- una sintesi delle principali operazioni di investigazioni svolte, sulla scorta di quanto conoscibile nel presente procedimento in relazione alle varie operazioni realizzate attraverso il ricorso alla assunzione illecita di dati; secondariamente, si riporteranno oltre che le indicazioni come pervenute dagli imputati, anche il contenuto degli apporti testimoniali specifici sul punto; infine, i dati documentali ricavabili dal fascicolo ovvero dalla copiosa produzione conseguita a cura della difesa CIPRIANI.

sulla sussistenza del reato presupposto

a

quello di riciclaggio

costituito dal delitto
di
appropriazione indebita
e
sulla individuazione dei segmenti della condotta
di riciclaggio
attribuita al
GUALTIERI

Ad avviso di questo decidente, nel corso del procedimento è emersa la radicale insussistenza della fattispecie di reato di appropriazione indebita, sia in riferimento ai suoi presupposti di fatto, che nei presupposti di diritto.

Quanto precede ha condotto -nei confronti del CIPRIANI- alla emissione di sentenza ex art. 425 c.p.p. in riferimento al capo 9, perché il fatto non sussiste.

I medesimi elementi, valutati nell'ambito della contestazione di cui al capo 10, specificamente elevata nei confronti del GUALTIERI, conducono alla emissione, ad esito del giudizio abbreviato, di altrettanta pronuncia liberatoria perché il fatto non sussiste a carico di quest'ultimo.

Una prima definizione in diritto del delitto presupposto rispetto a quello di riciclaggio, costituito -nel caso oggetto di esame- da quello di cui all'art. 646 c.p., conduce a ritenere che per la sua giuridica esistenza necessiti che colui che abbia a qualsiasi titolo il possesso della cosa, se ne appropri, comportandosi con la cosa *uti dominus* contro il volere del titolare del corrispondente diritto sul bene.

In particolare tale momento di spossessamento del titolare del diritto sul bene in favore di colui che del bene medesimo si appropria *uti dominus*, è particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza del Supremo Collegio, che la giuridica esistenza della fattispecie criminosa direttamente collega -in via di prima definizione- alla intervenuta interversione del possesso, per tale intendendosi il comportamento di colui che consapevolmente ed oggettivamente ecceda la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso, in termini incompatibili con il diritto del proprietario, in quanto tale significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (in tal senso Cass. Pen., Sez. I, n. 26440 del 2 luglio 2002).

Nel caso sottoposto ad esame la forma di appropriazione indebita -e, correlativamente, di riciclaggio- attribuita complessivamente nel



procedimento agli imputati CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI, e **specificamente descritta nella imputazione**, ha riferimento -quanto a contestazione- al concorso nella esecuzione della condotta tra soggetti estranei alla compagine aziendale delle due società TELECOM e PIRELLI e soggetti interni alle medesime società, secondo lo schema, indicato in contestazione, che di seguito si riepiloga:

i due dirigenti dei settori security di PIRELLI e di TELECOM, IEZZI e TAVAROLI, per quanto concerne specificamente il capo 9) , avrebbero mutato il loro titolo di possesso sul denaro delle due società di cui potevano disporre per ragioni di ufficio, la destinazione stessa del denaro, "**drenandolo**" (è il termine utilizzato nella contestazione) verso le società di investigazioni del CIPRIANI, mediante lo strumento del pagamento delle fatture in favore delle società "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.) e "Security Research Advisors LTD" (S.R.A.), di diritto inglese riconducibili al CIPRIANI;

le dette fatture utilizzate come strumento operativo, però, sarebbero state in realtà soggettivamente inesistenti, in quanto dissimulavano la corresponsione al CIPRIANI del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società italiana di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl - mediante pratiche corruttive; non già, quindi, realizzate dalle società inglesi W.C.S. e S.R.A., che pure comparivano quali società che le fatture emettevano;

lo schema -quindi- si sarebbe completato con il determinante apporto del **GUALTIERI** -in relazione ai **fatti contestati al capo 10-**, che avrebbe contribuito a schermare le operazioni stesse con la creazione -appunto- delle due società inglesi del CIPRIANI -W.C.S. e S.R.A.- che le fatture soggettivamente inesistenti hanno emesso, ottenendo le provviste su conti correnti bancari presso sportelli bancari esteri, dai quali poi sarebbero stati trasferiti su altri conti correnti, in tal modo ostacolando la identificazione della provenienza delittuosa delle somme ottenute per effetto del "drenaggio" dai conti di TELECOM e di PIRELLI.

Si sarebbe realizzato, così, nella ipotesi accusatoria prospettata, un sistematico depauperamento (l'imputazione parla di "drenaggio") delle risorse economiche delle due società con il ricorso alla esecuzione di operazioni di illecita intercettazione di dati, di acquisizione di notizie riservate, con il determinate ed insostituibile apporto dei soggetti interni alle aziende,

TAVAROLI, IEZZI, i quali, per le mansioni ricoperte, avrebbero disposto, quindi, in tal maniera, del denaro delle società, indebitamente destinandolo a funzioni diverse da quelle per le quali il denaro medesimo era predisposto, comportandosi con lo stesso *uti dominus*, realizzando operazioni autonomamente deliberate.

Il profitto -poi- sarebbe stato assicurato proprio con "gli uffici" del GUALTIERI, che, nella sua qualità di esperto commercialista, avrebbe assicurato la altrettanta "schermatura" del denaro, in vista della sua perseguita non identificazione, sui conti esteri delle società estere.

Presupposto imprescindibile di tale costrutto accusatorio è -però- che le operazioni come realizzate dall' investigatore privato CIPRIANI (si vedrà in seguito come nel meccanismo della imputazione ed in quello -diverso- del giudizio si inseriscono le compagini aziendali di costui) e come deliberate secondo l'accusa dal TAVAROLI, dallo IEZZI, non fossero richieste dalle società, non fossero utili a queste, i loro risultati non fossero devoluti al patrimonio conoscitivo delle due aziende in vista di un loro eventuale utilizzo.

Invero, ritiene questo decidente che sia mancata in atti proprio la prova -anzi si è positivamente formata prova contraria- che le manovre per come contestate agli imputati TAVAROLI, IEZZI, (realizzate in concorso con CIPRIANI) sul presupposto di una loro autonoma ed autoreferenziale scelta di procedere alla acquisizione di informazioni all'unico fine di stornare risorse economiche dalle società TELECOM e PIRELLI, non abbiano avuto la reale consistenza indicata dal P.M., che in tal senso ha fatto proprie le tesi somministrate in fase di indagini dalle due società, essendo emerso, in maniera del tutto univoca, che le richieste di acquisizione di informazioni (nel procedimento hanno costituito oggetto di contestazione anche manovre di intrusione informatica, che però non hanno riguardo alla figura del CIPRIANI, e quindi al capo 9 della rubrica, che esclusivamente interessa per la valutazione della sussistenza del reato presupposto in capo al GUALTIERI) erano attività strettamente pertinenti a scelte aziendali, nelle due aziende pienamente condivise e conosciute, ma anche -per quanto sarà di seguito segnalato- espressamente deliberate, idonee a soddisfare ed a corrispondere a specifici interessi delle due società e del gruppo dirigente, che in quegli anni era rappresentato dalle medesime persone, nella specie il Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA e l'amministratore delegato Carlo BUORA.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

Gli elementi sui quali riposa la considerazione testè esplicitata saranno evidenziati nel prosieguo.

I dati probatori emersi complessivamente nel procedimento per come pacificamente accettati ed ammessi dalle parti processuali tutte, e tra queste dagli imputati singolarmente interessati alla contestazione, nonché segnalati dal P.M., descrivono un meccanismo secondo il quale dalle società TELECOM e PIRELLI e, segnatamente, dalla direzione security delle due società, ricoperte nel periodo interessato alle complessive contestazioni di appropriazione indebita, a seconda dei tempi e delle singole società, dal TAVAROLI e dallo IEZZI, veniva commissionato a CIPRIANI, dal 1997 fino all'autunno 2004 (non interessano con riguardo al GUALTIERI le contestazioni elevate nei confronti di BERNARDINI e di SPINELLI, che gestivano altre società di diritto straniero, utilizzate, nei rapporti con TELECOM e PIRELLI, secondo il medesimo meccanismo utilizzato dal CIPRIANI nei suoi rapporti con dette società), lo svolgimento di attività, con particolare riferimento alla esecuzione di operazioni di verifica, di accertamenti, poi compendiate in appositi *reports*, che venivano realizzate dall'investigatore privato spesso con metodi illeciti, quali il ricorso a pubblici ufficiali, che i dati carpivano presso banche dati destinate a rimanere riservate e ad essere utilizzate per ragioni dell'ufficio ricoperto, e che i dati stessi fornivano dietro corresponsione in loro favore di denaro.

A tale iniziale segmento dell'azione corrispondeva, successivamente, da parte del CIPRIANI, tramite le società a lui riconducibili e da lui amministrate, quali la italiana "Polis d'Istinto" (in riguardo alla attività fatturata da questa, invero, non vi è contestazione), ovvero le società di diritto inglese WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD (W.C.S.) e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (S.R.A.), queste ultime due create con il determinante apporto del GUALTIERI, la emissione di fatture che riportavano le relative operazioni di investigazione espletate, a seguito della ricezione delle quali le società PIRELLI e TELECOM corrispondevano le somme portate dalle fatture: sono proprio tali somme, o meglio, solo le somme corrisposte alle società straniere riconducibili al CIPRIANI (mentre in riguardo alle somme fatturate e percepite dalle società italiane del predetto nessuna contestazione risulta elevata) che il P.M., con la contestazione elevata, ma soprattutto i difensori delle due società TELECOM e PIRELLI, ritengono essere state indebitamente "drenate" dalle casse delle due società verso le società estere

del CIPRIANI, somme, pertanto, repute frutto della appropriazione indebita.

Negli atti, soprattutto nei vari interrogatori ai quali è stato sottoposto il TAVAROLI, ma anche IEZZI e GHIONI, **le security PIRELLI e TELECOM** alla cui direzione vi erano formalmente i detti IEZZI e TAVAROLI, per uno specifico settore anche GHIONI, **sono state indicate dai Pubblici Ministeri** che procedevano agli interrogatori, come "schegge impazzite" (ma sostanzialmente la terminologia adoperata traduce in maniera efficace la prospettazione avanzata dalle società TELECOM e PIRELLI, quale peraltro direttamente segnalata nel corso della sua deposizione in data 27 luglio 2008 dall'allora Presidente delle due società Marco TRONCHETTI PROVERA e dallo stesso ribadita con forza nel corso del suo interrogatorio⁴ nel corso della udienza preliminare) **che autonomamente avevano deliberato accertamenti e reports senza alcun valido riferimento ovvero senza alcun interesse aziendale** e che, quindi, le somme necessarie per i detti accertamenti e *reports* avevano con tale meccanismo "drenato" (cioè distolto, diversamente destinato) dalle risorse aziendali.

Più specificamente, è stato lo stesso Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, che all'epoca dei fatti coincideva con la medesima persona, e cioè Marco TRONCHETTI PROVERA, a riferire nel corso della sua deposizione come testimone in fase di indagini, in data 27 luglio 2008, nonché nel corso dell'interrogatorio in sede di udienza preliminare, che TAVAROLI era un personaggio autoreferenziale, che aveva approfittato della fiducia di cui godeva in azienda al fine di realizzare tutte quelle operazioni di acquisizione di dati, tramite le agenzie investigative del CIPRIANI (in atti anche di BERNARDINI e di SPINELLI -contestazione di cui al capo 22, del tutto omologa a quella del capo 9), così distogliendo rilevanti risorse aziendali.

La scarsa rispondenza di tale ricostruzione degli avvenimenti a parametri logici ovvero ai dati che emergono dall'incarto processuale, ricostruzione già sembrata assai scarsamente convincente fin dalle prime fasi della indagine al G.I.P., che il dato della incongruenza aveva espressamente segnalato nelle sue ordinanze, all'atto della emissione dei provvedimenti coercitivi, nondimeno è andata via via consolidandosi in termini di assoluta illogica evidenza già nel corso delle indagini, man mano che pervenivano al procedimento le indicazioni di testimoni, ma, soprattutto, degli imputati; fino ad emergere nella sua più

⁴ Trattasi, invero, di interrogatorio in senso tecnico ai sensi dell'art. 44 c. II D. Lvo n. 231/2001



chiara incongruenza nel corso delle integrazioni probatorie realizzate in udienza preliminare, al punto da potersi affermare che la ricostruzione degli avvenimenti fornita dal P.M. e dalle aziende TELECOM⁵ e PIRELLI, è risultata nettamente smentita nell'incarto processuale, almeno se dei dati emersi e di quanto complessivamente riportato in atti se ne voglia dare una lettura logica, nella dinamica delle due aziende sulla scorta dei dati testimoniali e degli ulteriori di natura documentale acquisiti.

Peraltro va accennato, per sviluppare il concetto successivamente, che la teoria della esistenza di una security delle due aziende gestita sostanzialmente da TAVAROLI quale "scheggia impazzita ed autoreferenziale" appare in aperto contrasto normativo con la stessa imputazione elevata - nell'originario procedimento- dal P.M. nei riguardi delle due società, ove si considerino le prescrizioni di cui all'art. 5 D. Lvo. n. 231/2001⁶; contrasto che si estende all'ambito delle scelte processuali, se si considera che le due aziende sono pervenute ad una sostanziale accettazione delle contestazioni elevate nei loro confronti, accedendo alla applicazione della sanzione pecuniaria.

Peraltro la possibilità che le imputazioni nei confronti delle aziende elevate ai sensi del D.Lvo n. 231/2001 fossero in una situazione di alternatività rispetto alla imputazione di appropriazione indebita elevata nei confronti delle persone fisiche, si era già fatto cenno da questo stesso giudice al momento

⁵ Tutte le indicazioni riferite alla azienda TELECOM ITALIA per come dalla azienda stessa fornite, devono intendersi riferite all'epoca dei fatti e delle contestazioni; peraltro anche gli elementi probatori che saranno indicati nel loro complesso, così come anche le considerazioni che saranno svolte, eventualmente anche a carico di TELECOM ITALIA, avranno riguardo a fatti ancorati al tempo della condotta, che, nel presente procedimento non va oltre temporalmente, all'anno 2006.

⁶ Art. 5.

Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.



della ammissione delle dette società quali parti civili nel procedimento con l'ordinanza del 9 luglio 2009.

Tale smentita dell'assunto sostenuto era già evidente -ad avviso di questo decidente- nell'incarto processuale trasmesso dal P.M. ai sensi dell'art. 416 c.p.p. ad esito delle indagini ed a seguito della richiesta di rinvio a giudizio.

Altrettanta smentita si è delineata nella sua più fragorosa evidenza nel corso della integrazione probatoria disposta in udienza ex art. 422 c.p.p., nei termini di cui si esporrà.

Si è pervenuti così nel giudizio principale, quello che procedeva con richiesta di rinvio a giudizio (ma, per ciò stesso anche nel giudizio che riguarda il GUALTIERI, che ha richiesto di essere giudicato allo stato degli atti proprio dopo che quel giudizio principale si era quasi pressochè concluso, essendo state già articolate le stesse conclusioni del P.M.), a delineare la insussistenza del delitto di appropriazione indebita, elemento questo in tutto refluento nel presente giudizio abbreviato a carico di GUALTIERI.

Cosicchè si pongono preliminarmente all'attenzione del lettore le considerazioni che seguono, riepilogative dei punti che saranno sviluppati, in quanto ritenuti strettamente necessari al fine di valutare se le somme che sono state riferite al riciclaggio operato da GUALTIERI come profitto della appropriazione andata a favore di CIPRIANI possano essere realmente ritenute indebitamente stornate dal patrimonio di TELECOM e di PIRELLI.

Si pone l'attenzione, pertanto su:

il contenuto -quale conoscibile sulla scorta dei riferimenti operati dagli imputati nel corso dei loro interrogatori, laddove l'integrale contenuto delle pratiche, come si è già detto, non sarà mai conoscibile, per essere oggetto di procedura di distruzione ex art. 240 c.p.p.- della gran parte delle pratiche trattate dal CIPRIANI, i cui risultati economici sono poi stati trasfusi nelle fatture, i pagamenti delle quali hanno determinato le imputazioni di appropriazione indebita e di riciclaggio, valutazione questa che induce a ravvisare nelle stesse un diretto, chiaro ed univoco riferimento ad interessi delle due aziende TELECOM e PIRELLI, per conto delle quali la attività è stata formalmente posta in essere; ovvero del management delle società medesime;



la circostanza che le risultanze delle attività di acquisizione di dati, di accertamenti e verifiche invasive della sfera privata delle persone, di realizzazione di reports, fatturata e pagata dalle aziende, in relazione alle cui somme si contesta al GUALTIERI la attività di riciclaggio mediante ostacolo alla identificazione della provenienza delle somme stesse, **venivano riversate presso le aziende medesime**, alle quali venivano inviati i vari reports -anche cartacei- contenenti i risultati acquisiti: tali dati venivano poi, in immediata sequenza, immagazzinati in apposite armadiature a cura di segretarie ed assistenti varie;

i contributi testimoniali acquisiti in fase di indagini ed approfonditi nel corso delle integrazioni probatorie in udienza preliminare, che segnalano come all'interno delle due società, all'epoca dei fatti, rappresentasse pressochè una costante aziendale il riferimento al CIPRIANI per la esecuzione di attività di verifica, accertamenti, scorte, "certificazione agenti", "facility", e, in genere, per la risoluzione di varie problematiche che potevano riguardare le aziende ovvero i suoi vertici aziendali;

la circostanza che la detta attività veniva compensata con le somme erogate dalle aziende quali portate da fatture emesse inconfondibilmente proprio da quelle società -la W.C.S. e la S.R.A.- la cui creazione si contesta al GUALTIERI quale schermo per le operazioni di riciclaggio dei profitti della appropriazione indebita;

la ulteriore circostanza, alla precedente strettamente correlata, che le somme portate dalle fatture emesse da W.C.S. e S.R.A. venivano corrisposte non già a cura degli imputati del procedimento, bensì da parte degli appositi uffici specificamente preposti al pagamento delle fatture, presso i quali vi erano diversi funzionari (si vedrà come tali uffici o centri di costo con i quali le fatture inviate dal CIPRIANI venivano onorate erano o l'ufficio Acquisiti" ovvero il diverso "conto del Presidente" gestito da VALENTE, il quale, ha deliberato pressochè complessivamente tutte le fatture di cui si è detto, dando all'uopo indicazioni autorizzative ai vari funzionari);

collegato alla circostanza che precede, l'elemento rappresentato dal fatto che le fatture venivano onorate dai detti funzionari diversi dagli imputati preposti all'interno di TELECOM e di PIRELLI ai pagamenti proprio sui conti esteri delle dette società, cioè su quei conti che si contesta al GUALTIERI di avere predisposto ed utilizzato al fine di impedire la individuazione delle

somme per come ritenute provenienti dalla indebita appropriazione realizzata in danno di PIRELLI e di TELECOM;


la rilevata consapevolezza in allora, al momento della esecuzione delle condotte, all'interno delle società TELECOM e PIRELLI, non soltanto negli organi apicali della security, TAVAROLI, IEZZI, ma anche complessivamente nell'ambito aziendale, a tutti i livelli, e, soprattutto da parte dei settori ovvero degli uffici preposti al pagamento delle fatture medesime, che le fatture erano emesse da società estere -e specificamente da W.C.S. e S.R.A. - per una attività che formalmente era stata devoluta alla esecuzione di ben individuate, immutabili e ben conosciute persone fisiche, e cioè al CIPRIANI;

la circostanza che le fatture da onorare al CIPRIANI, che componevano il passivo delle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI, gravavano formalmente ed espressamente sul budget di tali settori di attività (delle specificazioni seguiranno in seguito per quanto riguarda il c.d. "conto del Presidente");

la contingenza che i bilanci delle due società, peraltro quotate in borsa, sono stati regolarmente approvati in tutti i loro passaggi secondo i meccanismi gerarchici e di controllo previsti dalle due aziende, fino ad arrivare al consiglio di amministrazione;

la riconduzione normativa di tali approvazioni direttamente in capo all'A.D. BUORA, ed al Presidente TRONCHETTI PROVERA, che componevano di diritto i consigli di amministrazione delle due aziende; aziende peraltro significativamente amministrate nel medesimo periodo storico coincidente con la esecuzione degli illeciti investigati nel procedimento dalle medesime persone (TRONCHETTI PROVERA e BUORA) con identiche cariche sia in TELECOM che in PIRELLI;

l'elemento della approvazione dei vari bilanci dei due diversi settori security delle due aziende, senza rilievo alcuno (né da parte di chi aveva la responsabilità formale delle aziende -A.D. e Presidente-, né da parte di eventuali collaboratori specificamente preposti alla preparazione del bilancio, preparazione che nessun testimone in atti ha mai riferito, neppure indirettamente, all'opera di taluno degli imputati del complessivo procedimento penale) per le spese effettuate, con piena approvazione, tra l'altro, anche del bilancio relativo alla security dell'anno 2004, in relazione al quale la



security di Telecom aveva ampiamente sfiorato il budget in conseguenza - dichiarata da parte dello stesso Presidente delle due società- della vicenda che aveva opposto TELECOM ITALIA a TELECOM BRASILE, e per la quale vicenda, tra l'altro, erano state realizzate diffuse illecite operazioni di intercettazione e di intrusione informatica, trasfuse, poi, in talune delle imputazioni (che non riguardano comunque il GUALTIERI, ma, quanto a risultati economici, la imputazione di appropriazione indebita elevata nell'originario capo 22 a carico di BERNARDINI, SPINELLI, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI);

le indicazioni pervenute a cura dei vertici delle due aziende, Marco TRONCHETTI PROVERA e Carlo BUORA (quest'ultimo, peraltro, ha anche specificato di avere seguito in particolare l'andamento economico delle due società, ma soprattutto di TELECOM, interessata, negli anni immediatamente successivi alla acquisizione del nuovo azionariato, ad una intensa attività di ripianamento delle perdite), che il budget, approvato e condiviso, delle direzioni security, soprattutto di TELECOM, era negli anni cresciuto, passando da 10 milioni di euro a 50/60 milioni di euro, somma questa poi ampiamente sfiorata, per indicazioni dello stesso Presidente, Marco TRONCHETTI PROVERA, nell'anno 2004, in coincidenza con la vicenda brasiliana, che tanto aveva interessato -con la esecuzione di illecite operazioni di intercettazione e di intrusione informatica, contabilizzate queste da BERNARDINI e da SPINELLI con operazioni del pari ritenute dall'accusa appropriative compendiate originariamente al capo 22- la security di TELECOM;

la assenza di rilievi di alcun genere negli anni da parte degli organi interni alle due società preposti al controllo, ovvero del consiglio di amministrazione, o del collegio sindacale, o dei vari organi di governance, e neppure da parte dei vertici TRONCHETTI PROVERA/BUORA, in ordine all'andamento soprattutto economico dei settori security;

la acquisizione in udienza di ampio e dettagliato contributo documentale, a cura della difesa CIPRIANI, relativa ad un numero elevatissimo di fatture (sostanzialmente tutte le fatture relative al periodo 2000/2004) emesse dalle società inglesi del CIPRIANI che descrivono e riepilogano l'intero volume d'affari relativo agli anni 2000/2004, per un ammontare complessivo €. 18.965.000,00 (la differenza pari ad €. 2.000.000,00 tra il detto ammontare e quello indicato nella imputazione del capo 9, che ha un riferimento temporale a partire dal 1997 fino al 2004, è attribuita dal CIPRIANI e dalla sua difesa al mancato

reperimento delle fatture relative agli anni 1997-1998-1999): trattasi di fatture indirizzate da W.C.S. e S.R.A. (cioè dalle società create con il contributo del GUALTIERI) non soltanto a PIRELLI s.p.a ovvero a TELECOM s.p.a., ma, in un numero considerevole di casi, direttamente ai vari settori interni di PIRELLI e di TELECOM; inoltre le dette fatture contengono, nella descrizione della causale, esaustiva informazione sul genere di attività praticata di cui si chiedeva il compenso economico;

la consapevolezza e l'accettazione da parte dei funzionari dei settori di TELECOM e di PIRELLI preposti al pagamento delle fatture, di corrispondere denaro a società di diritto straniero, su conti stranieri, accompagnata dalla richiesta (definita pressante dal GUALTIERI), segnalata sia dal GUALTIERI che dal CIPRIANI, che gli uffici amministrativi contabili di PIRELLI e di TELECOM richiedevano ogni anno il certificato di residenza fiscale delle due società inglesi WCS e SRA, necessario alle predette società per poter detrarre fiscalmente i costi sostenuti;

l'ampia preventiva programmazione ed accettazione da parte delle società TELECOM e PIRELLI della attività di preparazione di "dossier informativi", di "sviluppo di comunicazioni istituzionali", di "coordinamento delle attività del settore analisi strategiche", di "studio e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali", cioè di tutto quel genere di attività che si pretenderebbe di attribuire, nei suoi risultati economici al CIPRIANI, con la contestazione di appropriazione indebita, al GUALTIERI, con la contestazione di riciclaggio, alla luce di quanto emerge dalla lettura di taluni contratti stipulati con personale, soprattutto esterno alle aziende, in funzione di consulenza: tra gli altri si segnalano il contratto stipulato nei confronti del collaboratore Guglielmo SASININI, anch'egli imputato e per il quale è stato pronunciato il rinvio a giudizio, datato 13 giugno 2003, poi più volte prorogato alla scadenza; nonché il contratto che legava CIPRIANI alle società e, in particolare a TELECOM, di cui si dirà più avanti. Sotto tale profilo può subito anticiparsi che appare assolutamente significativa la speculare coincidenza tra l'oggetto del contratto tra TELECOM e SASININI e quanto ha formato oggetto dei vari reports, nei termini che si illustreranno meglio avanti.

Sostanzialmente i supporti probatori quali sono stati acquisiti da imputati e testimoni (sia in fase di indagini che nel corso delle integrazioni probatorie ex art. 422 c.p.p.), tra loro intrinsecamente collimanti, ma anche convergenti



con i dati emergenti dal materiale documentale conoscibile, da quello residuo alla distruzione mediante incendio di documentazione strettamente pertinente alle circostanze contestate, dall'ulteriore prodotto in udienza dalla difesa CIPRIANI, hanno contribuito a delineare un sistema che si passa ad elencare:

la **direzione security delle società PIRELLI e TELECOM**, dirette - a seconda dell'epoca - da IEZZI Pierguido e da TAVAROLI Giuliano, per taluni specifici settori anche da GHIONI Fabio (nella specie il c.d. tiger tim), per mano dei vari funzionari e dipendenti alle stesse addetti, **delegavano accertamenti ad agenzie di investigazione**, con una particolare preponderanza degli accertamenti commissionati alle società del CIPRIANI ovvero di BERNARDINI/SPINELLI (la posizione di questi ultimi due, per quanto assolutamente identica a quella di CIPRIANI, non ha alcuna influenza quanto alla posizione del GUALTIERI);

il più delle volte, nei termini che saranno spiegati più avanti, tali richieste erano state a loro volta inoltrate alle direzioni security dai c.d. **"clienti interni"** delle medesime società, cioè da altri settori delle due stesse società (quali ad esempio, per quanto espressamente indicato dai testimoni, il settore "Cavi" di Pirelli, il "settore Pneumatici" di Pirelli, l'"Ufficio del personale" di Telecom, ed altri), diversi specificamente dalle direzioni security guidate dagli imputati IEZZI e TAVAROLI, che richiedevano investigazioni ed accertamenti per settori di attività, persone fisiche o persone giuridiche oggetto di loro interesse;

i vari addetti alle direzioni security i detti accertamenti delegavano a fornitori esterni, come già detto prevalentemente le società di investigazioni che facevano capo a BERNARDINI/SPINELLI ovvero a CIPRIANI (ma cospicui accertamenti sono stati delegati anche alle società PIT CONSULTING, HOWLLAND, e EXO SERVICES);

CIPRIANI, ovvero BERNARDINI/SPINELLI (per condotte, in riguardo a tali ultimi due, che non afferiscono strettamente alla posizione di GUALTIERI), **realizzavano gli accertamenti**, assai spesso ottenendo parte degli stessi in maniera illecita da pubblici ufficiali, con il ricorso a banche dati riservate, quali quelle del Ministero degli Interni, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze⁷, o anche, per quanto riguarda specificamente BERNARDINI e

⁷ Non si indica il SISMI, perché, come si vedrà meglio più avanti, esaminando le posizioni di IEZZI e di TAVAROLI in riguardo agli illeciti loro contestati in concorso con MANCINI Marco, la attività di indagine realizzata sia dal P.M. che dai difensori del MANCINI presso il SISMI ha consentito di

GUATTERI, rispettivamente dal S.I.S.D.E ovvero dai servizi segreti francesi, D.S.T. (su ciò gli imputati sono confessi in ordine alle contestazioni di corruzione ovvero di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio in conseguenza delle condotte loro contestate);

successivamente, i titolari delle anzidette agenzie investigative compendivano il risultato degli accertamenti in *reports* che venivano inoltrati con supporto cartaceo alle società TELECOM e PIRELLI che gli accertamenti avevano richiesti;

i *reports* venivano immagazzinati negli archivi delle due società dalle segretarie;

seguiva l'inoltro della fattura compilata ed emessa da parte delle società che facevano capo al CIPRIANI (ovvero a BERNARDINI/SPINELLI), alla direzione security delle società PIRELLI e TELECOM, ovvero in taluni casi (come provato dalla difesa CIPRIANI con la produzione documentale puntualmente curata) direttamente ai settori interni alle aziende che gli accertamenti avevano di volta in volta richiesti;

le società che emettevano le fatture, pur essendo le operazioni di cui alle fatture pacificamente riconducibili -oltre che specificamente richieste- direttamente al CIPRIANI, erano il più delle volte società di diritto straniero (W.C.S. e S.R.A.), cioè le società formate con il contributo professionale del GUALTIERI; in pratica si trattava pacificamente in atti (in tal senso gli esiti della attività rogatoria e le dichiarazioni degli stessi CIPRIANI e GUALTIERI) di società prive di reale struttura aziendale, utilizzate solo contabilmente sia dal CIPRIANI che da TELECOM e PIRELLI, per la emissione di fatture dall'estero e per l'accreditamento di somme all'estero;

i funzionari di TELECOM o di PIRELLI, assai spesso diversi dagli imputati TAVAROLI, IEZZI o eventualmente GHIONI, o comunque diversi dagli imputati dell'originario procedimento, dopo aver provveduto a catalogare ed archiviare i *reports*, apponevano un doppio visto sulle fatture loro inoltrate dalle società di investigazioni, che aveva la funzione di asseverazione della effettività dell'accertamento delegato;

escludere che dati che costituivano il patrimonio di conoscenze del detto servizio fossero confluiti tra le pratiche trattate dal CIPRIANI.



dopo di che la fattura veniva inoltrata all'ufficio acquisiti per il pagamento ovvero talora ad un centro di costo diverso, indicato in atti anche da alcuni testimoni come "conto del Presidente" gestito, direttamente ed esclusivamente da VALENTE Giancarlo;

prevalentemente quest'ultimo in un gran numero di casi (come risulterà dimostrato più avanti dalla lettura di talune mail rinvenute in atti, ma anche dagli stessi dati forniti da TELECOM nella memoria in data 8 giugno 2008) autorizzava i vari funzionari a dar corso ai pagamenti.

Anche nella specifica materia del riciclaggio delle somme di denaro che nella ipotesi accusatoria il GUALTIERI avrebbe contribuito ad occultare per come provenienti dalla ritenuta indebita appropriazione ai danni di TELECOM e di PIRELLI, occorre soffermarsi a tal punto su un ulteriore elemento che si è inserito tra il materiale decisorio fin dalla fase delle indagini: è emerso, invero, che la gran parte dei *reports*, formati anche con l'ausilio di dati illecitamente carpiri quale fatturata dalle società inglesi del CIPRIANI, veniva onorata dalla società TELECOM non già attraverso il centro acquisti (o ufficio acquisiti), bensì attraverso un fondo particolare, che le varie voci di imputati o di testimoni hanno univocamente riferito alla gestione di tale VALENTE Giancarlo, chiamando il fondo medesimo con indicazioni nominative del tutto peculiari, quali "conto del Presidente" o "Conto Top Managment" o "Conto Executive".

L'esistenza di tale conto, o centro di costo, o posta contabile, è stata ammessa anche dalla Presidenza delle due società, per cui deve ritenersene pacificamente acclarata la sua esistenza.

La stessa TELECOM con l'esposto in data 8 giugno 2006, di cui ampiamente si dirà in seguito, ha attribuito quei pagamenti che successivamente alla presentazione dell'esposto medesimo ha indicato come frutto di attività appropriativa, nella gran parte alla persona del VALENTE, funzionario dapprima di PIRELLI, di TELECOM successivamente, al seguito del nuovo gruppo dirigente di tale ultima società, che ha deliberato pressocchè tutti i pagamenti riferiti alle operazioni del genere contestato eseguiti specificamente in favore di



quelle società del CIPRIANI, W.C.S. e S.R.A., che l'ipotesi accusatoria vuole quale strumento artatamente creato dal GUALTIERI al fine di realizzare le manovre appropriative e di evitare -mediante l'accreditamento delle somme sui conti esteri delle dette società- la identificazione delle somme come provenienti dalle indebite manovre appropriative.

Gli stessi Pubblici Ministeri, in fase di indagini, all'atto della assunzione in qualità di testimone di VALENTE Giancarlo innanzi alla Autorità di P.G. dai medesimi Pubblici Ministeri delegata, in data 30 giugno 2005, formulavano al VALENTE la seguente domanda:

"La documentazione prodotta da TELECOM evidenzia che lei ha dato il benestare al pagamento di tutte le fatture emesse tra il 2002 e l'inizio del 2005 dai seguenti fornitori: Global Security Services, Security Research Advisors LTD, Worlwide Consultans Security Ltd. Gli importi pagati a questi fornitori ammontano a circa 15 milioni di Euro. Può riferire tutto quanto a sua conoscenza che possa ragionevolmente giustificare una spesa per l'importo citato?"


La risposta del VALENTE veniva indicata nei termini che di seguito si riportano integralmente:

"mi sono limitato a dare il benestare al pagamento delle fatture come da precise indicazioni del direttore Giuliano TAVAROLI ed in forza della delega più sopra richiamata, modalità già espressa in occasione dell'incontro fatto con gli audit del gruppo Telecom. Sapevo che le tre società erano fornitori accreditati da TAVAROLI".

Per quanto riguarda la tipologia e la genesi di tale "CONTO" si registrano in atti plurimi contributi conoscitivi, tutti accomunati da indicazioni di notevole genericità in ordine alla esatta collocazione del conto medesimo, soprattutto nel bilancio della società.

Della esistenza di detto conto, nondimeno, si dichiarano a conoscenza pressocchè tutti, e tutti parimenti sono concordi nell'attribuirne la gestione a VALENTE Giancarlo.

Trattandosi del conto con il quale sono state onorate la gran parte delle fatture che nella imputazione si riportano al delitto di appropriazione indebita, tra l'altro indicato da GHIONI come quello utilizzato per realizzare operazioni "non convenzionali", con detta espressione avendo specificato l'imputato predetto dovendosi intendere le "operazioni illecite", appare opportuno darne una collocazione quanto meno a fini probatori, se non proprio a fini di bilancio di una società quotata in borsa.



Più precisamente, ha indicato l'imputato GHIONI in incidente probatorio:

che il centro di costo indicato non era un conto della Security, era un conto di Valente, che veniva utilizzato anche dalla Security;

che la Security aveva un suo budget "regolare" pari a 60 milioni di euro l'anno, ed inoltre vi era tale centro di costo detto "Conto del Presidente", utilizzato anche per operazioni di Security;

Che l'"okay" sul fondo del presidente lo doveva dare necessariamente ed esclusivamente VALENTE, che gestiva tutto;

che non era in grado di dire se VALENTE avesse necessità di richiedere l'autorizzazione ai vertici aziendali;

che tramite l'ufficio acquisti venivano pagati tutti i fornitori regolari di Telecom Italia, quindi quelli certificati, che avevano passato il processo di certificazione dell'ufficio acquisti, che avevano passato una trattativa e una selezione, cose regolari, cose aziendali, certificate, su attività pianificate proprio nel piano di Security, che veniva presentato a inizio anno. Le altre attività, quelle che invece transitavano dal fondo che gestiva Valente, *"erano attività di consulenza particolare, quindi su, che ne so... con persone o fornitori che non erano certificati. Per esempio, Savina - no? -, che dicevamo prima, era un fornitore, ma non era un fornitore certificato, era un singolo che lavorava per Telecom Italia e per Pirelli, contemporaneamente, e le sue fatture le pagava Valente"*.

che Valente pagava anche Spinelli, pagava Bernardini, pagava l'azienda che faceva le bonifiche ambientali per trovar le microspie, pagava Cipriani;

che sia CIPRIANI che SPINELLI erano fornitori certificati (quest'ultimo da PIRELLI);

che, indipendentemente dall'essere il fornitore certificato o meno, vi era un ulteriore criterio discrezionale tra fatture che venivano onorate dall'ufficio acquisti e quelle che venivano onorate da VALENTE con il "conto del Presidente, criterio che risiedeva nella natura della attività da pagare, a seconda che fosse "attività pianificata a budget, inizialmente", ovvero che avesse "natura equivoca o illecita", nel qual caso transitava "per il conto che gestiva Valente".

che anche TAVAROLI doveva "passare" da VALENTE per i pagamenti delle operazioni attraverso il detto conto;

che per la funzione più strettamente di security, invece, TAVAROLI entro un certo importo poteva disporre autonomamente; per importi superiori doveva "passare" attraverso BUORA;

che il conto di VALENTE era un conto riservato che non era sottoposto ad alcuna verifica;

che la fattura arrivava direttamente a Valente, e questi faceva mettere la sigla a TAVAROLI per sottrarsi da responsabilità;

che per i pagamenti delle attività non convenzionali illecite, i soldi venivano sempre dal conto gestito da VALENTE.

In fase di indagini, nel corso dell'interrogatorio in data 15 settembre 2006, il GHIONI aveva indicato che vi erano due diversi "budget", uno "ufficiale" ed uno "parallelo", che ad un tratto VALENTE, all'insaputa di tutti, aveva unificato, allorquando "aveva speso gran parte delle disponibilità finanziarie".

TAVAROLI così descriveva il c.d. "conto del Presidente" gestito da VALENTE nel corso del suo interrogatorio al G.I.P. Dott. BELSITO, in data 22 settembre 2006.

Indicava, che, invero, "*bisognava andare indietro al momento in cui Pirelli era diventata, attraverso Olimpia, il principale azionista di Telecom Italia*". La detta operazione, gli pareva di ricordare, "*nasceva, intorno al luglio del 2001*". In quel momento alla direzione security di PIRELLI, cui apparteneva in quel momento, veniva richiesta dal nuovo amministratore delegato Enrico Bondi, designato dal nuovo azionista di riferimento, tutta una serie di attività di *due diligence*⁸ sulla situazione in Telecom.

La richiesta era stata fatta alla direzione security di PIRELLI in quanto si trattava di "*di azienda azionista che stava assumendo il controllo di TELECOM*".

La attività era proseguita anche fino a quando, dopo la autorizzazione pervenuta dall'Antitrust, erano stati nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di TELECOM il dottor Tronchetti ed il dottor Buora.

Sorgeva, quindi, "*per le regole che in quel momento la Pirelli rispettava, rispetto alla Consob, un problema di ripartizione dei costi*".

TAVAROLI espressamente ha indicato che a quel punto: "*Pirelli non può pagare più, non può pagare attività che vengono svolte per conto di Telecom perché sono due entità distinte, non con soldi di Telecom, non con soldi di*

⁸ L'espressione inglese *due diligence* identifica il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento.



Olimpia, quindi non con soldi di Telecom, quindi devono rimanere due entità distinte. In compenso sono due aziende che hanno due vertici uguali. Uguali sono il presidente e un amministratore delegato, i quali hanno dei servizi, cioè che hanno dei servizi, hanno dei servizi di sicurezza, hanno dei servizi di appoggio". E dato che "è Cipriani che amministra - non so da che data a che data- il personale esterno di sicurezza, dedicato alla sicurezza sia del dottor Tronchetti che del dottor Buora, attraverso la Polis d'Istituto, e quindi ci sono due aziende che hanno due vertici, che hanno dei costi per la loro sicurezza, la loro mobilità, i costi devono essere equamente ripartiti" ne era conseguito, secondo la narrazione del TAVAROLI, "per una corretta politica di governance ... di imputare a Telecom i costi che riguardano la sicurezza del management, cioè Tronchetti e Buora, nella loro funzione di Telecom".

A quel punto, ha proseguito TAVAROLI, poiché "in quel momento" era "transitato un ex collaboratore della sicurezza che si chiama Giancarlo Valente nelle file della funzione Risorse Umane di Telecom sotto il dottor Bracco, è lui che crea questo conto, questo centro di costo, su cui iniziano a confluire le spese di sicurezza del dottor Tronchetti e del dottor Buora - Milano e Roma - ripartendole a seconda dei tempi e dei carichi".

Il detto conto "per regolarità amministrativa viene acceso in Telecom con Valente viene delegato con una procura a essere il gestore e colui che è in grado di spendere per autorizzare le varie attività, dipendendo lui dalla funzione Risorse Umane del dottor Bracco che è il suo capo".

VALENTE, per gestire il detto centro di costo creato con le modalità e finalità anzidetta, "riceve", indicava il TAVAROLI "procure e deleghe dal management Telecom".

A tal punto le aziende, ha proseguito il TAVAROLI, gli avevano comunicato che "tutte le attività di due diligence che erano state fatte in conto Telecom anteriormente all' ingresso del management Pirelli, cioè tutte le attività investigative e di due diligence, eccetera, per coerenza contabile dovevano essere trasferite a Telecom, quindi doveva essere preso quanto si era speso per, diciamo, la procedura di ingresso in Telecom e doveva essere trasferita dalla Pirelli in Telecom. Così viene chiesto ai fornitori, compreso Cipriani, di fare lo storno delle fatture e di rimetterle in Telecom"⁹.

Il TAVAROLI ha proseguito la sua narrazione sul punto riferendo che, non avendo egli "nessun potere in Telecom, in quel momento, e non avendo nessuna delega, che avrò solo nel 2003, si conviene che queste spese vadano a

⁹ Si vedrà successivamente che oggetto di una procedura di "storno" del genere anzidetto è stata fatta anche per quanto ha riguardato la due diligence su BELL, operazione nota in atti come "New Entry" ovvero "Oak Found"

essere imputate a quel centro di costo creato e che gestiva il signor Valente sotto il dottor Bracco".

Consequentemente, "vengono trasferiti anche i costi informativi e di security in quel conto".

Ad un certo punto, ha proseguito il TAVAROLI, è iniziato "un meccanismo senza previa autorizzazione, tant'è vero che quelle fatture io non le vedo più, non le firmo neanche più, viene attivato un processo quasi di, come dire, fornitore abituale quadro, quindi tutti i collaboratori che usavano Cipriani in Telecom a un certo punto sanno che danno le fatture a Valente e Valente paga"

E ciò anche quando VALENTE, prima del 2003/2004, non faceva ancora parte dell'ufficio di TAVAROLI.

In questo contesto, ha proseguito TAVAROLI, "Cipriani ha abituali rapporti con Valente": "successivamente WCS nasce come società di Cipriani all'estero".

TAVAROLI proseguiva riferendo che "WCS è una società che inizia ad operare nel 1997 quando Cipriani si presenta da Sola - allora direttore della Security - e da me dicendo:""Guardate, io ho stabilito rapporti internazionali, ho dei corrispondenti, ho la possibilità di svolgere quindi anche attività fuori dal territorio nazionale per inchieste, indagini, iniziative internazionali che fino a ieri non ero attrezzato operativamente a fare.


Per fare questo ho costituito una società operativa a Londra di cui vi fornisco tutti gli elementi e che viene registrata come fornitrice".

In parte sottesa alla creazione di tale società in territorio inglese vi era, secondo quanto riferito dal TAVAROLI, anche un desiderio di CIPRIANI di beneficiare di un trattamento fiscale più favorevole che il territorio inglese offriva ed anche le più contenute incombenze burocratiche.

Infatti, ha specificato TAVAROLI che CIPRIANI in quel lontano contesto, all'atto della creazione della società inglese, gli aveva riferito: "Guarda, porto i bilanci, pago le tasse a Londra".

"Tutta la documentazione" riferita alla società inglese del CIPRIANI "era" secondo il TAVAROLI, "presso gli organi amministrativi Pirelli prima e poi di Telecom che la accreditano come società abilitata a ricevere pagamenti, perché non è che si paga chiunque o tutti possono far pagare. La WCS era inserita nell'albo fornitori di Telecom"

Il detto inserimento, ha proseguito il TAVAROLI non è stato in alcun modo né curato, né seguito, né facilitato da lui, ma dagli organi societari a ciò preposti e, in particolare, da VALENTE.



Sul conto in esame ha fornito il suo contributo di ricostruzione in udienza anche il teste LAMBIASE, il quale sul punto ha dichiarato:

di potere indicare la persona responsabile in azienda del settore "Finanche" in **Enrico Parazzini**, che era la persona cui faceva capo tutta la parte di amministrazione e finanza della Telecom;

che non era a sua diretta conoscenza della circostanza che il detto Parazzini fosse a sua volta a conoscenza del conto "Executive" gestito dal VALENTE, ma che la stessa conoscenza della consistenza rilevante di quel conto (ca. 7, o 8, o 10 milioni di euro) era a lui arrivata proprio dal settore gestito da Parazzini, che era specificamente preposto a seguire "tutti i pezzi di budget dei vari settori";

che, in particolare, era proprio il settore gestito dal PARAZZINI che effettuava il controllo sulla Corporate;

che ricordava che, nel mese di ottobre 2004, dopo che i conteggi della direzione security e del relativo fondo avevano portato a dati rassicuranti nel senso dell'esborso di somme inferiori rispetto al budget previsto, era stato proprio il settore che gestiva anche il conto "Executive" gestito dal VALENTE, a richiamarli ad una maggiore parsimonia perché vi era stato uno sforamento delle previsioni di ca. 10 milioni di euro;

Da tale ultima precisazione fornita dal teste LAMBIASE si desume pertanto che il settore security soleva fare gravare le spese su due diversi "centri di costo": l'uno, quello ufficiale e formale che componeva il budget della security; l'altro (non si conosce con quali caratteristiche di ufficialità e di formalità) quello gestito da VALENTE. In conformità, pertanto, alle indicazioni dello stesso GHIONI, che ha riferito -come sopra riportato- di due diversi centri di costo: il centro di costo del VALENTE, che non era un conto della Security, era un conto di Valente, che veniva utilizzato anche dalla Security; questa, invero, disponeva di un suo budget "regolare" pari a 60 milioni di euro l'anno, ed inoltre del centro costo detto "Conto del Presidente", utilizzato anche per operazioni di Security e gestito autonomamente ed unicamente da VALENTE, tanto che, sempre a detta del GHIONI, TAVAROLI doveva "passare" da VALENTE per la liquidazione delle fatture.

Che il c.d. "conto del Presidente" ovvero "conto del Top Management" gestito da VALENTE fosse una realtà, e non già una indicazione fantasiosa pervenuta dal GHIONI ovvero dal TAVAROLI (ma si è visto anche da altri testimoni), è circostanza che deve essere ritenuta pacifica, anche alla luce



delle dichiarazioni del PRESIDENTE delle due società all'epoca dei fatti, Marco TRONCHETTI PROVERA, rese in sede di esame in fase di indagini, ed in sede di integrazione probatoria, il quale, pur nel permanere -come sarà meglio evidenziato in seguito- nel suo ostinato diniego di ogni consapevolezza di quanto accadeva nelle aziende da lui gestite, financo nella consapevolezza di quegli elementi di conoscenza comunemente condivisi in azienda da dipendenti e dirigenti dei più diversi livelli, ed addirittura portati alla conoscenza della collettività in convention di security (come ha provato taluno dei difensori, che ha prodotto anche i filmati della convention stessa pubblicati sul motore di ricerca YOU TUBE), ha ammesso che **effettivamente vi era presso TELECOM un conto chiamato "del Presidente", di cui nondimeno egli personalmente non sapeva nulla, ma che poteva dire avere solo un valore contabile, creato dalla Direzione Amministrativa, utilizzato dalla contabilità per consulenze di natura straordinaria, sul quale erano state pagate anche le consulenze di Naj Nahas¹⁰ (personaggio brasiliano, a sua volta oggetto di attività di investigazione compendiate nella "operazione RIO" e "RIO 2", incaricato, nella complessa vicenda che ha opposto per anni TELECOM ITALIA e TELECOM BRASILE di cui si dirà in seguito, sfociata poi nella operazione di intrusione informatica dei dati della agenzia investigativa KROLL presso l'Hotel Sofitel di Copacabana, in Rio de Janeiro, operazione compendiate in alcuni capi di imputazione, di realizzare una mediazione con la controparte Daniel DANTAS).**

Il Presidente della società ha specificato di non sapere perché la amministrazione avesse corrisposto con detto conto le fatture del CIPRIANI, e, complessivamente che "non era un conto amministrato da me o dalla mia segreteria, era amministrato dalla Amministrazione della contabilità, che imputava delle voci probabilmente che non avevano una definizione inseribile in una delle Funzioni, le imputavano a questo conto per diciamo consulenze di alto livello, ma non erano consulenze ordinate da me."

Del resto nella stessa memoria presentata da TELECOM in data 8 giugno 2006 -si potrebbe dire "agitata" o comunque indicata dal Presidente delle due società nel corso dell'esame ex art. 422 c.p.p. al fine di rivendicare la assoluta trasparenza della sua gestione- si segnala che pressocchè tutte le operazioni in relazione alle quali la società inglese del CIPRIANI -WCS- ha emesso fatture a TELECOM, e questa ha onorato, erano firmate per asseverazione

10

In particolare, sul c.d. "conto del Presidente" risultano -tra gli altri- gravare importi per 26 milioni di euro nel periodo 2002/2006 corrisposti a Naji Nahas



proprio da VALENTE (nei cui confronti, però, né le società medesime con i loro esposti, né il P.M., hanno in qualche modo indirizzato la loro attenzione, neppure conoscitiva, se si eccettuano le s.i. delegate alla P.G. acquisite in una fase iniziale della indagine, in data 30/6/2005, sopra riportate).

Prima di affrontare tutte le tematiche, sia in diritto che nel merito, connesse alla contestazione di appropriazione indebita e, quindi, alla contestazione di riciclaggio come elevata nei confronti del GUALTIERI, ed ancor prima di dare conto del materiale probatorio acquisito in fase di indagini e degli approfondimenti ricercati ed in parte acquisiti nel corso della udienza preliminare, e trarre, di conseguenza le conclusioni, può essere utile riepilogare quanto esposto dalla società TELECOM nella memoria a firma "Francesco CHIAPPETTA", General Consuel del gruppo TELECOM, in data 8 giugno 2006.

Trattasi di una memoria presentata dalla società dopo che più di un anno prima, precisamente in data 3 maggio 2005, erano state effettuate più operazioni di perquisizione ad opera della Autorità di P.G., all'uopo delegata dalla Procura della Repubblica di Milano, sia all'interno degli uffici di cui disponeva il TAVAROLI presso TELECOM, sia anche presso il CIPRIANI, la Polis d'Istinto, ed il GUALTIERI.

Emerge dagli atti anche che quella perquisizione era stata immediatamente seguita dal deposito di una relazione di controllo (c.d. internal auditing) di cui si era occupato Armando FOCAROLI di cui si è già detto sopra, a sua volta deliberata dopo la pubblicazione, in data gennaio 2004, di un articolo di stampa sul settimanale "L'espresso" che dava conto della esistenza di una indagine.

Orbene, in quell'esposto, peraltro come è documentato in atti preceduto da una insistente campagna di stampa che indicava la società TELECOM come al centro di operazioni di raccolta di dati sensibili tramite la direzione Security gestita dal TAVAROLI e la società Polis d'Istinto del CIPRIANI, la società ricostruiva sulla base degli atti reperiti presso la sua sede, indicandolo analiticamente con riferimento agli anni, alle fatture, alla società emittente, all'oggetto della attività, alle somme erogate, alla individuazione del funzionario interno alla azienda che aveva autorizzato i pagamenti apponendo la firma sulle fatture fatte pervenire dalle società di investigazioni, il movimento di affari intercorso tra TELECOM e le società inglesi del CIPRIANI nel corso degli anni 2002/2004.

Con quella memoria venivano segnalate "varie tipologie di attività svolte in relazione alle fatture emessa dalle società WCS e SRA a favore di TEELCOM", che risultavano sunteggiate come di presso:

c.d. *executive protection*, attività per la protezione degli alti dirigenti del gruppo, specialmente in occasione di trasferte all'estero;

attività riguardante bonifiche elettroniche condotte negli ambienti frequentati dal management del gruppo, nonché apparecchiature telefoniche in uso agli stessi;

attività riguardanti indagini a tutela del patrimonio aziendale rispetto a condotte di dipendenti (ad es. TUSCANY, FIASCO, RUBINO);

due diligence su agenti o soggetti che a qualsiasi titolo trattano operazioni per conto del gruppo;

attività prestata dalla Dott. FANCELLO;

ricerche su situazioni di c.d. rischio Paese.

Invece, in favore di PIRELLI:

c.d. *executive protection*, attività per la protezione degli alti dirigenti del gruppo, specialmente in occasione di trasferte all'estero;

attività riguardante bonifiche elettroniche condotte negli ambienti frequentati dal management del gruppo, nonché apparecchiature telefoniche in uso agli stessi;

attività riguardanti indagini a tutela del patrimonio aziendale rispetto a condotte di dipendenti (ad es. GHOST);

attività di certificazione agenti soprattutto esteri, che a qualsiasi titolo trattano operazioni per conto del gruppo;

informative su personale in via di assunzione (c.d. attività filtro, prioritariamente per la prevenzione del rischio terrorismo negli stabilimenti;

ricerche su situazioni di c.d. rischio Paese connesse alla presenza di insediamenti industriali del gruppo;

attività di c.d. competitive intelligence (c.d. operazione Paperino, Banzai, Paperone).


Veniva indicato comunque che il mancato reperimento di parte della documentazione non aveva consentito una elencazione completa.

Dagli elenchi comprendenti la ricostruzione delle relazioni tra TELECOM e WCS ed SRA, allegati alla memoria, emergevano tutta una serie di operazioni, indicate nominativamente in termini collimanti con il nome delle singole



operazioni che il CIPRIANI medesimo aveva dato alle varie operazioni, poi fatturate alla società TELECOM e richieste quale compenso delle operazioni stesse: l'elenco conteneva la indicazione dei pagamenti cui si riferivano le varie fatture relative alle specifiche operazioni e la indicazione del funzionario che aveva di volta in volta apposto la firma autorizzativa per i pagamenti. Si trattava, nella pressochè totalità dei casi di tale "VALENTE".


Vi si trovano così elencate tutta una serie di operazioni con relativi esborsi di denaro portati dalle fatture, quali, ad esempio le operazioni "New Entry - op. Fondo", che nella descrizione del genere di attività riporta la dizione "due diligence su soci Bell"; varie operazioni Executive Telecom, che nella descrizione della attività riporta la dizione "bonifica elettronica uffici"; "Executive Parigi", con descrizione attività "executive protection viaggio Parigi"; "Mobile Network GB" con descrizione attività "acquisto di telefoni GB bonifiche elettroniche"; "Mazzetta", indagine su pagamenti non dovuti fa fornitori ufficio acquisti; "crisis management Argentina", con descrizione attività "due diligence situazione Paese"; "Fiordaliso", con causale "Dott. FANCELLO"; "Tuscany", con descrizione attività "indagine su azienda riferibile a dipendente che vendeva a TELECOM prodotti di sicurezza reti"; "Fiasco", con descrizione attività "due diligence su un dipendente"; "Mobile Network CH", con descrizione attività "acquisto telefoni CH/ bonifica elettronica"; "Montecarlo", con descrizione attività "due diligence su soggetto arabo/inglese"; "Rio", con descrizione attività "due diligence su agente competitor brasiliano"; "Little Country", con descrizione attività "due diligence su società partecipata di San Marino"; "Cairo", con indicazione attività "executive protection"; "Brother", con attività descritta per quella di due diligence su fratelli/due diligence su DI GANGI (fornitore); "Tequila", per "probabile due diligence su società messicana"; "Garden", con descrizione di attività svolta "indagine per un tentativo di estorsione ai danni del topo manager"; "Sim/Mi", con descrizione attività "due diligence su settore dell'investigazione e offerta del servizio di ottenimento tabulati telefonici Alberini Alberto"; "Country risk analysis Libano", con descrizione attività "due diligence per valutazione partecipazione a gara per ottenimento licenza mobile in Libano"; "Scanning", con indicazione del genere di attività espressa come "attività di contrasto"; "Ellenica, con descrizione "indagine su DB per mancata partecipazione gara Bulgaria; "Egypt 2", con indicazione di attività "executive protection"; analoga la operazione "Cairo", quella "Libano/Be"; e così via, per una serie numerosissima.



Sulla scorta dei dati ricavati dalle varie operazioni di perquisizione realizzate soprattutto presso gli uffici di TAVAROLI e di CIPRIANI, nei confronti del quale ultimo, peraltro, è stato sottoposto a sequestro un DVD che conteneva sostanzialmente tutto l'archivio di dati acquisiti dal CIPRIANI nella sua attività di investigatore privato; degli ulteriori dati forniti dalle società TELECOM e PIRELLI, per come ancora rinvenuti presso gli uffici delle società; delle indicazioni somministrate da numerosi tra gli imputati che hanno adottato una scelta di collaborazione con la Autorità giudiziaria, e, tra questi, sia il CIPRIANI, che il BERNARDINI, che il GHIONI (tutti e tre i predetti erano stati indicati dal P.M. per la cristallizzazione della prova in vista della successiva fase dibattimentale, nelle forme dell'incidente probatorio ex art. 392 lett. c c.p.p., finendo poi con il fornire i dati in suo possesso esclusivamente il GHIONI; avvalendosi, invece, della facoltà di non rispondere il CIPRIANI ed il BERNARDINI), ma anche TAVAROLI e IEZZI, nonché da numerosi testimoni, nei termini che si esporranno; infine, della documentazione fornita in udienza dalla difesa CIPRIANI, è stato possibile ricostruire, la attività e l'oggetto, nonché le modalità, delle varie operazioni di acquisizione di informazioni o di dati sensibili come svolte nel corso degli anni dalla agenzia gestita dal CIPRIANI, per come a costui commissionate dalle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI e onorate economicamente dalle due dette società, in conformità alle somme indicate nelle fatture emesse proprio dalle società inglesi costituite con l'apporto del GUALTIERI, W.C.S. e S.R.A..

Appare pertanto indispensabile ai fini della valutazione della sussistenza del delitto di appropriazione indebita per come contestato, per la specifica refluenza in punto di sussistenza della fattispecie di riciclaggio, riepilogare preliminarmente, al fine di dare contezza del fenomeno oggetto di indagine nel procedimento, solo alcune delle operazioni realizzate dal CIPRIANI, poi contabilizzate con fatture emesse dalle società di diritto straniero con cui costui soleva contabilmente operare, la WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD (W.C.S.) e la SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (S.R.A.), ed onorate, dal punto di vista economico, dalle società TELECOM e PIRELLI.

Analogo fenomeno ha riguardato anche gli investigatori privati parimenti raggiunti da contestazione di appropriazione indebita nel procedimento BERNARDINI e SPINELLI, che hanno operato ed emesso fatture per le operazioni di investigazione risoltesi talora nel ricorso a metodi illeciti di acquisizione ed in intrusioni informatiche, come loro commissionate dalle direzioni security di TELECOM e di PIRELLI, con la GLOBAL SECURITY



SERVICES INC; ma tale segmento della complessa vicenda non ha riguardo alla posizione in discussione, quella del GUALTIERI, per cui non se ne darà conto.

L'esame di talune più significative operazioni di investigazioni realizzate appare essere (unitamente agli ulteriori dati di cui si darà contezza, rappresentati dai contributi dichiarativi di diversi testimoni e di numerosi imputati, e dai reperti di natura documentale) elemento di non trascurabile rilevanza già ai fini della astratta sussistenza della fattispecie di appropriazione indebita, necessario presupposto di quella di riciclaggio contestata al GUALTIERI, qualora l'esame delle pratiche principali che seguirà, peraltro necessariamente parziale (in considerazione della impressionante mole di dati confluiti in atti), ma rappresentativa dell'intero complesso di pratiche trattate dalla agenzia del CIPRIANI, quale risulta conoscibile a seguito delle indicazioni pervenute direttamente dal detto imputato -ovvero dal TAVAROLI o dal GHIONI- dovesse concludersi nel senso di una obbiettiva riconducibilità ad un interesse delle aziende che le fatture hanno onorato delle pratiche conoscitive elaborate dalla agenzia investigativa, secondo le ulteriori considerazioni che su tale dato saranno tracciate.

Occorre ulteriormente avvertire che:

le fatture corrispettivo dello svolgimento di altrettante c.d. operazioni, che sostanziano la imputazione di appropriazione indebita, sono numerosissime;

di seguito si riporteranno solo alcune delle operazioni alle quali fanno riferimento altrettante fatture, sulla scorta di una scelta che contempla o i costi delle singole operazioni, qualora maggiori rispetto ad altre; ovvero il tempo non particolarmente risalente delle operazioni realizzate; oppure ancora la rilevanza della operazione in riguardo alle parti civili nel procedimento;

nel capo di imputazione che fa riferimento al delitto di appropriazione indebita (capo 9 della rubrica) le fatture emesse che sostanziano -nella ipotesi accusatoria- la condotta di appropriazione indebita come attribuita al CIPRIANI, sono indicate esclusivamente quanto al loro contenuto economico complessivo, senza distinzione alcuna né per singolo episodio, ciascuno dei quali è contestato in continuazione, e neppure, quanto meno, per anno solare (in realtà più che di una imputazione con correlativa descrizione "in forma chiara e precisa del fatto", idonea a soddisfare le indicazioni di cui all'art. 417 lett. B c.p.p., pare trattarsi di un riepilogo contabile di un risultato economico

coincidente con l'intero volume di affari della azienda del CIPRIANI dal 1997 al 2004). Analogamente la imputazione contestata al capo 10 al GUALTIERI, strettamente ancorata alla condotta appropriativa del CIPRIANI di cui al capo 9, vede un tempo della contestazione identico, dal 1997 al 2004, ed una indicazione del dato riferito alle somme che il GUALTIERI avrebbe contribuito a riciclare rendendone difficoltosa la identificazione, condotta genericamente con riferimento ad una *"collaborazione con CIPRIANI"* ed a *"operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM"*;

i detti capi di imputazione fanno riferimento -così- all'intero ammontare dei pagamenti effettuati nel corso degli anni dalle società PIRELLI e TELECOM in favore delle società del CIPRIANI W.C.S. e S.R.A. costituite con l'apporto del GUALTIERI.

i dati riportati quanto a risultato economico nella imputazione di cui al capo 9 a carico del CIPRIANI -e, quindi, *per relationem*, nella imputazione del capo 10, a carico del GUALTIERI- coincidono esattamente con le indicazioni fornite dal CIPRIANI con la copiosa produzione curata in udienza mediante la allegazione dell'intera fatturazione intercorsa tra le sue società inglesi e le società TELECOM e PIRELLI negli anni 2000/2004.

Un'ultima precisazione si rende necessaria.

Le varie pratiche che hanno costituito oggetto di indagine, molte delle quali realizzate con il ricorso ad informazioni riservate tratte da archivi in possesso ad appartenenti alle Forze dell'Ordine, che hanno, in conseguenza di ciò sostanziato anche i reati di corruzione e di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, in taluni casi financo la contestazione del reato di cui all'art. 262 c.p., rinvenute prevalentemente negli archivi della ditta fiorentina del CIPRIANI, a parte la caratterizzazione del colore delle copertine dei supporti cartacei nei quali venivano conservate (gialle o celesti) erano catalogate con sigle alfanumeriche, che prevedevano una iniziale suddivisione con iniziale della serie "P" ovvero "Z".

Solo in riguardo a queste ultime si è posto un problema di illiceità della fonte di informazione.

Le serie alfanumeriche che iniziano con la lettera "Z" che riguardano il procedimento sono seguite da indicazioni numeriche.

In queste, le prime due cifre sono costituite da "00"; le altre cifre hanno una sequenza che corrisponde al tempo in cui la pratica stessa era stata commissionata ed inserita nei relativi archivi in vista del suo disbrigo.

Cosicchè le ultime due cifre della serie alfanumerica corrispondono all'anno di inserimento della pratica (es. "02" per l'anno 2002, "03" per l'anno 2003, e così via).

La restante parte della indicazione ha riferimento al tempo dell'inserimento progressivo nell'anno solare individuato dalle ultime due cifre.

Si passa adesso ad elencare talune delle più significative operazioni per le quali le società TELECOM e PIRELLI hanno corrisposto le somme indicate nei capi di imputazione 9) ritenute frutto della appropriazione indebita.

La lettura dei dati riferiti alle varie operazioni sarebbe assai incompleta se non si procedesse prima però a fornire qualche chiarimento in relazione a quelli che erano formalmente le **mansioni contrattuali** di taluni protagonisti della vicenda, come loro attribuite direttamente dalle aziende -e nella specie da TELECOM- che assumono una loro qualifica nel procedimento di persone offese delle condotte di appropriazione indebita e di riciclaggio.

In particolare, ha posto l'attenzione la difesa CIPRIANI, dandone anche lettura in udienza, su uno tra i diversi contratti che legavano il predetto alle società TELECOM e PIRELLI, quello datato **14 febbraio 2002**, tra TELECOM e POLIS D'ISTINTO, in cui si trova specificato che:

"Telecom Italia s.p.a conferma a Polis d'Istinto s.r.l. l'incarico di fornire servizi di Intelligence e Security Consultant. In particolare, Polis si rende disponibile a fornire tutti i servizi specificati nella citata offerta, che si intende qui richiamata, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

La società Polis si rende inoltre disponibile a fornire, su richiesta della Telecom, eventuali e ulteriori servizi, per i quali le parti concorderanno preventivamente le modalità e le condizioni economiche.

La società dovrà garantire la piena reperibilità telefonica e la disponibilità ad intervenire nelle sedi e nei tempi richiesti da Telecom, anche in caso di breve preavviso.

... Telecom riconoscerà alla società gli importi relativi esclusivamente all'attività, espressamente, dalla stessa richiesta ed effettivamente svolta".

Inoltre: "si esclude espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c."

Il detto contratto era stato "girato" anche dall'interno a Giancarlo VALENTE.

Strumento di utile conoscenza, prima di passare all'esame delle varie operazioni, è anche il **contratto** -uno tra i tanti reperiti in atti- intercorso tra **TELECOM ITALIA s.p.a. e SASININI Guglielmo.**

Benchè il predetto non sia risultato raggiunto da alcuna pronuncia liberatoria, essendo stato emesso nei suoi confronti decreto che dispone il giudizio in riferimento alla contestazione di associazione per delinquere, appare utile riportare il detto contratto in quanto dotato di **insuperabile capacità espressiva in relazione a quelle che erano le reali -ma anche specificamente programmate a livello aziendale, mediante la stipula di appositi contratti- funzioni della security, nel caso di specie di TELECOM,** quali poi sono andate delineandosi solo a seguito delle indagini.

Indicava, pertanto, il detto contratto in data 16/6/2003 (ma il SASININI ha beneficiato di una pluralità di proroghe e di rinnovi della medesima tipologia di contratto, tutte documentate in atti), che:

"TELECOM ITALIA s.p.a.

-ha manifestato la propria volontà di affidarle l'attività a supportare TELECOM ITALIA per lo **sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili all'elaborazione di studi e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali;**


-la parte ha manifestato il proprio interesse di aderire all'iniziativa proposta da TELECOM;

...

Le parti convengono quanto segue:

PREMESSE ...

OGGETTO:



TELECOM conferisce a Guglielmo SASININI, che accetta, l'incarico di realizzare, secondo modalità appresso riportate, prestazioni professionali di seguito indicate:

1. Supporto a TELECOM ITALIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili alla elaborazione di studi e dossier informativi su fattori di rischio non convenzionali;

2. Supporto al coordinamento per tutto quanto attiene alle attività di raccolta e valutazione delle informazioni di carattere strategico per la funzione di security ed il contributo all'aggiornamento professionale del personale interno, in particolare sulle evoluzioni dei fenomeni e delle organizzazioni eversive, nazionali ed internazionali.

Seguivano poi regole contrattuali tra le parti.

Più che un contratto di collaborazione tra un'azienda che fornisce servizi telefonici ed un consulente esterno, per vero, il detto contratto sembra rimandare a scenari che nulla hanno a che fare con la telefonia o comunque con i servizi offerti complessivamente da TELECOM, bensì con una preventivata e ricercata realizzazione di servizi di *intelligence* e di raccolta dati, tra l'altro in riferimento a scenari internazionali, a fenomeni eversivi e terroristici, più consoni a strutture operative statuali di *intelligence* che agli interessi di una azienda privata.

Sotto tali aspetti, proprio il genere di consulenze nello specifico formalmente e contrattualmente richiesto da TELECOM a SASININI, complessivamente e specularmente corrispondente a quello che è stato il genere di attività praticata negli anni da PIRELLI e da TELECOM quale è emerso nel procedimento, è elemento che dovrebbe destare qualche allarme sulla reale natura -e sulle finalità- concretamente perseguite negli anni dalle due aziende.

Riepilogo di talune
delle principali
OPERAZIONI
realizzate dall' investigatore privato
Emanuele CIPRIANI



il cui onere economico
è stato posto a carico di
TELECOM e PIRELLI
con le fatture
che compongono la imputazione
di
appropriazione indebita
in relazione alla quale
risulta elevata la imputazione di riciclaggio
delle relative somme
a carico di
Marcello GUALTIERI

Operazione GARDEN
pratica Z0063703

Si tratta pressocchè dell'unica operazione che il Presidente delle società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha ammesso essere stato a sua conoscenza essere stata realizzata dalla direzione security di Giuliano TAVAROLI.

Si tratta anche di una tra le più costose operazioni, essendo stata corrisposta la somma di €. 400.000,00.

E' stata contabilizzata in più soluzioni, tra l'altro, alla stregua di quanto indicato da TELECOM negli allegati alla memoria 8 giugno 2006, a firma CHIAPPETTA, dalla società inglese del CIPRIANI SRA.

E' stata descritta dal TAVAROLI come si seguito:

Nell'estate del 2003 in prossimità delle mie vacanze giunse sulla posta elettronica del Dr. Tronchetti, gestita dalle segretarie, un messaggio anonimo che allarmò. Il Dr. La Macchia, consulente legale del gruppo, infatti mi convocò e mi mostrò il messaggio. Si trattava appunto di una email con allegato word; in base all'allegato, per quanto ricordo, la proprietà del documento era una galleria d'arte di Torino. L'allegato al messaggio conteneva in particolare una richiesta d'intervento, rivolta al gruppo presso la Banca del Gottardo, filiale di Monte Carlo per risolvere un contenzioso tra privati clienti della banca e la



banca stessa, asseritamene responsabile, attraverso investimenti sbagliati, di aver delapidato i risparmi di consistente entità di tali clienti.

L'email appariva rivestire un tenore estorsivo e dopo, come detto prima, attraverso Ghioni si accertò che il documento allegato avesse come proprietà una galleria d'arte di Torino e se ne accertò la provenienza da un Internet Cafè di Milano non lontano dalla sede di Telecom Italia, dopo aver tra l'altro con il Dr. La Macchia ed il Dr. Buora, all'epoca Amministratore Delegato, ricevetti l'incarico di approfondire il contenuto dell'email.

In tal senso diedi incarico a Cipriani di fare un'indagine a 360 gradi sul contesto di provenienza del messaggio.

Nel corso degli accertamenti delegati a Cipriani, mentre il Dr. Buora stava ristrutturando il suo appartamento in Milano sistemando il giardino nel suo attico, venne contattato proprio da chi stava effettuando la fornitura di piante, che sulla base del dossier che mi viene posto in visione, ritengo fosse Carlo Maria Maggia.

Questi chiese sostanzialmente al Dr. Buora, facendo riferimento all'email, rivelò che il contenuto della stessa si riferiva ad un contenzioso tra la Banca del Gottardo e la famiglia di un suo conoscente, tale Romagnolo e chiese un intervento dell'azienda per riuscire a risolvere il contenzioso, proponendo al Dr. Buora un incontro per discutere della faccenda con i diretti interessati.

Il Dr. Buora mi informò di quanto gli aveva riferito il Maggia e sia io che il Dr. La Macchia gli consigliamo vivamente di non partecipare a quell'incontro.

Si decise però che era opportuno che qualcuno vi partecipasse per sondare le intenzioni di chi aveva inviato il messaggio e fui investito dell'incarico di partecipare all'incontro dal Dr. Buora e dal Dr. La Macchia.

Voglio aggiungere che non ricordo se antecedentemente o successivamente al colloquio di Maggia con il Dr. Buora ma sicuramente prima dell'incontro che tenni a Torino, parlai di tale messaggio anonimo con i responsabili della Banca del Gottardo filiale di Monte Carlo all'epoca delle perdite lamentate da Romagnolo, Casillo ed altra persona che non ricordo il nome; in quel viaggio venni accompagnato da Bernard Huppert capo della tesoreria del gruppo.

Ricordo che nell'incontro tra me, Huppert, Casillo e l'altro componente di cui non ricordo il nome, forse si ricondusse al Romagnolo l'iniziativa dell'invio del messaggio, in quanto sulla base delle indicazioni che io fornii ai responsabili della banca, questi riuscirono ad identificare nella famiglia del Romagnolo i contraddittori della Banca del Gottardo.

Per quanto riguarda l'incontro di Torino ricordo che venni prelevato da un aereo privato in Sardegna dove mi trovavo in vacanza e quindi trasportato in Torino dove incontrai Adamo Bove per definire le strategie nel corso

dell'incontro; successivamente gli accordi presi mi incontrai con una persona che si presentò come commercialista che tutelava gli interessi dei Romagnolo. Sulla base delle informazioni che aveva fornito Cipriani in base all'incarico conferitogli, ritenni che la persona che avevo incontrato fosse un commercialista dello studio Bronzo che risultava essere il commercialista della famiglia Romagnolo.

Ricordo che il colloquio con questa persona si sviluppò sia per strada che al ristorante, se non sbaglio La Posta in una piazza adiacente a Piazza Castello.

Nel corso del colloquio il commercialista quando gli feci più volte presente che le richieste avanzate attraverso quella email apparivano di natura estorsiva, ci tenne a precisare che i suoi assistiti non intendevano estorcere alcunché ma semplicemente chiedere un intervento del gruppo Pirelli perché la controversia impiantata con la Banca del Gottardo, dove essi stessi sapevano che il gruppo fosse titolare di conti, venisse risolta tramite un intervento del gruppo stesso.

Nel corso del colloquio che io provvidi a registrare consegnando poi il nastro a Cipriani per la trascrizione, il mio interlocutore che, a sua volta si era munito di un jammer, per neutralizzare eventuali intercettazioni attraverso cellulari, paventò l'irregolarità sui conti correnti riconducibili al gruppo Pirelli facendo particolare riferimento all'operazione Unim, che citata anche nell'anonimo, era un'OPA che risaliva all'anno 2000, nel corso della quale erano stati usati dei capitali depositati presso la Banca del Gottardo.

Nel corso del colloquio il commercialista mi lasciò un biglietto da visita con il suo numero di telefono e ci lasciammo con l'intesa che ci saremmo risentiti.

All'uscita del ristorante io mi rincontrai con Bove ed il mio interlocutore venne pedinato da alcune persone che Cipriani, informato del mio incontro con tale commercialista, aveva mandato a Torino, su mia richiesta, come dispositivo di sicurezza alcuni suoi uomini.

Ricordo altresì che il commercialista si accorse del pedinamento tanto che, come appresi in una conversazione successiva avuta alcuni giorni dopo, mi disse di essersi spaventato e di non voler più avere a che fare con questa storia visto che si era mosso solo per tutelare gli interessi di un amico.

Io ritornai a Roma con il volo privato che mi aveva prelevato in Sardegna e riferii ai vertici dell'azienda l'esito del colloquio con il commercialista.

Sia La Macchia che Huppert mi smentirono categoricamente ogni irregolarità sui conti di Monte Carlo.

Ricordo ancora che un mese dopo nel settembre 2003, partecipai ad un incontro a Lugano con l'Amm. Del. della Banca ed il Responsabile legale della stessa; nel corso dell'incontro mi venne riferito che ogni insinuazione presente

nel messaggio di posta elettronica era destituita di fondamento perché il rapporto della banca di Francia menzionato nella email stessa non esisteva, specificandomi che esisteva una relazione d'ispezione che riguardava l'attività di tutta la filiale non su specifici conti riconducibili a Pirelli.

Mi venne altresì precisato che la controversia con Romagnolo era in via di risoluzione, anche se la perdita di capitali dei Romagnoli era riferibile alla cattiva gestione del figlio dei Romagnolo già dipendente della banca.

A.D.R._ non mi dice nulla il nominativo Martini che pure vedo comparire nel rapporto che mi viene mostrato.

Prendo atto della cifra che è stata liquidata a Cipriani per la redazione del rapporto e per l'operazione Garden; posso dire che l'azienda si è decisa ad incaricare un'agenzia privata e non sporgere denuncia, scelta quest'ultima che sul piano economico non avrebbe comportato nessun esborso di denaro, in quanto vi era il timore che la presentazione di una denuncia avrebbe comportato un'esposizione mediatica del gruppo con potenziale notevole danno di immagine anche se le dilazioni dell'anonimo fossero infondate, come mi fu sempre riferito".

Sulla medesima operazione il **GHIONI** ha dichiarato nel corso dell'interrogatorio in data 26/2/2007 (si riportano integralmente le dichiarazioni del detto imputato al fine di meglio percepirne la portata anche e soprattutto nei passaggi essenziali):

"Ad agosto 2003, questo è l'episodio che riguarda la Banca del Gottardo, TAVAROLI mi cercò telefonicamente mentre ero in vacanza in Liguria. Interruppi la vacanza e mi vidi con TAVAROLI che mi diede un messaggio di posta elettronica giunto a TRONCHETTI con la richiesta di favori da parte di un anonimo che per quel che ricordo, reclamava finanziamenti o restituzioni di denaro da parte della Banca del GOTTARDO. TAVAROLI mi incaricò di risalire al mittente del messaggio. Ricordo in particolare che analizzai le intestazioni del messaggio di posta elettronica. Una volta individuato il mittente, inviai o forse chiesi ad IKON di inviare un messaggio di posta elettronica con dentro una immagine che avrebbe permesso di indirizzare il computer ricevente quel messaggio verso il server di IKON. Una volta giunto il messaggio di posta elettronica al computer del mittente l'e mail a Tronchetti, il suo computer si collegò al server di IKON permettendo così al server di IKON di rilevare l'I.P. di chi aveva aperto il messaggio civetta di posta elettronica. Durante uno staff meeting avvenuto nel settembre successivo, ricordo che si commentò lo sviluppo di quell'attività, in particolare CIPRIANI aveva disposto il



pedinamento di colui che aveva inviato il messaggio a TRONCHETTI PROVERA, ricordo che questo fu un dato fornito da gente di PIRELLI".

Al riguardo, il Presidente delle due società, Marco TRONCHETTI PROVERA, pur nel suo atteggiamento di totale negazione di ogni consapevolezza in ordine alla esecuzione di attività informativa in relazione alla quale le società da lui presiedute hanno corrisposto alle società del CIPRIANI, ma anche dello SPINELLI e del BERNARDINI, le rilevanti somme di denaro indicate nei capi di imputazione 9) e 22), nel corso della sua deposizione nel corso della udienza preliminare, così come anche nel corso della deposizione innanzi ai P.M. in data 27/6/2008, ha indicato di essere stato informato che un ex funzionario della Banca del Gottardo stava ponendo in essere un tentativo di estorsione nei suoi confronti e nei confronti dell'A.D. Dottor Buora, riferendo di conoscenze acquisite circa conti correnti in territorio elvetico in violazione delle leggi italiane in materia di capitali in territorio estero.


Tale contatto con la detta persona era stato instaurato tramite una mail pervenuta con protezione per l'apertura rappresentata dalle serie numeriche del suo conto corrente personale e del conto corrente dell'A.D. Dott. BUORA.

Unitamente al BUORA e ad altro funzionario, Dottor Lamacchia, avevano deciso di mandare Tavaroli a dire *"Guardi che il Dottor Tronchetti e il Dottor Buora hanno la residenza in Svizzera, avere il loro conto non gliene può importare di meno, fanne quello che vuoi delle informazioni che hai"*.

Dopo qualche tempo, forse una settimana o due, era stato informato o dal Lamacchia o dal Buora che effettivamente "l'incontro vi era stato", che era "tutto a posto", che l'autore del messaggio estorsivo aveva "finito la carriera".

Nel corso delle deposizioni rese sia al P.M. che in udienza, il Presidente delle due società TRONCHETTI PROVERA si è dichiarato comunque ignaro delle stesse modalità con cui era stato richiesto al TAVAROLI di occuparsi del problema, testualmente riferendo al P.M. che gli chiedeva: *"Tavaroli venne in qualche maniera formalmente investito del problema?"*, *"- Non lo so perché io, finito il discorso con Lamacchia e con Buora, non so se era presente anche Tavaroli alla fine, ma certamente gli viene detto o da Buora o da Lamacchia di incontrare questo signore e di riferirgli che noi eravamo residenti, non c'era nulla da nascondere e che quindi la storia si chiudeva lì, che se continuava poi avremmo agito in modo diverso"*.

In udienza la versione resa è stata parzialmente diversa, in quanto, in maniera in parte difforme da quanto dichiarato in fase di indagini, TRONCHETTI PROVERA ha ricordato in questa sede che si decise espressamente di inviare TAVAROLI "per non esporre il Dott. BUORA ad un incontro che avrebbe potuto essere sgradevole".



Tornando all'esame in fase di indagini, al P.M. che chiedeva se il rapporto della Banque de France cui faceva riferimento l'e-mail riguardava probabilmente anche qualche anomalia di un conto proprio della Pirelli alla Banca del Gottardo, il teste riferiva affermativamente e specificava che su tale dato era stato poi "fatto un audit".

A domanda del P.M. che chiedeva se la persona responsabile di quel conto fosse stato Bernard Huppert, rispondeva *"era Huppert, che era il Direttore finanziario di Pirelli Société Générale... no, di Société Internationale Pirelli, era lui che gestiva il conto, però dall'analisi che è stata fatta anche ex post da De Conto (nel corso dell'audit) non è emerso nulla, dall'audit interno insieme a De Conto non sono emerse anomalie, su quel conto; ma anche il rapporto Banque de France era una cosa... era parte, avevano estratto una parte, non era... quello che quel signore cercava di far intendere non era, diciamo. Adesso non le so dire come... cioè non c'era nessuna..."*

Si è accennato che la versione resa dal Presidente delle due società, TRONCHETTI PROVERA, è parzialmente mutata nel corso del suo esame in udienza preliminare: in questa sede ha ammesso che *"due sole volte aveva richiesto al signor Tavaroli di andare a fondo di cose: una, operazione Garden, nella prima fase, quando ci fu un ingresso informatico non, diciamo, apribile, su un computer, e trovarono la chiave, per aprirlo, ed emerse che c'erano riferimenti a dei conti correnti miei e del dottor Buora, in Svizzera, ed erano conti che erano regolarmente... in quanto ero stato amministratore delegato Pirelli e, per dieci anni, residente in Svizzera, come pure il dottor Buora. A quel punto, in accordo col segretario generale, dottor La Macchia, e il dottor Buora, fu detto: «Ma questo è un tentativo, banale, di ricatto, di questo signore», che peraltro il dottor Buora aveva sentito nominare da un suo fornitore, che gli aveva detto che c'era un amico che diceva cose strane, su di lui. A questo punto trovammo un percorso, diciamo, più logico: non avere un contatto diretto. Il signor Tavaroli fu incaricato di parlare con questo signore, per dirgli che non aveva nulla, che ci potesse disturbare, e che quindi non facesse questo sforzo inutile, perché i nostri conti erano totalmente trasparenti. Questo avvenne e fu anche informata, la banca, che avevano un ex funzionario infedele che cercava di ricattare, per usare un termine corretto, persone, nel caso nostro, a vuoto, non avendo nulla da nascondere; quindi, qui finì la storia. Poi ci fu un ritorno di questa storia, dopo anni, vedendo sui giornali che si parlava di intercettazioni - poi parleremo anche di quello - che non esistevano, peraltro. Fu chiamato, o andò, dall'Autorità Giudiziaria e mi fece sapere, prima, verbalmente, attraverso un amico di un amico, che lui aveva testimoniato su cose di questo genere, e io lasciai perdere. Dissi a questo*

amico: «L'abbiamo già mandato al diavolo una volta, non è il caso di continuare». Mi ritornò, per iscritto, un documento, in cui questo signore riferiva dei suoi incontri avuti con la Magistratura, eccetera, eccetera, e a quel punto passai la pratica alla Magistratura, dicendo: «Questo ha tentato di ricattarci, in passato, e non so cosa voglia, adesso, perché non c'è nulla».

A domanda di questo giudice, se avesse avuto consapevolezza di quanto l'operazione Garden, onorata da taluna delle società da lui dirette, fosse costata, il teste ha indicato di essere a conoscenza del suo costo e di poterlo indicare in "circa 400.000 euro".

L'operazione "GARDEN" è stata descritta dal CIPRIANI nei termini che seguono, nel corso dell'interrogatorio in data 4 maggio 2006:

"Per quanto riguarda l'operazione GARDEN e l'operazione LITTLE COUNTRY così come la pratica MAGGIA aperta da Polis, queste si riferiscono ad una richiesta fattami da TAVAROLI e relativa ad una e-mail ricevuta dalla presidenza TELECOM ed il cui contenuto appariva minaccioso o poco ortodosso. TAVAROLI mi ha dato nominativi di persone fisiche o giuridiche da sviluppare e ricordo di aver fatto tutta una serie di accertamenti nel Principato di Monaco su persone che facevano parte di banche. Ricordo anche di una operazione fatta a Torino nell'estate del 2003 nel corso di un incontro che TAVAROLI aveva organizzato presso un ristorante a Torino ed a cui dovevano partecipare le persone coinvolte nella vicenda. Io mi procurai tramite RIZZO Nicolò della ALTHON circa dieci persone che avrebbero dovuto controllare l'area del ristorante, fare pedinamenti ed identificare quelle persone nonché consegnare apparecchiature per la registrazione che TAVAROLI avrebbe dovuto indossare in modo occulto. Le apparecchiature sono state fornite dalla HI-TECH Security. A quella operazione erano presenti sia Nicolò RIZZO che POLLICINO ed altri, mentre io seguivo il tutto a Firenze. So che è stato registrato il colloquio e che sono stati consegnati a TAVAROLI sopraggiunto in aereo a Torino, 15.000 euro in contante recapitatigli da POLLICINO in una busta chiusa insieme ad un rapporto informativo sulla vicenda. POLLICINO non conosceva il contenuto della busta. Il denaro serviva a TAVAROLI perché poi doveva recarsi a Monte Carlo per incontrare persone a me non note e comunque legate all'operazione stessa.

Prendo atto che per tale operazione io ho ricevuto complessivamente circa 340.000 sterline, ma a mio giudizio tale importo era proporzionato alle attività compiute perché io lavoravo bene, fornivo un ottimo servizio, immediato complesso ed articolato.



ADR: Personalmente non ho individuato l'autore della e-mail e neppure mi era stato chiesto ciò da TAVAROLI.

ADR: Il colloquio registrato è stato trascritto anche con immagini video e sottotitoli da una società di Milano specializzata di cui non ricordo il nome e che mi riservo di comunicare a mezzo fax all'ufficio una volta consultata la documentazione in mio possesso".

Nel corso poi dell'interrogatorio in data 27 giugno 07 il CIPRIANI ha specificato che " dell'operazione GARDEN di cui peraltro ho già parlato negli scorsi interrogatori ed in merito faccio presente che la registrazione audio e video è stata elaborata dalla società TUBE S.r.l. di via Castelvetro nr.4 - Milano".

Al fine di chiarire la rilevanza della vicenda potenzialmente estorsiva ovvero comunque la pericolosità della mail inviata e la conseguente congruità di una operazione quale quella descritta dal TAVAROLI e dal CIPRIANI, a fronte della estrema minimizzazione della vicenda pervenuta dal diretto interessato, Marco TRONCHETTI PROVERA, per le refluenze che le diverse ricostruzioni possono avere in punto di sussistenza del delitto di appropriazione indebita, per come contestato in riguardo alle somme di cui alla detta operazione al TAVAROLI, in concorso con il CIPRIANI, può essere utile un raffronto con le dichiarazioni rese dalla persona direttamente interessata alla operazione, ed individuata quale autrice della mail che ha determinato la reazione della direzione security di TELECOM che ha portato alla operazione "GARDEN", **ROMAGNOLO Alberto.**

Costui, assunto in qualità di persona informata sui fatti in data 4 maggio 2006 presso gli uffici del Nucleo Operativo Carabinieri di Torino, su delega del P.M. di Milano, ha descritto la vicenda nei termini che di seguito si riportano integralmente:

"Ho lavorato presso la Banca del Gottardo, filiale di Montecarlo (Principato di Monaco) dal 1997-1998 al settembre 2000, ufficialmente assunto con la mansione di assistente di gestione, in una fase successiva sono stato spostato al desk operativo della sala mercato della Banca, dove effettuavo delle operazioni di mercato per conto di alcuni grossi clienti tra i quali la PIRELLI, nella persona di BERNARD HUPPERT, responsabile della finanzia estera di PIRELLI, il quale aveva l'ufficio a Zurigo.

Ricordo che il dottor MIANI, amministratore delegato della filiale monegasca della Banca del Gottardo era un buon conoscente di HUPPERT, del dottor BUORA, direttore finanziario della PIRELLI, e non so dire in quali



rapporti fosse con Marco Tronchetti PROVERA. Ritengo che i predetti oltre che gestire i conti correnti riconducibili all'azienda avessero dei conti a titolo personale. Per meglio specificare quali erano le procedure di aperture di un conto corrente, nel periodo in cui ero alle dipendenze dell'istituto di credito, posso dire che il funzionario della banca compilava una serie di moduli contenenti le condizioni generali che regolavano il rapporto tra banca e cliente allegando al fascicolo la fotocopia di un documento del cliente, quindi si svolgevano degli accertamenti preliminari sull'origine del capitale da versare - è ovvio che clienti conosciuti superavano d'ufficio questa fase - così come disposto dalle normative antiriciclaggio vigenti nel principato. Il fascicolo cartaceo, non esistendo un legame informatico tra conto corrente e cliente, veniva depositato presso il caveau centrale dove erano custoditi tutti i dossier di apertura. Per conto del gruppo PIRELLI, io e alcuni miei colleghi abbiamo effettuato operazioni acquisto e vendita titoli utilizzando alcuni conti correnti, tra i quali ricordo quelli denominato ORO e PIRELLI LUXEMBOURG riconducibili a mio avviso alla presidenza della PIRELLI, il conto OLMO, riconducibile a BUORA, il conto BERENIKE, riconducibile invece a HUPPERT. Preciso che tutti gli ordini relativi a dette operazioni mi venivano impartiti telefonicamente, così come ai miei colleghi, da HUPPERT, riconoscendo oramai la voce, senza necessitare di codici di accesso.

Per le operazioni bancarie di cui sopra venivo contattato telefonicamente da HUPPERT, che io sappia unico ad avere la delega, il quale utilizzava un'utenza di Zurigo e un'utenza mobile con un prefisso asiatico o del sud america. I contatti con lo stesso erano quotidiani, solitamente al mattino ci ordinava gli acquisti da effettuare e, alla chiusura della borsa, ci diceva quali dovevano essere i conti beneficiari degli ordini eseguiti nel corso della giornata.

So che la Banca del Gottardo, nella persona di MANZONI e CASILLO, ha acquistato delle azioni UNIM per conto del gruppo PIRELLI prima del lancio dell'OPA effettuato dallo stesso gruppo. Logicamente avremmo dovuto noi - Banca del Gottardo di Monaco - consegnare le azioni all'OPA invece stranamente le azioni sono state trasferite alla sede di Lugano e successivamente consegnate, verosimilmente per evitare di ricondurre gli acquisti fatti allo stesso intermediario che le ha consegnate.

...(indicazioni che riguardano una vicenda sentimentale del dichiarante, che si omettono perché non rilevanti)

Nel marzo del 2000 l'amministratore delegato MIANI e mi informa della possibilità di andare a lavorare per la filiale monegasca della UBS, progetto al quale io ho aderito, unitamente ad altri colleghi. Dopo aver sottoscritto un contratto con la UBS dal successivo mese di ottobre, presentai le mie formali



dimissioni alla Banca del Gottardo. In questo frangente però CASILLO venne coinvolto in uno scandalo relativo al suo incarico in banca, scandalo che ebbe anche dei risvolti penali, motivo per cui abortito il progetto di passaggio all'UBS rimasi di fatto senza lavoro.

All'epoca della mia presenza come dipendente in Banca del Gottardo, venne costituita la BLUE BELL, una società off shore, credo avente sede a Tortola nelle Isole Vergini Britanniche, di proprietà dei miei genitori. A partire dall'apertura del conto della BLUE BELL, la Banca del Gottardo si occupa di gestirne i capitali. Una volta rassegnate le mie dimissioni, settembre 2000, verso dicembre del 2000 inizia un contenzioso tra la BLUE BELL e la Banca del Gottardo relativamente a cattivi investimenti per un ammontare di circa 10.000.000 di euro. In concomitanza con la possibilità offerta dalla legislazione italiana di effettuare lo scudo fiscale, potendo così ufficializzare il ruolo della BLUE BELL ed avere più potere contrattuale nel contenzioso con l'istituto di credito, i miei genitori decisero di rivolgersi a dei professionisti per usufruire dei benefici predetti. Per tale operazione ci rivolgemmo a titolo informativo al dottor RONCHI, commercialista presso lo studio BRONZO di Torino e mio personale amico il quale, dopo aver consultato il dottor BRONZO, ci diede dei consigli sul come effettuare lo scudo. Contestualmente il mio legale di Nizza venne in possesso, in forma anonima, del rapporto riguardante l'ispezione della Banca del Gottardo relativa al periodo 1999-2000 operato dall'Ispettore BERNARD della Banca di Francia, preposta alle ispezioni degli istituti di credito monegaschi. Nel citato rapporto, oltre ad criticare le procedure organizzative dell'istituto, si metteva in risalto alcune anomalie che riguardavano specifici conti correnti che stranamente riportavano operazioni sempre in utile. Tra i conti attenzionati vi erano alcuni conti riferibili alla multinazionale italiana PIRELLI. In particolare in tale rapporto si fa riferimento ad un conto corrente riconducibile alla PIRELLI, anomalo in quanto sempre in attivo all'interno del quale figurava RAVANO, capo della sala mercato della filiale monegasca della Banca del Gottardo e il citato HUPPERT. Per quanto riguarda il rapporto a firma dell'ispettore BERNARD dovrebbe essere conservato in copia dal mio legale di Nizza, dalla Banca di Francia, dalla Banca del Gottardo, dal Tribunale di Prima Istanza di Monaco e anche dalla Sezione Civile del Tribunale di Parigi presso cui la BLUE BELL ha instaurato il contenzioso civile con la banca del Gottardo, allegando anche tale documento.

Nell'intento di evitare il contenzioso con la Banca del Gottardo, cercando di concludere la vicenda in via extragiudiziale, affrontando la problematica con RONCHI ed in virtù dei documenti di cui eravamo venuti in possesso, lo stesso commercialista si disse disposto ad arrivare ai vertici dell'azienda mediante una sua conoscenza con un funzionario dei servizi di sicurezza, tale MARTINI



Angelo. Nell'estate del 2003 RONCHI mi informò di essere riuscito ad avere un appuntamento a Torino con degli emissari del dottor BUORA della PIRELLI per discutere della questione. Successivamente seppi che l'incontro si svolse presso il ristorante IL CAMBIO di Torino, e in quella occasione i referenti della PIRELLI si impegnarono a valutare la situazione e dare una risposta sulla vicenda in tempi rapidi. So per certo che la risposta non è mai arrivata, infatti la BLUE BELL ha avviato il contenzioso legale verso la Banca del Gottardo che è ancora in essere.

A.D.R. - Non conosco alcuno che si chiami CRAVAGNOLA, MAGGIA o TAVAROLI.

Mi impegno a fornire copia del rapporto ispettivo a carico della Banca del Gottardo qualora il mio legale di Nizza ne sia ancora in possesso".

Saranno poi svolte di seguito le considerazioni complessive tracciabili in ordine alla integrazione dei delitti di appropriazione indebita e di riciclaggio derivanti dalla considerazione della detta operazione.

Operazione "Oak Found"
altrimenti detta "operazione Fondo"
oppure
"operazione New entry"

Si tratta di una operazione alla quale hanno fatto riferimento, operando ampia confessione in ordine alla sua esecuzione, sia il TAVAROLI che il CIPRIANI.

La consistenza riferita della operazione di accertamento, che risale, nella sua fase iniziale, all'anno 2001 (contabilizzata, secondo i dati forniti da TELECOM, nel 2002 per sterline inglesi 101.700, con fattura WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD, e sempre nel 2002, per sterline inglesi 96.080 emessa da WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD; in ogni caso dagli atti emerge che si è trattato di operazione che è proseguita negli anni, e che ha comportato un costo complessivo di circa 400.000 €.) era, nella indicazione pervenuta dagli imputati e, soprattutto dal TAVAROLI, quella di un accertamento in ordine ad un azionista della società "Bell SA", che vedeva tra i suoi azionisti anche una società denominata "Oak Found" di cui non si conosceva la reale proprietà. Al riguardo il TAVAROLI ha dichiarato che l'accertamento era frutto di una riunione con il management Pirelli, avvenuta



verso la fine del 2001, allorquando si profilava la possibilità di acquisizione da parte del Presidente di PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA, di acquisizione, tramite "Olivetti" s.p.a. di Telecom Italia: in quel periodo, ha riferito il TAVAROLI, si registravano continui attacchi all'operazione di acquisto di Telecom. Per meglio comprendere da dove arrivavano gli attacchi orchestrati contro il gruppo Pirelli, gli era stato affidato l'incarico di effettuare verifiche su un socio "Bell", di cui non si era in grado di identificare l'azionista; tale socio era l' "Oak Fund" ed il sospetto espressogli dal management di PIRELLI e, in particolare, da parte del defunto Dott. LA MACCHIA, era che dietro il detto fondo vi fossero persone che avevano ancora un ruolo in azienda, quindi, in potenziale conflitto di interessi.

Al riguardo il CIPRIANI con il report all'uopo compilato, aveva verificato la esistenza di un complesso gioco di società *off shore* che schermavano beneficiari occulti.


Era sorto anche il sospetto che tramite il medesimo fondo si fosse lucrato sull'acquisto delle azioni Olivetti, ottenendo una sorta di plusvalenza.

Nel corso dei suoi accertamenti il CIPRIANI aveva ritenuto di individuare che i soggetti realmente interessati al fondo OAK fossero esponenti del partito politico dei Democratici di Sinistra.

A tal punto delle risultanze investigative, ha indicato il TAVAROLI di avere bloccato la prosecuzione degli accertamenti del CIPRIANI, anche in considerazione del fatto che la individuazione della detta componente del fondo scongiurava la possibilità che il fondo medesimo fosse gestito da una parte del management dell'azienda

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MMS', is located in the lower right quadrant of the page. A long, thin diagonal line extends from the bottom left towards the top right, crossing the signature.

Questo il prospetto illustrativo delle partecipazioni societarie, talune delle quali oggetto di investigazioni da parte della security del gruppo PIRELLI, quale sequestrato in data 27.07.2007 dai Carabinieri del Comando Provinciale di Milano per come redatto dai responsabili dell'agenzia di investigazioni KROLL e destinata alla committente BRASIL TELECOM nell'ambito del cosiddetto progetto "TOKIO":



Al riguardo Marco TRONCHETTI PROVERA ha indicato di avere avuto riferita la circostanza nel 2005 da TAVAROLI, con indicazioni che la vera proprietà del fondo era da riportarsi ad un partito politico e, in particolare, alla persona di Massimo D'ALEMA.

Aveva indicato in quel contesto al TAVAROLI che se vi fossero state delle cose rilevanti avrebbe dovuto denunciarle alla magistratura.

Dal canto suo CIPRIANI Emanuele ha riferito, nel corso dell'interrogatorio in data 28/3/2007, che La denominazione NEW ENTRY che aveva dato all'operazione richiamava la circostanza dell'acquisizione di TELECOM da parte di TRONCHETTI PROVERA, ed era temporalmente

collocabile nel periodo fine 2001 inizi 2002. Il nome operazione FONDO è relativo allo stesso oggetto. Sotto tali denominazioni erano ricomprese attività di investigazione aventi ad oggetto situazioni che la nuova proprietà intendeva verificare al momento in cui si trovava a gestire la società. Infatti, nell'ambito di quelle investigazioni avevano finito con l'occuparsi delle persone di NOLA, sospettato di un comportamento infedele all'azienda; di Enrico BONDI, alla cui insaputa aveva finito con il sorvegliare anche l'abitazione di Arezzo.

TAVAROLI nell'ambito dell'operazione NEW ENTRY lo aveva invitato anche a svolgere investigazioni sul FONDO QUERCIA in inglese OUK FOUND, dicendo che avrebbe dovuto verificare se dietro quel fondo vi fosse stato un partito politico. Alla sua richiesta di spiegazioni, TAVAROLI si era limitato a dire che la traduzione italiana del fondo era simbolica del partito del PDS. L'incarico gli era stato conferito da TAVAROLI quando ancora lavorava in PIRELLI, ma l'acquisto della TELECOM da parte di TRONCHETTI era già avvenuto. TAVAROLI lo aveva invitato espressamente a rivolgersi "all'inglese svizzero" ossia John POA¹¹, persona utilizzata per le investigazioni all'estero. Si era effettivamente rivolto a John POA e le investigazioni erano durate un notevole periodo di tempo, nell'arco del quale aveva avuto modo di ricevere una "valanga" di reports comprensivi di documentazione societaria e bancaria in copia. Pur senza conoscere con quali modalità John POA si fosse procurato quelle informazioni e quei documenti in vari paesi stranieri tra cui la Svizzera, il Belgio, l'Olanda ed i paradisi fiscali, aveva però percepito che si trattava di informazioni straordinariamente riservate che John POA poteva avere avuto attraverso proprie conoscenze.

Peraltro di detta operazione oggi contestata al CIPRIANI ed al TAVAROLI in quanto realizzata con il ricorso alla acquisizione illegale di notizie riservate, al momento in cui la relativa pratica è stata reperita nell'ambito del procedimento all'interno del DVD sequestrato al CIPRIANI, che conteneva una mole considerevole di pratiche, la Autorità Inquirente assai probabilmente non ne aveva percepita neppure la portata, tanto che la notizia medesima relativa alla "OPERAZIONE NEW ENTRY" era stata separata dal procedimento principale, con iscrizione a c.d. "modello 45", quali atti non costituenti notizia di reato, ed inviata, in data 12/5/2006, al Procuratore della Repubblica in sede per le sue determinazioni, con la dizione espressa in copertina "copia stampa del contenuto del DVD relativo ad "" OPERAZIONE FONDO" acquisiti nel procedimento penale n. 30382/03 mod. 21".

¹¹ Si tratta di persona poi identificata per John DOLLAR BEARE, fatto anche oggetto di attività rogatorie.

Successivamente alla entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 240 c.p.p., conseguente alla L. 20 novembre 2006, era stato lo stesso Procuratore della Repubblica a richiedere, in data 20 dicembre 2006, ai Pubblici Ministeri titolari del presente procedimento di "voler comunicare, al fine degli adempimenti di cui alla Legge 20 novembre 2006 N. 281, se nel procedimento n. 30382/2003 Mod. 21 fosse configurabile con riguardo alla detta documentazione confluita nel separato fascicolo, una ipotesi di raccolta illegale di informazioni".

Successivamente, in data 2 luglio 2008, gli atti relativi alla "operazione fondo" venivano trasmessi dal Procuratore della Repubblica ai PP.MM. per l'unione al presente procedimento.

Quanto precede si trova compendiato nelle prime pagine del faldone 21.

Peraltro l'operazione "New Entry" ovvero "OAK FOUND" ha avuto passaggi travagliati anche al momento della fatturazione.

Ha provato la difesa CIPRIANI in udienza, curando il deposito in data 7 maggio 2010 di oltre mille fatture e di due note di credito riferite a numerose fatture, emesse dal CIPRIANI e dalle società inglesi a lui riconducibili ai gruppi PIRELLI e TELECOM dal 2000 al 2004, quella che è stata la sequenza tormentata della fatturazione della operazione.

Dai documenti prodotti si evince che:

-l'operazione *New Entry* è stata dapprima fatturata -per quanto concerne il suo iniziale svolgimento, con fatture della primavera del 2002, (si è trattato, comunque, di una operazione protrattasi negli anni)- da WCS a Pirelli, con Pirelli che ha onorato la fattura;

-dopo qualche tempo Pirelli deve aver richiesto al CIPRIANI e, più precisamente proprio a WCS, lo "storno" della fatturazione e la successiva riemissione a Telecom;

-WCS aveva infatti emesso le note di credito (trattasi delle note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI n. 2002/01 e 2001/02) con ovvia restituzione delle competenze riferite a quelle fatture;

-WCS aveva, di seguito emesso una nuova serie fatture nei confronti di Telecom e Telecom le aveva onorate;

-le fatture emesse da WCS e quindi da CIPRIANI per lo svolgimento della iniziale operazione "New Entry" come inviate a PIRELLI recavano quale causale della prestazione richiesta la indicazione: "attività



d'intelligence per acquisto partecipazioni tlc¹²; nella successiva fatturazione di quella prima parte di operazione "New Entry" come effettuata alla società TELECOM, successivamente allo storno realizzato con la nota di credito di cui si è detto, la causale della controprestazione veniva indicata come "due diligence su soci Bell" ¹³ (in maniera pertanto pienamente e chiaramente riepilogativa alle mutate esigenze della committenza in riferimento all'accertamento quali connesse alla sequenza rappresentata dalla doppia fatturazione);

-nella memoria 8.6.2006, Telecom ha indicato la pratica come propria.

La ricostruzione dei movimenti della travagliata fatturazione assume una rilevanza non trascurabile in punto di prova della sussistenza del delitto di appropriazione indebita e, del pari, di quello di riciclaggio. L'argomento come qui accennato sarà sviluppato più avanti unitamente ad altri dati acquisiti.

operazioni "FILTRO"
e
operazione "SCANNING"

Si è trattato di molteplici operazioni che hanno avuto uno svolgimento temporale assai lungo, portate avanti negli anni e riguardanti accertamenti delegati alle aziende del CIPRIANI dalla direzione security di PIRELLI e di TELECOM -nella ipotesi accusatoria solo dal TAVAROLI e da IEZZI, ma si vedrà essere assai diversi i dati concretamente emersi- in riferimento a blocchi di nominativi di persone che potenzialmente avrebbero potuto essere assunte dalla azienda, in numero di diverse centinaia. Nel materiale sequestrato le pratiche c.d. filtro riportano numeri seriali identici per blocchi di accertamenti riguardanti ciascuno decine di nominativi.

E così vi sono le seguenti pratiche:

¹² La indicazione abbreviata "tlc" è emerso pacificamente in atti dover essere riferita a "TELECOM ITALIA".

¹³ L'espressione inglese *due diligence* identifica il processo investigativo che viene messo in atto per analizzare valore e condizioni di un'azienda, o di un ramo di essa, per la quale vi siano intenzioni di acquisizione o investimento.

pratica Z0032500 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 1 a NR. 52"; data inserimento pratica 15/12/2000;

pratica Z0037001 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 53 a NR. 79"; data inserimento pratica 28/05/2001;

pratica Z0040501 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 80 a NR.123"; data inserimento pratica 20/09/2001;

pratica Z0046602 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 124 a NR. 162"; data inserimento pratica 22/03/2002;

la pratica Z0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 163 a NR.216"; data inserimento pratica 25/07/2002;

la Pratica Z0058703 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 217 a NR. 247"; data inserimento pratica 13/03/2003;

la pratica Z0061403 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 248 a NR. 278"; data inserimento pratica 23/06/2003;

la pratica "0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N.279 a NR. 309"; data inserimento pratica 07/10/2003;


la pratica Z0069203 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 310 a NR. 339", data inserimento pratica 02/12/2003;

la pratica Z0069904 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 340 a NR. 369", data inserimento pratica 09/01/2004;

la pratica Z0072404 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 370 a NR. 399", data inserimento pratica 11/02/2004;

la pratica Z0075504 denominata "OPERAZIONE FILTRO DA N. 400 a NR. 429"; data inserimento pratica 14/04/2004;

In concreto le operazioni "filtro" o "scanning" hanno riguardato elenchi di nominativi di aspiranti all'assunzione, anche per brevi periodi, presso i gruppi PIRELLI e TELECOM, sui quali, a cura degli investigatori privati imputati nel



procedimento, nella specie il CIPRIANI, venivano eseguiti accertamenti ed informazioni, consistenti nella acquisizione di documentazione oltre che consultabile presso le camere di commercio, in relazione ad interessi e partecipazioni societarie, protesti ed altro, anche nella acquisizione di dati in possesso degli Organi di Polizia tratti dallo S.D.I.. Su tale tipo di accertamenti il CIPRIANI ha reso ampia confessione in ordine alla sua esecuzione, così come anche il TAVAROLI, segnalandola come eseguita per un lungo arco di tempo assai consistente con carattere di continuità, sia per conto della società PIRELLI che per conto della società TELECOM, ed individuandone la finalità in quella di prevenire possibili infiltrazioni terroristiche presso aziende dapprima PIRELLI, successivamente anche TELECOM. Sia il TAVAROLI che il CIPRIANI hanno indicato tale genere di attività investigativa come realizzata nell'esclusivo interesse aziendale e su indicazioni dirette del management.

Anche IEZZI, dirigente del settore security di PIRELLI, nel corso dell'interrogatorio innanzi al G.I.P. in data 21 settembre 2006, ha indicato che *"per quanto attiene gli aspiranti dipendenti Pirelli, si tratta della operazione filtro, era una operazione di routine nell'azienda. Sinceramente io non saprei rispondere su come erano fatte queste attività. Noi dovevamo fornire un giudizio sull'utente. Si mandava l'elenco a Cipriani che svolgeva il suo compito e ci restituiva l'elenco con un giudizio positivo o negativo. Io intervenivo solo quando c'erano richieste particolari"*.

Può essere interessante seguire quanto sul punto dichiarato dal TAVAROLI innanzi al G.I.P.

In quella sede il predetto ha riferito che, specie a seguito dell'omicidio del consigliere dell'allora Ministro del Lavoro, Prof. D'ANTONA¹⁴, uno dei volantini di rivendicazione era stato lasciato in Milano, presso una cabina telefonica ubicata innanzi all'ingresso principale del complesso industriale Pirelli. A seguito di ciò, gli stessi funzionari della Digos avevano consigliato di "alzare il livello di sicurezza sia intorno al management aziendale, quindi al dottor Tronchetti, al Dott. Buora e agli altri amministratori, che di incominciare a interagire con le istituzioni preposte ai fini anche informativi per cercare di capire se questo volantinaggio era frutto di un tentativo successivo di proselitismo".

Da tale momento avevano preso avvio tutta una serie di iniziative interne all'azienda.

¹⁴ Il Dott. Massimo D'Antona è stato ucciso da un gruppo terroristico in data 20 maggio 1999

L'azienda aveva quindi, tramite i suoi vertici, "iniziato a preoccuparsi ed aveva incaricato la Direzione Security di fare un'analisi del rischio, di iniziare a capire la reale sussistenza di un pericolo in tal senso e di individuare delle misure preventive che potessero non fare reiterare episodi che la Pirelli aveva già vissuto vent'anni prima".

Ne era conseguita, in accordo con la Direzione del Personale di Pirelli, al momento in cui l'azienda si stava accingendo a fare copiose assunzioni di personale, dopo anni in cui le assunzioni erano state assai ridotte, la necessità di prevenire, in Pirelli, il rischio di proselitismo di tipo politico da parte di giovani eventualmente assunti, al fine di impedire violenza politica o terroristica. Pertanto, ha ribadito il TAVAROLI, il motivo oggettivo, condiviso con l'azienda, andava riportato a tale segnalata esigenza.


Al fine di soddisfare la detta esigenza era direttamente la "Direzione del Personale" che forniva alla Direzione Security elenchi di persone, corrispondenti agli elenchi di candidati, sui quali riteneva di chiedere "un servizio di verifica".

Era proprio la Direzione del personale che richiedeva alla direzione security di fare "uno *screening* sulle persone che potevano essere assunte in posizioni chiave come lo stabilimento di Settimo Torinese o altri stabilimenti".

Nel respingere la indicazione di essere stato "una sorta di scheggia impazzita che gestiva con totale autonomia, al di fuori di ogni conoscenza dell'organizzazione aziendale, un potere assoluto del quale non rispondeva nessuno", il TAVAROLI nel corso dell'interrogatorio al G.I.P. immediatamente dopo la emissione della prima ordinanza cautelare, nel respingere radicalmente il senso sotteso alla definizione, indicava, con particolare riguardo alla operazione "Filtro" che gli elenchi delle persone interessate ad una eventuale assunzione (c.d. assumendi) non solevano arrivare neppure nelle sue mani, ma che, dopo avere concordato inizialmente lo svolgimento della operazione id verifica con le "Direzioni del Personale", dapprima in PIRELLI, successivamente, nel prosieguo degli anni in TELECOM, tutta l'operazione, in concreto, veniva gestita direttamente dai vari funzionari e collaboratori.

Più nello specifico indicava di poter ricordare le operazioni filtro svoltesi più recentemente presso TELECOM, successive all'omicidio del Dott. BIAGI¹⁵, e di poter dire di essere stato chiamato dal dottor Rodolfo Rosati, capo delle "Risorse Umane della Rete"; in quel periodo ricordava che l'organizzazione Telecom aveva una dizione per la rete fissa che si chiama "Wireline", "Telecom Wireline"; il dottor Rodolfo Rosati gli aveva chiesto "se fosse stato possibile, a

¹⁵ Il Dott. BIAGI è stato assassinato da un gruppo terroristico il 19 marzo 2002



fronte del fatto che Telecom dopo di nuovo molti anni stava assumendo delle persone e visto quello che stava succedendo, visti i problemi anche di rischio, di nuovo, sociale, eccetera, dovendo assumere persone in posizioni chiave come è la rete telefonica nazionale, di gestione della rete telefonica, dentro le centrali telefoniche ... dare assistenza rispetto a questa attività". Aveva quindi risposto al ROSATI, nell'indicargli che il genere di operazioni che il predetto richiedeva erano già state fatte anche in passato in azienda, di mettersi in contatto con Francesco Lambiase. Costui aveva poi gestito in autonomia questa attività.

Non aveva, pertanto, neppure conosciuto il numero di persone sottoposte ad accertamenti a seguito della richiesta di ROSATI e dell'intervento di LAMBIASE.

Tutta la detta attività era stata gestita, da punto di vista concretamente operativo, dal CIPRIANI, che aveva emesso alle società PIRELLI e TELECOM fatture riferite alla attività svolta.

Era stato, in particolare, lo stesso LAMBIASE a chiedergli se poteva andar bene far fare gli accertamenti richiesti dal ROSATI al CIPRIANI.

Per i pagamenti del CIPRIANI gli accordi non erano stati fatti da lui personalmente, bensì dal LAMBIASE.

Il CIPRIANI, nello specifico, con riferimento alla "OPERAZIONE SCANNING", che ha collocato come ulteriore sviluppo, anche temporale, oltre che per tipologia, della operazione FILTRO, nel riferire, nel corso dell'interrogatorio in data 7/8/2007, che si trattava di pratica relativa alla richiesta di informazioni fattagli da TELECOM, specificava che tutta l'operazione era stata gestita dal dr. LAMBIASE e dal dr. ROSATI. Indicava di avere intrattenuto rapporti per la gestione del detto settore di informazioni esclusivamente con LAMBIASE, il quale, a sua volta, soleva riferirgli di avere preso contatti per la detta pratica, esclusivi e diretti, con ROSATI, in considerazione della delicatezza della stessa. Proprio in considerazione della segnalata delicatezza delle informazioni richieste, diversamente di quanto avvenuto per le OPERAZIONI FILTRO, per ragioni richiestegli dallo stesso LAMBIASE, come provenienti dal ROSATI, gli era stato richiesto di inviare a TELECOM le risposte solo per quei soggetti per cui fossero emersi "pregiudizievoli commerciali e non". Per le risultanze negative in ordine ad eventuali problematiche, gli accordi erano che nulla venisse comunicato. La detta richiesta gli era pervenuta solo in un secondo momento, in quanto all'inizio si era attenuto a quanto seguito per le altre pratiche che gli erano state precedentemente commissionate, con inoltro alla azienda di tutte le risultanze informative acquisite.



Precedentemente, nel corso dell'interrogatorio in data 28/3/2007, il CIPRIANI aveva specificato che l'**OPERAZIONE SCANNING** era stata gestita da **ROSATI**, il quale soleva mandargli le liste con gli elenchi delle persone da verificare; al medesimo **LAMBIASE** soleva comunicare gli esiti degli accertamenti.

Segnalava che il **LAMBIASE** era stata l'unica persona con cui aveva avuto rapporti diretti e non filtrati da **IEZZI** e **TAVAROLI**. **L'elenco delle persone sulle quali svolgere degli accertamenti LAMBIASE lo riceveva a sua volta da ROSATI.**

Nella fase iniziale i predetti solevano richiedergli di specificare nel dettaglio gli accertamenti svolti; successivamente gli richiedevano solo gli accertamenti positivi e negativi; in ultimo solo quelli in cui vi fossero delle emergenze rilevanti.

In ordine alle due dette operazioni "**FILTRO**" e "**SCANNING**" si è avuta ampia integrazione probatoria in udienza, soprattutto a cura dei testi **ROSATI**, che non era mai stato sentito in fase di indagini, e **LAMBIASE**, che, benché stato assunto a **S.I.** in fase di indagini dalla Autorità di **P.G.**, aveva limitato il suo contributo conoscitivo ai fatti di causa in quella sede a pochi e scarni argomenti.

Sia il **LAMBIASE** che il **ROSATI** hanno riportato la detta operazione a pratica assai frequente in azienda, svolta con carattere di costante abitudinalità, con richieste che provenivano dall'ufficio del personale.

Sul punto il **LAMBIASE** indicava in udienza:

che per quanto riguarda la operazione detta "scanning" sui dipendenti da assumere ricordava essere stati fatti accertamenti in occasione di una assunzione di numerose persone, con conseguente controllo di circa 500/550 posizioni;

che aveva discusso solo due posizioni più critiche, alla stregua degli accertamenti effettuati dal **CIPRIANI**, con il **ROSATI**, che all'epoca rivestiva le funzioni di capo del personale di Wireline; a sua volta, nella scala gerarchica il **ROSATI** vedeva la figura del suo capo nella persona di **Gustavo Bracco**;

che i casi problematici che aveva discusso con **ROSATI** erano riferiti, in un caso, ad una **persona** nei riguardi della quale gli accertamenti avevano



evidenziato la esistenza di un precedente penale per pedofilia; in altro caso ad una persona che aveva avuto dei protesti per la emissione di un consistente numero di assegni privi di provvista;

che a seguito di ciò avevano comunicato la circostanza all'ufficio del personale, ma non era in grado di riferire se a seguito di ciò la persona fosse stata assunta;

che avere parlato, in particolare, di tali situazioni con il dottor Damiano Nicoletti e con Fabio Acquario;

che ricordava anche un terzo caso problematico comunicato a seguito della acquisizione di notizie con le modalità indicate.

Il medesimo LAMBIASE alla P.G. in fase di indagini assunto a s.i. in data 4 MAGGIO 2007, aveva dichiarato:

"Un'altra attività effettuata con CIPRIANI, su ordine di TAVAROLI, che si era accordato con il capo del personale operativo ("Wireline"), Rodolfo ROSATI, era quella di fornire al CIPRIANI l'elenco di tecnici che dovevano essere assunti in azienda. Ricordo il periodo, cioè il febbraio del 2004. La struttura di ROSATI, nella persona del suo collaboratore Fabio AQUARIO, mi forniva l'elenco di questi nominativi, che io giravo a CIPRIANI per controlli sugli stessi circa cointeressenze societarie, protesti e precedenti. TAVAROLI mi disse che erano accertamenti leciti e non mi preoccupai più di tanto. CIPRIANI comunicava a me l'esito di questi accertamenti ed io provvedevo a informare verbalmente l'ufficio personale, nelle persone di Fabio AQUARIO, per lo più delle volte, e Damiano NICOLETTI, per le questioni più particolari. Solitamente gli elenchi riportavano parecchi nominativi negativi. Nei positivi veniva indicato l'esito dei controlli, tra cui ricordo due casi, uno che aveva precedenti penali per pedofilia e l'altro che aveva circa 17 protesti. Nel primo caso parlai direttamente con il dott. ROSATI sulla perplessità di assumere una persona con tali precedenti, che poteva arrecare danno all'azienda anche nel momento in cui aveva a disposizione i mezzi informatici della società. Nel secondo ne parlai con la struttura del personale ed in particolare con NICOLETTI."

A.D.R.: *"Mi veniva inoltrata un'e-mail da parte di AQUARIO, che io provvedevo a girare a CIPRIANI, il quale mi rispondeva via fax. Non mi sono mai preoccupato di aspetti legali relativi a questa vicenda, fidandomi dell'autorevolezza e della responsabilità di funzione del mio capo e del coinvolgimento anche della struttura del personale."*



Dal canto suo ROSATI Rodolfo ha dichiarato in udienza:

di essere in grado di riferire della complessa vicenda unicamente fatti che potevano riguardare la c.d. "operazione Scanner";

di poter dire che nel periodo di inizio del 2004 aveva ricevuto una telefonata da parte di Tavaroli, il quale gli aveva riferito di essere a conoscenza che presso la Wireline, e, in particolare, nell'area Rete, si stava procedendo alla realizzazione di parecchie assunzioni;

di avere dato conferma di ciò, in considerazione del fatto che era in atto, presso la Rete, un rilevante ricambio generazionale, tant'è vero che nel 2003 una prima *tranche* di circa 400 assunzioni era già stata effettuata;

di ricordare delle assunzioni in numero, nell'anno 2004, di circa 1.000 persone; mentre nell'anno 2003 di circa 400;

di ricordare che era stato TAVAROLI a indicargli di passargli in via preventiva, prima dell'ingresso in servizio, gli elenchi dei nominativi delle persone, per poi dare "l'okay" al loro effettivo ingresso in servizio;

di avere dato comunicazione di ciò al capo del personale dell'area Rete, dottor Luigi Marelli;

di avere saputo che il MARELLI aveva passato alla struttura gestita da TAVAROLI un elenco di 400 nominativi sul conto dei quali effettuare degli accertamenti e di avere poi saputo che tra costoro due erano stati scartati per problematiche che non sapeva indicare;


di sapere, in particolare, che il tipo di messaggio che gli era pervenuto da parte del MARELLI era del seguente tenore: «Per questo signore non procedete», e di essersi conformato a quanto segnalatogli;

di non avere valutato tali casi unitamente al LAMBIASE;

di non avere informato di tale inusuale procedura il Dott. BRACCO, in quanto, trattandosi di attività molto delicata, in considerazione dell'inserimento di dipendenti nella "Rete di Telecom", che dava accesso alle centrali e ai permutatori, aveva ritenuto la richiesta del tutto ragionevole;

di avere esposto la circostanza al Dott. BRACCO, solo dopo gli arresti a cura della A.G., ma di non aver avuto per ciò alcun rilievo o censura di sorta; anzi di avere ricevuto una missiva di assoluto sostegno e di assoluta comprensione, per l'attività fatta (la missiva veniva rinvenuta dal teste ad esito dell'udienza e su richiesta delle parti, acquisita in atti);

Le operazioni **FILTRO** e **SCANNING** sono state fatturate a **PIRELLI** e **TELECOM** dalla società di diritto inglese del **CIPRIANI WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD.**



Anche le considerazioni formulabili sulla scorta della complessiva valutazione della detta operazione, per come emersa e per come descritta dai testimoni e dai protagonisti della vicenda, in punto specifico di integrazione dei delitti di appropriazione indebita e di riciclaggio, vengono rimandati al prosieguo, in un unico contesto, unitamente ai dati complessivi anche di ordine documentale emersi.

Strettamente connessa alle operazioni FILTRO e SCANNING, per il genere, la natura e le motivazioni degli accertamenti trattati, è la

Operazione "GHOST"
nonché
Operazione "GHOST 2"

Per quanto riguarda la operazione GHOST (con incarico conferito al CIPRIANI in data 23/7/2000 ed invio report alla azienda in data 2/1/2002) si registrano in atti le dichiarazioni, tra loro assolutamente concordanti, degli imputati TAVAROLI e CIPRIANI, nonché della teste CERRETA, assai più approfondite quelle pervenute nel corso della integrazione probatoria in udienza ex art. 422 c.p.p..

Trattasi di operazione che -alla stregua di quanto riferito dal CIPRIANI, sul punto confortato dalle dichiarazioni del TAVAROLI e della teste CERRETA- era sorta prima delle varie pratiche e relative operazioni denominate "FILTRO", verso la fine del 1998, inizi del 1999. A quell'epoca, presso gli stabilimenti Pirelli di Torino e Figline Valdarno, si erano verificati diversi episodi che avevano allarmato la sicurezza Pirelli in relazione al pericolo di presenza di agitatori o persone appartenenti a fenomeni eversivi all'interno degli stabilimenti. Erano comparse anche scritte inneggianti a movimenti estremisti. TAVAROLI, quindi, aveva ideato la strategia di inserire negli stabilimenti persone da utilizzare quali "antenne" e cioè persone che sotto le sembianze di operai o, comunque, di dipendenti, avrebbero avuto il compito di raccogliere informazioni sulla possibile presenza di agitatori e riferirle. La pratica pare abbia avuto una durata protattasi fino all'anno 2003.

Il ruolo del CIPRIANI era stato quello di provvedere a procurare il personale da fare assumere presso i diversi stabilimenti con regolare contratto e stipendio ed a pagare loro anche una ulteriore retribuzione, oltre a vitto, alloggio ed ogni spesa, in considerazione del fatto che alle persone medesime veniva richiesto di impiegare anche il loro tempo libero per accostarsi ed avvicinare le persone sospettate di appartenere a movimenti eversivi o comunque intenzionati ad azioni di sabotaggio o di agitazione all'interno degli stabilimenti. TAVAROLI risulta descritto in atti come la persona che avrebbe creato una organizzazione interna alla sicurezza che provvedeva, da un lato, a fornire a tali persone istruzioni, e, dell'altro, a raccogliere le relative informazioni. Il tutto veniva poi riportato in apposite riunioni presso la PIRELLI, nello specifico al funzionario addetto alla sicurezza, Dott. CERRETA.

Questa, assunta in qualità di testimone, ha confermato integralmente quanto pervenuto a cura del CIPRIANI e del TAVAROLI. A domanda del P.M. ha anche specificato che per la operazione la sua azienda, la Pirelli, aveva onorato le fatture corrisposte per l'opera prestata al CIPRIANI, ma non ricordava se le fatture risultavano emesse dalla Polis d'Istinto, ovvero da una delle due società inglesi del CIPRIANI che solevano emettere, al pari della POLIS D'ISTINTO le fatture per i servizi da costui forniti.

"OPERAZIONE GHOST/2", con incarico conferito al CIPRIANI in data 28/7/2002, (cui è riferita la pratica Z0051902).

Anche in tal caso, secondo quanto riferito dal CIPRIANI e confermato dalla teste CERRETA, (si omettono anche in tal caso le indicazioni pervenute ex art. 422 c.p.p. dalla teste CERRETA) si trattava di una prosecuzione della attività che era stata oggetto della operazione "GHOST".

Commissionata anche questa dalla direzione sicurezza PIRELLI, riguardava l'infiltrazione negli stabilimenti produttivi della Pirelli in Italia, di collaboratori del CIPRIANI al fine di scongiurare la presenza di persone legate eventualmente all'eversione.

Alla esecuzione di detta operazione ha fatto riferimento anche la teste CERRETTA indicando che era stata determinata dall'allarme conseguente al rinvenimento di un volantino attribuito alla organizzazione terroristica "Brigate Rosse" presso la cabina telefonica ubicata in Milano in viale Sarca presso l'ingresso degli stabilimenti PIRELLI, che aveva determinato la necessità di estendere gli accertamenti oltre che allo stabilimento di FIGLINE VAL D'ARNO, ANCHE AD ALTRI STABILIMENTI Pirelli presenti in Italia, tra i quali quello di Settimo Torinese.



Più precisamente la teste CERRETA ha dichiarato in udienza di non ricordare, tra le varie operazioni, poi compendiate nelle corrispondenti pratiche, commissionate dalla azienda al CIPRIANI, una pratica con denominazione "Ghost"; di ricordare, invece, una **operazione di accertamento presso gli stabilimenti di Figline Valdarno**, determinata dal rinvenimento di un proiettile da caccia da una lettera di minacce al capo del personale;

che si era creata una forte tensione all'interno dell'azienda allorquando, nell'anno 1999, dopo l'omicidio D'Antona, era stato rinvenuto un volantino delle "BR" all'interno di una cabina telefonica di viale Sarca, in Milano, praticamente presso l'ingresso principale di Pirelli;

che poteva ricordare che presso uno degli stabilimenti "Pirelli" in Italia, non ricordava se Figline Valdarno o Settimo Torinese, **era stata inserita una persona, con le apparenti mansioni di un operaio, ma che aveva unicamente e realmente il compito di verificare se vi fossero problematiche riconducibili a cellule terroristiche all'interno dell'azienda;**

di poter dire che anche tale operazione era stata effettuata dal CIPRIANI.

Anche le operazioni "Ghost" sono state fatturate dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD.

"OPERAZIONE PAPERINO"

pratica Z0046102

Si è trattato della operazione che aveva riguardo ad una capillare analisi dell'organizzazione MICHELIN condotta con riferimento agli stabilimenti esistenti in tutti i vari Paesi, sia sotto il profilo societario e avuto riguardo a stabilimenti produttivi.

Sulla materiale esecuzione della operazione il CIPRIANI ha reso confessione, segnalando che si trattava di accertamenti delegatigli inizialmente da TAVAROLI e da Gianfranco SOLA, i quali gli avevano "conferito il mandato di effettuare a trecentosessanta gradi, una analisi mondiale dell'organizzazione MICHELIN sotto il profilo societario e di stabilimenti produttivi"

Lo svolgimento dei detti accertamenti, ha indicato CIPRIANI essere durato alcuni anni; il predetto ha anche segnalato di avere consegnato le



risultanze personalmente al TAVAROLI ed al SOLA. Le risultanze degli accertamenti, ha indicato il CIPRIANI essere state consegnate anche in un paio di occasioni al SOLA alla presenza dell'allora direttore della "Ricerca e Sviluppo" - divisione principe dell'azienda Pirelli - che si dimostrava particolarmente interessato agli sviluppi degli accertamenti ed alle relative risultanze.

Era una operazione che si era scissa in più pratiche, "PAPERINO 1", con richiesta alla esecuzione delle operazioni alla data del 27/11/1997, ed inoltro del relativo report alla azienda in data 30/11/2000; "PAPERINO 2", con richiesta alla esecuzione delle operazioni alla data del 12/02/2002; "PAPERINO 3", con inoltro del report alla azienda in data 24/07/2003.

Interrogato sul punto in udienza, Marco TRONCHETTI PROVERA, ha indicato di non essere a conoscenza di una operazione di spionaggio industriale ai danni della concorrente "Michelin", adducendo che per sapere che tipo di attività stava eventualmente svolgendo la concorrente bastava controllare i brevetti.

Anche detta operazione è stata fatturata dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD.

operazione DEMI MOORE

Si tratta di una attività descritta dall'imputato GHIONI riferita ad accertamenti svolti nei confronti della società DEMINOR, socio di minoranza di TELECOM nel periodo in cui era in corso la fusione tra OLIVETTI e TELECOM: a tale evenienza si opponeva proprio la DEMINOR. Ne era conseguito un accertamento al fine di individuare gli azionisti e così capire da chi venisse la strenua opposizione alla operazione di fusione tra OLIVETTI e TELECOM. L'imputato GHIONI ha indicato che nel corso di quegli accertamenti si **sospettava** che tra le persone che potessero avere delle quote vi era la **segretaria dell'Avvocato CHIAPPETTA**, General Counsel della società TELECOM. Gli Accertamenti svolti, avevano portato in evidenza, secondo quanto descritto dal GHIONI, che la DEMINOR non aveva elementi seri contro la TELECOM per contrastare efficacemente la fusione. Questo aveva condotto a soprassedere alla esecuzione di una efficace intrusione informatica, essendosi limitata la attività di acquisizione di notizie ed informazioni ad una analisi di messaggi di posta elettronica e ad una analisi dei tabulati telefonici dei soci della DEMINOR, tra cui quelli della segretaria di CHIAPPETTA.



"OPERAZIONE MACUMBA"
pratica Z0044102 denominata

A prescindere dalle tematiche in punto di prescrizione dei reati, dichiarati quanto alla detta pratica come da dispositivo, si è trattato nelle indicazioni pervenute dal CIPRIANI che la relativa fattura ha emesso, di una operazione di controllo condotta nei confronti della **moglie del fratello di Marco TRONCHETTI PROVERA (Sign. SORIANI)**. La operazione era stata commissionata, ha dichiarato il CIPRIANI, dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di TAVAROLI e, dato l'oggetto che riguardava una persona fisica sentimentalmente vicina al fratello del dr. TRONCHETTI PROVERA, il relativo report era stato predisposto con il ricorso ad una grafica più elegante rispetto al solito, proprio in considerazione del destinatario finale che era proprio il fratello del dr. Marco TRONCHETTI PROVERA.

Del tutto peculiare il contenuto della deposizione in udienza di quest'ultimo: alla ripetitiva affermazione di nulla sapere di quanto fatto dalla security del TAVAROLI a sua insaputa, uno dei difensori del CIPRIANI, gli chiedeva se conosceva la Sign. SORIANI. Anche questa volta la risposta è stata negativa; ma, alla contestazione del difensore del CIPRIANI, che lo informava che la signora SORIANI era sua cognata, moglie di suo fratello, TRONCHETTI PROVERA rispondeva, in maniera sorprendente, destando anche una notevole ilarità nell'uditorio, che sarà rimasta registrata sul supporto di registrazione del verbale integrale, di ricordare solo il nome della prima moglie del fratello, non già anche della seconda moglie.

Anche detta operazione è stata fatturata dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD.

**"OPERAZIONE CONTROSORVEGLIANZA
EXECUTIVE
ST.TROPEZ"**



Si è trattato nelle indicazioni del CIPRIANI di una pratica aperta ai soli fini amministrativi e relativa alla sicurezza personale del dr. TRONCHETTI PROVERA in vacanza a St. TROPEZ: la consistenza riferita è stata quella della **corresponsione di denaro contante a Tiziano CASALI ed a Giancarlo VALENTE** per finalità di cassa ad esigenze locali di sicurezza del Presidente.

Della persona di VALENTE e delle sue mansioni -formali e non- in azienda si è già detto sopra.

In riferimento alla persona di CASALI Tiziano, dagli atti è emerso che **costui formalmente era un funzionario con mansioni di apporto logistico e di sicurezza della Presidenza Pirelli dal 2001**: in particolare, si trattava della persona che, a partire dal 2001/2002, aveva gestito dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, e del top management, al seguito di Marco TRONCHETTI PROVERA.

Assai significative le spiegazioni fornite in udienza dal teste CASALI Tiziano, che hanno riguardato i vari viaggi e trasferte del Presidente TRONCHETTI PROVERA e del Top Management; inoltre, operazioni dette di "facility" (indicazione che si è appreso nel corso del procedimento afferire a tutte le necessità di viaggi e trasferte mediante "facilitazioni"); nonché, infine, operazioni di assunzione di domestici presso le abitazioni private del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA (tali ultime indicazioni vanno riportate ad altre diverse "operazioni", che si indicheranno più avanti quali "OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND",pratica Z0052502;"OPERAZIONE BIS",pratica Z0058003;"OPERAZIONE DOMESTICI ",pratica Z0049702).

Ha così riferito il CASALI in udienza, allorquando assunto ex art. 422 c.p.p.:

di essere stato inserito nella compagine lavorativa di Pirelli nel '98, occupandosi per i primi due anni e mezzo/tre di sicurezza e vigilanza dell'area milanese della Pirelli;

di avere iniziato, nel 2001/2002, a gestire dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, quindi del signor Marco Tronchetti Provera e del top management, per ciò intendendosi i manager ovvero eventuali gruppi di manager che di volta in volta gli venivano indicati;

di avere espletato tali mansioni dal 2001 fino al 2006,ed anche nel momento attuale;



di poter dire che tali funzioni di sicurezza del management aveva curato in occasione di viaggi prevalentemente in Paesi esteri;

di essere solito in tali funzioni reperire autovetture, scorte, assistenza durante i viaggi, eventualmente automobili blindate in Paesi a rischio;

di avere realizzato tali operazioni di assistenza per il management di Pirelli con l'ausilio dei servizi forniti dalla società Polis d'Istinto di Firenze, che era gestita da Cipriani;

di poter dire che le richieste di assistenza arrivavano dall'interno della azienda, dai vari uffici, talora direttamente da parte delle segretarie delle persone che avrebbero dovuto spostarsi;

di poter descrivere la attività svolta con un esempio tipico assai ricorrente, allorché gli spostamenti riguardavano il Presidente della società, Marco TRONCHETTI PROVERA, nel senso che a seguito di richieste inoltrate dalla segreteria al direttore o a lui stesso, espresse nel senso: "Guarda il Presidente va in Libano tre giorni, quattro giorni, *"dal ... al"*. *Questi sono gli itinerari, lui sarà all'albergo... piuttosto che quell'altro. Ha questi appuntamenti"*, iniziava la organizzazione del viaggio, calibrata sul numero di persone, i percorsi segnalati, l'entità del rischio di quel Paese, che vedeva la partecipazione fattiva principalmente della Polis d'Istinto di Emanuele Cipriani, al quale comunicava le esigenze a lui precedentemente rappresentategli all'atto della richiesta. A seguito di ciò CIPRIANI organizzava **"in loco le persone, le macchine e quello che serviva"**.

di ricordare che successivamente venivano inoltrate da CIPRIANI le fatture di pagamento, che però non aveva mai direttamente visionato;

di ricordare che mai nessuno aveva avanzato lamentele per l'organizzazione di volta in volta fornita;

di aver realizzato le operazioni descritte nel 90% dei casi per conto e su richiesta della segreteria di Presidenza, che di volta in volta solevano passargli direttamente il programma degli spostamenti del PRESIDENTE;

di sapere che Polis d'Istinto era un fornitore anche per accertamenti da svolgere in riferimento al controllo di fornitori esterni nel mondo delle certificazioni agenti;

di essersi occupato dei servizi di assistenza e di scorta del Presidente e del Management non soltanto in Paesi che presentavano qualche problema di sicurezza, ma anche in Paesi Europei;

di conoscere che tutti gli anni nel periodo Natalizio l'azienda soleva affidare un servizio di controllo di pacchi a una società esperta di esplosivi, al fine di effettuare un controllo sui pacchi in arrivo in interno a Pirelli per il top management;

di avere saputo di tale Nonnis solo dalla lettura dei giornali;



di avere fatto ricorso per i viaggi all'estero del Presidente e del management successivamente alla decisione da parte di TELECOM e di PIRELLI di non fare ricorso più al CIPRIANI, ad altre società straniere, di tale Guatteri, in particolare una società di Bruxelles, che forse si chiamava Damocles, utilizzata per la logistica e la sicurezza nel corso di alcuni viaggi credo nell'area del nord Africa;

di avere con le modalità descritte anche assicurato la sicurezza di tre o quattro viaggi effettuati alla volta dell' Egitto, al Cairo di manager impegnati nella stipulazione di gare di appalto;

di ricordare, per quanto riguarda le modalità di pagamento, che per i servizi forniti dal CIPRIANI in Italia, eventualmente anche in Milano o in Roma, veniva compilata e seguita una scheda riepilogativa del numero di persone utilizzate, del numero di ore impiegate, del luogo ove era avvenuto l'intervento, in maniera abbastanza dettagliata, intestata a "servizio executive" compilata a cura di colui che aveva effettuato il servizio ed inviata a corredo della fattura, sulla quale il funzionario richiedente ed egli personalmente apponeva una firma di "visto e controllo" con la data e con un'indicazione "Okay e firma", che legittimava ed autorizzava poi il pagamento: si trattava di riepiloghi mensili; il pagamento della persona o delle persone che avevano eseguito il servizio avveniva da parte di CIPRIANI, il quale poi fatturava il tutto a PIRELLI;

di poter indicare che si trattava di persone che si alternavano nella scorta del Presidente, che avevano una consistenza di tre al giorno su Milano, uno su Roma, che si occupava anche della sicurezza dello stabile della Pirelli su Roma;

di ricordare che con modalità di routine venivano effettuate anche bonifiche ambientali presso gli uffici del Presidente e del management, tutte a cura di CIPRIANI;

di avere curato anche le operazioni dette di "facility", indicazione che comprende tutta una serie di servizi, che attengono sempre alla sicurezza del Presidente, del top management, che si inseriscono sempre in un contesto di sicurezza;

di avere svolto anche tale attività sempre per il Presidente TRONCHETTI PROVERA;

di ricordare che tale attività consisteva specificamente nel curare tutte le pratiche connesse ai viaggi in Paesi esteri, quali quelle relative ai passaporti, ed ogni genere di incombenza di natura burocratica;

di ricordare, anche se non con carattere di certezza, che una di tali operazioni di c.d. "facility" che aveva riguardato il Presidente TRONCHETTI PROVERA, il CIPRIANI la avesse denominata "Transfer";



di ricordare che era una abitudine del CIPRIANI dare un nome alle varie pratiche;

di poter dire che per i viaggi in Paesi del medio oriente era necessario predisporre automobili blindate, facilmente reperite in occasione di un viaggio in Libano, di impossibile reperimento, invece, in Siria, circostanza questa che aveva dovuto comportare per il CIPRIANI la necessità di reperirle e farle arrivare dal Libano;

di avere osservato che talora la segreteria del Presidente Tronchetti Provera indicava la imminente necessità di organizzare un viaggio del Presidente con un preavviso minimo, anche di due o tre giorni;

di ricordare che in occasione di alcuni viaggi in paesi particolarmente a rischio il CIPRIANI solesse anticipargli un piccolo fondo cassa per mance e spese vive della missione;

di essere in grado di precisare che allorquando si doveva procedere alla assunzione di domestici da parte del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, in due o tre occasioni aveva richiesto un controllo sulla moralità o sulle referenze che questi presentavano al CIPRIANI, che aveva svolto i relativi accertamenti;

che nelle medesime occasioni, al fine di regolarizzare i documenti dei detti domestici dal un punto di vista del permesso di soggiorno, si era occupato il CIPRIANI.

Tutte le varie operazioni "executive" sono state contabilizzate dalle società inglesi del CIPRIANI

OPERAZIONE "CERTIFICAZIONE AGENTI"

Di tale genere di operazione hanno parlato in particolare le testi RAMPININI Margherita e CERRETA Alessandra.

La prima, dipendente PIRELLI, ha indicato nel corso delle indagini che si trattava di accertamenti da compiere su persone con le quali la PIRELLI si accingeva a stipulare un contratto, che venivano delegati alla Polis d'Istituto o comunque a società riconducibili a CIPRIANI.

La teste CERRETA ha riferito nel corso delle indagini che tra i compiti assegnatili allorquando era stata dipendente PIRELLI, vi erano proprio e principalmente quelli da svolgere in territorio di Paesi esteri, con particolare riguardo alla certificazione degli agenti ed alla formazione dei manager che lavoravano in quelle aree: in tali ambiti di interesse, ha proseguito la teste,



l'intento della azienda alle cui dipendenze era assunta era quello di verificare l'affidabilità degli agenti, creare un clima di armonia con le amministrazioni locali e preparare sui problemi di sicurezza i relativi manager.

Per adempiere tali funzioni l'azienda e lei stessa personalmente erano soliti avvalersi costantemente della collaborazione di fornitori di fiducia abitualmente incaricati delle attività di investigazione, quali CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO, individuandoli soprattutto con riferimento alle aree geografiche di rispettiva competenza. All'esito del lavoro di accertamento gli investigatori solevano inviare i reports che riguardavano principalmente informazioni d'ambiente a volte integrate con fonti locali. In generale le tariffe praticate e liquidate per il detto genere di operazioni erano pari a circa 3 milioni di lire per gli agenti, aumentate, talora, nei casi di complessità degli accertamenti.

Sulla detta operazione la teste si è particolarmente diffusa in udienza, nel corso della integrazioni conseguita ex art. 422 c.p.p., somministrando chiarimenti sulle modalità di esecuzione degli incarichi, nonché con riferimento ai pagamenti nel corso della integrazione probatoria in udienza preliminare.

In tale sede la teste ha indicato che:

le attività di c.d "certificazione agenti" all'estero, ovvero sia di "dealer" veniva svolta, tra gli altri, in maniera prevalente da Cipriani, e da Spinelli, in un modo più o meno proporzionato, a seconda delle aree geografiche di competenza;

la necessità di certificare l'agente nasceva dopo che l'agente possibile era stato individuato dal cliente interno;

tale necessità sorgeva anche quando si riteneva di dover affrontare un territorio c.d. "vergine", sul quale, cioè, non si era mai investito e sul quale non si avevano conoscenze: in casi di tal fatta dall'interno della azienda veniva richiesto alla funzione security di fare un'analisi, che in quel caso era abbastanza generica, era un'analisi del sistema Paese;

la prassi sul punto poteva essere rappresentata mediante l'esempio dell'eventuale investimento in un Paese arabo con un determinato soggetto: conseguiva la necessità di verificare se la persona per l'intermediazione fosse realmente in grado, poi, di chiudere un contratto; venivano effettuate, di conseguenza, delle verifiche, per vedere se la persona esisteva, se era conosciuta e se era costituita in forma societaria o era persona fisica, e, nel caso fosse costituito in forma societaria, se era un pagatore o se avesse un indice di criticità, dal punto di vista dell'affidamento economico;

il tipo di indicazioni fornito alla impresa di investigazioni esterna, quale poteva essere quella del CIPRIANI prevedeva la indicazione del nominativo con



la segnalazione che: «Il Settore Cavi adesso opererà, a breve, in Cina, nel Sichuan, e avremmo bisogno di sapere la situazione - non so - locale, nel territorio, le caratteristiche economiche e, poi, questa persona se è vero che lavora in quelle aree».

qualora il report realizzato dai fornitori esterni quale poteva essere il CIPRIANI forniva indicazioni negative sulla persona oggetto di accertamento, veniva fatta comunicazione al cliente interno, cioè allo specifico settore che aveva richiesto l'accertamento, con conseguente abbandono, da parte dei colleghi interni, della specifica operazione, nel senso che gli investimenti non venivano più attivati e le persone non venivano più, poi, ricontattate;

di tale comunicazione al settore interno soleva occuparsene personalmente;

i vari report forniti dal CIPRIANI o dal altri fornitori erano indicati con un nome, che poteva essere quello della persona oggetto di accertamento, ovvero del Paese in cui veniva effettuata l'operazione di verifica, indicazione nominativa che consentiva di identificare la pratica e, poi, di vistare la fattura;

il CIPRIANI soleva operare oltre che con la società Polis d'Istinto, anche con due società inglesi di cui però non era in grado di precisare la denominazione;

in considerazione della sicura riconducibilità al CIPRIANI delle due società di diritto inglese, una delle quali, le pareva di ricordare avesse come iniziale la lettera "W", le fatture venivano rilasciate proprio dalle società inglesi;

aveva personalmente vistato per asseverazione fatture provenienti dalle società inglesi del CIPRIANI;

tale circostanza era a tutti nota in ufficio.

Anche per detta operazione si rimanda al prosieguo la valutazione della incidenza dei dati probatori emersi sulla integrazione del delitto di appropriazione indebita di cui alle contestazioni.

Peraltro, va sottolineato subito che, in riferimento a tutte le numerose attività connesse alla operazione certificazione agenti, il CIPRIANI ha prodotto in udienza un numero rilevantissimo di fatture emesse dalla sua società inglese WCS ed inoltrate a singoli e specifici uffici di PIRELLI, e non già genericamente ai settori security alle cui direzioni di erano TAVAROLI e IEZZI, bensì specificamente agli uffici direttamente interessati agli accertamenti, quali "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., "PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a..



Tutte le varie operazioni di "CERTIFICAZIONI AGENTI" sono state contabilizzate dalle società inglesi del CIPRIANI.

OPERAZIONE "Ladroni"

Si è trattato di accertamenti svolti verso la fine dell'anno 2002.

Al riguardo il TAVAROLI ha segnalato di essere stato contattato dalla segreteria del Dr. Moratti, Presidente dell'Inter, compagine presso la quale la Pirelli aveva una partecipazione azionaria, ed a seguito del detto contatto aveva avuto un incontro con Moratti e Facchetti presso la sede della Saras.

FACCHETTI aveva rappresentato ad esso TAVAROLI ed a MORATTI di essere stato avvicinato da un arbitro della delegazione di Bergamo che in più incontri aveva rappresentato un sistema di condizionamento delle partite di calcio facente capo a Moggi ed avente come perno essenziale l'arbitro De Sanctis.

Al riguardo il CIPRIANI ha indicato che l'Operazione "LADRONI" aveva avuto ad oggetto accertamenti molto approfonditi sulla persona dell'arbitro DE SANTIS su richiesta di TAVAROLI quando questi lavorava ancora in PIRELLI.

La operazione era stata fatturata dalla società inglese del CIPRIANI, WCS, e la firma apposta per approvazione sulla fattura è risultata essere quella di IEZZI.

Nel corso dell'incidente probatorio l'imputato GHIONI ha indicato che *"tutte le aziende alle quali era interessato, come azionariato, il signor Tronchetti, nel senso che aveva una partecipazione, le consideravamo aziende di Gruppo; tra queste consideravamo anche l'Inter un'azienda di Gruppo"*. Ne conseguiva che anche l'Inter, in quanto azienda del Gruppo, veniva tutelata e gestita, esattamente, come se fosse Telecom Italia, e, quindi, con una programmazione anche di attività di incursione su varie aree di queste aziende, quali ad esempio test dei server di posta, per vedere se fossero sicuri o meno.

La riconducibilità al gruppo, specificava GHIONI, derivava dalla circostanza della partecipazione all'azionariato dell'Inter da parte di Marco TRONCHETTI PROVERA.



Indicava anche il GHIONI che "il budget" utilizzato per quanto necessitava come security alle altre aziende che vedevano la partecipazione del Presidente di TELECOM e di PIRELLI, era quello "di Telecom Italia": più precisamente, nel budget regolare di Telecom Italia venivano fatte gravare le spese per attività regolari, mentre le spese per operazioni illecite venivano fatte gravare sul budget di Valente, che gestiva il "conto del Presidente" (indicazioni analoghe ha rilasciato il teste PECORARO con riguardo ad altra diversa operazione effettuata ed onorata da TELECOM per conto di OLIVETTI. Di ciò si darà conto più avanti).

Alla domanda fatta da questo stesso giudice se, quindi, con riferimento alla security, questa fosse "la Security di Telecom, o la Security del signor Tronchetti", il GHIONI rispondeva "a seconda dei punti di vista".

Richiesto di specificare, il GHIONI indicava: "era la Security del Presidente".

Nel corso della udienza, Marco Tronchetti Provera, nel riferire di essere Consigliere di Amministrazione anche della società "Inter" ha indicato che c'era stata inizialmente *"una chiacchierata da parte di Moratti e di Facchetti" "che nasceva" allorquando i rispettivi figli avevano avuto modo di avvedersi che "dopo una partita, ed era un momento in cui l'Inter non andava neanche tanto bene... dopo una partita li vedevano nei locali, fino a ore... con personaggi strani"*.

Ciò aveva determinato in Massimo Moratti e Facchetti la esigenza di fare delle verifiche su quanto segnalato dai ragazzi; dopo avergliene parlato, aveva consigliato di *"sentire questi della Sicurezza, nostri, se hanno un'idea, perché avranno qualcuno che li controlla o qualcuno che li accompagna, non ne ho idea"*.

A quel punto aveva creato *"il canale diretto e il rapporto diretto, con loro"*, più precisamente era stata la sua segreteria a creare il *"canale diretto tra TAVAROLI e FACCHETTI"*; aveva comunque chiesto *"al signor Tavaroli se poteva fare un favore, sostanzialmente, per spiegare... lo scopo, almeno, che io avevo in mente, era spiegare o cercare di capire che cosa facevano nelle altre squadre, dato che all'Inter questo... non c'erano controlli, sui giocatori, ma a tutela anche dei giocatori, perché si parlava di gente pericolosa, da vari punti di vista, o, almeno, i nostri figli ci dicevano questo"*.

Ribadiva, pertanto che soltanto questo era stato *"il contatto con Tavaroli"*, contatto che da quanto aveva appreso *"era proseguito con*

*Facchetti*¹⁶". Su tale seconda fase non poteva dire di più perché non a sua conoscenza. Ma escludeva ogni interessenza e riferimento diretto da parte di MORATTI con TAVAROLI, in quanto il primo era andato a rapportare tutto in Procura.

Specificava che poi, successivamente al ricorso alla Procura, il giovane arbitro, che nel frattempo si era confidato con FACCHETTI, non aveva confermato alcunché.

Negava pertanto qualunque suo interessamento -ed anche un interessamento del Presidente dell'INTER, MORATTI, nel delegare accertamenti a TAVAROLI sull'arbitro DE SANTIS.

Peraltro, le due indicazioni che precedono, quella relativa alla operazione LADRONI, fatturata dalla inglese WCS del CIPRIANI e le indicazioni del GHIONI sopra riportate, trovano un momento di significativa coincidenza, che può essere indicato come sintomatico di un sistema, per tal via condotto ad unità, nella operazione denominata "PROGETTO CARE".

Trattasi di una operazione che vede la esecuzione di reati ormai raggiunti da prescrizione, essendosi svolta nel febbraio del 2000, pertanto non contestata in atti, fatturata formalmente dalla società inglese del CIPRIANI, la WCS.

Il c.d. "PROGETTO CARE" è indicato da un documento, contrassegnato dal n. 5422 datato 2 febbraio 2000, del seguente tenore letterale: "*identificazione esatta con riferimenti telefonici degli allenamenti; utenze cellulari in uso ai soggetti di interesse; utenze fisse (domicilio, residenza presso conoscenti presso amici) note di riferimento ai soggetti di interesse; ritrovi noti ed ufficiali riferiti alla società dove i personaggi possono gravitare con relativi numeri di telefono; sono stati eseguiti gli accertamenti complementari concordati oltre a sopralluoghi operativi ai domicili dichiarati*". Agli allegati documenti 5427, 5428, 5429 e 5430 risultano riportati numeri di utenze cellulari riferibili ad Adrian MUTU, tale Bobo, Ronaldo e J.

Richiesta spiegazione al CIPRIANI nel corso dell' interrogatorio in data 28/11/2006, costui indicava: "*Trattasi di un incarico che io ho ricevuto da Giliano TAVAROLI il quale mi chiese di svolgere una attività investigativa approfondita comprensiva di pedinamenti e di rilevamenti su tutte le persone che i predetti giocatori frequentavano nella vita privata. L'attività si è compendiata anche in appostamenti sotto casa ed in pedinamenti oltre che nella acquisizione di informazioni dalle banche dati SDI ed Anagrafe*

¹⁶ È circostanza a tutti nota, e come tale processualmente utilizzabile, che Giacinto FACCHETTI è deceduto nel settembre del 2006; con conseguente impossibilità di acquisire comunque un suo contributo testimoniale.



Tributaria. Inoltre abbiamo svolto tutta una analisi delle società a cui i predetti calciatori erano interessati. Per quanto riguarda BOBO si trattava di Bobo VIERI e per quanto riguarda J., JUGOVIC Vladimir. Il compenso per l'attività svolta mi è stato corrisposto dall'INTERNAZIONALE F.C. a cui ho fatto pervenire fattura della W.C.S. società estera".

Alla domanda del perché non avesse fatturato come POLIS d'ISTINTO? Il CIPRIANI rispondeva: *"perché nelle intenzioni dell'INTER così come segnalatomi da TAVAROLI era opportuno che l'investigazione non risultasse o comunque fosse difficilmente individuabile. Per accertamenti complementari concordati intendevo riferirmi agli accertamenti presso le banche dati".*

Ed alla ulteriore domanda del perché le investigazioni svolte nei confronti dell'arbitro DE SANTIS ed i soggetti a lui vicini non fossero state fatturate all'INTER? Il CIPRIANI indicava: "perché ancora una volta è stato TAVAROLI a darmi questa indicazione. Per quanto riguarda la fattura dell'INTER ricordo di averla consegnata a mani direttamente a TAVAROLI e di aver, dopo un certo periodo di tempo, richiesto alla CERRETA di adoperarsi perché mi venisse pagata".

Si tratteranno in seguito le considerazioni in punto di sussistenza del delitto di appropriazione indebita e, conseguentemente, di riciclaggio formulabili anche sulla scorta di quanto testè riferito (indipendentemente dalla considerazione che gli eventuali fatti di reato connessi alla operazione CARE possano essere ormai raggiunti da prescrizione).

Anche la operazione "Ladroni" è stata fatturata da W.C.S.

**operazione
RELATIVES**

Si è trattato di una operazione fatturata da una delle società inglesi del CIPRIANI.

E' anche l'unica operazione che ha visto una qualche partecipazione diretta del GUALTIERI nei termini che si esporranno.

Costui ha dichiarato che la operazione ha riguardato *"una questione che interessava al dottore (con ciò intendendosi Marco TRONCHETTI PROVERA) o meglio alla moglie del dottore".*

Formalmente da lui curata anche con l'inoltro della fattura alla società, ma in realtà seguita, per quanto riguarda competenze contabili, ovvero di

creazione delle società, nei termini che si esporranno, nell'unico caso, da GUALTIERI. Riguardava uno dei fratelli della moglie del Presidente, Sign. AFEF JNFEN, persona che si occupava di mediazioni di affari, segnalato come anche in contatto con il figlio del Colonnello GHEDDAFI.

Più precisamente, ha riferito CIPRIANI, che il fratello della signora Afef, SLAEDDINE JNFEN, nell'interesse di Pirelli aveva concluso un contratto per la vendita di materiale con partner commerciale estero e, per tale motivo, a costui spettava la relativa commissione. Il Signor SLAEDDINE JNFEN aveva indicato la società estera (ubicata in un paradiso fiscale) su cui effettuare il bonifico. Di seguito si era appreso che la banca aveva rifiutato l'accredito alla predetta società; TAVAROLI lo aveva sollecitato, quindi, a realizzare una immediata indagine sulla predetta società. Era a sua conoscenza che successivamente il fratello della Signora Afef era stato invitato a costituire una nuova società alla quale intestare le fatture senza incorrere nei problemi che si erano precedentemente verificati.

TAVAROLI lo aveva informato che avrebbe contattato GUALTIERI per metterlo in contatto con SLAEDDINE JNFEN.

Dal canto suo TAVAROLI, nel corso dell'interrogatorio in data 29/9/2006, dopo iniziali mancati ricordi in ordine alla operazione RELATIVES, ha specificato che questa aveva riguardato il fratello della Sign. AFEF, moglie del Presidente, e cioè il dr. Jnfen, che si occupava di intermediazioni.

Per una intermediazione costui aveva utilizzato una società dal nome "Coffee" Ltd. Era stato il dr. Gualtieri a contattarlo ed a riferirgli che era sorto un problema perchè Jnfen voleva trasferire i pagamenti da Londra alla Svizzera; in conseguenza di ciò erano sorti dei problemi con la banca svizzera, che aveva rifiutato un bonifico. Il rifiuto era forse connesso alla legislazione antiriciclaggio in vigore dopo i noti "fatti dell'11 settembre 2001". Aveva parlato del problema direttamente con Jnfen e costui lo aveva tranquillizzato specificando che si era trattato di un errore della banca. Era stato successivamente il dr Gualtieri a risolvere i problemi. Non era in grado di indicare se avesse creato o meno una nuova società.

Maggiori chiarimenti sulla operazione sono stati forniti direttamente dal GUALTIERI.

Nel corso dell'interrogatorio in data 29 SETTEMBRE 2006, costui specificava che si era trattato dell'unica operazione che gli era stata richiesta



da TAVAROLI; consisteva nel mettere a disposizione del fratello della Sign. AFEF una società di diritto inglese.

Aveva quindi incontrato TAVAROLI ed il fratello di AFEF, di cognome che gli pareva di ricordare per JENNIFER, a cena a Londra. Indicava che l'operazione era stata realizzata nei seguenti termini: tramite "GEMANA"¹⁷ era stata acquisita la società COFFEE COUNT per una attività di mediazione tra PIRELLI FRANCIA e l'autorità ALGERINA o TUNISINA in relazione ad una gara di appalto. La gara era stata poi vinta dalla PIRELLI FRANCIA; in conseguenza di ciò erano iniziate a pervenire sul conto intestato alla società di diritto inglese, le provvigioni. Per il pagamento di una ulteriore parte delle provvigioni era stata costituita una ulteriore società di diritto inglese, sempre tramite "GEMANA" ed attraverso la collaborazione della BERTOLLINI, la PROFESSIONAL TRADING. Gli era stato riconosciuto il suo onorario per la attività di consulenza finanziaria prestata, la cui materiale corresponsione comunque TAVAROLI aveva delegato al CIPRIANI.

I conti delle società di diritto inglese erano stati aperti presso la Barcklays e le disposizioni per la gestione dell'operazione le aveva impartite il fratello di AFEF tramite la BERTOLLINI. Sui due conti erano confluiti circa 150.000 dollari USD e forse un primo acconto di 40.000 \$ ed un secondo di circa 100.000 \$. Erano pervenuti anche uno o due bonifici da PIRELLI FRANCIA di cui erano beneficiarie le due società di diritto inglese (COFFEE COUNT e PROFESSIONALE TRADING), che a loro volta avevano fatto confluire i fondi su uno o due conti correnti riconducibili al fratello di AFEF a Ginevra, già preesistenti alle operazioni. Non era in grado di descrivere le causali dei versamenti sui conti nella disponibilità del fratello di AFEF, essendo stato a sua conoscenza soltanto la esistenza di un contratto tra la PIRELLI FRANCIA e la società COFFEE COUNT. L'appalto si riferiva, per quello che gli era stato detto, alla costruzione di una **opera che prevedeva la installazione di cavi.**

Il suo compenso gli era stato corrisposto da CIPRIANI con due fatture dell'importo di 8.150,00 Euro circa ciascuna (anzi la seconda fattura portava una cifra superiore perchè ricomprendeva anche le spese di chiusura della società).

¹⁷ Trattasi della società inglese Gemana Consulting Limited, che è emerso in atti –senza contrasto sul punto tra le parti- essere una società che ha come scopo aziendale quello di costituire e gestire, dal punto di vista amministrativo, fiscale e contabile altre società.

Nel corso dell'interrogatorio in data 20 OTTOBRE 2006 il GUALTIERI, specificava, a richiesta del P.M., sempre in ordine all'operazione "Relatives", che non era a sua conoscenza che vi fossero stati dei problemi da parte delle banche svizzere ed in particolare della Banca di Ginevra, presso la quale era acceso un conto corrente di cui Jnfen Slajedinne era il beneficiario economico, nell'accettare il bonifico proveniente dal conto della società londinese "Coffee Counts LTD".

Indicava che la creazione di un'ulteriore società, "Professional Trading" per veicolare allo Jnfen gli importi relativi alla propria opera di intermediazione era dovuta non a problemi venutisi a creare con "Coffee Counts LTD" ma alla volontà da parte di Giuliano Tavaroli, di frazionare l'ammontare dell'operazione su diverse società.

Marco TRONCHETTI PROVERA in fase di udienza preliminare negava ogni suo interessamento alla vicenda nei termini descritti da TAVAROLI, da GUALTIERI, da CIPRIANI.


In particolare, alla domanda rivoltagli dal difensore del CIPRIANI in relazione alla persona del cognato e ad una società denominata Coffee Count Ltd. Marco TRONCHETTI PROVERA rispondeva netto: "Non ne ho idea".

Si rinviano sempre ad una trattazione unitaria al termine di un sommario riepilogo di talune delle operazioni realizzate dal CIPRIANI ovvero dal BERNARDINI le considerazioni in punto di integrazione del delitto di appropriazione indebita.

E' da precisare che per ciò che concerne la attività riferita alla operazione "Relatives" per come riportabile al GUALTIERI in riferimento all'opera di intermediazione ovvero di consulenza prestata per le attività che interessavano Saledine Jnfen, nessuna contestazione è elevata, e che in riguardo alla posizione del GUALTIERI la operazione "Relatives" è imputata solo ed unicamente, avuto riguardo ai profitti fatturati da CIPRIANI anche per la detta operazione, per come posti dal CIPRIANI medesimo a carico di TELECOM, con competenze economiche poi confluite sulle strutture aziendali di W.C.S. creata con l'ausilio del GUALTIERI.

"OPERAZIONE BROTHERS"

pratica Z0050702



Si è trattato di una pratica commissionata al CIPRIANI, secondo le sue stesse dichiarazioni, dalla direzione sicurezza PIRELLI, e cioè da parte del TAVAROLI, i cui risultati erano stati portati a conoscenza, sempre nella ricostruzione del CIPRIANI, anche di Tiziano CASALI.

Costui, si è visto sopra, era la persona che, a partire dal 2001/2002, aveva gestito personalmente la sicurezza, ed i viaggi della Presidenza, e del top management.

Il CIPRIANI ha indicato in riguardo alla pratica che scopo dell'attività era quello di acquisire informazioni approfondite sui due fratelli della signora Afef, con particolare riferimento alle frequentazioni degli stessi, anche per una tutela non solo fisica del presidente TRONCHETTI PROVERA. I risultati delle investigazioni, per quanto si riferiva al più giovane dei fratelli, erano risultati insignificanti; mentre per quanto concerneva l'altro fratello, il maggiore, le risultanze erano state assai interessanti in relazione all'individuazione di società estere a costui collegate nonché alle frequentazioni dello stesso. Allorquando aveva consegnato il relativo report al TAVAROLI, costui si era dimostrato particolarmente preoccupato soprattutto per il modo su come riferire al dr. TRONCHETTI PROVERA il contenuto della stessa. TAVAROLI lo aveva informato che avrebbe studiato il report per poi trovare il modo di farlo conoscere al Presidente, ipotizzando altresì la possibilità di fornirgli copia integrale del rapporto.

Il TAVAROLI, nel precisare nel corso dell'interrogatorio al G.I.P. BELSITO in data 2 settembre 2006, che era compito assegnato alle direzioni sicurezza delle aziende PIRELLI e TELECOM quelle di tutelare anche fisicamente non soltanto il Presidente, Marco TRONCHETTI PROVERA, ma anche la moglie, Afef Jnfen, il figlio della moglie, le figlie del Presidente, il top management, i familiari del Top Management, in tali operazioni rientrando anche la sicurezza delle abitazioni, gli spostamenti in vacanza, ha indicato che erano state apprese situazioni di criticità che riguardano il maggiore dei fratelli della Sign. AFEF, a cura di GUATTERI, che le notizie aveva ricevuto dai servizi segreti francesi, DST.

Era emerso, in particolare, che la Agenzia investigativa KROLL, che aveva ricevuto mandato da Daniel DANTAS di reperire informazioni che avrebbero

potuto recare pregiudizio a TELECOM ITALIA, al suo Presidente ed al top management (per via della vicenda -anche giudiziaria- che in Brasile opponeva TELECOM Italia a Daniel Dantas per via del contestato esercizio del diritto di opzione sul pacchetto azionario di BRASIL TELECOM, rivendicato da TELECOM ITALIA, e contrastato da DANTAS), aveva tra gli altri incentrato la sua attenzione anche sul fratello della Sign. AFEF, oltre che sulla stessa, per via di possibili discutibili ed imbarazzanti frequentazioni con personaggi del c.d. mondo arabo.

Oltretutto, ha specificato TAVAROLI di avere appreso che sia i servi segreti libici, che quelli americani, che gli stessi italiani, non avevano gradito le intermediazioni che il fratello di Afef Jnfen stava realizzando in Francia, anche per conto del figlio del colonnello GHEDDAFI in materia di transazione e di risarcimento con le vittime del disastro aereo avvenuto qualche anno prima nel deserto del CIAD.

Dopo essere stato informato delle problematiche che riguardavano la società di diritto inglese utilizzata da Saledine Jnfen e dei conti a questa connessi, per spostamenti di denaro da Londra a Ginevra, ritenuti dalle Autorità a ciò preposte non del tutto regolari, anche per via di un sospetto traffico d'armi, aveva informato TRONCHETTI PROVERA, il quale gli aveva risposto di parlarne direttamente con Saledine; TRONCHETTI aveva aggiunto che Saledine era "la pecora nera della famiglia, ma anche il fratello più amato da Afef". Il TAVAROLI ha specificato che "il Presidente lo aveva pregato di dirgli di piantarla, di fare le schifezze con i francesi".

Aveva però nutrito forte imbarazzo a parlarne con il diretto interessato, anche perché la notizia che proveniva dai servizi segreti francesi tramite GUATTERI, era che la DST aveva, per i sospetti nutriti su Saledine Jnfen, sottoposto ad intercettazione anche le utenze personali di Afef Jnfen e la abitazione che costei divideva con il marito Marco TRONCHETTI PROVERA (trattasi, come emerge dagli atti, di una abitazione ubicata in Parigi, intestata ad AFEF Jnfen, acquistata da TRONCHETTI PROVERA per la moglie, proprio dal precedente marito di questa, Marco SQUATRITI, a sua volta oggetto di una operazione di bonifica realizzata da CIPRIANI e fatturata dalla inglese WCS, oggetto della operazione EXECUTIVE PARIGI).

Anche di tutto ciò aveva informato Marco TRONCHETTI PROVERA.

Aveva quindi parlato con SALEDINE JNFEN, che gli aveva risposto che si era trattato di un errore, in quanto le persone con le quali aveva, tra gli altri, avuto contatti, cioè gli esponenti della famiglia MANUKIAN, di origine armena, erano a suo giudizio bravi ragazzi (in riguardo alla frequentazione dei MANUKIAN con la coppia Marco TRONCHETTI PROVERA/AFEF JNFEN vi è altra pratica, denominata MONTECARLO, contabilizzata dal CIRIANI con la



società di diritto inglese WCS, che aveva ad oggetto accertamenti sui MANUKIAN sul panfilo dei quali la coppia Marco TRONCHETTI PROVERA/AFEF JNFEN si trovava, in quanto i MANUKIAN erano sospettati di essere trafficanti di armi).

Per le informazioni elargite, il GUATTERI era stato compensato da CIPRIANI, il quale aveva poi emesso fattura, con relativo ricarico a PIRELLI.

Sul punto GUATTERI Fulvio, interrogato in data 17/12/2006, ha dichiarato:

"Riconosco negli appunti presenti nei documenti che mi sono stati esibiti, appunti da me redatti e consegnati a CIPRIANI. Preciso che con riferimento all'operazione BROTHERS riguardante il fratello di Afef, i fogli 13746, 13747 e 13748 contengono informazioni che io ho contribuito a fornire a CIPRIANI ma il testo è un impasto di notizie fornite evidentemente anche da altri e poi elaborate da CIPRIANI. I fogli 13752 - 13757 riguardano un testo da me integralmente redatto. Il documento 18875 in lingua francese indirizzato all'Ambasciata di Francia a Tunisi è un documento a me fornito da CIPRIANI".

Anche su tutta detta operazione, che pure lo riguardava da vicino, Marco TRONCHETTI PROVERA ha indicato in udienza di nulla sapere: anzi, che allorquando, dopo un po' di tempo il TAVAROLI, di ritorno dalla Francia, gli aveva riferito di voci che davano il fratello della moglie in frequentazioni pericolose, aveva sorriso in quanto si trattava di riferimenti fatti a persone che con il cognato avevano condiviso l'infanzia e la giovinezza.

Anche con riferimento a detta operazione, vengono rinviate al prosieguo le considerazioni in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita come contestata e, del pari, di riciclaggio.

Va precisato che anche in tal caso si tratta di operazione pertinente alla inglese W.C.S..

OPERAZIONE "MONTECARLO"

Si tratta di operazione realizzata da CIPRIANI e fatturata con la società inglese WCS.



CIPRIANI, nel corso dell'interrogatorio in data 16/10/2006, nel prendere visione della pratica Z0053402 denominata "OPERAZIONE MONTECARLO", ha indicato che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di TAVAROLI. Poteva ricordare che in occasione di un servizio di sicurezza in area Montecarlo Principato, sviluppato nei confronti del dr. Marco TRONCHETTI PROVERA e della Signora Afef, era stata riscontrata la frequentazione della persona investigata, di origine armena, con i coniugi TRONCHETTI PROVERA. Secondo le disposizioni ricevute da TAVAROLI, aveva effettuato un iniziale controllo sul soggetto investigato per acquisire informazioni approfondite in considerazione di prime notizie poco rassicuranti. Gli accertamenti effettuati avevano fatto emergere gravi controindicazioni sulla persona armena, in quanto pareva essere coinvolta in attività di traffico d'armi. Allorquando aveva comunicato a TAVAROLI gli esiti completi dell'accertamento sulla persona di origine armena, costui si era mostrato molto preoccupato per come riferire al dr. TRONCHETTI PROVERA l'esito degli accertamenti, anche in considerazione del fatto che il rapporto di conoscenza era tra la Signora Afef e l'armeno.

Più precisamente la parte del report riferito alla OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, foglio numero 14520 riportata nell'interrogatorio di CIPRIANI del 31/10/2006 è la seguente¹⁸: "Dalla ns. attività di Indagine sono stati rilevati ulteriori dettagli, specificando, che nella documentazione del porto monegasco, viene menzionata la presenza a bordo, oltre all'equipaggio e al personale di servizio (14 persone) - dei seguenti passeggeri:

MANOUKIAN VATCHE' AGHICHE' (armatore)

MANOUKIAN TAMAR (coniuge)

MANOUKIAN SIRAN (figlia)

MANOUKIAN KARING (figlio)

MANOUKIAN YEGHICHE'

KARAYAN KARING

KARAYAN ANGELE'

... In via strettamente confidenziale riferiamo notizie da fonte di sicura attendibilità, la quale ci informa che il ...omissis...è conosciuto negli ambienti deputati alla sicurezza internazionale quale persona di grosso spessore criminale; lo stesso, infatti, è stato indicato da più fonti umane come

¹⁸ Si riportano integralmente i nomi de personaggi, senza alcuna cautela nell'"omissarli" in quanto si tratta di nomi contenuti negli atti depositati a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, di cui tute le parti hanno già avuto ampia contezza e copia



referente di ambienti della Difesa di vari paesi per l'import/export di grosse quantità di armi. E' nota la sua partecipazione nello stoccaggio di grossi arsenali della ex-repubblica sovietica (missili, carriarmati) e paesi africani. I comparti della sicurezza di diversi paesi europei lo indicano come un vero e proprio "signore della guerra".

In quella sede il CIPRIANI indicava trattarsi di informazione fornitagli da GUATTERI Fulvio.

A sua volta Guattereri Fulvio, interrogato in data 15/12/2006, ha indicato di essersi occupato di assumere informazioni su richiesta di CIPRIANI e TAVAROLI sul conto di MANOUKIAN soggetto legato alla famiglia di Afef JNFEN. Era stato CIPRIANI ad invitarlo a Firenze dicendogli di passarlo a trovare al fine di prendere carte ed alcune fotografie impresse a Montecarlo che riprendevano la barca; per quello che gli risultava, il CIPRIANI aveva fatto una attività di investigazione con servizi sul posto. TAVAROLI dava grande importanza all'insieme delle persone che ruotavano intorno alla famiglia del presidente TRONCHETTI PROVERA e CIPRIANI gli aveva detto che si sospettava il possibile coinvolgimento di quella persona in traffico di armi nonché contatti con persone di nazionalità libica e con una società svizzera a nome FITEX. Gli era stato richiesto di verificare in Francia e in Libano l'eventuale presenza della persona e le notizie che CIPRIANI aveva raccolto. Si era rivolto, quindi, a persona appartenente al servizio di sicurezza francese D.S.T., competente nell'ambito dell'apposita divisione dedita alla raccolta di informazioni nell'area libica.

Successivamente GUATTERI Fulvio, nel corso dell'interrogatorio in data 26/4/2007 specificava, in riguardo alla operazione MONTECARLO, che anche se rispondeva al vero che si era occupato di reperire informazioni sul conto di MANOUKIAN, nondimeno i documenti da pagina 14518 a pagina 14522 che gli venivano mostrati non erano di sua provenienza ma gli erano stati consegnati forse da CIPRIANI quando gli era stato dato l'incarico.

Ancora Guattereri nell'interrogatorio in data 28/6/2007 indicava che *"Per quanto riguarda ad esempio l'operazione "Montecarlo" che ha riguardato il sig. Manoukian, mi vennero sottoposte delle informazioni provenienti da almeno due fonti comprendenti varie fotografie. Mi venne richiesto, sicuramente da CIPRIANI ma non posso ricordare se analoga richiesta sia stata fatta da TAVAROLI di verificare se Manoukian fosse un trafficante di armi, così come asserito nella documentazione che mi venne consegnata e fatta visionare. Io verificai l'infondatezza della notizia, consultando un archivio di polizia a Parigi. Faccio presente che come Ufficiale di collegamento ed in considerazione*



dell'attività prestata presso il Ministero dell'Interno in Italia avevo facile accesso all'archivio denominato "Stic", che corrisponde all'archivio "Arpo" esistente in Italia che fornisce i precedenti di polizia. Mi bastava fare una telefonata all'Uclat che ha sede a Parigi presso il Ministero dell'Interno ovvero presso altri uffici che si occupano di antiterrorismo quali la Sat - Sezione Antiterrorismo - della Brigata Criminale, Divisione Nazionale Antiterrorismo presso il Ministero dell'Interno. Tra le persone che mi hanno fornito delle informazioni ricordo una tale Karen, una certa Katelle, bretone. Ad ogni modo tutto il personale del Servizio Documentazione dell'Uclat era in grado di fornirmi le informazioni che gli chiedevo. Questo, tra l'altro, rientrava nei loro compiti istituzionali, visto che fornivano notizie ed informazioni ai vari Ufficiali di collegamento dislocati in vari paesi stranieri. Aggiungo per quanto riguarda l'operazione "Montecarlo" che verificai anche se Manoukian avesse attività commerciali in Francia. Per ottenere tale informazione consultai gli archivi commerciali in Francia".

Sembra quasi ripetitivo -oltre che superfluo- ricordare come anche sul punto, interrogato in udienza preliminare, Marco TRONCHETTI PROVERA abbia negato la stessa conoscenza della operazione, che ha indicato di avere appreso dalla lettura dei giornali in maniera definita "imbarazzante", anche perché aveva finito con il coinvolgere una persona accusata falsamente di traffico di armi, amico di sua moglie da 16/18 anni e suo personale da 5/6 anni.

Anche in questo caso, saranno tracciate in seguito le considerazioni in ordine alla sussistenza delle fattispecie di appropriazione indebita e di riciclaggio in riguardo allo svolgimento degli accertamenti che hanno compendiato l'OPERAZIONE MONTECARLO per i compensi fatturati dal CIPRIANI con la società inglese WCS.

OPERAZIONE MOBILE NETWORK CH
E
OPERAZIONE MOBILE NETWORK GB

Si tratta di due distinte operazioni realizzate da CIPRIANI e fatturate dalla società inglese a costui riconducibile WCS, indicate anche nell'esposto TELECOM 8/6/2006.



Le fatture emesse erano plurime anche per somme considerevoli (22.300; € 85.330; 21.220 PER MOBILE NETWORK GB; 10.775; 5350 per MOBILE NETWORK CH).

Si vedrà in seguito come il reperimento di alcune mail segnalerà che il nulla osta al pagamento era stato dato da VALENTE.

La causale indicata dalla stessa TELECOM è, per la prima operazione, "acquisto telefoni CH/bonifica elettronica; per la seconda, acquisto telefoni GB/contro intelligence su competitor/bonifiche elettroniche.

Al riguardo TAVAROLI ha specificato di avere personalmente incaricato Cipriani di acquistare telefoni mobili in Svizzera. Li aveva quindi consegnati a Buora, Tronchetti, Parazzini, Casali, ed altri per costituire una mini rete nel periodo del take over.

CIPRIANI nel corso dell' interrogatorio in data 4/5/2006 ha indicato:

"Trattasi di utenze telefoniche inglesi e svizzere che TAVAROLI mi ha richiesto di procurare nel periodo di acquisizione della TELECOM da parte del Gruppo PIRELLI, in quanto, a suo dire, quella fase era delicata e non si sentivano sicuri nelle loro comunicazioni. Io mi rivolsi a GEMANA la quale mi procurò nel tempo quelle utenze. Io ho pagato sia i costi di acquisto, di strutture societarie e di utilizzo. Questi costi li ho sostenuti sino al 2003 circa.

Non so perché TAVAROLI non se le sia procurate direttamente; posso solo dedurre che ciò faceva perché soluzione più veloce e più pratica in quanto occorreva aprire un conto corrente ed individuare società che si intestassero l'utenza. Io le schede le ho consegnate a TAVAROLI. Per quanto riguarda le schede svizzere che sono state poi credo sostituite da quelle inglesi esse sono state acquistate da Luca TENZI all'epoca dipendente della security di PIRELLI ed oggi trasferito all'estero in sud America. Luca TENZI lo rimborsavo io dietro presentazione di suoi conteggi per le spese sostenute (bollette)"

Nel corso dell'interrogatorio in data 18/10/2007 CIPRIANI ha specificato in riferimento alla pratica Z0040001 denominata "OPERAZIONE MOBILE NETWORK", che *"trattasi di pratica commissionatami dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di TAVAROLI, finalizzata alla gestione contabile di una serie di utenze mobili richiestemi da TAVAROLI perché nella fase iniziale della gestione TELECOM non ritenevano sicure le utenze mobili di servizio, con particolare riferimento a quelle destinate al top management.*



Faccio presente che io ho provveduto a fornire le schede relative ad utenze inglesi, consegnate poi a TAVAROLI e di cui non ho più avuto notizia. Ricordo in particolare che Tiziano CASALI, con riferimento ad una specifica utenza e di cui non ricordo la numerazione, in più occasioni mi chiese di farla riattivare contabilmente. Io potei verificare che le momentanee disattivazioni contabili derivavano da intenso traffico effettuato che, a volte, superava addirittura il fido concesso sulla carta. Per quanto riguarda le utenze mobili svizzere, queste erano state attivate da Luca TENZI ai tempi funzionario della security Pirelli, il quale aveva provveduto inizialmente al pagamento delle spese di utilizzo con addebito su propri conti, successivamente per motivi di proprie disponibilità finanziarie, TAVAROLI dispose che tali spese fossero da me assorbite, rimborsando Luca TENZI. Ricordo che in relazione a questa gestione contabile, sollevai delle contestazioni al TENZI e di cui vi è traccia in un carteggio che mi risulta essere stato sequestrato il 3 maggio 2005 presso il mio ufficio".

Anche in questo caso nel procedimento che è proseguito in fase di udienza preliminare si è integrata la prova mediante l'esame di Tiziano CASALI, che ha indicato di ricordare che ad un tratto il CIPRIANI, a seguito di indicazioni in tal senso della security aveva fornito il top management di schede telefoniche inglesi: ne erano state distribuite "una decina", non ricordava singolarmente a chi, ma sicuramente al Dott. PESIC, in quanto costui gli aveva chiesto raggugli su come funzionasse.

Varie operazioni EXECUTIVE

In atti sono presenti diverse tipologie di operazioni denominate "EXECUTIVE": talune, accompagnate da dizioni che fanno riferimento a luoghi geografici, sono elencate anche negli allegati alla memoria TELECOM 8 giugno 2006, per essere state fatturate dalla società di diritto inglese del CIPRIANI WCS.

In altro allegato alla medesima memoria viene dato conto del fatto che numerose operazioni EXECUTIVE (praticamente tutte quelle indicate da TELECOM) sono state onorate dal punto di vista economico, a seguito della emissione di fattura da parte della WCS di CIPRIANI, da VALENTE Giancarlo.

Dalle dichiarazioni acquisite in atti è emersa la prova che con la denominazione "EXECUTIVE" venivano riassunte e fatturate le spese per il



pagamento del personale e di tutto ciò che occorre per la sicurezza personale del Presidente e della sua famiglia.

Su alcune delle fatture che si riferiscono alle operazioni EXECUTIVE, vi è apposta la sigla "T.C.": al riguardo il CIPRIANI ha specificato che le sigle "T.C." che compaiono sulle relative fatture erano da intendersi riferite alla persona di Tiziano CASALI incaricato di seguire per ragioni di sicurezza il Presidente TRONCHETTI PROVERA.

Il CIPRIANI ha precisato anche che allorché la tutela riguardava attività compiuta in Italia, la fattura soleva emetterla utilizzando la sua società italiana, la POLIS d'Istituto; quando la tutela riguardava assistenza in Paesi esteri, la fattura veniva emessa dalle sue società di diritto inglese.

Successivamente al CIPRIANI, anche BERNARDINI, raggiunto anch'egli da contestazione di appropriazione indebita al capo 22, unitamente agli imputati del procedimento, TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, GHIONI Fabio, ha indicato, nel corso dell'interrogatorio in data 12/12/2006, di avere realizzato delle operazioni di protezione del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA all'estero, su indicazioni e incarico di CASALI Tiziano, e di avere fatturato con società estere (si riporta integralmente il punto della deposizione in forma riassuntiva: *"Tavaroli aveva appena subito la prima perquisizione. Casali mi disse che Guatteri era in credito con il gruppo ma non voleva più essere pagato con le modalità precedenti. Voglio ulteriormente precisare che in precedenza le attività di scorta di Tronchetti non venivano fatturate direttamente al gruppo, ma venivano fatturate da Guatteri, tramite la società olandese, a Cipriani. Mi chiese quindi Casali di pagare io direttamente Guatteri. Global America fatturò al Gruppo e io pagai in contante Guatteri. La causale dovrebbe essere servizio executive Parigi"*).

Nel corso delle s.i. in data 30 giugno 2005, VALENTE Giancarlo, ha indicato esservi presso TELECOM *"un'attività specifica" che "è quella della ""executive"" cioè scorta del vertice aziendale seguita dallo stesso CIPRIANI"*.

Si è detto sopra che diverse sono le OPERAZIONI EXECUTIVE rinvenibili in atti, in relazione alle quali CIPRIANI, BERNARDINI o SPINELLI hanno ricevuto, previa emissione di fatture attraverso le società a loro riconducibili, quei compensi poi confluiti nelle complessive contestazioni di appropriazione indebita, elevate a titolo di concorso, con i dirigenti delle

sezioni security delle due società PIRELLI e TELECOM, TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, che gli incarichi avevano conferito ai predetti.

Tra le diverse operazioni di EXECUTIVE, ne vanno menzionate alcune - tutte fatturate dal CIPRIANI, con le società inglesi create con l'apporto del GUALTIERI- perché risultano caratterizzate da talune peculiarità rispetto al complesso delle altre, esauritesi, alla luce del materiale probatorio in atti di natura dichiarativa, nelle operazioni di assistenza, scorta, protezione, bonifica ambientale del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, coincidente all'epoca dei fatti in Marco TRONCHETTI PROVERA.

Si tratta delle:

OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, foglio numero 13806, il cui report, rinvenuto presso il CIPRIANI, porta la specificazione che segue: " Dopo accordi telefonici con *Ilaria Tronchetti-Provera*, un nostro operativo "istituzionale" ha effettuato ieri, giovedì 17 ottobre 2002, un sopralluogo investigativo all'interno del domicilio sito 14 place des Etats-Unis Parigi. "

Sul punto ha fornito specificazioni l'imputato GUATTERI Fulvio, funzionario dei servizi di intelligence francesi, nel corso dell' interrogatorio in data 11 luglio 2007:

"Operazione Executive": pag. 274 dell'o.c.c. del 20.03.2007. L'informazione riportata è la mia. Ilaria TRONCHETTI PROVERA è la figlia del Presidente. Era stato commesso un furto dalle modalità anomale presso l'abitazione sita in Parigi del Presidente e tramite un mio amico , ex poliziotto, inviai un ispettore di polizia a fare un sopralluogo nell'appartamento. Feci questo per mera cortesia.

Al riguardo il CIPRIANI ha specificato che quanto afferiva alla OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, foglio numero 13806, era da intendersi quale informazione fornitagli da GUATTERI.

Inoltre indicava che la pratica aveva prevalentemente fini amministrativi per la gestione delle spese attinenti la sicurezza personale del dr. TRONCHETTI PROVERA e della di lui moglie, in ragione di attività espletata in Italia ed all'estero. Inoltre, faceva presente il CIPRIANI, la pratica comprendeva anche informazioni/ricerche investigative, tra le quali un accertamento su un tentato furto presso l'appartamento francese dove la



Signora Afef aveva il suo domicilio, di proprietà del dr. TRONCHETTI PROVERA. La medesima pratica era riferibile anche ad una serie di resoconti per attività di sicurezza, tutela e facility espletata da SPAGNUOLO su suo personale incarico in favore del dr. TRONCHETTI PROVERA e della moglie nonché per necessità aziendali.

In ordine alla pratica Z0046202 denominata "OPERAZIONE EXECUTIVE/PARIGI-2", CIPRIANI riferiva che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata alla protezione del dr. TRONCHETTI PROVERA per trasferta di alcuni giorni a Parigi.

La esecuzione del genere di operazioni descritto è stato ammesso anche da Tiziano CASALI nel corso della sua deposizione in udienza, con la indicazione che il ricorso era frequentemente realizzato alla persona di CIPRIANI, che soleva garantire tale tipo di servizi per il Presidente, alla famiglia di questi, al Top Management, nonché per ai familiari di costoro.

"OPERAZIONE TUSCANY"

pratica Z0050801

"OPERAZIONE TUSCANY INTERNA"

pratica Z0050802

Si tratta, quanto alla prima, di una operazione che è stata indicata anche negli allegati alla memoria TELECOM 8 giugno 2006, come fatturata dalla società inglese del CIPRIANI, W.C.S.. Negli atti esistenti presso TELECOM la causale risulta indicata quale "indagine su azienda riferibile a dipendente che vendeva a TELECOM prodotti di sicurezza di rete".

Al riguardo il CIPRIANI ha riferito che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, nella persona di TAVAROLI, finalizzata ad una approfondita *due diligence* su società fornitrice del gruppo TELECOM PIRELLI.

Indicava che la pratica era collegata ad altra, denominata "TUSCANY INTERNA". Quest'ultima indicava essergli stata commissionata "dal Prof. Avv. MUCCIARELLI Francesco di Milano nell'interesse del gruppo T.I.M.". Indicava anche che finalità della attività di accertamento compendiata nella pratica era quello di accertare l'infedeltà di un dirigente TIM sospettato di favorire una



azienda fiorentina in fase di commesse. Gli accertamenti confermarono detta infedeltà e si estesero ad una verifica approfondita di tutte le società e persone collegate facenti capo al gruppo fiorentino. CIPRIANI indicava la ultima delle dette pratiche, cioè la "TUSCANY INTERNA" come non fatturata.

Anche la operazione "TUSCANY INTERNA" è stata oggetto di rifatturazione da PIRELLI, successivamente a TELECOM ed è ricompresa nella nota di credito n. 2002/01 prodotta all'udienza del 7 maggio u.s. dalla difesa CIPRIANI.

Operazione MARATHON

Nel corso dell'interrogatorio in data 29/9/2006 TAVAROLI ha indicato, in ordine all'operazione Marathon, di avere dato incarico a Cipriani di fare una scheda sull'On. Brancher in quanto avrebbe dovuto incontrarlo a Roma.

Il TAVAROLI ha ammesso di avere ricevuto un report sull'On BRANCHER: il P.M. che lo interrogava dava lettura di un elenco di "pregiudizievoli" risultanti a p. 15755, e di accertamenti bancari di cui a p. 15756.

Il TAVAROLI specificava che a carico del BRANCHER erano stati verificati rapporti societari e rapporti inerenti la città di Lodi. Era stata fatta anche una verifica di tipo bancario, che aveva evidenziato esposizioni bancarie.


Indicava di avere incontrato Brancher nell'anno 2002 allorquando era sottosegretario al Ministero delle Riforme: in quel momento "La Padania" stava facendo un attacco molto duro per i *data base* di TELECOM, in quanto nei tabulati delle indagini dell'omicidio Biagi non risultavano le telefonate che il defunto prof. Biagi aveva indicato come essere state effettuate nei suoi confronti con contenuto minaccioso prima del suo assassinio.

Era stata Margherita FANCELLO a indicargli Brancher come persona particolarmente adatta, pur essendo di Forza Italia, a facilitare i rapporti tra TELECOM e la Lega Nord.

Era stato fatto così un report e preparato un incontro.

Successivamente all'incontro con Brancher e agli incontri con Gregorini i rapporti tra l'azienda e la Lega erano migliorati, tanto che il dr. Tronchetti un anno dopo era arrivato ad incontrare Bossi in via Bellerio a Milano.

Nell'interrogatorio in data 19/10/2006 i TAVAROLI specificava che gli accertamenti svolti sul conto dell'On. BRANCHER avevano riguardato una



presunta esposizione sul piano economico, che quindi avrebbe potuto costituire una condizione di vulnerabilità dell'onorevole e farne una persona avvicinabile. La FANCELLO dal canto suo aveva segnalato con apposito report che l'On. BRANCHER era uno "snodo importantissimo nei rapporti tra Forza Italia e Lega". La FANCELLO aveva propiziato, così, il contatto con l'On. BRANCHER volto alla realizzazione di un incontro tra il Dr. TRONCHETTI ed i vertici della Lega; con la sua attività la predetta aveva anche consentito di individuare un gruppo di potere potenzialmente ostile all'azienda, particolarmente attivo nelle banche (e ciò in riguardo ai rapporti tra l'On. BRANCHER e la Banca Popolare di Lodi e tra questa e GNUTTI) e di intervenire per ricostruire ed allacciare un dialogo utile per l'azienda TELECOM.

TAVAROLI specificava anche che prima di incaricare CIPRIANI di svolgere accertamenti nei confronti dell'On. BRANCHER ai fini anzidetti, aveva incaricato anche SASININI di compilare un report sull'On. BRANCHER.

Sulla operazione "Marathon" riferita all'On. BRANCHER ha reso dichiarazioni anche CIPRIANI.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio in data 4/5/2006 il predetto ha indicato che accertamenti approfonditi sulla persona di Aldo BRANCHER gli erano stati commissionati da TAVAROLI: costui aveva richiesto un'informazione globale sulla persona. Aveva anche realizzato accertamenti bancari per ottenere i quali aveva fatto ricorso alla persona di MERONI Vittorio.

Nel corso dell'interrogatorio in data 13/10/2006 il CIPRIANI specificava che come ogni altro lavoro espletato per conto di TAVAROLI, la pratica allestita conteneva accanto agli accertamenti illegali, anche verifiche pienamente lecite. Anche per questa pratica, così come per le altre pratiche analogamente commissionategli da TAVAROLI, non era in grado di indicare la ragione e le cause che rendevano necessari gli accertamenti; con riferimento in particolare a BRANCHER, TAVAROLI gli aveva richiesto anche di svolgere accertamenti sulla società SUMMA, indicandogliela come società Svizzera collegata al BRANCHER. Nel corso delle indagini di natura bancaria, erano emerse delle situazioni di esposizione dell'Onorevole verso alcune banche.

Dichiarava di non essere a conoscenza se successivamente ai suoi accertamenti vi siano stati contatti tra l'azienda e l'Onorevole BRANCHER o la compagine politica di cui questi faceva parte, in quanto TAVAROLI non aveva

l'abitudine di metterlo al corrente del *follow up* di tutte le attività che gli venivano commissionate.

Nel corso dell'interrogatorio in data 11/4/2007 CIPRIANI indicava anche che "TAVAROLI mi ha dato l'incarico su CESA, così come su BRANCHER, anche se lui lo considerava come un incarico sulla società SUMMA."

Interrogato in data 25/1/2007, SASININI Guglielmo indicava di avere realizzato per conto di TAVAROLI un profilo di Aldo BRANCHER tratto da fonti aperte.

Marco TRONCHETTI PROVERA nel corso della sua deposizione in udienza, pur ammettendo di avere incontrato Aldo BRANCHER allo stadio, presentatogli da TAVAROLI e che in conseguenza di detto incontro era stato organizzato un incontro con Umberto BOSSI, che in quel periodo aveva assunto, unitamente alla sua formazione politica, la "Lega Nord", un atteggiamento molto critico nei suoi riguardi, ha negato di avere commissionato nei confronti dell'On. BRANCHER alcun accertamento.

Operazione FIORDALISO

La teste CERRETA, assunta a s.i. in data 28/8/2006, ha indicato che tra i fornitori abituali di Telecom, come consulenti, ricordava SASININI, Richard BASTIN, la FANCELLO e tale SAVIANI titolare di una società.

Altre dichiarazioni ha reso la testimone in sede di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p. che non possono essere trasfusi nella presente decisione.

Al riguardo il CIPRIANI, che ha fatturato l'operazione "Fiordaliso" nei termini di cui si dirà in seguito con le sue società inglesi, ha dichiarato che la pratica Z0052702 denominata "OPERAZIONE FIORDALISO", era stata aperta per soli fini amministrativi.

La FANCELLO è persona che emerge agli atti essere destinataria di un regolare contratto di collaborazione con TELECOM datato 1.7.2002, avente formalmente per oggetto attività di studio e analisi dell'attività legislativa e parlamentare relativamente a temi riguardanti la privacy e altri temi che verranno di volta in volta determinati.



La predetta oltre alla retribuzione erogatagli formalmente (o con altra terminologia, in chiaro, da TELECOM), veniva retribuita anche da CIPRIANI, il quale, con le società inglesi a lui riconducibili, emetteva fattura di quanto erogato a TELECOM.

La stessa è stata interrogata con le garanzie difensive dal P.M. in data 14/6/2006.

La sua posizione è stata poi separata dal procedimento allorquando il fascicolo era in fase di indagini.

Si ignora quale seguito o quale sviluppo abbia avuto il procedimento a suo nome.

In quella sede indicava:

di aver lasciato la TELECOM nel 2000;

contestualmente era stata invitata a rientrare in TELECOM ovvero a continuare il rapporto in qualità di consulente;

nel 2001, cessata la proprietà COLANINNO, con l'arrivo del dr. TRONCHETTI PROVERA, era stata contattata da una amica, Laura PORCU, dipendente dell'azienda, che la aveva invitata a rientrare in TELECOM;

aveva risposto negativamente;

l'amica le aveva portato una richiesta da parte di TAVAROLI, segnalato come persona molto vicina a TRONCHETTI PROVERA;

si era dichiarata non disponibile perché ancora memore di rapporti professionali difficili, in particolare, con NOLA e con RICCI;

allorquando TAVAROLI le aveva nuovamente prospettato la possibilità di diventare consulente TELECOM, aveva risposto che avrebbe preteso importi di una certa consistenza, anche per recuperare tutto quanto aveva perso per aver dovuto lasciare l'azienda;

aveva quantificato la cifra in circa 300 - 400.000 Euro;

TAVAROLI che all'epoca era ancora presso la PIRELLI le aveva detto che ne avrebbe dovuto parlare con BRACCO;

successivamente le aveva fatto sapere che la cifra richiesta era troppo alta;

quando TAVAROLI aveva assunto la responsabilità della sicurezza TELECOM, le aveva comunicato che TELECOM non avrebbe potuto corrispondere direttamente quella cifra, bensì una cifra più bassa anche per conto di PIRELLI, ma che tramite i suoi fornitori avrebbe potuto garantirle la cifra complessivamente richiesta;

sostanzialmente il contratto TELECOM era stato spalmato anche sui due fornitori;

la aveva quindi presentata a tale TEDESCO nonché all'altro fornitore, Emanuele CIPRIANI della POLIS d'ISTINTO, il quale peraltro pur avendolo



promesso, non aveva mai stipulato il contratto di consulenza per la cifra concordata;

le era stata messa a disposizione in comodato d'uso una Mercedes classe A e le erano state corrisposte nel tempo diverse somme in denaro contante;

in occasione di un ritardo nei pagamenti dovutigli, il CIPRIANI le

aveva consegnato in contanti la somma di 150.000,00 Euro;

il lavoro svolto poteva definirlo come quello di una "rammendatrice" che si lega anche personalmente alle diverse parti, facendole incontrare in un clima di cordialità e correttezza;

in tali ambiti di relazioni la sua attività consisteva nel garantire alle parti che glielo richiedono di superare i problemi negli incontri;

in pratica soleva creare il clima adatto alle relazioni che man mano tesseva;

nell'ambito del rapporto con TELECOM tale genere di prestazioni aveva erogato nell'ambito del rapporto di consulenza con TAVAROLI, responsabile della sicurezza, ma perché costui aveva un particolare rapporto di fiducia con la persona di TRONCHETTI PROVERA che o personalmente o attraverso altri da lui delegati, partecipava agli incontri che soleva propiziare con le persone che di volta in volta gli presentava;

a seguito della lettura di taluni stralci di intercettazioni telefoniche, in sede di contestazione il P.M. segnalava la conversazione nr. 662 del 31/03/2005; la FANCELLO rispondeva:

"in quel caso il riferimento alla Libia riguardava un suo possibile intervento diretto ad organizzare la sicurezza presso l'Ambasciata libica di TRONCHETTI PROVERA e della moglie che lì si sarebbero dovuti recare in occasione del concerto della TELECOM a Tripoli. Poi il concerto venne organizzato non più in Libia ma in Tunisia per motivi di sicurezza"

La FANCELLO è stata descritta da GHIONI in più interrogatori (31 agosto, 15 settembre 2006) come una lobbista ben inserita nel mondo politico romano.

Una definizione sostanzialmente analoga ne ha dato anche il teste GRASSO Filippo, che, esaminato in data 10/7/2007, ha riferito:

"La signora FANCELLO si occupava di intrattenere i rapporti con ""la politica"", vantando delle conoscenze in citato settore, palesando spesso ottimi contatti con l'onorevole POMICINO ed il senatore COSSIGA, del quale diceva essere la nipote. La Fancello conosceva molto bene il Prefetto Alessandro



Pansa, Vice Direttore della Polizia di Stato ora Prefetto di Napoli; quando Tavaroli incontrava la Fancello chiedeva espressamente a me, ed al suo autista, COCO, di allontanarci perché preferivano rimanere soli".

Sostanzialmente quella descritta dal GRASSO può essere ritenuta la funzione della FANCELLO per conto della azienda TELECOM, presso la quale tutti soprattutto i testimoni escussi (CERRETA, GRASSO, FOCAROLI, PENNA), conoscevano le sue mansioni, indicandole per quelle generiche di consulente esterna.

PENNA Giovanni escusso in data 22 settembre 2006, ha dichiarato che in occasione del passaggio di consegne con TAVAROLI, si era preoccupato in modo particolare della presenza di tre consulenti, SAVINA, FANCELLO e SASININI. Di SAVINA aveva trovato qualche report (in realtà l'incarto processuale contiene numerosissime mail intercorse proprio tra PENNA e SAVINA, con le quali quest'ultimo informava il primo su svariati temi, ivi compresi quelli che riteneva essere attinenti allo stato delle indagini del presente procedimento, alle reali motivazioni -a suo dire- a questo sottese, alle assegnazioni dello stesso fascicolo in procura -si guardi al riguardo il faldone 149,); mentre di SASININI sapeva già qualcosa perchè lavorava in Telecom. Non avendo trovato nulla invece che riguardava la FANCELLO aveva chiesto spiegazioni a TAVAROLI: costui gli aveva riferito di non preoccuparsi perchè si trattava di "rapporti istituzionali che non sarebbe stato possibile documentare". Alla conversazione aveva assistito l'Avvocato CHIAPPETTA (General Consul del gruppo TELECOM, la medesima persona che ha sottoscritto l'esposto in data 8 giugno 2006, oltre ad altri indirizzati alla Autorità Giudiziaria) che aveva avallato le giustificazioni fornite da TAVAROLI. Si era, conseguentemente limitato, da quel momento in poi, a ricevere dalla FANCELLO mensilmente le sue fatture su cui apponeva il benessere.

Armando FOCAROLI, Presidente di TELECOM AUDIT, assunto a s.i. in data 23/6/2005, nel narrare la vicenda che aveva condotto alla esecuzione dell'audit interno alla azienda TELECOM, e nel riportarne la genesi alle preoccupazioni conseguenti alla pubblicazione di un articolo di stampa sul settimanale "L'Espresso" nel novembre 2004, ha descritto le risultanze dei suoi accertamenti sulla FANCELLO, indicando che costei aveva un rapporto di consulenza che la società Banksiel, che faceva parte del gruppo FINSIEL controllato da TELECOM e si occupava della produzione di software operativi

per le banche. Nel corso della verifica aveva avuto modo di rilevare che il rapporto di consulenza tra BANKSIEL e Margherita FANCELLO era gestito personalmente dall'allora amministratore delegato di Banksiel ing. CARUSO.


Costui, al fine di non sottostare alle procedure aziendali di autorizzazione, aveva frazionato in più contratti di consulenza pur avendo il medesimo oggetto, il rapporto con la FANCELLO. L'attività della FANCELLO, per quanto era stato in grado di accertare, si era sostanziato prevalentemente nel "disincaglio" di crediti pregressi verso il sistema bancario in forza delle conoscenze della FANCELLO. Ulteriormente la predetta svolgeva l'attività di promozione di contatti con altre banche ed enti: a riguardo si era fatto rilasciare dal CARUSO una dichiarazione sottoscritta successivamente alla sua uscita dal gruppo.

A memoria poteva quantificare gli importi corrisposti alla FANCELLO per le sue consulenze, prevalentemente nel secondo semestre 2004, per un ammontare di circa 400.000 euro più IVA.

Dopo avere contattato il suo ufficio, il FOCAROLI era in grado di quantificare l'importo complessivo corrisposto alla FANCELLO a livello di gruppo per le consulenze effettuate negli anni dal 2001 al 2004 in 1.055.224,55 Euro comprensivo di IVA.

Maurizio Nobili, esaminato in data 1/2/2006, dopo aver descritto un burrascoso incontro con la FANCELLO alla quale non intendeva più rinnovare la collaborazione con TELECOM, richiedendo anche di rendicontare la attività svolta al fine di consentirgli di fare delle verifiche sulle fatture di cui costei pretendeva il pagamento, indicava di avere assistito al netto rifiuto della donna di fornire rendiconti, registrando la indignazione della predetta e la sua precisazione che avrebbe rendicontato della sua attività, solo al Presidente o all'avvocato MUCCIARELLI.

Nella descrizione della attività e soprattutto dei pagamenti effettuati nei confronti della FANCELLO, CIPRIANI, nel corso dell'interrogatorio in data 20/4/2006, indicava, dopo avere visionato il reperto contrassegnato dal numero 15960, che la sigla CTV indicava "controvalore", ma con tale sigla, unita a quella CNT, doveva intendersi la somma di 150.000 Euro in contanti consegnata su richiesta di TAVAROLI a Margherita FANCELLO. La sigla FEE pari ad Euro 70.000 indicava il suo guadagno. Le altre indicazioni presenti sul medesimo documento dovevano intendersi relative alla rifatturazione divisa tra le società italiane clienti Specificava anche che SPA indicava PIRELLI, mentre TLC indicava TELECOM.



Alla FANCELLO aveva anche consegnato altre somme in denaro contante.
L'operazione aveva preso il nome di FIORDALISO.

Nell'interrogatorio in data 4/5/2006 CIPRIANI ha indicato di avere corrisposto le spese per il noleggio di una autovettura Mercedes Classe A che la FANCELLO utilizzava. Inoltre alla FANCELLO aveva corrisposto pagamenti mensili in contanti di 6.200 euro al mese, su indicazioni del TAVAROLI, senza conoscerne il motivo.

Si vedrà più avanti come in riferimento al pagamento di più fatture emesse da CIPRIANI per gli emolumenti FANCELLO nei confronti di TELECOM vi è in atti reperto (presente al faldone 11 pagg. 450-451-452-453) relativo a talune mail inviate da tale Mario DELL'ANGELO a Giancarlo VALENTE, con le quali il primo chiedeva conferma ed autorizzazione a liquidare, tra le altre fatture relative a diverse c.d. "OPERAZIONI" del genere investigato nel procedimento, anche le fatture:

- n. 2004/08 del 30 gennaio 2004 di GBP 36.700 per "Op. Fiordaliso"
- n. 2004/52 del 31 marzo 2004 di GBP 37.250 per "Op. Fiordaliso"

ottenendo dal VALENTE autorizzazione e conferma.

Nel corso dell'udienza preliminare Marco TRONCHETTI PROVERA declinava una sua conoscenza con la FANCELLO, e segnalava che assai verosimilmente costei era caduta in una "confusione di persone" allorquando lo aveva indicato tra le sue conoscenze, in quanto *"la signora Fancello conosceva sì una persona che si chiamava Tronchetti Provera, ma era un mio cugino che lavorava in Finsir. Non ho mai avuto nessun contatto con lei, né sono venuto a conoscenza della sua esistenza. Se non quando ho letto sui giornali che questa signora prestava consulenze piuttosto che lavorava per conto di Finsir"*.

"OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND"

pratica Z0052502

"OPERAZIONE BIS"

pratica Z0058003

"OPERAZIONE DOMESTICI "

pratica Z0049702

Si tratta di tre diversi accertamenti, tutti accomunati dall'aver ad oggetto verifiche svolte da CIPRIANI in riferimento a personale che avrebbe dovuto essere assunto con mansioni di servizio presso la abitazione privata dal Presidente di TELECOM e di PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA.

CIPRIANI nel corso dell'interrogatorio in data 12/9/2007, nel prendere visione della pratica Z0058003 denominata "OPERAZIONE BIS", ha indicato trattarsi di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata alla verifica di moralità di una coppia di aspiranti domestici per la famiglia TRONCHETTI PROVERA.

Nel corso dell'interrogatorio in data 16/10/2007 il CIPRIANI, nel prendere visione della pratica Z0052502 denominata "OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND", ha segnalato che trattavasi di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza TELECOM, nella persona di Tiziano CASALI, finalizzata a verificare la moralità e le referenze di aspiranti dipendenti personali della famiglia del dr. TRONCHETTI PROVERA per servizi domestici.

Nel corso dell'interrogatorio in data 17/10/2007, sempre CIPRIANI, nel prendere visione della pratica Z0049702 denominata "OPERAZIONE DOMESTICI", ha indicato che si trattava di pratica commissionatagli dalla direzione sicurezza PIRELLI, ma non era in grado di ricordare in persona di chi, finalizzata ad accertamenti su persone extracomunitarie che dovevano andare al servizio della famiglia TRONCHETTI PROVERA.

Va segnalato che Tiziano CASALI è la persona che è emerso pacificamente in atti si occupava della sicurezza personale del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA.

Ed invero, oltre a ad una molteplicità di indicazioni in tal senso pervenute a cura di CIPRIANI, GHIONI, BERNARDINI, CERRETA, è stato lo stesso CASALI ad indicare nel corso delle s.i. in data 6/7/2006 "coordinò persone che si occupano dell'apparato logistico e di sicurezza della presidenza Pirelli dal 2001".

Peraltro quest'ultimo nel corso della deposizione in udienza preliminare ha specificato che allorquando si doveva procedere alla assunzione di domestici da parte del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, in due o tre occasioni aveva richiesto un controllo sulla moralità o sulle referenze che questi presentavano al CIPRIANI, che aveva svolto i relativi accertamenti. Inoltre, aveva segnalato che nelle medesime occasioni, al fine di regolarizzare i



documenti dei detti domestici dal un punto di vista del permesso di soggiorno, si era occupato il CIPRIANI.

Anche dette operazioni risultano fatturate dalla inglese W.C.S..

Accertamenti vari su diversi personaggi

A parte gli accertamenti e le intrusioni conclusesi con la esecuzione di quelle che erano già nominativamente indicate come "OPERAZIONI", in atti vi sono indicazioni su un numero impressionante di personaggi della finanza, dell'economia, della politica, fatti oggetto di attività di accertamento nella previsione della esecuzione di attività, da parte dei personaggi medesimi, che in qualche modo avessero potuto interessare TELECOM, ma soprattutto il suo Presidente, ovvero anche soltanto in vista della preparazione di incontri con Marco TRONCHETTI PROVERA, indicato, nei vari appunti rinvenuti, solo con le iniziali "MTP".

Si registrano così accertamenti su Marco SQUATRITI (primo marito di Afef Jnfen, attuale moglie del presidente delle società Marco Tronchetti Porevera), Giulio TREMONTI, Umbero BOSSI, Franco BERNABE', Giulio DE BENEDETTI, Paolo SCARONI, Emilio GNUTTI, DELLA VALLE, Roberto MARONI, Aldo BRANCHER, ed un numero impressionante di altri personaggi che sarebbe impossibile elencare.

Quanto alle finalità, queste risultano **lucidamente espresse in una relazione di SASININI Guglielmo**, rinvenuta in un FLOPPY DISK contrassegnato dal n. 19 e sottoposto a sequestro.

Illuminante ed estremamente chiarificatore è il contenuto di una tra le tante relazioni di SASININI (appunto quella contenuta nel FLOPPY DISK n. 19), che si è visto essere legato contrattualmente a TELECOM proprio per la esecuzione di detto genere di attività (è stato al riguardo riportato sopra il contratto), che appare opportuno **riportare integralmente** (il p.v. di trasmissione e l'annotazione di servizio datate 23 marzo 2007 sono a firma del M.llo MORGERA):

OBIETTIVI

A) Creazione di una rete di sicurezza, informativa di supporto e pressione, per la difesa del massimo esponente e degli interessi del Gruppo.

B) Strategia di immagine e di intervento che evidenzi nei diversi settori la vocazione etica del Gruppo.

C) Difesa attiva

In due mesi si è iniziata a costruire una rete che attualmente consiste in persone amiche in ambienti istituzionali, delle forze dell'ordine, magistratura, politica, ecclesiastici, giornalisti, che sono attivabili su input specifici per verificare o ottenere informazioni.

Questa rete è continuamente in aggiornamento.

A livello internazionale si è provveduto a potenziare la struttura esistente in Israele e nell'area Medio Oriente, affiancandola ad una struttura adatta a effettuare operazioni coperte a livello internazionale.

E' in atto la ricerca sul M.O (una prima parte verrà consegnata il 30 aprile) e quella sulla criminalità organizzata, con particolare riferimento al mercato immobiliare (la cui prima parte verrà consegnata il 30 aprile).

ATTIVITA' CONOSCITIVA E PREVENTIVA

Intervento presso l'Istituzione interna per impedire l'uso improprio di notizie inerenti la signora.

Intervento su " Visto" per analoga vicenda.

Acquisizione di informazioni su presunti appartenenti ai Servizi in possesso di notizie sulla signora. (Eventuale attività di dissuasione)

Attivazione presso strutture straniere per ottenere ulteriori informazioni su personaggi che gravitano attorno alla signora.

Scheda su Squatriti

Scheda su Tremonti


Scheda su clan Licciardi

Scheda su Scaroni

Incontro riservato Santa Sede - Segreteria di Stato

Operazione "Terra Santa College"

Incontro Mori



ATTIVITA' IN CORSO

- Dossier banda della Magliana e suoi addentellati
- Brancher
- Tremonti
- Viaggio in Israele, incontro con il Nunzio e preparazione udienza privata con il Santo Padre
- Monitoraggio AG Roma
- Monitoraggio AG Napoli (Clan Licciardi)
- Min. Esteri- fonte "Oscar": nostri quadri di situazione
- Preparazione incontro cardinal Tettamanzi
- Contatti Opus Dei Roma
- Preparazione incontro don Ciotti
- Intervista a F.C.
- Progetto Windmill (U.G.)
- Monitoraggio di reti G. De Gennaro e suoi rapporti con la stampa (Bianconi- Corriere/ D'Avanzo- Repubblica, ecc)
- Creazione di un banca dati
- Individuazione e acquisizione nuove fonti

Nel medesimo supporto informatico erano contenute delle schede in vista della preparazione degli incontri del Presidente della società, indicato come "MTP" con personaggi vari. Se ne riportano alcuni:

INCONTRO MARONI

SAMBI per udienza MTP

ORGANIZZARE

Banca dati giornali

Fonti aperte/ riservate

Dipartimento CO

Dipartimento terrorismo

UFFICIO

"emersione" CONTRATTI

FORMAZIONE INTERNI

INCONTRO SCIORTINO MTP -Int.FC

Memo lobbies giornalisti economici

ENEL - Scaroni

Pop. Lodi

DAVIDE

Fatture Dragoman per Gil, ecc
Incontro CIOTTI- Libera RICERCA.

OSCAR - Frattini

(Gaeta- Ruini- Tettamanzi)

FABIO SCHETTINI

Segretario particolare Ministro FRATTINI

Seguono le indicazioni di alcune utenze cellulari che si omettono

CC. presso Banco di Sicilia - Ag. Via del Corso- Roma

(attivato Pasquale Angelo Santo che non ha prodotto nulla, dicendo che lo Schettini ha amici in Telecom, ecc)

Quanto sopra riportato è solo qualche esempio della sterminata mole di dati agli atti, rinvenuto sui supporti informatici di SASININI: i dati hanno costituito oggetto di specifica contestazione al TAVAROLI da parte del P.M. nel corso dell'interrogatorio in data **20/4/2007**.

Più precisamente, ha richiesto il P.M.:

"L'Ufficio provvede a contestare alcune parti del documento relativo alla stampa di files contenuti nel floppy nr. 19 sequestrato a SASININI Guglielmo di cui all'annotazione di P.G. in data 28 marzo 2007".

Il TAVAROLI ha così riferito (si ritiene opportuno riportare integralmente il contenuto delle dichiarazioni dell'imputato, per quando nella forma riassuntiva di cui al verbale, al fine di consentire di cogliere ogni aspetto delle dichiarazioni medesime):

ADR: L'annotazione "scheda su clan Licciardi" ritengo possa riferirsi al caso KROLL. In effetti la Carla CICO, così come ero solito fare io, non si preoccupò soltanto di incaricare la KROLL per acquisire informazioni sul nostro gruppo ma attivò anche le persone di Davide GIACALONE, dei Fratelli D'ECCLESIA, di LIVOLSI e in particolare Stefano BORGHI. Tra le varie notizie da noi acquisite ci giunse quella del ricorso anche alla persona di D'AURIA che secondo SASININI, il quale predispose al riguardo un profilo, aveva raccolto notizie su TRONCHETTI. Il D'AURIA era rimasto coinvolto in una indagine giudiziaria per attività di dossieraggio e ricatto coinvolgenti anche le forze dell'ordine. In tale contesto SASININI raccolse anche l'informazione secondo cui ambienti massonici napoletani vicini al clan RICCIARDI vedevano in TRONCHETTI un problema. Io mi preoccupai e cercai di ricorrere anche alla persona di Don CIOTTI per sollecitare attenzione ai problemi di legalità nel meridione, attraverso la rete Libera, per ricerca e formazione dei dipendenti TELECOM in quel territorio. Si trattava di



informazioni provenienti da un pezzo di intelligence che faceva capo a SASININI.

L'annotazione "monitoraggio AG Napoli (clan Ricciardi)" è indicativa dell'esistenza di una indagine dell'A.G. di cui SASININI era stato informato.

L'annotazione "intervista F.C." con molta probabilità di riferisce all'intervista rilasciata da TRONCHETTI a Famiglia Cristiana.

L'annotazione "contatti Opus Dei Roma" non so a che cosa esattamente si riferisca e posso soltanto dire che io ho conosciuto il rappresentate romano Pippo CORIGLIANO attraverso l'addetta alle relazioni istituzionali Laura PORCU della TELECOM. Mi sono anche poi incontrato con Ettore BERNABEI che poi si è incontrato con il presidente TRONCHETTI. Ricordo che ci occupammo anche del finanziamento della fiction su MEUCCI su richiesta di BERNABEI, incontrandomi anche con il genero MINOLI.

L'annotazione " progetto WIND MIL (U.G.)" al momento nulla mi ricorda. Il riferimento alle schede SQUATTRITI, TREMONTI, SCARONI sono indicative del fatto che SASININI aveva predisposto un profilo per le esigenze della sicurezza. Per SQUATTRITI per la valutazione attuale del rischio in quanto si diceva che corresse nuovi pericoli. La scheda TREMONTI era funzionale all'incontro con il presidente mentre la scheda SCARONI era stata predisposta per l'esistenza di forti contrasti con il presidente TRONCHETTI in quel momento.

L'annotazione: "intervento presso le istituzioni interne per impedire l'uso improprio di notizie inerenti la signora" è indicativa della nostra preoccupazione derivante dal fatto che circolavano notizie circa l'esistenza di intercettazioni telefoniche e filmini modello vallettopoli che qualcuno stava cercando all'interno del materiale raccolto dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'indagine per mala sanità che aveva coinvolto SQUATTRITI difeso da PREVITI. La notizia mi venne fornita da SASININI e il riferimento all'intervento presso l'istituzione interna io la interpreto nel senso che vi era l'esigenza da un lato di sollecitare l'intervento interno a TELECOM da parte del responsabile delle relazione con i media Rocco di TORREPADULA e dall'altro di rivolgersi alle autorità varie per verificare la notizia.

L'annotazione " intervento su VISTO" per analoga vicenda è indicativa della preoccupazione del presidente TRONCHETTI per la circolazione eccessiva di fotografie che rappresentavano atteggiamenti affettuosi con la sua signora.

L'annotazione "eventuale attività di dissuasione collegata ad appartenenti ai servizi in possesso di notizie sulla signora" è attività la cui natura deve essere richiesta a SASININI che ha redatto gli appunti. L'annotazione "difesa attiva: in due mesi si è iniziata a costruire una rete

che attualmente consiste in persone amiche in ambienti istituzionali, delle forze dell'ordine, magistratura, politica, ecclesiastici, giornalistici, che sono attivabili su input specifici per verificare o ottenere informazioni" è indicativa della mia sollecitazione a creare una rete di sicurezza che proteggesse la persona del presidente ed il gruppo sulla base di una condivisione del progetto industriale di TELECOM e della qualità del nuovo management.

A quel punto il P.M. faceva presente che l'ulteriore annotazione : "questa rete è continuamente in aggiornamento" nonché l'ulteriore annotazione : "creazione di una banca dati ed individuazione di nuove fonti" appare indicativa di un vero e proprio reclutamento sulla base del quale attivare le varie persone con input specifici non solo per ottenere un generale consenso sull'iniziativa industriale ma per verificare ed ottenere singole informazioni.

TAVAROLI rispondeva: SASININI non ha mai condiviso con me questo documento e posso soltanto dire che ero al corrente del fatto che il giornalista avesse entrate molto importanti nell'ambito istituzionale, ragione per la quale io rivolgevo a lui il compito di svolgere una funzione del tipo segreteria e cioè di smistare ai vari referenti le mie indicazioni.

ADR: E' vero che SASININI si riportava e si riferiva a me tuttavia a me pare che quello annotato sia più un progetto che non ha avuto successivo sviluppo anche alla luce della documentazione che è stata rinvenuta in ordine alle fonti che SASININI retribuiva e che non sono numerose

ADR: Non so a chi SASININI si riferisse per persone amiche e non mi ha mai rivelato i nomi.

L'annotazione "a livello internazionale si è provveduto a potenziare la struttura esistente in Israele e nell'area Medio Oriente affiancandola ad una struttura adatta ad effettuare operazioni coperte a livello internazionale", non so a che cosa si riferisca, Anche se circolava la notizia che SASININI fosse in contatto con i servizi segreti israeliani. Preciso però che per una operazione in Turchia di pedinamento SASININI mise a disposizione personale ex militari israeliani tramite l'agenzia DRAGOMAN di Davide SILVERA. Analoga attività fece ad Ajfa per l'atterraggio di un cavo sottomarino e per un piano di evacuazione in Venezuela. Ricordo che SASININI procurò la notizia in ordine alla creazione di un dossier da parte di ROMITI su MONTEZEMOLO ed il conseguente nostro intervento in occasione della nomina a presidente della Confindustria per fare in modo che ROMITI rinunciasse questo proposito. Infatti si fece un incontro con Don CIOTTI, CASELLI ed il presidente TRONCHETTI tendente a rendere indisponibili queste informazioni da parte di ROMITI. La gestione delle operazioni è stata affidata a SASININI.



ADR: Il riferimento ad "20SCAR" negli appunti di SASININI a mio giudizio si riferisce alla persona di ACCARDI responsabile della sicurezza ENEL a suo tempo assegnato al Ministero degli Esteri dopo aver svolto funzioni di assistente del Generale MORI.

L'annotazione "attivato Pasquale Angelo Santo che non ha prodotto nulla" con riferimento alla persona di Fabio SCHETTINI si riferisce ad un appartenente ai servizi (SISDE) evidentemente consultato da SASININI.

L'annotazione "monitoraggio di reti G. DE GENNARO e suoi rapporti con la stampa (Bianconi - Corriere - D'Avanzo - Repubblica)", indica l'avversione di SASININI nei confronti di DE GENNARO, responsabile a suo dire di alcune sue vicende personali. Il riferimento a D'AVANZO sta a significare analogo avversione determinata dal fatto che, a dire di SASININI, D'AVANZO era stato ampiamente retribuito come consulente di comunicazioni in tempi diversi dal Capo della Polizia, così come a suo tempo aveva fatto SASININI per MASONE.

L'annotazione 111 della documentazione sequestrata a SASININI "" patto della cioccolata. Cosa lega Brancher, Maroni Tremonti? su Brancher (ex Paolino) può raccontare il Senatore Aventino frau con relativi nr. di telefono anche del cellulare"", sta ad indicare una informazione riportata da varie voci romane e concernente accordi tra BERLUSCONI e BOSSI a cui si riferisce altra annotazione del SASININI riportata nell'ordinanza del GIP da ultimo notificatami.

ADR: La nostra preoccupazione era determinata dalla avversione che in quel periodo la Lega e TREMONTI mostravano di avere verso il Gruppo.

L'annotazione (doc. 115 sequestro SASININI) ""possono avere informazioni riservatissime su competitors, ditte americane e inglesi ma queste informazioni di identificazione dei competitors come si muovono, costo extra"", sta ad indicare l'assunzione di informazioni da parte di SASININI di cui nulla so e che probabilmente riguarda la sua collaborazione con CIPRIANI".

Non si elencano tutta una serie numerosa di attività di accertamento ovvero di intrusione informatica pure realizzate dalle security di TELECOM o di PIRELLI, assolutamente omogenee rispetto alle operazioni sopra riepilogate quanto a genesi degli accertamenti ovvero ad individuazione degli interessi nell'ambito delle quali sono state poste in essere, pure esaminate nella procedura conclusasi con pronuncia di n.l.p. per il reato di appropriazione

indebita, in quanto si tratta di operazioni eseguite e contabilmente trattate da BERNARDINI e da SPINELLI, e ricomprese nel capo 22 della rubrica, anch'esso riferito alla contestazione di appropriazione indebita (trattasi della OPERAZIONE "KROLL"; delle Operazioni connesse all'affaire "Brasil Telecom", tra le quali "Radiomaria 3", "Giaccone" su Davide GIACALONE e "Carioca" sui fratelli D'ecclisia FARACE; della "OPERAZIONE RIO" e della "OPERAZIONE RIO 2", entrambe su NAJI NAHAS; delle operazioni "MUCCA PAZZA" e "CLARABELLA"; della OPERAZIONE PIRA); ovvero perché trattasi di operazioni intraprese più direttamente da taluni imputati quali il GHIONI, (Operazione RCS Altrimenti detta vicenda COLAO; OPERAZIONE RADIOMARIA con riferimento al settimanale SVANITY FAIRE; OPERAZIONE VODKA RED; ANTITRUST STUDIO PARCU NICITA), ovvero JANNONE (OPERAZIONE RETE).

Invero, i risultati economici di dette operazioni non sono ricompresi nella contestazione elevata al CIPRIANI, e, conseguentemente, non sono oggetto di contestazione quale attività di riciclaggio a carico di GUALTIERI.

Anche se già la semplice considerazione delle operazioni sopra riportate potrebbe essere illuminante in ordine alla individuazione delle concrete soggettività (fisiche o giuridiche) interessate alla reale esecuzione delle operazioni del genere descritto, e portare, quindi, a considerazioni già dirimenti in punto di insussistenza dei delitti di appropriazione indebita e di riciclaggio, nondimeno l'abbondanza di elementi di eterogenea natura in atti, analogamente convergenti verso il medesimo risultato, consiglia di esporre anche dette classi di elementi e solo successivamente di trarre le conclusioni in punto di sussistenza delle due diverse tipologie di reati.

Indicazioni contabili
fornite dalla difesa
CIPRIANI
in udienza
con ampio supporto documentale
strettamente pertinenti



la contestazione di appropriazione indebita di cui al capo 9

e

conseguentemente

la contestazione di riciclaggio di cui al capo 10

All'udienza del 7 maggio 2010 la difesa CIPRIANI ha prodotto, nulla opponendo le parti, ampia e dettagliata documentazione consistente in un numero elevatissimo di fatture mediante le quali il CIPRIANI ed i suoi difensori hanno ricostruito l'intera movimentazione degli affari nel corso degli anni 2000/2004 tra le società inglesi WCS LTD e SRA LTD e le società TELECOM e PIRELLI.

Peraltro i dati contabili forniti dalla difesa CIPRIANI con riferimento alla esistenza di intensi -e pressochè esclusivi- contatti commerciali in quegli anni tra le società W.C.S. e S.R.A., da un lato, e TELECOM e PIRELLI, dall'altro lato, si raccordano pienamente con i dati emersi a seguito delle rogatorie internazionali (inglese e svizzera), e, in particolare, con le risultanze degli accertamenti condotti di funzionari dell'Ufficio Frodi Gravi di Londra, in tutto indicativi della frequenza di rimesse contabili da parte delle società TELECOM e PIRELLI ai conti correnti delle società W.C.S. e S.R.A..

La documentazione prodotta dalla difesa CIPRIANI assume valenza insuperabile non soltanto ai fini della valutazione da tracciare in punto di sussistenza del reato presupposto rispetto a quello di riciclaggio, direttamente ascritto al CIPRIANI; ma anche direttamente ed autonomamente rispetto alla valutazione della contestata condotta di ostacolo alla identificazione delle somme come erogate dalle società TELECOM e PIRELLI, che la ipotesi accusatoria attribuisce alle manovre di riciclaggio poste in essere dal GUALTIERI.

E così, la difesa CIPRIANI ha evidenziato che la somma di valori portati dalle fatture prodotte conduce ad un calcolo del volume di affari intercorso in quegli anni tra le società anzidette pari ad €. 10.416.000,00 per PIRELLI; ad €. 8.549,000,00 per TELECOM (totale €. 18.965.000,00).

Nella sua puntualissima ricostruzione, ha indicato anche la difesa CIPRIANI, sul punto specifico della contestazione di appropriazione indebita, che la differenza tra il detto "fatturato" e quanto indicato nel capo di imputazione è pari ad €. 2.000.000,00 e che la carenza documentale al riguardo è riportabile alla mancanza di reperimento di documenti per gli anni 1997-1998-1999 (effettivamente le fatture prodotte si riferiscono tutte a transazioni commerciali databili a partire dall'anno 2000).

La difesa CIPRIANI e quest'ultimo hanno evidenziato anche che, in riferimento alla maggior parte delle fatture, risultava indicato anche lo specifico ufficio interno alle società TELECOM e PIRELLI al quale erano dirette le fatture e che queste aveva provveduto ad onorare, segnalando, al contempo, che il detto dato risultava inserito anche per soddisfare esigenze di amministrazione delle società TELECOM e PIRELLI finalizzate ad "impostare correttamente il costo sostenuto".

Ha segnalato anche il CIPRIANI nelle sue spontanee dichiarazioni, che tale ricostruzione pressochè dell'intero fatturato con le società TELECOM e PIRELLI gli era stato possibile in quanto i dati documentali erano stati reperiti presso la società inglese "Gemana Consulting Limited", che era specificamente preposta alla gestione, alla costituzione ed alla consulenza delle sue società inglesi WCS e SRA.

Ha specificato ancora il CIPRIANI che agli uffici amministrativi contabili di PIRELLI e di TELECOM soleva inviare ogni anno -su loro richiesta- il certificato di residenza fiscale delle due società inglesi WCS e SRA (cioè proprio di quelle società la cui creazione costituisce un segmento della contestazione di riciclaggio elevata nei confronti del GUALTIERI) che alle indicate TELECOM e PIRELLI era necessario per poter detrarre fiscalmente i costi sostenuti.

Ad analoga richiesta ha fatto riferimento anche il GUALTIERI, il quale in termini più tecnici l'ha riportata direttamente all'"ufficio legale" di TELECOM e di PIRELLI, ovvero all'"audit".

Appare utile e assolutamente conferente ai fini della valutazione delle imputazioni di appropriazione indebita e di riciclaggio riportare taluni dati ricavabili dalle numerosissime fatture. In particolare si riporta di seguito - anche se sommariamente e solo quale esempio, rinviando poi per il dato completo all'esame della complessiva documentazione- la specifica indicazione dell'ufficio interno alle società TELECOM e PIRELLI al quale



erano specificamente dirette le fatture in vista del pagamento della somma da queste portato.

E così, ogni fattura risulta composta dalla intestazione indicativa della società che l' ha emessa (di solito WORLDWIDE CONSULTANS SECURITY LTLDL -cioè WCS-, in alcuni casi SECURITY RESERCH ADVISORS LTD -cioè SRA-), dal numero di fattura, dalla data, dalla descrizione della operazione, dalla somma richiesta e, in grande evidenza, del destinatario. Orbene detto destinatario specifico è oltre che in numerose "PIRELLI" s.p.a. ovvero "TELECOM" s.p.a., anche specificamente, per moltissime (ad esempio tutte quelle riferite alla certificazione agenti) di volta in volta i vari settori interni delle due aziende anzidette, quali ad esempio "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., "PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a..

Risultano espressamente rivolte e contabilizzate nei confronti di TELECOM ITALIA anche le fatture relative al pagamento degli emolumenti in favore di FANCELLO Margherita, contabilizzati con la indicazione "OPERAZIONE FIORDALISO" e la descrizione della attività nei termini che si riportano: *"to provide and consulting with respect to any and/or source of analysis and management in the corporate security sector"* (fornitura e consulenza in relazione a qualsiasi fonte e/o analisi e gestione nel settore della consulenza aziendale).

Del pari nella produzione vi sono anche le fatture emesse per le specifiche operazioni descritte anche dalla "Security Reasarch Advisor LTD (SRA)".

Tra le moltissime fatture prodotte (quasi mille o più) ve ne sono un gruppo assai nutrito emesse da WCS per operazioni di "executive protection e facilites per MPT e managment" (sigla, "MTP", con cui in atti viene indicato nella varia documentazione reperita la persona di "Marco TRONCHETTI PROVERA") inviate a TELECOM ITALIA s.p.a. con indicazione della causale "security consultant and Protection" ovvero "security consultant".

Ancora, vi sono le fatture riferite agli emolumenti corrisposti a SASININI (persona legata a TELECOM dal contratto sopra descritto) inviate a TELECOM con la indicazione della seguente causale: *"integrated analisys of country risk by means of the gathering, analysis and managment of information"* (analisi integrata del rischio paese per mezzo di raccolta, analisi e gestione delle informazioni); causale specularmente coincidente con l'oggetto della previsione contrattuale che legava SASININI a TELECOM Italia (all'uopo si riporta una parte del contratto TELECOM ITALIA/SASININI,

proprio per la sua significativa coincidenza tra la descrizione della causale del pagamento indicata nelle varie fatture e l'oggetto del contratto medesimo:

"TELECOM ITALIA s.p.a. ha manifestato la propria volontà di affidarle l'attività a supportare TELECOM ITALIA per lo sviluppo delle comunicazioni istituzionali e per il coordinamento delle attività del settore analisi strategiche utili all'elaborazione di studi e dossier informativi sui fattori di rischio non convenzionali").

E' in tali ambiti di produzioni documentali (comprehensive anche delle rilevantisime note di credito di cui si dirà meglio più avanti) che ha potuto essere ricostruita tra l'altro la complessa operazione di fatturazione e di rifatturazione della operazione "New Entry" di cui si è detto sopra e che verrà ripresa più avanti.

L'impossibilità di riportare anche riassuntivamente la mole di dati puntualmente segnalati dalla difesa CIPRIANI autorizza -e consiglia- una lettura diretta di tali dati, peraltro assai agevole, se si eccettua unicamente il dato quantitativo, in quanto si tratta di fatture catalogate per genere di attività prestata e per società che ha emesso la fattura, con un indice analitico assai esaustivo.

Prima di rimandare comunque alla completa lettura di tutte le fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI, è da sottolineare un dato di insuperabile evidenza, costituito dal fatto che le fatture che il CIPRIANI inviava a TELECOM e PIRELLI per come emesse dalle sue società inglesi, WCS e SRA, recavano una indicazione della causale assai esaustiva, che non lasciava margine a dubbi in ordine alla reale attività svolta: la lettura delle numerosissime fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI segnala che quest'ultimo riusciva a condensare esattamente in poche righe quella che era la reale attività effettuata. Con la conseguenza che, può anticiparsi da subito, i pagamenti delle fatture emesse dalle società straniere a TELECOM e PIRELLI, da parte di queste ultime avvenivano quindi apertamente quale formale controprestazione per servizi oltre che realmente ottenuti, esattamente ed esaurientemente decritti.

Si tratteranno di seguito le conseguenze in punto di sussistenza dei delitti di appropriazione indebita e di riciclaggio sulla scorta del dato rappresentato dalla indicata produzione documentale articolabili.



Rimandando al prosieguo la esposizione dei dati, anch'essi provenienti dalla difesa CIPRIANI, riferiti alle note di credito emesse da CIPRIANI, *rectius*, dalla società inglese del CIPRIANI W.C.S., nei confronti di PIRELLI, per la successiva rifatturazione delle medesime operazioni a TELECOM in uno specifico arco temporale coincidente con la acquisizione da parte del medesimo management di PIRELLI, anche della società TELECOM, sempre al fine di fornire il più completo quadro valutativo articolato sulla scorta dei compositi elementi in atti, si riportano di seguito le dichiarazioni assunte in udienza da parte di vari testimoni.

**dichiarazioni
rese dai testimoni
in udienza
ai sensi dell'art. 422 c. I c.p.p.**

Ai fini di una migliore organicità, può essere opportuno riportare -a tal punto- in sintesi quanto indicato dai testimoni CERRETTA, CASALI, LAMBIASE, ROSATI, PECORARO in udienza.

**Dichiarazioni teste
Alessandra CERRETTA**

Si tratta di indicazioni assai analitiche, diffuse, reiteratamente ribadite dalla testimone anche nel corso del lungo esame al quale è stata sottoposta dalle parti tutte del procedimento (si tratta, invero, di esame protrattosi per una intera giornata).

Si riassumono i punti più significativi, rimandandosi per il resto al p.v. integrale.

Si omette di riportare le indicazioni della teste sulla realizzazione del C.N.A.G. in quanto non pertinenti alla imputazione di appropriazione indebita.

Sia nelle informazioni rese nel corso delle indagini al P.M., sia più diffusamente nel corso della udienza preliminare con integrazione ex art. 422 c.p.p., la testimone ha indicato di avere potuto verificare che presso la soc. PIRELLI, ove ella aveva prestato attività lavorativa a partire dal 1999, era già prevista con carattere di regolare continuità e di pressochè costante stabilità, una attività di collaborazione da parte di fornitori di fiducia del settore c.d. security, abitualmente incaricati delle attività di investigazione, quali CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO.

La teste ha indicato che tale attività di accertamento (si vedrà nel prosieguo di quale consistenza) essa stessa, unitamente ad altri funzionari, quali Daniele GULINATTI, Federico BERNASCONI, Tiziano CASALI e Giancarlo VALENTE (in un periodo più ristretto anche Giorgio POSSAGNO e Roberto PECORARO; in altro periodo successivo si era aggiunto Pierguido IEZZI) aveva delegato alle agenzie investigative gestite dai personaggi sopra indicati.

Tale situazione -ha indicato la testimone- è stata mantenuta anche allorquando era intervenuto nella compagine lavorativa TAVAROLI. Quest'ultimo, nella indicazione della testimone, era la persona che soleva dare disposizioni di natura generale, anche con riferimento alla attività da essa stessa svolta, sulla scorta delle quali disposizioni poi essa stessa ovvero anche altri, conferiva di abitudine, con caratteristiche di routine, gli incarichi agli investigatori, sulla scorta delle relative reti di conoscenza e di competenza

Nel corso della udienza la testimone ha sostanzialmente specificato quanto già indicato, anche se per brevi cenni, nel corso della sua deposizione resa nel corso delle indagini preliminari.

Ha segnalato così la testimone:

che dal momento dell'assunzione in azienda di Giuliano TAVAROLI, che ha assunto la qualifica di direttore della security, il gruppo che si interessava della sicurezza interna ed esterna della azienda, tra l'altro da lei composto, risultava organizzato in senso orizzontale, nel senso che non vi erano funzioni di vertice;



che le sue mansioni erano quelle di occuparsi delle affiliate estere e, quindi, della attività internazionale, nel senso di garantire ed assicurare la sicurezza del personale della azienda e delle stesse strutture aziendali all'estero;

che successivamente la medesima struttura avrebbe assunto la denominazione di "Crisis Management", occupandosi cioè della gestione delle crisi di gruppo, in particolare, in relazione a tutti quei siti industriali che erano presenti nelle varie parti del mondo e, in alcune, particolarmente critiche - l'Indonesia, il Corno d'Africa, il Sudafrica, eccetera -;

che in tali ambiti di operatività era sua responsabilità, quella di monitorare i contesti politico-economici locali di cercare di anticipare, ove possibile, anche attraverso **fornitori locali**, eventuali indicatori che dovessero indurre ad adottare cautele, quali avrebbero potuto essere quelle di evacuare merci e personale, in considerazione del prospettarsi di situazioni di rischio nello specifico Paese;

che tal evenienza si è prospettata in più occasioni, con conseguente necessità di adottare gli accorgimenti che si prospettavano più utili al fine di porre in situazioni di sicurezza il personale ovvero gli impianti;

di ricordare una molteplicità di situazioni in cui ciò era accaduto, tra le quali poteva rammentare a mo' di esempio l'occasione del terremoto, nell'agosto del '99, in Turchia; una crisi in un territorio la cui indicazione esatta al momento non ricordava;

che poteva descrivere il concetto espresso con la locuzione "fornitori locali", i fornitori di sicurezza, che svolgevano attività di analisi geopolitica, che avevano contatti con le autorità diplomatiche locali e con il mercato locale e che quindi fornivano alla azienda alle cui dipendenze era assunta anche indicazioni sulla bontà e sull'affidamento di una serie di investimenti che avrebbero avuto luogo in questi siti;

che tali "fornitori" erano talora italiani, spesso anche stranieri;

che tra i "fornitori" italiani cui aveva fatto espressamente e spesso ricorso per lo svolgimento di tali sue mansioni aziendali vi era il signor Cipriani; inoltre anche un signore afro-americano, che si chiamava Michael Shanklin, ed anche il signor **Giampaolo Spinelli**;

di avere avuto somministrate -anche in considerazione della sua inesperienza al momento della assunzione, provenendo dalla Pubblica Amministrazione- delle indicazioni, in particolare da Giuliano TAVAROLI, sui vari contesti lavorativi di volta in volta da affrontare;

che in tali ambiti, le era stato consigliato da TAVAROLI di avvalersi della **collaborazione e delle competenze di Giampaolo Spinelli, per le necessità connesse alle arre geografiche dell' Africa e dell' Asia**; ad Emanuele Cipriani

nel caso in cui avessero dovuto essere effettuati accertamenti, c.d. *due diligence* su un dealer locale, in Paesi esteri, sarebbe stato usuale rivolgersi o a Gianpaolo SPINELLI ovvero a Emanuele CIPRIANI, a seconda dell'area geografica di maggiore esperienza di ciascuno dei predetti; ovvero anche a fornitori locali;

che la procedura consisteva nel dare un incarico professionale nel senso anzidetto;

che gli incarichi venivano dati in via *"abbastanza sistematica"* e di routine;

che a seguito del conferimento dell'incarico e dello svolgimento della azienda del CIRPIANI, dello SPINELLI, o di altri fornitori di volta in volta delegati, una volta effettuati gli accertamenti richiesti, venivano inoltrata dal fornitore *"dei report cartacei"*, sui quali venivano riportate delle informazioni di mercato, cioè quella che in gergo veniva indicata *"address ability"*, che equivaleva alla credibilità, all'affidamento, alla solvibilità, comunque ad una affidabilità in generale della persona ovvero della ditta di volta in volta oggetto di accertamento;

che era a sua conoscenza che *"tutta questa attività, diciamo, di verifica era nata precedentemente al suo ingresso in Pirelli"* in particolare nel *"settore Cavi"*, che operava in settori molto critici;

che alla attività di accertamento da parte del signor Cipriani o del signor Spinelli, si faceva ricorso in maniera piuttosto frequente;

che la attività di accertamento a lei personalmente delegata aveva principale riguardo alla necessità di acquisire un quadro informativo, di carattere politico-economico;

che con carattere di costante abitudine venivano monitorate le aree geografiche presso cui lo stabilimento Pirelli, alle cui dipendenze prestava la attività lavorativa, aveva degli interessi economici, mediante il ricorso alla attività di accertamento e verifica di operatori locali, o del signor Spinelli, o del signor Cipriani;

che, comunque, prima di procedere al conferimento degli incarichi nel senso testè detto, era abitudine consultare banche dati americane - agenzie di intelligence americane, legate alle aziende, alla consultazione dei relativi archivi la PIRELLI era regolarmente abbonata;

che tali banche dati avevano la consistenza e la forma di una c.d. newsletter, costante e quotidiana, relativa a tutte le notizie sulle criticità di vari Paesi, ovviamente con riferimento a quelli d'interesse americano;

che quando avevano esigenza di conoscere meglio la situazione ovvero allorquando verificavano che c'erano degli indicatori che potevano risultare critici (quali, ad esempio, in Sud America, dove c'era una volatilità istituzionale

abbastanza strutturata su tutti i Paesi di quell'area), se magari, c'era un investimento in corso da parte della azienda, ovvero si riteneva di fare un investimento, il signor Tavaroli le diceva (si riporta la frase testuale): «Guarda, il dottor Tronchetti pensa di aprire - non so - un nuovo fronte in Cile - adesso dico un Paese a caso -, magari verificiamo se ci sono...»: in conseguenza di ciò venivano fatte delle ulteriori verifiche, non generiche, ma in relazione ad un dato specifico;

che i report scritti, di volta in volta ricevuti nello svolgimento della detta attività, solevano essere immagazzinati in un archivio informatico, ma anche all'interno di un archivio cartaceo;

che, una volta ricevuta la pratica, essa stessa soleva di abitudine trasmettere i dati più significativi ed eventualmente allarmanti, qualora ve ne fossero stati, al signor Tavaroli; dopodiché la procedura prevedeva che il singolo report venisse girato al "cliente interno";

tale "cliente interno" e, quindi, la sua interlocuzione interna, era costituita dai dirigenti, soprattutto del settore "Cavi", ma anche del settore "Pneumatici", a cui soleva riferire gli esiti delle attività di accertamento di volta in volta effettuate tramite i vari fornitori;

che, quindi, gli esiti degli svariati accertamenti venivano comunicati di volta in volta ai diversi responsabili dei settori di riferimento interessati all'accertamenti;

che tali comunicazioni erano avvenute a diverse persone, al punto che non era in grado di ricordarle e di indicarle tutte in assenza dei vari organigrammi di gruppo dell'epoca;

che per quanto aveva riguardo ai meccanismi di pagamento della attività descritta, chiamata in azienda "di verifica dei dealer", era stata "validata anche dall'*internal audit*", perché c'erano stati problemi, in passato;

che unitamente proprio all' "*internal audit*", aveva effettuato anche delle presentazioni, interne all'azienda, per argomentare l'importanza di fare il tipo di attività descritta, attività, peraltro, che le risultava diffusamente praticata anche da altre aziende e, in genere, in tutto il settore industriale, almeno in Italia;

che soleva passare gli svariati report ricevuti alla segreteria (sul punto è stato acquisito in udienza il contributo della teste DI GERONIMO Emilia), che provvedeva ad archivarli;

che per quanto aveva riguardo ai meccanismi di pagamento della attività descritta, "*c'era un processo degli acquisti centralizzato*";

che il meccanismo di pagamento avveniva dopo che il funzionario che aveva delegato l'accertamento, e, in più casi essa stessa, apponeva una sorta di vidimazione sulla fattura che faceva riferimento allo specifico report;



che, quindi, la prassi poteva essere descritta nei seguenti termini: il singolo funzionario e, spesso essa stessa, inoltrava l'incarico alla esecuzione dell'accertamento o allo SPINELLI o al CIPRIANI; effettuato l'accertamento delegato, costoro inoltravano le risultanze degli accertamenti; a seguito di ciò inoltravano anche le relative fatture; il funzionario addetto, solitamente colui o colei che aveva richiesto l'accertamento, vidimava per conferma ed "asseverazione" la fattura, che veniva passata all'ufficio acquisiti;

che allorquando la mole di report di relative fatture si era fatto più consistente ed il TAVAROLI contemporaneamente aveva preso a passare molto tempo nel territorio di Paesi stranieri, poteva essere capitato che pratiche di accertamento richieste dal TAVAROLI, che quindi avrebbero dovuto essere da costui vidimate per asseverazione, al fine di "non rimanere indietro con il lavoro", venivano vidimate da essa stessa ovvero da altri funzionari;

che la entità degli accertamenti realizzati dalla sezione security della PIRELLI era nel tempo aumentato in termini correlativi all'aumento di importanza sul mercato della azienda;

che gli accertamenti svolti erano particolarmente e diffusamente apprezzati in azienda; che la posizione di vertice era ricoperta di fatto e formalmente dal TAVAROLI;

che la attività di conferimento degli incarichi di accertamento alle varie agenzie investigative non è mai stata "formale ed esclusiva" del TAVAROLI, anche se il predetto godeva di un margine di autonomia senz'altro superiore in considerazione del suo inquadramento quale apicale;

che conosceva il signor Giancarlo Valente;


che costui si occupava di sicurezza fisica e che all'uopo si avvaleva di suoi fornitori di servizi in tal senso;

che il signor TAVAROLI aveva un suo ufficio di segreteria costituito dalle signore Maria Grazia Mombrini ed Emilia Di Geronimo;

che dopo la acquisizione dei report presso la segreteria veniva avviato l'iter relativo al pagamento della controprestazione della agenzia di investigazioni;

che in relazione al pagamento delle fatture emesse dai titolari delle varie agenzie investigative era solo in grado di supporre che il signor TAVAROLI solesse dare *imput* per il loro pagamento;

che per quanto concerne la informazione e la trasposizione del contenuto degli accertamenti contenuti nei report effettuati dal CIPRIANI o dallo SPINELLI a organi di vertice superiori a Tavaroli, poteva dirsi assolutamente certa della effettività di tale riferimento, almeno per quanto concerne le attività rilevanti;



che, in particolare, aveva assistito alla sicura trasposizione della attività investigativa all'amministratore delegato, dottor Buora, che era, gerarchicamente, il diretto superiore del signor Tavaroli; quest'ultimo, poi, per quanto a sua conoscenza, spesso interloquiva con il dottor Tronchetti, Presidente della società;

che con certezza poteva affermare che il dottor Buora era informato di quanto la security andava acquisendo a livello informativo tramite lo SPINELLI ovvero il CIPRIANI, ed indicava quale esempio che allorquando si è trattato di far evacuare in una località in Africa, ad Abidjan, una fabbrica con personale espatriato francese, la problematica era stata discussa con l'allora capo del personale, dottor Birla (fonetico), perché era un settore, in quel caso, di pneumatici; successivamente di tutto ciò era stato informato il dottor Buora e, in quel contesto, almeno per quanto le pareva di ricordare, il dottor Tronchetti;

che per ciò che concerne le "introduzioni" del signor TAVAROLI con il signor Tronchetti, poteva affermare che "c'erano ed erano numerose", anche se non vi aveva mai assistito;

che per quanto riguarda i rapporti tra il sign. Tavaroli, il dottor Buora ed il dottor Tronchetti, le constava che vi era stata una costante intensificazione ed un accrescimento, nel senso di graduale costante intensificarsi delle frequentazioni, della fiducia, della stima;

che ciò poteva dire fino all'anno 2002, allorquando era passata in TELECOM, fino al 2003, anno in cui si era allontanata dalla ditta per le problematiche connesse alla gravidanza;

che i fornitori di servizi informativi per la società ai quali aveva fatto riferimento, SPINELLI e CIPRIANI, operavano attraverso compagini societarie diverse, delle quali ricordava la Global Security, che era del signor Spinelli, e la Polis D'Istinto, del signor Cipriani;

che vi erano stati altri fornitori esterni di analoga tipologia di servizi, quali un afro-americano, che era un ex agente della CIA, in pensione, che si chiama Michael Shanklin;

che ricordava anche tali Sasinini, Richard Bastin, Saviani ed una signora a nome Fancello;

che era in grado di poter riferire molto superficialmente vicende avvenute presso la società TELECOM, avendo in tale società prestato la sua attività lavorativa per poco più di un anno (dal 1° agosto 2002 al novembre 2003, epoca in cui si era assentata per problematiche di salute legate alla gravidanza), in una sezione distaccata, che si occupava del riordino dei c.d. "servizi magistratura", cioè della istituzione di un centro riferito a tutti gli uffici intercettazioni del Paese, concentrandolo in Milano, anche al fine di



porre freno alle insistenti voci che segnalavano un traffico illegale di tabulati telefonici;

alle domande delle difese, riprendeva in più punti quanto precedentemente narrato, rispondendo:

Che le attività di c.d. "certificazione agenti" all'estero, ovverossia di "dealer" veniva svolta, tra gli altri, in maniera prevalente da Cipriani, e da Spinelli, in un modo più o meno proporzionato, a seconda delle aree geografiche di competenza;

che la necessità di certificare l'agente nasceva dopo che l'agente possibile era stato individuato dal cliente interno;

che tale necessità sorgeva anche quando si riteneva di dover affrontare un territorio c.d. "vergine", sul quale, cioè, non si era mai investito e sul quale non si avevano conoscenze: in casi di tal fatta dall'interno della azienda veniva richiesto alla funzione security di fare un'analisi, che in quel caso era abbastanza generica, era un'analisi del sistema Paese;

che la prassi sul punto poteva essere rappresentata mediante l'esempio dell'eventuale investimento in un Paese arabo con un determinato soggetto: conseguiva la necessità di verificare se la persona per l'intermediazione fosse realmente in grado, poi, di chiudere un contratto; venivano effettuate, di conseguenza, delle verifiche, per vedere se la persona esisteva, se era conosciuto e se, era costituito in forma societaria o era persona fisica, e, nel caso fosse costituito in forma societaria, se era un pagatore o se avesse un indice di criticità, dal punto di vista dell'affidamento economico;

che il tipo di indicazioni fornito alla impresa di investigazioni esterna, quale poteva essere quella del CIPRIANI prevedeva la indicazione del nominativo con la segnalazione che: *«Il Settore Cavi adesso opererà, a breve, in Cina, nel Sichuan, e avremmo bisogno di sapere la situazione - non so - locale, nel territorio, le caratteristiche economiche e, poi, questa persona se è vero che lavora in quelle aree».*

che qualora il report realizzato dai fornitori esterni quale poteva essere il CIPRIANI forniva indicazioni negative sulla persona oggetto di accertamento, veniva fatta comunicazione al cliente interno, cioè allo specifico settore che aveva richiesto l'accertamento, con conseguente abbandono, da parte dei colleghi interni, della specifica operazione, nel senso che gli investimenti non venivano più attivati e le persone non venivano più, poi, ricontattate;

che di tale comunicazione al settore interno soleva occuparsene personalmente;



che i vari report forniti dal CIPRIANI o dal altri fornitori erano indicati con un nome, che poteva essere quello della persona oggetto di accertamento, ovvero del Paese in cui veniva effettuata l'operazione di verifica, indicazione nominativa che consentiva di identificare la pratica e, poi, di vistare la fattura;

che il CIPRIANI soleva operare oltre che con la società Polis d'Istinto, anche con due società inglesi di cui però non era in grado di precisare la denominazione;

che, in considerazione della sicura riconducibilità al CIPRIANI delle due società di diritto inglese, una delle quali, le pareva di ricordare avesse come iniziale la lettera "W", le fatture venivano rilasciate proprio dalle società inglesi;

che pertanto aveva personalmente vistato per asseverazione fatture provenienti dalle società inglesi del CIPRIANI;

che tale circostanza era a tutti nota in ufficio;

che nel periodo in cui aveva prestato attività lavorativa presso la direzione security di Pirelli aveva constatato la esistenza di un clima assai positivo, di collaborazione e di trasparenza tra tutti, che facilitava la crescita professionale;

che CIPRIANI godeva di una particolare considerazione di affidabilità, e che, pertanto, gli accertamenti da lui effettuati, proprio perché da lui provenienti, erano particolarmente apprezzati ed immediatamente recepiti;

che, a tal riguardo poteva indicare quali esempi che nel corso di conversazioni anche telefoniche con i dirigenti di altri settori, durante le quali venivano comunicati da parte del TAVAROLI gli esiti degli accertamenti, aveva udito dire agli interlocutori che gli accertamenti erano particolarmente attendibili in quanto provenienti dal CIPRIANI e ciò poteva dire di avere udito nel corso di conversazioni di comunicazione degli esiti degli accertamenti al dottor Gori, amministratore delegato del Settore Pneumatici, al dottor Giuseppe Sala, sempre del settore Pneumatici, e, per quanto riguarda il settore Cavi, il dottor Battista;

che tali considerazioni il TAVAROLI prima di rappresentarle al funzionario dello specifico settore di riferimento interessato all'accertamento, lo forniva direttamente all'amministratore delegato, dottor Buora, soprattutto quando si trattava di informazioni di particolare criticità, in positivo o in negativo, e, successivamente, rispettando i vari passaggi gerarchici, a seguire, al dott. Tronchetti, e ciò per i fatti più rilevanti per il quali "potevano essere informati o disturbati" i vertici aziendali;

che il signor TAVAROLI aveva la disponibilità della utenza cellulare del Dott. TRONCHETTI, utilizzandola per comunicare;



di non ricordare, tra le varie operazioni, poi compendiate nelle corrispondenti pratiche, commissionate dalla azienda al CIPRIANI, una pratica con denominazione "Ghost"; di ricordare, invece, una operazione di accertamento presso gli stabilimenti di Figline Valdarno, determinata dal rinvenimento di un proiettile da caccia da una lettera di minacce al capo del personale;

che si era creata una forte tensione all'interno dell'azienda allorquando, nell'anno 1999, dopo l'omicidio D'Antona, era stato rinvenuto un volantino delle "BR" all'interno di una cabina telefonica di viale Sarca, in Milano, praticamente presso l'ingresso principale di Pirelli;

che poteva ricordare che presso uno degli stabilimenti "Pirelli" in Italia, non ricordava se Figline Valdarno o Settimo Torinese, era stata inserita una persona, con le apparenti mansioni di un operaio, ma che aveva unicamente e realmente il compito di verificare se vi fossero problematiche riconducibili a cellule terroristiche all'interno dell'azienda;

di poter dire che anche tale operazione era stata effettuata dal CIPRIANI;

che sia il CIPRIANI che lo SPINELLI avevano finito con l'assumere, specie per operazioni all'estero, il ruolo di general contactor del settore security, nel senso che, il ricorso agli accertamenti del CIPRIANI era molto frequente per circostanze abbastanza definite;

che la attività di accertamento come svolta e descritta riceveva il costante apprezzamento da tutto il management interno e dai colleghi;

che il TAVAROLI soleva divulgare ampiamente all'interno dell'azienda, con costanti incontri con cadenza mensile e convegni, i risultati ottenuti, condizione questa che determinava un costante monitoraggio da parte dei vertici aziendali di quanto realizzato;

che, anche su sollecitazione di TAVAROLI, vi era una costante attenzione a non dilatare i costi;

che complessivamente la attività svolta in PIRELLI dal settore security era internamente apprezzata non soltanto dai cosiddetti utilizzatori finali, cioè da coloro che beneficiavano delle informazioni, ma in generale;

di poter dire che tutta la attività gestionale risentiva degli indicatori forniti dal settore security, nel senso che *"alcuni investimenti venivano fatti con successo, perché c'era anche un contesto di informazioni utili, che orientavano gli investimenti, e altri non venivano fatti, o si tendeva a disinvestire"*;



di poter ricordare anche altro genere di interventi della security particolarmente apprezzata, quali la gestione del terremoto in Turchia e l'evacuazione in Costa d'Avorio, ad Abidjan;

che quindi il settore security in PIRELLI veniva **sostanzialmente "coinvolto, non dico su tutto, ma su molti temi significativi"**;

che tutta la attività svolta come security veniva mensilmente valutata, non soltanto dal TAVAROLI, ma anche da altri organi apicali dell'azienda, appartenenti nella scala gerarchica a settori ancora più di vertice rispetto a TAVAROLI;

di ricordare la c.d. operazione "filtro" che consisteva in verifiche su aspiranti dipendenti che dovevano entrare a far parte della compagine lavorativa della società, anche al fine di scongiurare infiltrazioni di soggetti legati a movimenti terroristici;

di poter dire che tale operazione aveva comportato una discussione a più livelli, era stata quindi **"validata"**, nel senso che **"non era stata assolutamente un'iniziativa di una funzione, ma una decisione collettiva aziendale"**;

che per quanto a sua conoscenza, nell'organigramma, la direzione Security di Pirelli gerarchicamente dipendeva dal dottor Buora, che allora era l'amministratore delegato del Gruppo, a cui facevano riporto tutte le linee di staff, quindi ufficio del personale, l'ufficio legale, eccetera;

di non conoscere poi quanto avveniva in altro ramo di azienda preposto al pagamento delle fatture dopo che queste, relative agli specifici report inoltrati dalle società di investigazioni, tra le quali quella del CIPRIANI, erano state da lei stessa ovvero da altri funzionari, vistati per asseverazione;

che i report venivano archiviati dalla segreteria della funzione security e raramente richiamati qualora se ne fosse presentata la necessità;

di avere appreso solo dopo il suo passaggio presso la società TELECOM, avvenuto nell'agosto del 2002, che precedentemente presso la PIRELLI l'allora amministratore delegato, Dott. Enrico BONDI, nel limitatissimo periodo in cui svolse tali funzioni, aveva emanato un direttiva secondo la quale anche presso TELECOM per le funzioni di security avrebbero dovuto fare riferimento alla security di PIRELLI¹⁹ ;

¹⁹ trattasi della direttiva in data 23 ottobre 2001, della quale comunque si dirà più avanti, del seguente tenore letterale: «In considerazione della rilevanza che le attività di Security rivestono per le società facenti capo al Gruppo Telecom Italia, e tenuto conto del fatto che il presidente e l'amministratore delegato della Telecom Italia S.p.A. rivestono analoga carica, presso Pirelli S.p.A., la prego di volersi coordinare, nello svolgimento della sua attività, con il direttore Security di Pirelli, cioè Tavaroli...» prodotta in atti.



che, in ogni caso, essendo mutate le sue mansioni in TELECOM, di fatto non aveva avuto alcuna occasione di svolgere mansioni di security in TELECOM in quel periodo, con la conseguenza di non avere potuto verificare se la direttiva fosse stata concretamente applicata;

di avere conosciuto Richard Bastin quale persona che lavorava per una notissima agenzia di investigazioni americana, la Kroll;

di averlo avuto presentato da TAVAROLI allorquando lavorava in PIRELLI;

di ricordare che non erano di fatto stati dati incarichi investigativi, se non al massimo qualcuno, quale fornitore esterno alla società KROLL, del nord America, in quanto i prezzi praticati da detta agenzia erano molto alti;

di ricordare di qualche incarico di investigazione conferito ad un'altra società nordamericana, precisamente dello Stato di New York, che si chiamava Nardello, al quale era stato fatto ricorso in una o due occasioni e, poi, non più, perché appunto, come la Kroll, troppo esosi i prezzi praticati;

che in TELECOM avevano ricevuto incarichi quali investigatori esterni anche Richard BASTIN, FANCELLO, SASININI, SAVINA;

che gli incarichi a Richard Bastin erano sempre per operazioni internazionali;

che la cooperazione con costui era stata poi instaurata con la società TELECOM che lo aveva anche assunto in qualità di dirigente;

che la collocazione dei report forniti dalle varie agenzie investigative vedeva il loro posizionamento a cura delle segretarie DI GIRONIMO ovvero MOMBRINI in armadiature degli uffici, ove erano reperibili per qualsiasi -sebbene rara- ulteriore futura consultazione.

**Dichiarazioni teste
DI GIRONIMO Emilia**

DI GERONIMO Emila, esaminata nel corso della udienza in data 2/3/2010, ha indicato:

di avere svolto la attività lavorativa di segretaria presso la Pirelli fin dall'anno 1981, fino al 2009;

di essere stata per un periodo di tempo adibita alle mansioni di segretaria presso l'ufficio di Giuliano TAVAROLI;



di ricordare che inizialmente la funzione security presso PIRELLI era svolta dall'anno 1894 dal dott. SOLA; successivamente, forse nel 1996 era sopraggiunto il dott. TAVAROLI, con il quale aveva lavorato;

che le proprie mansioni lavorative con il TAVAROLI consistevano in quelle di segretaria, nel senso di rispondere alle chiamate telefoniche, fissare delle riunioni, oppure programmare dei viaggi, archiviare dati, chiamare, talora, dei fornitori esterni all'azienda;

che nei suoi compiti rientrava anche quello di gestire i collaboratori del signor Tavaroli, per quanto riguarda i viaggi, oppure anche *"registrare le fatture e mandarle in amministrazione"*: in particolare, tale incombenza aveva svolto *"tantissimo"*;

che tali fatture si riferivano ai *"vari fornitori di servizi di vigilanza, di investigazioni"*, che soleva registrare e *"mandare in amministrazione"*;

che tra i fornitori di servizi di investigazioni ai quali veniva fatto maggiore ricorso vi erano le società "Polis d'Istinto" e "Global", la prima gestita dal signor Cipriani Emanuele e la seconda dal sign. Spinelli Gianfranco;

che le sue mansioni consistevano nel registrare le fatture che le due dette società inviavano per la attività di investigazione svolta su un supporto informatico;

successivamente a tale operazione, soleva, poi, inviare le fatture, già "firmate" in amministrazione "per il pagamento";

che, per quanto a sua conoscenza, le fatture venivano firmate sia dal signor Tavaroli che dai suoi collaboratori: vi era la previsione, nella gran parte dei casi, di una doppia firma, da parte del TAVAROLI e dei collaboratori;

tra costoro ricordava la signora CERRETA, il sign. PENNA, e poi altri che soleva chiamare "i ragazzi";

che la firma apposta equivaleva ad una sorta di "visto";

che le fatture pervenivano a mezzo corriere, nel senso che CIPRIANI soleva chiamarla e preannunziarle l'arrivo di una persona con una busta all'interno della quale vi erano le fatture;

che, successivamente a ciò, soleva inserire le fatture pervenute all'interno di "un libro firma", operazione questa che dava luogo alla apertura della pratica per la corresponsione del compenso, che prevedeva con carattere di obbligatorietà la vidimazione della fattura medesima sicuramente da parte del sign. TAVAROLI, ma anche, prevalentemente, da parte del singolo funzionario che l'accertamento cui era riferito la fattura aveva richiesto o alla Polis d'Istinto o alla Global;

che successivamente a tale firma, soleva registrare la fattura, previa sua fotocopiatura, e, quindi, mandarla in amministrazione per il pagamento;



che la fotocopia veniva archiviata;

che tale prassi avveniva presso la società PIRELLI; successivamente le mansioni di TAVAROLI all'interno della detta azienda erano state ricoperte dal sign. IEZZI, che aveva trovato al suo ritorno dalla maternità dopo il periodo di astensione;

che aveva avuto modo di vedere di frequente la presenza del CIPRIANI in azienda;

che tra le sue mansioni vi era anche, qualora a ciò richiesta, quella di archiviare pratiche e dossier che arrivavano dai fornitori;

che all'uopo vi era un archivio che gestiva personalmente, ma che poteva capitare che alcune pratiche venissero contenute anche all'interno di una cassaforte nell'ufficio della Dott. CERRETA;

che talora poteva succedere che taluni dossier, contenuti in buste, venissero inoltrati ad altri uffici interni all'azienda;

che il TAVAROLI aveva costanti contatti con l'amministratore delegato Dott. BUORA;

che contatti il TAVAROLI aveva anche con il Presidente della società Dott. TRONCHETTI;

che le fatture dei fornitori alle quali aveva fatto riferimento venivano catalogate in ordine alfabetico;

che dopo l'emergenza creatasi a seguito dell'evento sismico in Turchia dalla amministrazione della PIRELLI venne indicata la necessità di avere la disponibilità anche di somme in contanti di cui poter disporre per eventuali eventi imprevisti che fossero accaduti soprattutto nei fine settimana, ragion per cui era stata creata una disponibilità contante che aveva tenuto nella propria cassaforte per un certo periodo prima di passare alla cassaforte del TAVAROLI;

che tale somma veniva tenuta anche per le disponibilità di viaggi di lavoro dei funzionari, ai quali veniva erogata la somma in contanti quale anticipi spesa, poi conteggiata e rimborsata con i giustificativi che il singolo funzionario consegnava di ritorno dal viaggio;

che ricordava di Tiziano CASALI, persona che inizialmente prestava le mansioni di autista del dottor Tronchetti e poi, per un certo periodo, aveva fatto anche "un po' di vigilanza", nel senso che aveva gestito la vigilanza della Pirelli;

che comunque il CASALI era la persona che aveva sempre accompagnato il dottor Tronchetti, gestendo anche gli autisti;

che con l'arrivo del sign. IEZZI in azienda i dossier venivano gestiti, anche perché si era assentata per la maternità, da Tosi, da Margherita Rampinini e da Barbara Ferrario;

che successivamente al suo ritorno in azienda al rientro dalla maternità, non aveva più lavorato alla gestione ed alla archiviazione dei dossier.

**Deposizione Teste
ROSATI RODOLFO**

Ha dichiarato nel corso della udienza preliminare:

di avere svolto le mansioni di direttore del personale nel periodo inizio 2000-2004 presso la Wireline, che era la Rete fissa di Telecom;

di avere avuto quali superiori gerarchici il dottor Riccardo Ruggero, che era il responsabile della rete fissa, nonché, quale capo funzionale, Gustavo Bracco;

di non avere avuto a disposizione in tale sua funzione il settore security;

di avere parlato con Giuliano TAVAROLI in quattro anni, quattro o cinque volte;

di non aver avuto rapporti professionali con il dottor Lambiase;

di avere lavorato presso la società Telecom Italia fino al 31.12.2007;

di essere in grado di riferire della complessa vicenda unicamente fatti che potevano riguardare la c.d. "operazione Scanner";

di poter dire che nel periodo di inizio del 2004 aveva ricevuto una telefonata da parte di Tavaroli, il quale gli aveva riferito di essere a conoscenza che presso la Wireline, e, in particolare, nell'area Rete, si stava procedendo alla realizzazione di parecchie assunzioni;

di avere dato conferma di ciò, in considerazione del fatto che era in atto, presso la Rete, un rilevante ricambio generazionale, tant'è vero che nel 2003 una prima *tranche* di circa 400 assunzioni era già stata effettuata;

di ricordare delle assunzioni in numero, nell'anno 2004, di circa 1.000 persone; mentre nell'anno 2003 di circa 400;

di ricordare che era stato TAVAROLI a indicargli di passargli in via preventiva, prima dell'ingresso in servizio, gli elenchi dei nominativi delle persone, per poi dare "l'okay" al loro effettivo ingresso in servizio;

di avere dato comunicazione di ciò al capo del personale dell'area Rete, dottor Luigi Marelli;



di avere saputo che il MARELLI aveva passato alla struttura gestita da TAVAROLI un elenco di 400 nominativi sul conto dei quali effettuare degli accertamenti e di avere poi saputo che tra costoro due erano stati scartati per problematiche che non sapeva indicare;

di sapere, in particolare, che il tipo di messaggio che gli era pervenuto da parte del MARELLI era del seguente tenore: «*Per questo signore non procedete*», e di essersi conformato a quanto segnalatogli;

di non avere valutato tali casi unitamente al LAMBIASE;

di non avere informato di tale inusuale procedura il Dott. BRACCO, in quanto, trattandosi di attività molto delicata, in considerazione dell'inserimento di dipendenti nella "Rete di Telecom", che dava accesso alle centrali e ai permutatori, aveva ritenuto la richiesta del tutto ragionevole;

di avere esposto la circostanza al Dott. BRACCO, solo dopo gli arresti a cura della A.G., ma di non aver avuto per ciò alcun rilievo o censura di sorta; anzi di avere ricevuto una missiva di assoluto sostegno e di assoluta comprensione, per l'attività fatta (la missiva veniva rinvenuta dal teste ad esito dell'udienza e su richiesta delle parti, acquisita in atti);

di poter dire che la gestione operativa prevedeva e contemplava una sorta di corporate, formata dalle società dell'intero gruppo e, cioè, TIM, Telecom, Finsiele altre aziende più piccole, forse anche Olivetti;

di non sapere in cosa consistevano le operazioni di reperimento dati;

di essere a conoscenza che il Dott. BRACCO nel 2004 "rispondeva" all'Amministratore delegato, Dott. Buora, mentre prima "rispondeva" direttamente al presidente, anche se non poteva dirsi certo dell'epoca in cui fosse avvenuto questo passaggio;

di poter dire che parimenti anche Tavaroli "rispondeva" a Buora;

di ricordare che Damiano Nicoletti ricopriva le mansioni di dirigente e che era un collaboratore di Marelli che si occupava della gestione

del personale dell'area Rete; Marelli era un sottoposto del Nicoletti; per cui la gerarchia dei rapporti poteva essere ricostruita nei termini che egli stesso era il "capo", alle cui dipendenze gerarchiche vi era Marelli e, subito dopo, Nicoletti;

che la funzione security non aveva normalmente accesso alle banche dati degli assunti o degli assumendi;

tali dati erano normalmente nella disponibilità dell'Ufficio Selezione; questo Ufficio, una volta estratte o individuate le persone idonee, passava le liste all'area del Personale, preposta alla assunzione;

che anche l'Ufficio Selezione dipendeva da lui;

che alle sue dipendenze aveva un ufficio Commerciale e Customer Care, uno di Selezione e Staff, e poi Relazioni Sindacali;



che non vi erano reali motivi, ma che al contempo non era in grado di fornire motivazioni per cui egli, che pure era il capo del settore operativo preposto alla assunzione ed alla selezione del personale, avesse accettato le interferenze, che riportava direttamente al TAVAROLI, in ordine ad una sorta di veto su chi assumere e chi no.

**Deposizione Teste
CASALI TIZIANO**

Ha dichiarato nel corso della udienza preliminare:

Di essere stato inserito nella compagine lavorativa di Pirelli nel '98, occupandosi per i primi due anni e mezzo/tre di sicurezza e vigilanza dell'area milanese della Pirelli;

di avere iniziato, nel 2001/2002, a gestire dal punto di vista della sicurezza, i viaggi della Presidenza, quindi del signor Marco Tronchetti Provera e del top management, per ciò intendendosi i manager ovvero eventuali gruppi di manager che di volta in volta gli venivano indicati;

di avere espletato tali mansioni dal 2001 fino al 2006, ed anche nel momento attuale;

di poter dire che tali funzioni di sicurezza del management aveva curato in occasione di viaggi prevalentemente in Paesi esteri;

di essere solito in tali funzioni reperire autovetture, scorte, assistenza durante i viaggi, eventualmente automobili blindate in Paesi a rischio;

di avere realizzato tali operazioni di assistenza per il management di Pirelli con l'ausilio dei servizi forniti dalla società Polis d'Istituto di Firenze, che era gestita da Cipriani;

di poter dire che le richieste di assistenza arrivavano dall'interno della azienda, dai vari uffici, talora direttamente da parte delle segretarie delle persone che avrebbero dovuto spostarsi;

di poter descrivere la attività svolta con un esempio tipico assai ricorrente, allorquando gli spostamenti riguardavano il Presidente della società, Marco TRONCHETTI PROVERA, nel senso che a seguito di richieste inoltrate dalla segreteria al direttore o a lui stesso, espresse nel senso: "Guarda il Presidente va in Libano tre giorni, quattro giorni, dal al. Questi sono gli itinerari, lui sarà all'albergo... piuttosto che quell'altro. Ha questi appuntamenti", iniziava la organizzazione del viaggio, calibrata sul numero di



persone, i percorsi segnalati, l'entità del rischio di quel Paese, che vedeva la partecipazione fattiva principalmente della Polis d'Istinto di Emanuele Cipriani, al quale comunicava le esigenze a lui precedentemente rappresentategli all'atto della richiesta. A seguito di ciò CIPRIANI organizzava "in loco le persone, le macchine e quello che serviva".

di ricordare che **successivamente venivano inoltrate da CIPRIANI le fatture di pagamento**, che però non aveva mai direttamente visionato;

di ricordare che **mai nessuno aveva avanzato lamentele per l'organizzazione di volta in volta fornita**;

di **aver realizzato le operazioni descritte nel 90% dei casi per conto e su richiesta della segreteria di Presidenza**, che di volta in volta solevano passargli direttamente il programma degli spostamenti del PRESIDENTE;

di sapere che Polis d'Istinto era un fornitore anche per accertamenti da svolgere in riferimento al controllo di fornitori esterni nel mondo delle certificazioni agenti;

di essersi occupato dei servizi di assistenza e di scorta del Presidente e del Management non soltanto in Paesi che presentavano qualche problema di sicurezza, ma anche in Paesi Europei;

di conoscere che tutti gli anni nel periodo Natalizio l'azienda soleva affidare un servizio di controllo di pacchi a una società esperta di esplosivi, al fine di effettuare un controllo sui pacchi in arrivo in interno a Pirelli per il top management;

di avere saputo di tale Nonnis solo dalla lettura dei giornali;

di avere fatto ricorso per i viaggi all'estero del Presidente e del management successivamente alla decisione da parte di TELECOM e di PIRELLI di non fare ricorso più al CIPRIANI, ad altre società straniere, di tale Guatteri, in particolare una società di Bruxelles, che forse si chiamava Damocles, utilizzata per la logistica e la sicurezza nel corso di alcuni viaggi credo nell'area del nord Africa;

di avere con le modalità descritte anche assicurato la sicurezza di tre o quattro viaggi effettuati alla volta dell' Egitto, al Cairo di manager impegnati nella stipulazione di gare di appalto;

di ricordare, per quanto riguarda le modalità di pagamento, che per i servizi forniti dal CIPRIANI in Italia, eventualmente anche in Milano o in Roma, veniva compilata e seguita una scheda riepilogativa del numero di persone utilizzate, del numero di ore impiegate, del luogo ove era avvenuto l'intervento, in maniera abbastanza dettagliata, intestata a "servizio executive" compilata a cura di colui che aveva effettuato il servizio ed inviata a corredo della fattura, sulla quale il funzionario richiedente ed egli personalmente apponeva una firma di "visto e controllo" con la data e con un'indicazione "Okay



e firma", che legittimava ed autorizzava poi il pagamento: si trattava di riepiloghi mensili; il pagamento della persona o delle persone che avevano eseguito il servizio avveniva da parte di CIPRIANI, il quale poi fatturava il tutto a PIRELLI;

di poter indicare che si trattava di persone che si alternavano nella scorta del Presidente, che avevano una consistenza di tre al giorno su Milano, uno su Roma, che si occupava anche della sicurezza dello stabile della Pirelli su Roma;

di ricordare che con modalità routinarie venivano effettuate anche bonifiche ambientali presso gli uffici del Presidente e del management, tutte a cura di CIPRIANI;

di avere curato anche le operazioni dette di "facility", indicazione che comprende tutta una serie di servizi, che erano attinenti sempre alla sicurezza del Presidente, del top management, che si inserivano sempre in un contesto di sicurezza;

di avere svolto anche tale attività sempre per il Presidente TRONCHETTI PROVERA;

di ricordare che tale attività consisteva specificamente nel curare tutte le pratiche connesse ai viaggi in Paesi esteri, quali quelle relative ai passaporti, ed ogni genere di incombenza di natura burocratica;

di ricordare, anche se non con carattere di certezza, che una di tali operazioni di c.d. "facility" che aveva riguardato il Presidente TRONCHETTI PROVERA, il CIPRIANI la avesse denominata "Transfer";

di ricordare che era una abitudine del CIPRIANI dare un nome alle varie pratiche;

di poter dire che per i viaggi in Paesi del medio oriente era necessario predisporre automobili blindate, facilmente reperite in occasione di un viaggio in Libano, di impossibile reperimento, invece, in Siria, circostanza questa che aveva dovuto comportare per il CIPRIANI la necessità di reperirle e farle arrivare dal Libano;

di avere osservato che talora la segreteria del Presidente Tronchetti Provera indicava la imminente necessità di organizzare un viaggio del Presidente con un preavviso minimo, anche di due o tre giorni;

di ricordare che in occasione di alcuni viaggi in paesi particolarmente a rischio il CIPRIANI solesse anticipargli un piccolo fondo cassa per mance e spese vive della missione;

di essere in grado di precisare che allorquando si doveva procedere alla assunzione di domestici da parte del Presidente Marco TRONCHETTI PROVERA, in due o tre occasioni aveva richiesto un controllo sulla moralità

o sulle referenze che questi presentavano al CIPRIANI, che aveva svolto i relativi accertamenti;

che nelle medesime occasioni, al fine di regolarizzare i documenti dei detti domestici dal un punto di vista del permesso di soggiorno, si era occupato il CIPRIANI.

**Deposizione teste
LAMBIASE FRANCESCO**

Ha dichiarato allorquando assunto in udienza:

Di avere lavorato dal '97 fino al 2005 presso Telecom Italia;

di essersi occupato dal '97 al 2005 di problematiche legate alla gestione delle emergenze, quindi, presso il settore "*crisis management*";

di avere seguito diverse strutture interne alla azienda, delle quali seguiva anche i capitoli di spesa, c.d. "budget";

di ricordare che tali diversi settori erano "*crisis management*", "*frod management*", "CNTA", "rapporti con l'autorità giudiziaria", "*information security*", "coordinamento security internazionale";

di ricordare anche che vi era un centro di costo, detto "*executive protection*", che era gestito e monitorato direttamente da Tavaroli in forma autonoma;


di poter descrivere le modalità riferite alle previsioni di costo nel senso che ogni anno, verso ottobre/novembre, ogni ufficio che aveva da compiere delle spese faceva una previsione di costo, previsioni che poi lui stesso provvedeva ad aggregare;

che tutte le previsioni elaborate per l'anno successivo, soleva portarle all'autorizzazione inizialmente di Tavaroli e poi successivamente delle altre unità aziendali e amministrative;

che dopo aver fatto ciò, bisognava tentare di non sfiorare il budget assegnato;

che, al fine di mantenere la gestione nei limiti fissati, ogni mese soleva essere realizzato un riepilogo delle spese effettuate, anche se comunque ogni anno si sfiorava un po';

di ricordare uno sfioramento particolare, un po' più allarmante del centro di costo denominato "Executive" verso il settembre/ottobre del 2004 e di avere avvertito di ciò il TAVAROLI;



di sapere che le fatture venivano inviate all'ufficio amministrativo/contabilità, che era un ufficio interno all'azienda, che aveva il compito di pagare le fatture, con la firma di autorizzazione di Tavaroli ed un foglio di trasmissione allegato firmato da altri;

di ricordare, tra le riunioni alle quali aveva partecipato diverse da quelle strettamente pertinenti al settore di sua pertinenza, una in cui si era discusso di approntare una protezione per "un nostro giornalista" che andava all'estero in un Paese c..d a rischio quale l'Iraq;

che tale giornalista era da identificarsi in Fabio ANGELICCHIO, della testata "la 7" e che le operazioni di protezione erano state realizzate dal CIPRIANI;

di avere conferito incarichi di consulenza ovvero di supporto a persone o ditte esterne, in riguardo ad incombenze che riguardavano incarichi relativi alla sua funzione, cioè alla Business Continuity & Crisis Management;

di essere stato a conoscenza che il settore security aveva delegato operazioni di accertamento a delle apposite agenzie investigative, in riferimento al personale da assumere, c.d. "assumendi";

di avere saputo che la attività delegata consisteva nel reperire informazioni, relativamente ad alcuni temi, quali partecipazione a società, protesti, eventuale emissione di assegni a vuoto, notizie o informazioni su eventuali precedenti penali sulle persone da assumere;

di avere saputo da Tavaroli che la Direzione del personale aveva deciso di "girargli delle liste", che a sua volta avrebbe dovuto girare al fornitore, cioè la Polis d'Istinto per un accertamento;

che, più precisamente, la Direzione del personale gli avrebbe inviato degli elenchi di personale, che poi avrebbe dovuto girare alla Polis d'Istinto, per effettuare degli accertamenti;

che la direzione del personale a quel punto aveva preso a passargli gli elenchi ogni qualvolta avrebbe dovuto essere effettuata la selezione propedeutica a nuove assunzioni, e che - conseguentemente- aveva preso a sua volta a passare gli elenchi alla Polis d'Istinto;

che gli elenchi avevano la consistenza di 20, 30, o 40 nominativi di persone, però gli venivano passati con continuità;

che complessivamente avrà delegato accertamenti per circa 400/500 nominativi;

di ricordare di avere avuto passati questi elenchi da un addetto, dell'Ufficio del personale, tale Fabio Acquario;

di avere poi ottenuto le varie risposte, nel senso che venivano particolarmente segnalate solo le conclusioni negative; comunque le



indicazioni riguardavano anche, ad esempio, la partecipazione ad una società, ad un consiglio di amministrazione di una società;

di ricordare che l'ufficio del personale esercitava una notevole pressione in quanto aspettavano alle scadenze gli elenchi;

che, in conseguenza di ciò, aveva elaborato con il personale addetto al suo ufficio una modalità di smaltimento veloce delle richieste, nel senso che personalmente comunicava telefonicamente ad Acquario i risultati degli accertamenti, in maniera tale da consentire loro di andare avanti e procedere con le assunzioni;

di ottenere in qualunque caso, sia in caso di esito positivo, che negativo, comunque delle risposte dalla Polis d'Istinto;

di ricordare che tale operazione aveva preso il nome di "scanning";

di rapportarsi all'interno della Polis d'Istinto inizialmente con CIPRIANI; in un periodo successivo con un collaboratore di costui, di cui non ricordava il nome;

di sapere che per l'attività svolta il CIPRIANI emetteva fatture, ma non era in grado di indicare nulla di specifico, in quanto si trattava di attività che veniva seguita dalla amministrazione;

che per le procedure di acquisto di servizi solevano essere seguite due procedure diverse, una più complessa, che prevedeva l'espletamento di tutta una serie di accertamenti; un'altra più semplificata, che riguardava alcune direzioni, tra cui la direzione Security, che, per motivi di riservatezza e per motivi di rapidità e di celerità, aveva la possibilità di applicare una procedura più agevole, chiamata appunto "semplificata", nella quale, fondamentalmente, era la direzione, che sceglieva il fornitore: la procedura semplificata significava che per motivi di riservatezza, ovvero per motivi di celerità e di rapidità, la direzione Security, ovvero la direzione Finance, ovvero ancora altre tre o quattro centri direzionali, erano abilitate a scegliere direttamente un fornitore, senza fare la richiesta d'acquisto;

che il ricorso alla procedura semplificata era assai frequente presso la direzione Security;

che allorquando l'azienda o eventualmente, per quello che ricordava, anche TIM, aveva necessità di operare su scenari internazionali venivano delegate al CIPRIANI operazioni denominate di "Risk Analysis", al fine di andare a verificare cosa accadeva e che prospettive vi erano sugli scenari

internazionali, e, fondamentalmente, Mediorientali o di quei Paesi dove Telecom aveva intenzione di andare a investire o ad aprire degli stabilimenti;

che vi era un centro di costo denominato "executive", oltre al centro di costo normalmente utilizzato, così denominato perché era riferibile al "Top Management";

che tale centro di costo era riferibile dal punto di vista amministrativo e burocratico a Giancarlo Valente;

che per quanto riguarda la operazione detta "scanning" sui dipendenti da assumere ricordava essere stati fatti accertamenti in occasione di una assunzione di numerose persone, con conseguente controllo di circa 500/550 posizioni;

che aveva discusso solo due posizioni più critiche, alla stregua degli accertamenti effettuati dal CIPRIANI, con il ROSATI, che all'epoca rivestiva le funzioni di capo del personale di Wireline; a sua volta, nella scala gerarchica il ROSATI vedeva la figura del suo capo nella persona di Gustavo Bracco;

che i casi problematici che aveva discusso con ROSATI erano riferiti, in un caso, ad una persona nei riguardi della quale gli accertamenti avevano evidenziato la esistenza di un **precedente penale per pedofilia**; in altro caso ad una persona che aveva avuto dei protesti per la emissione di un consistente numero di assegni privi di provvista;

che a seguito di ciò avevano comunicato la circostanza all'ufficio del personale, ma non era in grado di riferire se a seguito di ciò la persona fosse stata assunta;

che avere parlato, in particolare, di tali situazioni con il dottor Damiano Nicoletti e con Fabio Acquario;

che ricordava anche un terzo caso problematico comunicato a seguito della acquisizione di notizie con le modalità indicate;

che poteva indicare la persona responsabile in azienda del settore "Finanche" in Enrico Parazzini, che era la persona cui faceva capo tutta la parte di amministrazione e finanza della Telecom;

che non era a sua diretta conoscenza della circostanza che il detto Parazzini fosse a sua volta a conoscenza del conto "Executive" gestito dal VALENTE, ma che la stessa conoscenza della consistenza rilevante di quel conto (ca. 7, o 8, o 10 milioni di euro) era a lui arrivata proprio dal settore gestito da Parazzini, che era specificamente preposto a seguire "tutti i pezzi di budget dei vari settori";

che, in particolare, era proprio il settore gestito dal PARAZZINI che effettuava il controllo sulla Corporate;

che ricordava che, nel mese di ottobre 2004, dopo che i conteggi della direzione security e del relativo fondo avevano portato a dati rassicuranti nel senso dell'esborso di somme inferiori rispetto al budget previsto, era stato proprio il settore che gestiva anche il conto "Executive" gestito dal VALENTE, a richiamarli ad una maggiore parsimonia perché vi era stato uno sforamento delle previsioni di ca. 10 milioni di euro;

che non ricordava vi fosse stato da parte dell'ufficio competente, e, segnatamente, da parte di Armando FOCAROLI, un "audit" su tale sfioramento; *audit* che, invece, vi era stato un po' di tempo dopo, nel maggio 2005;

che tale *audit* FOCAROLI lo realizzò unitamente a Giuliano TAVAROLI;

che per quanto da lui constatato i rapporti tra TAVAROLI ed i suoi diretti superiori gerarchici, cioè l'Amministratore delegato, Carlo BUORA, ed il Presidente della società, Marco TRONCHETTI PROVERA, erano buoni ed in linea con i rapporti tra addetti in situazione di dipendenza gerarchica tipici nelle aziende, nel senso che di fatto, la struttura della Security dipendeva da Buora e, sopra, da Tronchetti, ragione per la quale aveva udito più volte Giuliano TAVAROLI dire: «*Io devo sentire il dottore... devo parlare... porto questo documento al dottore*»;

che in tali indicati ambiti di rapporti gerarchici aveva avuto modo di constatare che TAVAROLI, "dopo averne parlato col dottore, poi desse le disposizioni ricevute dal dottore";

che non aveva mai nutrito dubbi in ordine al fatto che TAVAROLI informasse delle varie attività di security i vertici aziendali e, in particolare, e il Presidente, anzi di avere constatato direttamente in qualche caso, come in quello delle *policies* di *crisis management*, che dovevano essere firmate dal presidente, che le dette *policies* erano state portate al Presidente e da questi firmate;

che gli elenchi delle persone da assumere glieli aveva passati un funzionario della struttura di ROSATI, Fabio ACQUARIO;

che ROSATI era un dirigente che rispondeva gerarchicamente a Gustavo Bracco, all'epoca era il capo del personale di Corporate;

che non aveva, all'epoca in cui aveva ricevuto le liste delle persone da assumere da passare al CIPRIANI per gli accertamenti, riflettuto su possibili profili di illiceità in considerazione del fatto che "c'era un discorso che mi veniva dal direttore della Security, d'accordo col direttore del personale";

che Parazzini era stato in Pirelli e poi era passato in Telecom, mantenendo tutti e due gli incarichi;

che alle operazioni che hanno riguardato le verifiche e gli accertamenti sul personale da assumere erano interessati il dottor Rosati, il dottor Nicoletti e il dottor Acquario, il settore "Personale", il settore "Security", oltre a lui stesso;

che il suo compito era stato quello di ricevere le mail con le richieste di accertamenti ed i nominativi da Acquario, e di girare le dette richieste a CIPRIANI;

che la c.d. operazione scanning aveva avuto una durata compresa tra il febbraio-marzo del 2004 ed il settembre-ottobre di quello stesso anno;



che in seguito a tale data l'operazione era stata sospesa sui indicazioni di TAVAROLI in quanto il fornitore aveva avuto dei problemi;

che successivamente, nel maggio del 2005, TAVAROLI si era autosospeso da ogni incarico, era andato a lavorare in Romania e le sue mansioni erano state ricoperte da Gianni PENNA; aveva fatto poi ritorno in azienda, ma presso la PIRELLI;

che vi erano altri fornitori di servizi informativi presso TELECOM: tra questi Marco BERNARDINI, con la sua società; la Holland Investment per la quale operava tale Marco SAVINA;

che quest'ultimo si rapportava con TAVAROLI, dapprima, poi con Gianni PENNA, Gustavo BRACCO e NOBILI ;

che sia BERNARDINI che SAVINA avevano, anche dopo la cessazione degli incarichi da parte di TAVAROLI, continuato ad emettere fatture per i loro servizi nei confronti di TELECOM;

che le fatture che erano state da lui personalmente ricevute solevano essere protocollate ed inviate agli uffici di Torino;

che il centro di costo indicato come "Executive protection" gestito da VALENTE era lo stesso da altri chiamato "budget del Top Management", o "conto del Presidente";

che nella prima parte del 2005 si era occupato personalmente, si incarico di TAVAROLI di gestire questo budget, nel senso di fare certificare e qualificare tutti i fornitori e poi realizzare i contratti, in maniera tale da far rientrare tutto attraverso le procedure aziendali;

che tale piano era stato comunemente elaborato con l'Ufficio Acquisti, e, poco prima di pervenire alla stesura finale di tutti i contratti vi era stata, ai primi

di maggio, la perquisizione nei confronti di TAVAROLI che aveva bloccato tutto il processo;

che aveva saputo che alla fine del 2004 l'entità del budget Executive Protection ammontava a 10-12 milioni di euro;

che i maggiori fornitori di detto genere di servizi erano la POLIS D'ISTINTO di CIPRIANI e la società di BERNARDINI denominata Global Security; oltre ad altre che gestivano un minor numero di servizi;

che vi erano anche società di diritto straniero;

che vi erano anche quali fornitori di servizi anche le società di Corrado Zana, Marsh Consulting, di Mario Tommasi, Bain, e di Maurizio Oliviero, Value Partners;

che tali società emettevano fatture che venivano pagate prevalentemente dall'Ufficio acquisti; taluna di queste ultime anche dal conto "Executive Protection";



che il responsabile della Corporate da cui dipendevano tutta una serie di uffici, quali l'Ufficio del Personale, tutti i vari uffici del personale di TIM, di Wireline, della unità Business, di Telecom Italia Media, era Gustavo BRACCO;

che, pertanto, nella scala gerarchica riferita all'Ufficio del Personale, dal quale erano pervenute le richieste di accertamenti per le operazioni dette "scanning" e "filtro", Rosati dipendeva direttamente da Ruggero e funzionalmente da Bracco; Nicoletti a sua volta dipendeva da Rosati; Acquario dipendeva da Nicoletti; tutti dipendevano da BRACCO;

che sia Acquario, che Nicoletti, che Rosati erano perfettamente consapevoli del detto genere di richieste, in quanto erano costoro ad inoltrargliele, chiedendo "proprio espressamente fare delle verifiche";

che sia JANNONE, che gestiva il servizio antifrodi, che GHIONI, che precedentemente a JANNONE aveva gestito il medesimo servizio, in tutti gli incarichi facevano delle richieste per raggiungere gli obiettivi: se questi obiettivi venivano approvati, potevano accedere agli strumenti ed ai mezzi per poterli raggiungere;

che Ghioni per i costi degli obiettivi rimessi alla sua gestione "passava" sempre per gli acquisti, nel senso che parlava con l'Ufficio Acquisti di Telecom Italia, decidevano importo, durata del contratto, costi e tutto quanto; successivamente gli veniva personalmente inoltrato "il pacchetto" per verificare la congruità all'interno del budget;

che le società PIT Consulting S.p.A. e IKON Corporation erano due società "nell'orbita" di Fabio Ghioni: era lui che, attraverso l'Ufficio Acquisti, contattava, faceva i contratti e poi li gestiva.

Deposizione Teste PECORARO ROBERTO

Si tratta di un testimone che ha avuto necessità di essere più volte ammonito, apparso assai timoroso, che ha necessitato di essere sollecitato più volte anche soltanto per riferire -ad esempio- il nome del Presidente della società per cui lavorava.

Consequentemente si omette di riportare tutti i passi della deposizione esauritisi in lunghe esortazioni ad essere chiaro, ed i riferimenti alle varie insignificanti frasi alle quali il teste ricorreva di volta in volta pur di evitare palesemente di rispondere (al riguardo la lettura della verbalizzazione integrale può essere illuminante), alle frasi reiteratamente troncate ancor prima dell'espressione del loro significato, alle sollecitazioni a completare il



senso del discorso, alle parole stesse troncate, alla assenza ricercata di riferimenti precisi, alle lunghe estenuanti richieste di chiarimenti anche su fatti privi di una sostanziale rilevanza rivolte da questo giudice e dai difensori degli imputati e delle parti civili.

Si riportano solo i punti della deposizione del teste che hanno un senso compiuto e che pertanto possono contribuire a descrivere in qualche modo i fatti di causa.

Ricostruiva, così il PECORARO, il suo percorso lavorativo indicando che dopo il congedo dall' Arma dei Carabinieri, era stato assunto al Servizio Aziendale Pirelli, presso l'Istituto di Vigilanza del Gruppo, nel maggio del 2001; in Pirelli aveva "preso il posto" di Tiziano Casali, che stava iniziando ad avere un altro tipo di attività; era confluito presso l'Istituto di Vigilanza, Servizio Aziendale di Pirelli (SAP), Società Consortile per Azioni, che si occupava della vigilanza.

Successivamente era transitato un po' in tutte le società di quel gruppo, passando da OLIVETTI, a PIRELLI, a TELECOM, in alterni periodi.

Il teste riferiva:

di conoscere Tavaroli fin dalla comune militanza nell'Arma dei Carabinieri, allorquando entrambi facevano parte della Sezione Anticrimine di Milano;

di avere avuto in PIRELLI come capo funzionale, Giancarlo Valente, che era in direzione Security Pirelli; allorquando questi era andato in TELECOM aveva preso il suo posto;

di essere passato anche lui in Telecom Italia, in qualità di responsabile dell'area Nord-Ovest d'Italia, all'interno di una struttura che veniva chiamata "Operation", che era gestita da un altro dirigente, che era Gianni Penna, che era "un primo riporto di Tavaroli";

di avere appreso, allorquando era nella direzione Security di PIRELLI, che CIPRIANI era un fornitore ufficiale della funzione, nel senso di fornitore di attività investigative;

che aveva avuto modo di constatare che CIPRIANI era un fornitore che svolgeva una notevole mole di lavoro sia per PIRELLI che per TELECOM;

che anche lui gli aveva conferito degli incarichi investigativi;

che per conferire gli incarichi occorreva compilare un modulo di conferimento incarico e che successivamente il modulo veniva firmato dal capo del personale: da qui prendeva avvio la attività di verifica;



che all'esito della attività CIPRIANI soleva inviare in azienda una relazione contenuta in un supporto cartaceo;

che, per quanto aveva potuto constatare in OLIVETTI, successivamente alla ricezione del report, per i pagamenti, solevano arrivare delle fatturazioni, che venivano poi inoltrate al responsabile, che era il capo del personale;

che il tipo di appoggio che CIPRIANI forniva era riferito ad attività o di investigazione o di certificazione degli agenti, o di supporto, magari, a qualche evento;

che il CIPRIANI aveva talora anche assicurato la *"gestione di uomini e mezzi, su un territorio su cui non ci sono uomini"*, talora in occasione magari dell'arrivo di un personaggio, qualora necessitava *"una macchina ... un aiuto"*;

che tale genere di problematiche venivano seguite da Tiziano Casali;

che era a sua conoscenza che Tiziano Casali in Pirelli svolgeva proprio un'attività di supporto - per esempio, fornitura di uomini e mezzi, anche in occasione dell'arrivo di vari personaggi-;

che tale tipo di attività il CASALI soleva svolgere con l'ausilio delle di deleghe apposite al CIPRIANI;

che Tiziano CASALI era la persona che nel tempo era stata più vicina al Presidente al punto da curarne la sicurezza personale;

che in tali ambiti e nel ruolo di "responsabile della sicurezza" il CASALI aveva anche gestito "gli uomini che si muovevano per fare una tutela, o una bonifica";

che quindi CIPRIANI aveva svolto sia attività connesse alla esecuzione di bonifiche, che servizi di sicurezza;

che allorquando era in OLIVETTI aveva scelto autonomamente di dare degli incarichi al Cipriani;

che ricordava vagamente la Operazione Gosth, nel senso che *"aveva sentito parlare che vi erano state delle persone che erano state in qualche modo utilizzate da Pirelli, per avere delle informazioni, ma, per quello che mi risulta, erano dipendenti"*;

che comunque tale operazione si connetteva ad un suo ricordo nel senso di essere *"venuto a conoscenza che c'era stata un'attività nel corso della quale erano state contattate delle persone che potevano dare all'interno degli stabilimenti l'humus, cioè quello che c'era, quello che poteva avvenire, se c'era la comparsa di volantini o cose varie, insomma, che potevano interessare"*;

che era a sua conoscenza che CIPRIANI svolgeva la attività che gli era stata delegata non soltanto con la Polis d'Istinto, ma anche con società di diritto inglese, tra le quali ricordava vagamente la WCS *"o qualcosa del genere"*;

che i documenti ricevuti dal CIPRIANI venivano immagazzinati nell'archivio della direzione Security;

che era stato contattato dal legale della TELECOM, all'epoca avv. MUCCIARELLI, per fornire il suo contributo al reperimento di fatture e documenti provenienti dalle due società inglesi del CIPRIANI, di cui una rispondente alla denominazione WCS e l'altra forse SRA;

di avere, in relazione alle attività di investigazione o di servizi di sicurezza svolti da Cipriani, siglato o comunque dato una sorta di benestare alle fatture inoltrate in azienda dal Cipriani;

che ciò aveva fatto sulla scorta dell'esame *"delle informazioni che erano state richieste al momento dell'arrivo della pratica, o della relazione"*;

che la prassi era nel senso di ricevere previamente una richiesta da parte di un c.d. "cliente interno", delegare l'accertamento al CIPRIANI, ricevere gli esiti dell'accertamento da costui, attraverso un report, mandare il report successivamente alla ricezione in archivio, non prima di avere fatto, però, una "piccola relazione di quello che era il contenuto del report";

che all'archiviazione pensava da DI GERONIMO;

che personalmente aveva curato la redazione di dette piccole relazioni, indicate come "striscette";

di essersi occupato del controllo della posta in arrivo al presidente Tronchetti, nonché al top management delle società;

che era capitato, in tutto il periodo in cui si era alternato nelle varie società di cui aveva detto, in qualche occasione, di svolgere, all'interno di una società, un lavoro commissionato o nell'interesse di un'altra società;

che ricordava nettamente ciò per *"un lavoro, in particolare, su Olivetti... un personaggio all'estero... che ritengo arrivasse, la richiesta, da Telecom"*.

che era arrivata una richiesta gli sembrava di ricordare dal *"capo del personale di Olivetti" ... "più dedicata di altre attività, magari, di Telecom, però non ricordo"*;

che le società Pirelli, Telecom e Olivetti avevano in comune, per quello che era a sua conoscenza, i vertici aziendali, e cioè l'A.D. ed il PRESIDENTE;

che Cipriani aveva talora consegnato dei "soldi in contanti, per anticipazioni di attività d'ufficio, in Pirelli o in Telecom per le attività, in particolare, di Casali Tiziano, perché la particolarità di Casali Tiziano era la partenza, all'ultimo momento, per località X, o Y, in qualsiasi parte del mondo, quindi doveva - come dire? - far fronte a delle necessità": per tali necessità di denaro improvvise l'approvvigionamento di denaro era curato da parte di Cipriani, che poi fatturava con le sue società.

Contenuto assolutamente contrastante con le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, con le indicazioni provenienti dagli imputati, con i dati documentali acquisiti e sopra indicati e con quelli che saranno ulteriormente illustrati nel prosieguo, e financo con una valutazione semplicemente logica della complessa vicenda (quale peraltro già segnalata dal G.I.P. nelle ordinanze cautelari), soprattutto avuto riguardo alla valenza intrinseca dei relativi accertamenti poi compendiate nei vari *reports* alcuni dei quali sopra riportati, hanno le dichiarazioni rese -sia in fase di indagini, che nel corso della integrazione probatoria- da Marco TROCHETTI PROVERA.

Costui, in particolare, interrogato con le garanzie difensive ex art. 44 D. Lvo n. 231/2001, in considerazione dell'essere o dell'essere stato all'epoca dei fatti Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, raggiunte nel procedimento da contestazione ex art. 231/2001, ha **pervicacemente insistito**, pur a fronte delle numerosissime contestazioni -di illogicità ovvero di incongruenza con altri elementi acquisiti al procedimento- rivoltegli in udienza da pressochè tutti i difensori delle parti civili e degli imputati -con le eccezioni dei difensori delle parti civili TELECOM e PIRELLI e dei Pubblici Ministeri- **nel reiterare e ribadire la tesi della c.d. "security impazzita"**, di un TAVAROLI autoreferenziale ed autonomo, che aveva approfittato della fiducia in lui riposta per accreditare una sua vicinanza con la dirigenza e per delegare tutta una serie di accertamenti in realtà mai richiestigli, né dalla società, né da lui personalmente, né da altri dirigenti.

Le insormontabili incongruenze sia di ordine logico nella ricostruzione di Marco TRONCHETTI PROVERA, sia con riguardo ai dati testimoniali e documentali acquisiti, ha condotto ad un giudizio di totale inaffidabilità delle



sue dichiarazioni, fin dal giudizio emesso in ordine alla richiesta di rinvio a giudizio.

La medesima valutazione va ribadita in questa sede, in cui deve tracciarsi il fondamentale giudizio in ordine alla colpevolezza dell'imputato GUALTIERI, la cui eventuale responsabilità non può certo essere affidata a dichiarazioni, quali quelle di Marco TRONCHETTI PROVERA, tanto contraddittorie, intrinsecamente inattendibili -smentite da elementi di maggiore pregnanza probatoria, quali sono le testimonianze ovvero i dati documentali- e definitivamente inaffidabili.

Sotto il profilo della indicata maggiore pregnanza probatoria di elementi di segno contrario rispetto a quelli rassegnati da Marco TRONCHETTI PROVERA, non può non considerarsi che costui è stato sentito nelle forme dell'interrogatorio dell'imputato, ex art. 44 D. Lvo n. 231/2001, quindi in una veste che presuppone la necessità che le sue dichiarazioni ricevano quella conferma espressamente indicata dal disposto di cui all'art. 192 c. III c.p.p. (espressamente, infatti, il disposto di cui all'art. 44 D. Lvo cit. indica che le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società raggiunta da contestazione deve essere interrogato "con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso"); ma le sue dichiarazioni, invero, più che ricevere le conferme necessitate ex art. 192 c. III c.p.p., e comunque nell'ambito della complessiva valutazione di attendibilità che deve riguardare ogni genere di dichiarazione confluita al processo, anche di natura testimoniale, hanno, invece, ricevuto nette smentite su punti fondamentali della vicenda da altri elementi probatori, tra l'altro normativamente segnalati come di maggiore rilevanza processuale, quali le testimonianze ovvero i dati documentali complessivamente acquisiti in atti.

Pertanto, a fronte di dichiarazioni di tal fatta, non si ritiene di pervenire ad ulteriore ed inutile aggravio processuale riportando -per quanto già non avvenuto esaminando talune specifiche "operazioni"- le dichiarazioni del predetto, esauritesi in una serie infinita di negatorie financo degli aspetti più ovvi di talune parti della vicenda (Marco TRONCHETTI PROVERA ha negato invero, di conoscere financo il cognome della cognata, la Sign. SORIANI, moglie del fratello, oggetto della operazione MACUMBA sopra riportata, e di avere anche saputo, ovvero in qualche modo delegato, il servizio di sicurezza al CIPRIANI in occasione del matrimonio della propria figlia, pure riportato,



però, in una fattura dal valore di 30.000,00 emessa dalla Polis d'Istinto del CIPRIANI).

Fermo restando che autonomamente il lettore può approfondire la sua valutazione leggendo direttamente le dichiarazioni di Marco TRONCHETTI PROVERA contenute nel verbale di riproduzione integrale.

Quello fin qui descritto è il contributo di accertamento fornito dai testimoni nel corso della integrazione probatoria curata in udienza.

**CONSIDERAZIONI
IN PUNTO DI SUSSISTENZA DEL DELITTO
DI
APPROPRIAZIONE INDEBITA
E
DI
RICICLAGGIO**

Con le indicazioni di cui sopra, riferite alle varie operazioni di accertamenti, verifiche, acquisizione di dati sensibili, non si pretende di aver esaurito la descrizione delle migliaia di operazioni effettuate.

Si è solo voluto fornire un esempio di quelle che sono state le operazioni più significative, ai fini di valutare se, in relazione alle operazioni sopra menzionate, ed anche alle ulteriori non riportate, ma assolutamente omogenee quanto a genesi degli accertamenti (richieste da parte delle direzioni security di PIRELLI e di TELECOM), destinatari dei *reports* nei quali veniva condensato il risultato degli accertamenti medesimi (sempre le indicate TELECOM e PIRELLI, ma assai spesso, direttamente i vari settori interni alle due aziende, cioè i c.d. "clienti interni"), agenzie di investigazioni incaricate dell'espletamento degli accertamenti (società riconducibili a CIPRIANI), possa



profilarsi una reale tematica di appropriazione indebita a carico del titolare della agenzia investigativa -e, nella specie, per quanto specificamente rileva in ordine alla posizione del GUALTIERI, a carico del CIPRIANI- che la esecuzione delle dette operazioni ha realizzato e fatturato alle due società TELECOM e PIRELLI, in concorso con taluni dei dipendenti TELECOM e PIRELLI che rivestivano incarichi apicali nelle due direzioni security delle società, e, cioè, IEZZI, TAVAROLI, o di qualche ramo di essa, GHIONI.

Pare a questo decidente che già la semplice analisi delle operazioni effettuate (il giudizio deve intendersi comprensivo non già soltanto delle operazioni sopra riportate -ed a prescindere da tematiche di prescrizione del delitto di appropriazione indebita che riguardano molte tra le dette operazioni- ma di tutte quelle il cui contenuto è stato acquisito al materiale decisorio a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del P.M., per essere pervenuto attraverso il contributo conoscitivo fornito dagli imputati e dai testimoni), segnali la insussistenza del reato di appropriazione indebita.

Sotto il profilo più strettamente processuale, bisogna avvertire che in riguardo alla gran parte del materiale probatorio presente in atti, acquisito con il contributo conoscitivo prevalente degli imputati che si sono aperti ad una scelta di collaborazione (tale scelta ha riguardato, invero, pur con sfumature ed intensità diverse, pressochè tutti gli imputati), non si è sopra proceduto ad una costante verifica di ciascuna delle dichiarazioni medesime ex art. 192 c. III c.p.p. per la assorbente considerazione che, a parte la eccezionale convergenza oggettiva delle plurime dichiarazioni, in ogni caso, in punto di valutazioni formulabili in ordine alla integrazione del delitto di appropriazione indebita, le dichiarazioni medesime sono risultate pienamente e puntualmente riscontrate nel loro complesso sotto il profilo logico - per gli aspetti che si indicheranno- nonché documentale - di cui in parte si è detto in parte si dirà più avanti-; infine, altrettanto supporto probatorio le dichiarazioni degli imputati hanno ricevuto dalle dichiarazioni testimoniali, già presenti negli atti raccolti in fase di indagini, ma ancor più alla luce di quanto acquisito con la integrazione probatoria in udienza.

Con riguardo all'indicato profilo, le deposizioni dei testimoni della vicenda acquisite in atti, ma, in maniera ancora più evidente le dichiarazioni testimoniali pervenute in udienza, non hanno fatto altro che confermare specifici segmenti del narrato accusatorio degli imputati, le cui dichiarazioni sono state sopra più spesso richiamate.

Pertanto, una prima conclusione può trarsi nel senso che, in conformità a quanto aveva osservato fin dalla fase dell'inizio delle indagini il G.I.P. Dott. GENNARI, invero, pare univocamente evidenziato che le operazioni complessivamente realizzate in concorso tra i funzionari della security (TAVAROLI, IEZZI) ed il titolare delle agenzie investigative (CIPRIANI), lungi dal poter essere riportate ad iniziative esclusive ed autonome dei detti imputati, realizzate, secondo l'ipotesi accusatoria formulata, da una "security impazzita" al fine di "drenare" risorse dalle due società TELECOM e PIRELLI, siano state in realtà eseguite sulla scorta di un interesse aziendale alla esecuzione delle operazioni, talora di un interesse pressochè esclusivo del PRESIDENTE delle due società, in ogni caso nell'ambito di una gestione dei compiti e dei ruoli della security pienamente conosciuta, ma anche condivisa a livello aziendale sia dai vertici della azienda, sia dai vari funzionari, c.d. quadri e dipendenti.

Ed invero, già l'analisi delle pratiche sopra riportate segnala che ciascuna operazione realizzata, ma per ciò stesso fatturata, rispondeva pienamente ad interessi ed esigenze aziendali ovvero personali del Presidente e, talora, di qualche altro alto dirigente.

Non si saprebbe come collocare, invero, già sotto il profilo logico, operazioni come, per citarne solo alcune, "FILTRO", "SCANNING", FIORDALISO (ma su questa si tornerà più avanti), "DEMI MORE", "CERTIFICAZIONE AGENTI", "PAPERINO", "GHOST", "TUSCANY", "TUSCANY INTERNA", se non individuando ed indicando un pieno coinvolgimento ed una partecipazione aziendale nell'ambito di una logica, certamente non condivisibile, specie per i metodi con i quali è stata perseguita, ma che rispondeva ad un pieno interesse aziendale ed alle esigenze conoscitive delle due aziende.

Del pari, anche con riguardo alle operazioni che hanno visto -come complessivamente emerso nel procedimento, sia per operazioni realizzate dal CIPRIANI, che dal BERNARDINI- attività di investigazione in danno di vari personaggi della vita pubblica, politica ed economica italiana (GNUTTI, COLANINNO, DELLA VALLE, BERNABE', SCARONI, DE BENEDETTI, TREMONTI, BOSSI, BRANCHER, solo per citarne alcuni, ma la elencazione è assai incompleta), dalle molteplici dichiarazioni acquisite in atti e dai pochi appunti (manoscritti o rinvenuti su supporti informatici) residuati alla distruzione quali esaminati soprattutto a cura del M.llo MORGERA, si percepisce a piene mani che si trattava di operazioni finalizzate espressamente a perseguire intenti di protezione delle due società, in un periodo in cui vedevano un unico Presidente, che trovavano la loro individuazione esclusivamente con riferimento a personaggi che, nella politica



ovvero nel mondo finanziario, erano ritenuti "ostili" alle due aziende, ovvero in particolare al Presidente TRONCHETTI PROVERA.

Si vedrà dopo, sotto che profilo collocare -in relazione alla sussistenza del reato di appropriazione indebita e, conseguentemente del delitto di riciclaggio- le operazioni apertamente realizzate nell'interesse del Presidente delle due società, che in allora coincideva nella medesima persona.

Ma qualora si volesse sostenere, come pure è stato sostenuto dal Presidente delle due società, che il vero artefice di tutte le operazioni sia stato Giuliano TAVAROLI, che si era dato un ruolo che esulava dalle mansioni previste, ed in tali ambiti aveva ritenuto di individuare, in via assolutamente autonoma ed autoreferenziale, esigenze delle due aziende, che personalmente ed altrettanto autonomamente aveva ritenuto di perseguire con le attività che hanno costituito l'oggetto di contestazioni nel procedimento, in tal modo finendo con l'interpretare autonomamente ed in via esclusiva possibili esigenze delle due aziende e personali del PRESIDENTE, e di fatto **perseguendo e realizzando una distorsione ("drenaggio") delle risorse economiche aziendali verso le aziende del CIPRIANI**, non può non osservarsi come tutta una ulteriore serie copiosa di indicazioni -a parte quelle testimoniali già indicate- acquisite al fascicolo processuale, depongano in senso radicalmente diverso.

Tali elementi sono stati sopra sommariamente accennati.

Si tratta adesso di svilupparli.

Innanzitutto, tra i dati da sviluppare va menzionata autonomamente la operazione "New Entry", altrimenti detta "Oak Found", ovvero ancora "Fondo", al di là ed indipendentemente dal suo contenuto, ovvero dalle vicende processuali di cui si è già detto sopra, in considerazione del fatto che le **vicende che hanno riguardato la sua fatturazione sono di una tale peculiarità da indurre già di per sé soltanto a declinare la sussistenza della contestazione di appropriazione indebita e, per tale via, anche di quella di riciclaggio a carico del GUALTIERI.**

Ed invero, si è detto sopra, che la detta operazione, assai costosa, protrattasi negli anni, ha visto nella fase iniziale della sua esecuzione, nell'anno 2001, una singolare sequenza in ordine proprio alla fatturazione.

Si riepiloga il dato:

-l'operazione *New Entry* è stata dapprima fatturata -per quanto concerne il suo iniziale svolgimento, con fatture databili alla primavera/inizio estate 2002 (si è trattato, comunque, di una operazione protrattasi negli anni)- da WCS a Pirelli, con Pirelli che ha onorato la fattura;

-dopo qualche tempo evidentemente Pirelli deve aver richiesto al CIPRIANI e, più precisamente proprio a WCS, lo "storno" della fatturazione: questa sarebbe poi stata emessa nei confronti di TELECOM;

-WCS aveva quindi emesso le note di credito (trattasi delle note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI n. 2002/01 e 2002/02) con ovvia restituzione delle competenze riferite a quelle fatture;

-WCS aveva, di seguito emesso una nuova serie fatture nei confronti di Telecom e Telecom le aveva onorate;

-significativamente le fatture emesse da WCS e quindi da CIPRIANI per lo svolgimento della iniziale operazione "New Entry" come inviate a PIRELLI recavano quale causale della prestazione richiesta la indicazione: "attività d'intelligence per acquisto partecipazioni tlc" (laddove "tlc" sta per TELECOM); nella successiva fatturazione di quella prima parte di operazione "New Entry" come effettuata alla società TELECOM, successivamente allo storno realizzato con la nota di credito di cui si è detto, la causale della controprestazione veniva indicata come "due diligence su soci Bell";

- la data di iniziale svolgimento della pratica come "segnata" nel DVD in sequestro rinvenuto presso il CIPRIANI era la seguente: data inserimento pratica 30 agosto 2001; data ricezione incarico 30/8/2001; data invio primo report 30/9/2001;

-nella memoria 8.6.2006, Telecom ha indicato la pratica come propria, nel senso di pratica e di conseguente fatturazione ad essa società indirizzata.

Non può omettersi -sulla scorta di quanto testè segnalato- di sottolineare due punti che emergono proprio in stretta relazione alle vicende della doppia fatturazione:

1) Premesso che, comunque, la operazione "New Entry" è, unitamente alle operazioni "KROLL" (questa ha riguardato sotto il profilo del contestato storno di utilità economiche dalle aziende TELECOM e PIRELLI, la posizione di BERNARDINI ed il capo 22 della rubrica) e "GARDEN", tra le operazioni più costose che TELECOM abbia affrontato per accertamenti di security,



protrattasi per alcuni anni, appare assolutamente discosto da quanto la pratica dei casi giudiziari segnala una appropriazione indebita realizzata con un triplo passaggio di fatturazione/consegna di competenze in una sequenza WCS/PIRELLI; storno fattura PIRELLI/WCS, con emissione di note di credito da parte di quest'ultima nei confronti della prima e riconsegna delle competenze; rifatturazione WCS/TELECOM e esborso denaro questa volta da parte di TELECOM.

Una detta condotta appare inspiegabile sia sotto il profilo eventualmente criminale, ove si ritenesse CIPRIANI realmente autore di appropriazione indebita; sia sotto il profilo aziendale per il pagamento della fattura a seguito di rifatturazione da parte di TELECOM, nei termini che si passa a spiegare.

Ed invero, sotto il profilo criminale, si rischierebbe l'illogico comportamentale se si ritenesse che il beneficiario di una operazione appropriativa illecita perché indebita, nella specie il CIPRIANI, che ha già ottenuto un compenso -che si assume frutto della attività appropriativa-cospicuo da PIRELLI, si determini a restituire a PIRELLI medesima le competenze, a stornare la fattura, e dopo a rimetterla nei confronti di altra società, sempre amministrata dai medesimi vertici, solo a tal punto riottenendo e legittimando il profitto pari alla somma portata dalla fattura.

E l'illogico comportamentale e criminale risulta di gran lunga accentuato se si considera che **le operazioni complessivamente rifatturate indicate nelle due note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI sono state ben 36**, tutte con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale (si vedrà in seguito che anche tale dato temporale riveste una sua rilevanza probatoria).

Sotto il profilo più strettamente aziendale la operazione realizzata appare pienamente rispondete a logica solo se la si riporta a reali ragioni organizzative o di bilancio delle due imprese, a tal punto pienamente consapevoli di quanto era stato richiesto sotto forma di *report* e di quanto veniva corrisposto dal punto di vista economico per l'operazione, nel senso che il funzionario di TELECOM preposto alla liquidazione delle fatture relative a quella operazione (ma si è accennato essere molteplici le operazioni che hanno avuto una medesima "sorte" dal punto di vista della fatturazione) non può avere proceduto a quella liquidazione solo perché eventualmente distratto, ma solo sul presupposto di un previo riconoscimento che la fattura o le fatture fossero relative proprio ad una operazione realmente riferibile a TELECOM, diversamente di quanto avvenuto prima -evidentemente erroneamente- da parte di PIRELLI.

Nel caso invece si volesse sostenere -come pure ha fatto TELECOM ed il P.M.- che anche tutte le somme corrisposte per la controprestazione di detta attività siano state oggetto di un indebito pagamento ai danni della società, sarebbe di inspiegabile motivazione il comportamento del funzionario o dirigente che le fatture per la operazione New Entry ha liquidato in TELECOM (e la medesima considerazione vale per le ulteriori 36 fatture stornate nel medesimo periodo di tempo), funzionario che -peraltro- non si identifica con alcuno tra gli imputati interni alla azienda (nella specie TAVAROLI, GHIONI o IEZZI), che, apparentemente in assenza di un previo accordo a monte, si determini a liquidare onerosa fattura solo perché inspiegabilmente l'operazione va rifatturata dalla originaria destinataria delle fatture PIRELLI a TELECOM.

In realtà l'episodio della fatturazione è comprensibile e spiegabile sotto il profilo logico solo con riferimento ad esigenze aziendali (nella specie sia di PIRELLI che di TELECOM) come esistenti in quel preciso periodo di tempo, quali sono state spiegate dal TAVAROLI, che si passa ad indicare al 2° punto.

2) si ricorderanno le indicazioni di TAVAROLI sopra riportate in ordine alla genesi del c.d. "Conto del Presidente" gestito da VALENTE, con il quale, si è detto, è stata pagata anche l'operazione "New Entry". Le dichiarazioni di TAVAROLI sono di una tale palese chiarezza e di una totale aderenza logica anche ai dati emersi in relazione a quanto avvenuto con la rifatturazione della operazione "New Entry", che vanno in questa sede integralmente riportate:

TAVAROLI nel corso dell'interrogatorio innanzi al G.I.P. Dott. BELSITO, in data 22 settembre 2006 indicava che: *"bisognava andare indietro al momento in cui Pirelli era diventata, attraverso Olimpia, il principale azionista di Telecom Italia"*. La detta operazione, gli pareva di ricordare, *"nasceva, intorno al luglio del 2001"*. In quel momento alla direzione security di PIRELLI, cui apparteneva in quel momento, veniva richiesta dal nuovo amministratore delegato Enrico Bondi, designato dal nuovo azionista di riferimento, tutta una serie di attività di *due diligence* (anche la operazione "New Entry" si trova indicata nell'esposto TELECOM in data 8/6/2006 formalmente quale *"due diligence su soci Bell"*) sulla situazione in Telecom.

La richiesta era stata fatta alla direzione security di PIRELLI in quanto si trattava di *"di azienda azionista che stava assumendo il controllo di TELECOM"*.



La attività era proseguita anche fino a quando, dopo la **autorizzazione pervenuta dall'Antitrust**, erano stati nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di TELECOM il dottor Tronchetti ed il dottor Buora.

Sorgeva, quindi, "per le regole che in quel momento la Pirelli rispettava, rispetto alla Consob, un problema di ripartizione dei costi".

"Pirelli non può pagare più, non può pagare attività che vengono svolte per conto di Telecom perché sono due entità distinte, non con soldi di Telecom, non con soldi di Olimpia, quindi non con soldi di Telecom, quindi devono rimanere due entità distinte. In compenso sono due aziende che hanno due vertici uguali. Uguali sono il presidente e un amministratore delegato, i quali hanno dei servizi, cioè che hanno dei servizi, hanno dei servizi di sicurezza, hanno dei servizi di appoggio". E dato che "è Cipriani che amministra - non so da che data a che data- il personale esterno di sicurezza, dedicato alla sicurezza sia del dottor Tronchetti che del dottor Buora, attraverso la Polis d'Istituto, e quindi ci sono due aziende che hanno due vertici, che hanno dei costi per la loro sicurezza, la loro mobilità, i costi devono essere equamente ripartiti" ne era conseguito, secondo la narrazione del TAVAROLI, *"per una corretta politica di governance ... di imputare a Telecom i costi che riguardano la sicurezza del management, cioè Tronchetti e Buora, nella loro funzione di Telecom"*.

A quel punto, ha proseguito TAVAROLI, poiché *"in quel momento"* era *"transitato un ex collaboratore della sicurezza che si chiama Giancarlo Valente nelle file della funzione Risorse Umane di Telecom sotto il dottor Bracco, è lui che crea questo conto, questo centro di costo, su cui iniziano a confluire le spese di sicurezza del dottor Tronchetti e del dottor Buora - Milano e Roma - ripartendole a seconda dei tempi e dei carichi"*.

Il detto conto *"per regolarità amministrativa viene acceso in Telecom con Valente viene delegato con una procura a essere il gestore e colui che è in grado di spendere per autorizzare le varie attività, dipendendo lui dalla funzione Risorse Umane del dottor Bracco che è il suo capo"*.

VALENTE, per gestire il detto centro di costo creato con le modalità e finalità anzidetta, "riceve", indicava il TAVAROLI "procure e deleghe dal management Telecom".

A tal punto le aziende, ha proseguito il TAVAROLI, gli avevano comunicato che "tutte le attività di due diligence che erano state fatte in conto Telecom anteriormente all'ingresso del management Pirelli, cioè tutte le attività investigative e di due diligence, eccetera, per coerenza contabile dovevano essere trasferite a Telecom, quindi doveva essere preso quanto si era speso per, diciamo, la procedura di ingresso in Telecom e doveva

essere trasferita dalla Pirelli in Telecom. Così viene chiesto ai fornitori, compreso Cipriani, di fare lo storno delle fatture e di rimetterle in Telecom".

Il TAVAROLI ha proseguito la sua narrazione sul punto riferendo che, non avendo egli "nessun potere in Telecom, in quel momento, e non avendo nessuna delega, cheavrò solo nel 2003, si conviene che queste spese vadano a essere imputate a quel centro di costo creato e che gestiva il signor Valente sotto il dottor Bracco".

Conseguentemente, "vengono trasferiti anche i costi informativi e di security in quel conto".

Va a tal punto ricordato che l'operazione "New Entry" è proprio una operazione iniziata nell'anno 2001 (anche se poi protrattasi negli anni), in sincronica coincidenza temporale con la acquisizione di TELECOM da parte del nuovo azionariato ed al conseguente mutamento dei vertici aziendali: infatti, la operazione risulta puntualmente registrata nel suo primo svolgimento negli archivi di CIPRIANI con i seguenti dati temporali: data inserimento pratica 30 agosto 2001; data ricezione incarico 30/8/2001; data invio primo report 30/9/2001.

I dati obbiettivi ricavabili anche dall' apprezzamento temporale degli avvenimenti -e le conseguenti considerazioni articolabili su tali dati- segnalano che, allorquando il gruppo TELECOM passò al medesimo azionariato e Carlo BUORA e Marco TRONCHETTI PROVERA assunsero anche in TELECOM la veste rispettivamente di AD e di Presidente, sono stati effettuati da parte del CIPRIANI accertamenti su uno dei soci, la "BELL", del cui azionariato faceva parte "OAK FOUND" (a sua volta BELL componeva l'azionariato di OLIVETTI, e questa ultima l'azionariato di TELECOM nel nuovo assetto del 2001), accertamenti indicati dal CIPRIANI in fattura proprio per quello che erano, e cioè nello originario riferimento a "PIRELLI" significativamente la pratica era stata indicata in fattura come "attività d'intelligence per acquisto partecipazioni tlc"; nel successivo riferimento a TELECOM la fattura relativa alla pratica trovava la sua causale come "due diligence su soci Bell", nell'ambito di una complessiva operazione chiamata, significativamente, "New Entry" (univoco il riferimento ad un nuovo ingresso che non poteva non riguardare -in quel contesto temporale- proprio Marco Tronchetti PROVERA e Carlo BUORA); ma in altrettanto sincronica e significativa coincidenza, gli accertamenti, evidentemente delegati al CIPRIANI ancora dalla compagine PIRELLI, parimenti amministrata da TRONCHETTI PROVERA e BUORA, fatturati dal CIPRIANI inizialmente alla società che glieli aveva delegati, hanno



avuto necessità di essere rifatturati a TELECOM, che nel frattempo, dalla data dell'incarico a quella dell'invio del relativo report -ma soprattutto alla data dell'invio delle prime fatture (primavera 2002)- aveva mutato, con l'ingresso di TRONCHETTI PROVERA e di BUORA, il suo vertice aziendale, con conseguente necessità, in conformità a quanto rappresentato dal TAVAROLI nel corso del suo interrogatorio sopra riportato, per PIRELLI e TELECOM, proprio in quel momento specifico sotto l'attenzione della Autorità per la Concorrenza ed il Mercato e della Consob, di addebitare a PIRELLI le operazioni PIRELLI, ed a TELECOM le operazioni TELECOM, nonostante la "comunanza" dei vertici aziendali, di molte strutture organizzative, ma anche degli interessi connessi a pratiche informative. Esigenza questa alla quale ha finito con il rispondere proprio un centro di costo appositamente creato, appunto quel "conto del Presidente" gestito da VALENTE, che ha onorato gran parte delle fatture emesse nel tempo dalle agenzie investigative riconducibili a CIPRIANI e, per quanto contestato al capo 22, anche a BERNARDINI e SPINELLI.

Non vi è chi non veda come un meccanismo del genere descritto, con il coinvolgimento di diversi livelli delle strutture societarie delle due società TELECOM e PIRELLI, con i vertici aziendali che forniscono VALENTE delle deleghe necessarie ad operare al fine di gestire e di erogare denaro con il "conto del Presidente", appositamente creato in quella prima fase per coordinare i vari pagamenti che avrebbero dovuto essere di pertinenza dell'una o dell'altra azienda in un momento delicato di osservazione da parte della Autorità per la concorrenza ed il mercato e della Consob, non è sostenibile possa essere stato -come pure ha indicato il Presidente delle due società, Marco TRONCHETTI PROVERA- organizzato, reso esecutivo e gestito da un autoreferenziale ed autonomo TAVAROLI, il quale peraltro, in quel momento e fino all'anno 2003 formalmente senza alcun incarico in TELECOM ma solo in PIRELLI, non avrebbe avuto -senza la collaborazione di altre strutture aziendali, specificamente individuabili in TELECOM- neppure la possibilità di realizzare formalmente il complesso storno della fatturazione della operazione "New Entry" sopra descritta.

Ma l'estrema rilevanza della produzione difensiva del CIPRIANI non si arresta alla operazione "New Entry".

Ed invero, con la produzione delle note di credito emesse da WCS entrambe alle date del 15/10/2002 (nota di credito n. 2002/01 e n. 2002/02), risulta evidenziato -come sopra accennato- che tutta una serie di operazioni in relazione alle quali era stata inizialmente emessa fattura nei

confronti di PIRELLI, hanno avuto la necessità di essere rifatturate, previo storno delle fatture medesime, secondo il medesimo schema sopra ripercorso per l'operazione "New Entry".

Trattasi significativamente di fatture tutte riferite ad operazioni dell'anno 2001, ovvero degli inizi del 2002, fatturate poi nei primi mesi dell'anno 2002, quindi temporalmente coincidenti con il passaggio dei medesimi vertici aziendali da PIRELLI a TELECOM (si ricorda ancora una volta che il passaggio dei vertici per quanto riguarda il Presidente, TRONCHETTI PROVERA, e l'A.D., BUORA, è proprio databile -da quanto emerso- all'autunno 2001; non anche del TAVAROLI, passato formalmente in TELECOM solo nel 2003, salvo quanto si specificherà tra poco in ordine a poteri di fatto delegatigli fin dal 2001 con la missiva di BONDI al dirigente security di TELECOM, GALLO MODENA).

E così le note di credito di cui si è detto risultano emesse in relazione alle operazioni:

VALORE	pratica Z 0042401
ROMANIA	pratica Z 0043501
MOBILE NETWORK	pratica Z 0040001
EXECUTIVE PARIGI 1	pratica Z 0045102
EXECUTIVE PARIGI 2	pratica Z 0046202
EXECUTIVE TUNISIA	pratica Z 0047402
CRISIS MANAGMENT ARGENTINA	pratica Z 0047802
CRISIS MANAGMENT ARGENTINA1	pratica Z 0047802

Queste contenute nella nota di credito n. 2002/01, oltre ad una delle fatturazioni "New Entry di cui si è detto (quella di cui alla pratica Z 0039401)

COMO	pratica Z 0045902
MARCHE	pratica Z 0048702
PALESTRATO	pratica Z 0047202
ERCOLE	pratica Z 0046702
COMO (ulteriore)	pratica Z 0045902
FIASCO	pratica Z 0045302
TURI	pratica Z 0044302
CAMPANIA	pratica Z 0043702
DIDATTICA	pratica Z 0044602
TUSCANY	pratica Z 0041801
FIORE	pratica Z 0046902
EXECUTIVE PIRELLI	pratica Z 0043501
CAMPANIA (ulteriore)	pratica Z 0043702

TUSCANY (ult.)	pratica Z 0041801
EXECUTIVE PIRELLI 2	pratica Z 0043501
RAPPRESENTANZA ROMA	pratica Z 0022699
EXECUTIVE PIRELLI 2	pratica Z 0043501
EXECUTIVE PIRELLI 2	pratica Z 0043501

Queste contenute nella nota di credito n. 2002/02, oltre a nove delle fatturazioni "New Entry di cui si è detto (quella di cui alla pratica Z 0039401)

Non si ripetono qui le considerazioni già sopra svolte esaminando la rifatturazione di parte della operazione "New Entry" in ordine alla irragionevolezza di una condotta criminale del CIPRIANI e della sua società WCS in ordine alla emissione di note di credito in favore della società PIRELLI, asseritamente vittima di appropriazione indebita, qualora il CIPRIANI fosse stato realmente autore di una condotta del genere che gli si addebita.

Così come si omettono del pari di ripetere le indicazioni in ordine alla speculare coincidenza temporale tra l'epoca di esecuzione delle operazioni di cui alle fatture stornate (2001 o inizi 2002) e della emissione delle originarie fatture nei confronti di PIRELLI (primavera/inizio estate 2002), ed il passaggio di gruppo dirigente da PIRELLI a TELECOM, con operazioni di emissione di note di credito a favore di PIRELLI e conseguente storno fatture da PIRELLI a TELECOM che è proceduto di pari passo al passaggio di gruppo dirigente (Marco TRONCHETTI PROVERA/Carlo BUORA) da PIRELLI a TELECOM, con onere posto prevalentemente a carico del "conto del Presidente" gestito da VALENTE, in conformità a quanto riferito dal TAVAROLI.

Per precisione va segnalato che talune delle fatture sopra riepilogate ricomprese nelle note di credito emesse da WCS sono state indicate nella memoria TELECOM 8 giugno 2006 a firma CHIAPPETTA come onorate da VALENTE.

Nel procedimento è emerso come, a seconda delle specifiche conoscenze, alcuni imputati, e cioè, GHIONI, CIPRIANI, TAVAROLI, BERNARDINI, abbiano riferito la esecuzione delle operazioni che poi hanno formato oggetto di contestazione per i vari illeciti connessi alla loro esecuzione (a seconda dei

casi: corruzione, rivelazione di segreti di ufficio, abusiva intrusione informatica) ad input che provenivano non soltanto ed autonomamente da TAVAROLI, o eventualmente da GHIONI e da IEZZI, ma direttamente dalle due aziende più volte citate, quale loro specifica esigenza conoscitiva o di politica aziendale.

La tesi sostenuta dai Pubblici Ministeri, dai legali delle due aziende e dal Presidente delle due aziende, è che le indicazioni di tal fatta sono da ricondurre esclusivamente ad una strategia difensiva degli imputati, volta a minimizzare loro esclusive responsabilità.

Un tale assunto si è già visto stridere vistosamente con la stessa logica: appare difficilmente sostenibile, invero, la esecuzione di una complessa e capillare attività di accertamento, di acquisizione di informazioni, di intrusione informatica quale quella posta in essere in un arco temporale assai lungo in nome e per conto delle società PIRELLI e TELECOM, tutta realizzata per operazioni alla più apparente evidenza poste in essere nell'interesse delle società medesime o del suo Presidente, senza che le aziende medesime ed i loro dirigenti se ne rendessero mai conto negli anni.

Si tenga presente, tra l'altro, che le illecite operazioni investigate nel procedimento iniziarono in PIRELLI e trasmigrarono in TELECOM con riferimenti temporali che coincidono con i nuovi assetti dei vertici aziendali: più chiaramente le attività di investigazioni e la stessa attività di collaborazione del CIPRIANI e della sua agenzia investigativa italiana, la Polis d'Istinto, ma anche della inglese WCS, iniziarono in PIRELLI fin dal lontano 1996/1997, allorquando ai vertici della società sedevano Carlo BUORA, in funzione di Amministratore delegato, e Marco TRONCHETTI PROVERA, in funzione di Presidente.

Dopo di che, allorquando il gruppo TELECOM passò al medesimo azionariato e Carlo BUORA e Marco TRONCHETTI PROVERA assunsero anche in TELECOM la veste rispettivamente di AD e di Presidente, la attività del CIPRIANI (ma anche, per quanto emerso nel procedimento, del BERNARDINI e di altre agenzie di investigazioni) passarono (sarebbe più opportuno dire "trasmigrarono") anche in TELECOM.

A tale constatazione si potrebbe obiettare che da PIRELLI a TELECOM trasmigrarono non soltanto BUORA e TRONCHETTI PROVERA, ma anche lo stesso TAVAROLI. Ma non può non notarsi che TAVAROLI venne inserito in TELECOM proprio al seguito del management testè indicato, addirittura mediante la esautorazione dei precedenti dirigenti della funzione security di TELECOM (dapprima GALLO MODENA, successivamente anche NOLA e GALLINA).



Al riguardo taluna delle parti civili, nella specie NOLA, ha depositato in udienza, una missiva, datata del 23 ottobre 2001, cioè risalente ad un'epoca in cui, già realizzatasi la operazione che aveva consentito a Marco TRONCHETTI PROVERA di divenire, attraverso lo schema delle acquisizioni societarie sopra descritte allorquando si è tratto della operazione "New Entry", l'azionista di maggioranza di TELECOM, si stavano completando le procedure per il passaggio del management di PIRELLI (Marco TRONCHETTI PROVERA Presidente, Carlo BUORA, A.D.) a TELECOM, firmata "Bondi" e indirizzata a Luciano Gallo Modena, all'epoca dirigente della Security Telecom, del seguente tenore letterale: «In considerazione della rilevanza che le attività di Security rivestono per le società facenti capo al Gruppo Telecom e tenuto conto del fatto che il presidente e l'amministratore delegato di Telecom rivestono analoga carica, presso Pirelli, la prego di volersi coordinare, nello svolgimento della sua attività, con il direttore Security di Pirelli».

Direttore della security PIRELLI era in quel momento Giuliano TAVAROLI, che tale carica avrebbe mantenuto in PIRELLI fino al 2003, epoca in cui formalmente è "transitato" in TELECOM e la carica di direttore security di PIRELLI è stata assunta da IEZZI.

Nondimeno fin dall'epoca della missiva, come hanno confermato una pluralità di testimoni, il TAVAROLI, al di là della carica formale, ricoperta fino al 2003 solo in PIRELLI e non anche in TELECOM, di fatto, per quanto noto ai più, e soprattutto ai testimoni che ne hanno dato conto nel procedimento, era il reale direttore anche della security TELECOM.

Anche detta circostanza non poteva non essere notata per ben due anni dai vertici aziendali, laddove tutti i vari funzionari e dirigenti hanno pacificamente indicato di rivolgersi in tale periodo al TAVAROLI in TELECOM quale Capo della security.

Ma alcuni dati, oltre a quello logico sopra rappresentato, appaiono di insuperabile evidenza nel senso di palesare che tutta la attività di conoscenza, verifica, investigazione, realizzata dalle agenzie investigative del CIPRIANI sono state realizzate con le società TELECOM e PIRELLI, e per esse i suoi vertici, pienamente consapevoli di quanto si andava realizzando (al riguardo va precisato che tale consapevolezza, se può estendersi, sulla scorta degli atti acquisiti, alla esecuzione degli accertamenti da parte delle agenzie investigative, nondimeno non può *tout court* ampliarsi immediatamente, allo stato, alla consapevolezza da parte del management dei metodi assai spesso illeciti con cui le informazioni venivano acquisite) da parte del settore security

e, per esso, da parte di TAVAROLI, IEZZI, talora anche GHIONI, e ad opera delle agenzie investigative di CIPRIANI.

Il primo è costituito dal rilievo che gli ingenti costi per la esecuzione delle operazioni, ivi compresi i costi che le aziende ed il P.M. assumono essere frutto di appropriazione indebita da parte degli imputati sopra indicati, nonché di manovra atta ad ostacolare la identificazione del denaro come proveniente da TELECOM e da PIRELLI, nella prospettazione accusatoria realizzata dal GUALTIERI, sono stati pienamente approvati dalle aziende, sono stati inseriti nei bilanci (e, si badi bene, si tratta di società quotate in borsa), approvati dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio sindacale, con bilanci sottoscritti dall'A.D. e dal Presidente delle due società.

Appare invero decisamente poco sostenibile la approvazione di più bilanci, in più anni, da parte di due società quotate in borsa, che hanno il medesimo AD, il medesimo Presidente, pressochè la medesima security, asseritamente approvato e sottoscritto senza alcuna verifica delle relative poste, inconsapevolmente sottoscritto dal Presidente in quanto, come egli stesso ha segnalato, il bilancio delle società era pari a 120 miliardi di euro, per cui i costi di una security di 50/60 milioni, poi abbondantemente superati nel 2004, rappresentavano una posta talmente contenuta da non essere neppure stata adeguatamente considerata.

Se così fosse effettivamente accaduto bisognerebbe chiedersi che valore abbiano avuto quei bilanci approvati e se realmente abbiano soddisfano le esigenze di trasparenza, conoscenza e conoscibilità, per gli azionisti e comunque per i terzi, cui sono preposte le regole in materia di bilancio, e, in particolare, di bilancio di società quotate in borsa, aprendosi altri scenari -fino ad ora non percorsi- in punto di adeguatezza dei bilanci medesimi alle funzioni loro proprie.

Non vi è chi non veda come la tesi, sostenuta dai P.M. e dalle due società TELECOM e PIRELLI, di costi per il pagamento di fatture relative ad operazioni di investigazione mai delegate, ma stranamente rispondenti all'interesse ed alle strategie aziendali ovvero personali del Presidente, costi che si intende attribuire alla indebita appropriazione realizzata dagli imputati interni alle aziende, TAVAROLI, IEZZI, in concorso con il titolare delle agenzie investigative, CIPRIANI, benché deliberati da uffici interni alle società (ufficio "Acquisti" ovvero il "conto del Presidente" gestito da VALENTE) ed approvati in bilancio, non pare avere -alla luce di quanto precede- alcun fondamento in atti.



Ma altri dati si pongono in termini insormontabili alla sostenibilità della accusa fatta propria dal P.M. e sostenuta dalle società in punto di appropriazione indebita, e, quindi, di riciclaggio.

Tra questi i contributi testimoniali pervenuti in udienza, in particolare, quello a cura della teste CERRETA Alessandra, ma anche dei testi CASALI, ROSATI, LAMBIASE, PECORARO, quali sono stati sopra riportati.

Appare ripetitivo riportare il contenuto delle dette dichiarazioni; ma si ricorderà come soprattutto la CERRETA, che sull'argomento si è diffusa più ampiamente, articolando il racconto con dovizia di particolari, ma anche il ROSATI, il LAMBIASE, il CASALI e lo stesso PECORARO, la DI GERONIMO, abbiano narrato come fosse una costante aziendale (anzi tutti i testimoni hanno fatto riferimento ad una vera e propria prassi, ciascuno per i settori di rispettiva conoscenza) quella del ricorso ad operazioni di capillare accertamento su ogni aspetto della vita delle due società, financo su ogni iniziativa anche imprenditoriale da prendere, operazioni che venivano puntualmente curate ed adempiute dalle agenzie investigative del CIPRIANI.

Si ricorderà come i testimoni abbiano fatto riferimento ai c.d. "clienti interni" quali committenti delle varie pratiche poi svolte da CIPRIANI, da BERNARDINI, da SPINELLI, per "clienti interni" intendendo i vari settori interni a TELECOM o a PIRELLI (ad esempio il "settore Cavi" di Pirelli, il "settore Pneumatici" di Pirelli, l'"ufficio del personale" di TELECOM, solo per citarne alcuni), che, con carattere di costante abitudinarietà, richiedevano alle direzioni security delle due aziende di effettuare delle verifiche, e le dette direzioni security le verifiche stesse delegavano al CIPRIANI, al BERNARDINI, allo SPINELLI.

In adesione a tale dato si pone l'ulteriore, evidenziato dalla difesa CIPRIANI con la corposa produzione documentale realizzata all'udienza del 7 maggio u.s., sulla scorta del quale si evidenzia che per numerosissime tra le operazioni realizzate, le fatture dalla WCS ovvero dalla SRA non venivano emesse nei confronti di TELECOM e di PIRELLI, e, quindi, eventualmente, direttamente dei settori security di tali aziende, ai cui vertici vi erano gli imputati TAVAROLI e IEZZI, bensì direttamente nei confronti del c.d. "cliente interno", quale ad esempio "PIRELLI CAVI E SISTEMI" s.p.a., "PIRELLI PNEUMATICI" s.p.a., "PIRELLI CAVI E SISTEMI ENERGIA" s.p.a..

La teste CERRETA ha per fino indicato che qualora il report realizzato dai fornitori esterni, quale poteva essere il CIPRIANI, forniva indicazioni negative sulla persona oggetto di accertamento, veniva fatta comunicazione al cliente interno, cioè allo specifico settore che aveva richiesto

l'accertamento, con conseguente abbandono, da parte dei colleghi interni, della specifica operazione, nel senso che gli investimenti non venivano più attivati e le persone non venivano più, poi, ricontattate.

Parimenti alla attività dei titolari delle agenzie investigative imputati nel procedimento hanno fatto riferimento il LAMBIASE, il CASALI, il ROSATI per lo svolgimento delle loro mansioni, talune delle quali (ad esempio quelle curate dal CASALI) unicamente rivolte alla tutela ed alla sicurezza del Presidente e del Top Management.

Cosicché i detti testi hanno complessivamente fatto riferimento all'abituale ricorso a CIPRIANI (per quel che direttamente interessa rispetto alla posizione del GUALTIERI), ma anche a BERNARDINI ed a SPINELLI per accertamenti su agenti all'estero, scorte e reperimento uomini e autovetture in Italia e all'estero, verifica di affidabilità di fornitori o eventuali partners commerciali in Italia e in Paesi esteri, per la assunzione di centinaia di dipendenti, per la verifica e la prevenzione di attività terroristiche ed eversive all'interno degli stabilimenti, per la assunzione dei domestici del Presidente, per operazioni di facicity del Presidente, financo per la predisposizione di fondo spesa per le mance e le necessità connesse ai viaggi all'estero del Presidente (ma per una elencazione completa si scorrono direttamente le dichiarazioni dei detti testimoni), al punto che la CERRETA ha dichiarato che sia il CIPRIANI che lo SPINELLI avevano finito con l'assumere, specie per operazioni all'estero, il ruolo di general contactor del settore security, nel senso che, "il ricorso agli accertamenti del CIPRIANI era molto frequente per circostanze abbastanza definite".

Senza dire poi dei riferimenti operati dalla teste CERRETA fin dalla fase delle indagini ad una normale attività di conferimento incarichi fin dall'anno 1999 presso la struttura security di PIRELLI direttamente da tali Tiziano CASALI, Giancarlo VALENTE, Roberto PECORARO, oltre a TAVAROLI, alla volta di fornitori di fiducia per attività di investigazione, quali erano CIPRIANI, SPINELLI, DEL BO' e SPAGNOLO, BERNARDINI. Circostanza questa ammessa dagli stessi PECORARO e CASALI, allorquando esaminati in udienza.

Peraltro ad una attività di sistematica ricezione dei reports inviati dai fornitori esterni e prevalentemente da CIPRIANI, di allocazione dei detti reports in archivio e di spedizione delle fatture agli uffici competenti per i pagamenti, ha fatto espresso riferimento in udienza la teste DI GERONIMO, che, in qualità di segretaria, curava proprio tale aspetto della attività.



Le dichiarazioni dei testimoni quali sono state sopra riportate, descrivono -pertanto- una situazione di piena e normale condivisione presso TELECOM e PIRELLI dei dati dapprima richiesti, poi ottenuti, infine regolarmente pagati a seguito della ricezione delle fatture, degli incarichi investigativi realizzati, tra gli altri, dal CIPRIANI (ma anche dal BERNARDINI, dallo SPINELLI), e gestiti, quanto a richieste, da funzionari vari, quali PECORARO, VALENTE, CASALI e TAVAROLI.

La situazione ampiamente descritta dalla teste CERRETA, più parzialmente dagli altri testimoni ascoltati in udienza in quanto limitata al settore di rispettiva competenza, appare del tutto simmetrica a quella descritta dal GHIONI, dal CIPRIANI, dal BERNARDINI, e dallo stesso TAVAROLI.

Ancora di più: appare del tutto coincidente con le considerazioni di ordine logico sopra svolte a seguito della analisi della natura degli incarichi in relazione alla loro specifica finalità, rispondente anche alle considerazioni di ordine logico già espresse dal G.I.P. all'atto della emissione del provvedimento coercitivo per i complessivi reati emersi nel procedimento.

Ma, e questo è il dato di maggior rilievo, tutto il coacervo di indicazioni pervenute dal CIPRIANI, dal GHIONI, dal BERNARDINI, dalla CERRETA, ma anche, si è visto, da CASALI, ROSATI, LAMBIASE, DI GERONIMO, è specularmente collimante con alcuni dati di natura documentale acquisiti al procedimento fin dalla fase delle indagini, dati che peraltro convergono verso le medesime considerazioni articolabili alla stregua della produzione documentale del CIPRIANI, quale stata sopra riepilogativamente indicata.

Nel senso convergente alle dichiarazioni cui si è fatto riferimento vanno indicati, pertanto, più spunti presenti in atti, quali, ad esempio, quello rappresentato dai pochi documenti salvatisi dalle plurime distruzioni realizzate dagli imputati a seguito delle perquisizioni subite dal TAVAROLI e dell'avvio della inchiesta, come estrapolati dal computer di Sabrina SPIROLAZZI, assistente e collaboratrice del BERNARDINI : si tratta dei dati indicati in parte nella informativa in data 16/10/2006 a firma del L. te MORGERA (faldone 71 B). Ulteriori dati si ricavano direttamente da quanto contenuto nel faldone 74 nella annotazione P.G. sede, a firma del L.te MORGERA datata 21/5/2007, con indicazione dell'OGGETTO: "*analisi documentazione depositata il 16/4/2007 dallo studio MUCIARELLI per conto di PIRELLI*".



I detti dati costituiscono significativi spunti che devono indurre a doverosa riflessione.

Tra questi vanno indicati:

una mail datata 06/04/2005, inviata da PECORARO Roberto a Marco Bernardini, nella quale il primo chiedeva all'investigatore attività per un caso di truffa ai danni di società esterna al gruppo. Il Pecoraro in quella richiesta specificava di aver già anticipato la cosa ad AMEDEO, assai verosimilmente NONNIS.

Anche se in gran parte si tratta di spunti che non hanno diretto riferimento alla imputazione ascritta al CIPRIANI, e, in conseguenza al GUALTIERI sotto il profilo del riciclaggio, ma sono conferenti ai fini della contestazione di appropriazione indebita contestata al diverso capo 22 al BERNARDINI, si è ritenuto di riportare i dati ugualmente, in quanto descrittivi di un sistema invalso per anni presso le società, dapprima unicamente PIRELLI, successivamente anche TELECOM.

Nelle pagine relative a "lavori TELECOM" trovate sul medesimo supporto informatico si indicano letteralmente:

- D.D. - Croazia (richiesta da A. BOVE);
- Operazione PIRA (richiesta da R. PECORARO);
- Operazione PRETE ;
- Operazione CABLE (controllo di 24 società con SDI + fascicoli riservati + flussi bancari Italia e estero + 9 fisica1 DD) Richiesta da C. PLATEO;
- Operazione PHONE. Richiesta da A. BOVE (accertamenti sul posto + SDI e fascicoli riservati Tre + flussi bancari)
- Operazione MUCCA PAZZA. Richiesta da P. Ghioni + Sasinini (12 report completi + 12 accertamenti bancari esteri);
- Operazione CLARABELLA (accertamenti riservati + fascicoli) Idem

Si rinvencono poi tutta una serie di indicazioni riferite ad operazioni e pratiche di accertamento realizzate da BERNARDINI ed indicate come "lavori PIRELLI".



Si ritrova anche la indicazione di tre offerte di Competitive Intelligence area nazionale ed estera, una datata 15/01/2004 e due datate 15/02/2004, tutte inviate all'attenzione di VALENTE.

Altro dato documentale tra quelli scampati alla operazione PIRA e ad altre attività di distruzione quali indicate dallo stesso BERNARDINI sono ricavabili dalla annotazione P.G. sede, a firma del L.te MORGERA datata 21/5/2007 (faldone 74) con indicazione dell'OGGETTO: analisi documentazione depositata il 16/4/2007 dallo studio MUCIARELLI per conto di PIRELLI.

Tra queste si rinviene:

foglio in gran parte manoscritto su carta intestata PIRELLI da TAVAROLI a Ing. MALFATTO datato aprile 1998 in cui si scrive a mano: "affidato approfondimento x ROMOGEST a WCS LONDRA"; ed ulteriore appunto manoscritto sul medesimo foglio: "parlato con MALFATTO/PIRELLI il 7/4. Visti i risultati dell'analisi si è concordato di procedere positivamente ad approfondire in loco per una valutazione di merito ... (una parola incomprensibile) sui contatti personali. Dai risultati si delinea il tipo di rapporto da tenere";

una Cartellina portante l'annotazione "pratica chiusa - Pirelli Cavi Dr. Pirelli CECHI";

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP. CECHI" con annotazione manoscritta del 29/06/99 "c.a. Dott. Alberto Pirelli", con la seguente indicazione manoscritta "ancora scusandoci per il ritardo e come da intercorse intese telefoniche tra lei ed il sign. Tavaroli, Le trasmetto il rapporto. Rimaniamo in attesa di sue eventuali valutazioni e indicazioni a seguire. Cordialmente" (con una firma che pare essere quella della Dott. Alessandra CERRETA);

un foglio su carta intestata PIRELLI inviato da Giuliano TAVAROLI a "C. Buora", con la seguente indicazione manoscritta "Dottore, questo è il profilo del Dott. Tognasco. Al di là delle attuali circostanze, che a questo punto sollevano dubbi sulla esistenza in vita della ... (parola incomprensibile), le risultanze confermano in pieno il suo "fiuto";

un foglio con intestazione dattiloscritta da: a SIGNORINI da Giuliano TAVAROLI recante appunto manoscritto: "Giuliano, come d'accordo per una veloce verifica";

un foglio con indicazione dattiloscritta "to Fabris Pierfrando, from CASALI Tiziano, in cui si da conto di accertamenti su una ditta concorrente che vendeva pneumatici";

appunto manoscritto del seguente tenore "parlato con cliente interno ADLY MANSI (esportazione cavi) tel. 4561; ok per tempi prospettati. All.

n. 5 operazione Angelo. Inviato il report ad ADLY MANSI";trattasi di riferimento diretto alla OPERAZIONE ANGELO

appunto manoscritto indicante "all. 9 OPERAZIONE ZOE. Inviato a Luca MARTINOIA report 1° parte. Inviata via fax "1° parte di ZOE"; l'operazione era finalizzata alla stipula di un contratto con una società di Skopie ed infatti su un foglio su carta intestata PIRELLI vi erano anche le seguenti indicazioni manoscritte indirizzate a Giuliano TAVAROLI "Macedonia, dovremmo stipulare un contatto di servizi in relazione ad una fornitura di cavi a TELEKOM MACEDONIA, con la società ZO & CO LTD di Skopie. Puoi ottenere qualche notizia? Allego la 1° pagina del contratto e servizi ...(parola incomprensibile) 13/9/1999". Dopo che sul medesimo foglio con altra grafia assai probabilmente di TAVAROLI "Alex, puoi provvedere tu?"

altro reperto con indicazioni dattiloscritte "27/9/99 URGENETE. C./ ATT. GULIANO TAVAROLI. "INTEGRAZIONE RAPPORTO PER LA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE" ed indicazioni manoscritte: "12/10/99 report al Dott. NESPOLO IN PARI DATA". Si tratta di riferimento alla OPERAZIONE NESPOLE: sul medesimo foglio si trova manoscritto infatti "All. OPERAZIONE NESPOLE"; su foglio intestato PIRELLI in riferimento alla medesima pratica si trova scritto: da Alessandra CERRETTA from Dott. ... (nome incomprensibile) NESPOLO. E di seguito, sempre manoscritto "come potrà leggere nell'accluso report ci sono relazioni di riscontrata affidabilità sulla persona, sia sul piano di BUSSINES ... (parola incomprensibile) sia sul piano ... (parola incomprensibile) Buon Lavoro"

altro appunto è costituito da un foglio manoscritto con indicazione "allegato 1022 OPERAZIONE BASKERVILLE" e di seguito "Enrico BANFI" ed anche "il 1° ed il 2° report (quest'ultimo in data 27/x/99) ... (parola incomprensibile) e discusso con l'Ing. TESSARI";

altra indicazione manoscritta su carta intestata PIRELLI e diretto alla "C.A. dell'Ing. PALEARI", del seguente tenore: "faccio seguito alla comunicazione telefonica intercorsa tra Lei ed il Sign TAVAROLI, inviandole il report su quanto emerso in ordine alla persona del Prof. Traitino Sbicia";

altro appunto con indicazione manoscritta "allegato OPERAZIONE CINA" e di seguito "PALEAR per Licia"; ed inoltre un timbro con scritto "to dott. CERRETTA from Licia FAZZI" DATA 22/10/1999; "NOTE: come da conversazione telefonica" e la successiva indicazione: "la potenziale consulente-Agente per settore Power in Cina (tipo Spagnuolo in Messico ma senza obbligo ufficio)". Trattasi di pratica da riportare alla attività di Certificazione Agenti;



altro appunto con indicazione "All. n. 31 OPERAZIONE INDIA" ed ulteriore indicazione manoscritta "inviato report a Dott. AIROLDI"; ulteriore appunto: indicazione manoscritta "OPERAZIONE ANGELO cliente interno CAVI e SISTEMI pratica chiusa";

ancora, altro appunto manoscritto: "OPERAZIONE NESPOLE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ulteriore appunto manoscritto: "OPERAZIONE LONGARI cliente interno PIRELLI s.p.a";

ancora, appunto manoscritto: "OPERAZIONE PANTERA cliente interno PIRELLI PNEUMATICI";

ancora, appunto manoscritto: "OPERAZIONE BASKERVILLE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora: "OPERAZIONE ZOE cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora altro appunto manoscritto rinvenuto: "OPERAZIONE NEON cliente interno PIRELLI PNEUMATICI";

si prosegue con appunto manoscritto "OPERAZIONE TURKEY, COUNTRY RISK ASSESSMENT cliente interno CAVI e SISTEMI";

ancora: "OPERAZIONE CINA cliente interno PIRELLI CAVI e SISTEMI";

ancora altro appunto manoscritto: "OPERAZIONE TURKEY" e poi "inviata 2° parte report a Guido DEALESSI in data 22/11/99; 26/11/99 si porta III parte a DEALESSI (parola incomprensibile) Ha polemizzato";

ancora un altro appunto: "OPERAZIONE INDIA cliente interno CAVI e SISTEMI.

Tra l'altro materiale cartaceo esaminato dal L.te MORGERA e compendiato nella informativa datata 21/5/2007 (faldone 74), si ritrova:

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO" con annotazioni manoscritte "25/5/98 Tiziano - G. Penna parliamone .. Inviare copia a.. "

un foglio trasmissione fax, su carta intestata PIRELLI, datato 15/03/99 ed inviato da T. CASALI a E.C.;

un foglio portante informazioni sul conto di ING. PETER LECHTA, con annotazione manoscritta "Trasmesso al dott. Pirelli direttamente via fax";

un foglio indirizzato a PIRELLI GROUP/G.TAVAROLI datato 03/09/99 avente ad oggetto OP. CECHI -PREVENTIVO, con annotazione manoscritta "Tiziano cos 'è";

una missiva su carta intestata PIRELLI datata 26/11/98 con annotazione manoscritta "x Tiziano, vedi chi tra Polis - G.P. "

un foglio con l'indicazione "Rif OP CECHI 17.12.98" ed annotazioni manoscritte;

un faldoncino con post it portante l'annotazione manoscritta "ANONIMO"

un foglio riportante l'indicazione "Rif. Op. Anonimo" e con appunto manoscritto "3/2/99"

Un foglio riportante l'indicazione "10.12.98 - Rif. Op. Anonimo" e con annotazione Manoscritta " B. BASSOTTI è fuori, non è ancora compresa";

un foglio riportante l'indicazione "01.12.1998 - Rif. Op. Anonimo" da cui si rileva: "Banche ALTEC srl ... Check info Teruzzi Barbara"

Un appunto manoscritto portante la data del 29/1/1999 con le seguenti annotazioni : "chi sono CATOZZI VALENTINO CASELLI MARIA TERESA ... Verifica G.dF. ? lunedì .. ";

un appunto manoscritto portante le seguenti annotazioni : " 1) CAVENAGO BRIANZA... 2) TERUZZI BARBARA (?) 3) Chek telefonate vs ALTEC srl ALTE snc; 4) Abitazione LONGONI? ..

Un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO - SESTA PARTE" con annotazione manoscritta: da G. Tavaroli . Potete verificare (urge) le cariche...grazie";

un foglio portante l'indicazione CONFIDENZIALE "OP.NE ANONIMO - QUARTA PARTE con annotazione" cc. Alessandra Cerreta . Tiziano Su questa attività dobbiamo ancora.... "

un appunto dattiloscritto "Voglio denunciare il sistema..." con annotazione manoscritta "urgente copia AC Tavaroli" e post it su carta PIRELLI con il nominativo di Adalberto CASTAGNA" Tavaroli - Novità?".

Per quanto i riferimenti che precedono riportabili ad operazioni realizzate dal CIPRIANI (non anche quelli riferiti ad operazioni realizzate dal BERNARDINI) facciano riferimento ad operazioni tutte risalenti nel tempo, nondimeno (quelle riferite al CIPRIANI) parimenti comprese -quanto a risultati economici- nella contestazione del capo 9) della rubrica, e, quindi, in quella di riciclaggio di cui al capo 10, che contemplano entrambe un arco temporale che va dall'anno 1997 al 2004, nondimeno la lettura dei detti dati, tra i pochi salvatisi dalla ricercata distruzione ad opera di taluni imputati (ma anche, da quanto si legge in uno dei detti appunti, parrebbe anche da parte del PECORARO), tra i pochi dati ricompresi nel fascicolo inoltrato a seguito della

richiesta di rinvio a giudizio, essendo, come è noto, le pratiche vere e proprie oggetto di altra procedura di distruzione, questa volta assicurata per legge con la modifica dell'art. 240 c.p.p., **segnala che il ricorso alla attività di indagine poi compendiata in appositi reports, espressione e risultato di altrettante "OPERAZIONI", altro non era che una pratica assai diffusa, si può dire sostanzialmente di operatività aziendale, che contemplava il sistematico ricorso, pressochè per ogni attività da svolgere, dell'interessamento della security e prevalentemente di Giuliano TAVAROLI, ma anche di altri funzionari e dipendenti, i quali poi si rivolgevano alle agenzie investigative per dare esecuzione alle richieste che gli provenivano dai più disparati uffici interni di PIRELLI, per quanto indicato negli appunti sopra illustrati; anche di TELECOM, alla stregua degli altri dati presenti in atti pervenuti a cura delle indicazioni di imputati e testimoni.**

Tutto questo collima, poi con i dati ricavabili dalle numerosissime fatture prodotte dal CIPRIANI, che segnalano -in un arco temporale assai lungo, pressochè coincidente con la imputazione (2000/2004)- il costante ricorso non soltanto da parte direttamente di TELECOM e di PIRELLI, e, quindi, specificamente dei settori security alle cui direzioni vi erano rispettivamente TAVAROLI e IEZZI, ma in un rilevantissimo numero di casi proprio **da parte dei vari settori interni alle aziende**, agli accertamenti delle agenzie investigative -e, tra queste quella del CIPRIANI- su ogni aspetto della vita delle società, su ogni genere di intervento, su campi disparati.

Ma tra i dati documentali presenti in atti, può riportarsi il **reperto presente al faldone 11 pagg. 450-451-452-453** (in realtà i reperti sono tantissimi, si riportano quelli di cui sotto solo quale esempio della prassi seguita e dei meccanismi in base ai quali i pagamenti delle fatture emesse dalle società inglesi WCS e SRA riconducibili al CIPRIANI venivano deliberati all'interno di TELECOM).

Si tratta di mail acquisite al fascicolo e numerate ai fogli 110.433, 110.434, 110.435, 110.436 contenute nel faldone 11 pagg. 450-451-452-453, che di seguito si riportano integralmente per la loro specifica valenza idonea ad evidenziare quali erano all'interno di TELECOM i rapporti tra i vari uffici e quali i meccanismi per i pagamenti:

Da: Dell'Angelo Mario



Inviato: giovedì 4 dicembre 2003 12.21
A: Schinetti Giuseppina; Orsolini Katia Elena
Cc: Maia Adriana
Oggetto: I. WCS Worldwide Consultants Security Ltd.
Contabilizziamo e mettiamo in pagamento al 31/12
Grazie

-----Messaggio originale-----

Da: Valente Giancarlo
Inviato: gio 04/12/2003 11.10
A: Dell' Angelo Mario
Cc: Maia Adriana
Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.
OK al pagamento, tempistica entro 60 giorni.
GRAZIE
G. Valente

-----Messaggio originale-----

Da: Dell' Angelo Mario
Inviato: lunedì 1 dicembre 2003 11.41
A: Valente Giancarlo
Cc: Maia Adriana
Oggetto: **WCS Worldwide Consultants Security Ltd.**
Le segnali che mi sono pervenute le seguenti fatture di WCS:
- n. 20031199 del 30 ottobre 2003 di GBP 1.890 per "Op. Folle "
- n. 2003/200 del 30 ottobre 2003 di GBP 4.850 per "Op. Nello/2"
- n. 2003001 del 30 ottobre 2003 di GBP 26.750 per "Op. Mosé"
- n. 2003/202 del 30 ottobre 2003 di GBP 5.520 per "Op. Biscuit"
- n. 2003/205 del 30 ottobre 2003 di GBP 8.470 per "Op. Somma";
- n. 2003008 del 30 ottobre 2003 di GBP 6.890 per "Op. Puppet";
- n. 2003/209 del 30 ottobre 2003 di GBP 18.600 per "Op. Pretorio"
- n. 2003/2 10 del 30 ottobre 2003 di GBP 27.870 per "Op. Executive

Telecom" -

- n. 2003/2 12 del 30 ottobre 2003 di GBP 26.330 per "Op. Pasta Maker"
- n. 20031220 del 30 ottobre 2003 di GBP 27.160 per "Op. Valle"
- n. 2003122 1 del 30 ottobre 2003 di GBP 28.220 per "Op. Garitta"
- n. 2003022 del 30 ottobre 2003 di GBP 16.830 per "Op. Info"
- n. 2003/223 del 30 ottob1q2003 di GBP 3.820 per "Op. Transfer PG"
- n. 20031225 del 30 ottobre 2003 di GBP 2.670 per " Op. Bis"



- n. 2003027 del 30 ottobre 2003 di GBP 28.3100 per "Op. Prosi"

Premesso che provvederò in giornata ad inviarLe copia delle fatture via fax, La prego di confermarmi se posso procedere al pagamento e con che tempistiche.

Un caro saluto Mario Dell' Angelo

Da: Valente Giancarlo

Inviato: mercoledì 18 febbraio 2004 17.35

A: Dell'Angelo Mario

Cc: Maia ADRIANA

Oggetto: R. WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

OGGETTO:: OK, confermo al pagamento fatture WCS

Cordiali saluti

Valente

----- Messaggio originale-----

Da: Dell'Angelo Mario

Inviato: martedì 17 febbraio 2004 19.16

A: Valente Giancarlo

Cc: Maia Adriana

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Le segnalo che mi sono pervenute le seguenti fatture di WCS:

n. 2004/02 del 30 gennaio 2004 di GBP 6.280 per "Op. Executive Telecom"

- n. 2004/03 del 30 gennaio 2004 di GBP 31.900 per "Op. Executive Telecom/Op.Brother/2"

- n. 2004/04 del 30 gennaio 2004 di GBP 14.850 per "Op. Indo"

- n. 2004/05 del 30 gennaio 2004 di GBP 15.930 per "Op. Relatives"

- n. 2004/08 del 30 gennaio 2004 di GBP 36.700 per "Op. Fiordaliso"

- n. 2004/09 del 30 gennaio 2004 di GBP 6.630 per "Op. Pasta Maker"

- n. 2004/10 del 30 gennaio 2004 di GBP 8.480 per "Op. Recup."

- n. 2004/11 del 30 gennaio 2004 di GBP 7.060 per "Op. Gess."

- n. 2004/12 del 30 gennaio 2004 di GBP 6.380 per "Op. Gerry"

- n. 2004/13 del 30 gennaio 2004 di GBP 3.490 per "Op. Tequila"

- n. 2004/14 del 30 gennaio 2004 di GBP 11.770 per "Op. Righ."

- n. 2004/15 del 30 gennaio 2004 di GBP 18.500 per "Op. Weaver"

- n. 2004/20 del 30 gennaio 2004 di GBP 11.690 per "Op. Promo"



- n. 2004/21 del 30 gennaio 2004 di GBP 12.980 per "Op. Argento"
- n. 2004/26 del 30 gennaio 2004 di GBP 14.540 per "Op. Invoice"
- n. 2004/43 del 30 gennaio 2004 di GBP 22.300 per "Op. Linee"
- n. 2004/45 del 30 gennaio 2004 di GBP 18.850 per "Op. Laurent"

Premesso che provvederò in giornata ad inviarle copia delle fatture via fax, La prego di confermarmi se posso procedere al pagamento con le solite tempistiche (entro 29/2/04).

Cordiali saluti Mario Dell' Angelo

Da: VALENTE Giancarlo

Inviato: martedì 13 aprile 2004 ore 12,41

A: Mario DELL'ANGELO

Cc: Maia Adriana

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Confermo per il pagamento

Grazie

GV

Da: Mario DELL'ANGELO

Inviato: martedì 08 aprile 2004 ore 12,41

A: VALENTE Giancarlo

Cc: Maia Adriana

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Le segnalo che mi sono pervenute le seguenti fatture di WCS:

- n. 2004/47 del 31 marzo 2004 di GBP 22.500 per "Op. Retail"
- n. 2004/48 del 31 marzo 2004 di GBP 7.500 per "Op. Arcere/2"
- n. 2004/50 del 31 marzo 2004 di GBP 35.750 per "Op. Pasta Maker"
- n. 2004/51 del 31 marzo 2004 di GBP 21.220 per "Mobile Network - (GB)"
- n. 2004/52 del 31 marzo 2004 di GBP 37.250 per "Op. Fiordaliso"
- n. 2004/53 del 31 marzo 2004 di GBP 31.500 per "Op. CDV"
- n. 2004/55 del 31 marzo 2004 di GBP 11.500 per "Executive Telecom/Oman"
- n. 2004/56 del 31 marzo 2004 di GBP 23.350 per "Executive Telecom/PGW"
- n. 2004/57 del 31 marzo 2004 di GBP 31.750 per "Op. East Europe"
- n. 2004/60 del 31 marzo 2004 di GBP 12.910 per "Op. Laurent"
- n. 2004/61 del 31 marzo 2004 di GBP 25.510 per "Op. Linee"



- n. 2004/70 del 31 marzo 2004 di GBP 22.440 per "Op. Scanning"
- n. 2004/71 del 31 marzo 2004 di GBP 23.430 per "Op. Scanning"
- n. 2004/72 del 31 marzo 2004 di GBP 25.465 per "Op. Scanning"
- n. 2004/73 del 31 marzo 2004 di GBP 22.440 per "Op. Scanning"
- n. 2004/74 del 31 marzo 2004 di GBP 25.465 per "Op. Scanning"
- n. 2004/75 del 31 marzo 2004 di GBP 25.465 per "Op. Scanning"
- n. 2004/76 del 31 marzo 2004 di GBP 7.670 per "Op. Dinamic"
- n. 2004/77 del 31 marzo 2004 di GBP 7.740 per "Op. Manila"
- n. 2004/82 del 31 marzo 2004 di GBP 10.070 per "Op. Object"
- n. 2004/84 del 31 marzo 2004 di GBP 10.830 per "Op. Marriage"
- n. 2004/86 del 31 marzo 2004 di GBP 1.500 per "Op. Andros"
- n. 2004/87 del 31 marzo 2004 di GBP 10.240 per "Op. School"
- n. 2004/88 del 31 marzo 2004 di GBP 12.810 per "Op. Aliseo"

Premesso che provvederò in giornata ad inviarle copia delle fatture via fax, La prego di confermarmi se so procedere al pagamento con le solite tempistiche (entro 30/4/04).

Colgo l'occasione per augurarle Buona Pasqua a Lei e famiglia.

Mario Dell'Angelo

Da: VALENTE Giancarlo

Inviato: venerdì 12 novembre 2004 11.21

A: Mario DELL'ANGELO

Cc: Scinetti Giuseppina

Oggetto: R. WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Ok. Al pagamento

Grazie

GV

Da: Mario DELL'ANGELO

Inviato: martedì 09 novembre 2004 ore 17,10

A: VALENTE Giancarlo

Cc: Schinetti Giuseppina

Oggetto: WCS Worldwide Consultants Security Ltd.

Caro Giancarlo

Ti segnalo che mi sono pervenute le seguenti fatture SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD:

- n. 2004/5.109 del 3 novembre 2004 di GBP 18.950 per "Op. Fiordaliso"

- n. 2004/5.110 del 3 novembre 2004 di GBP 16.910 per "Op. Mobile Network (GB)"
- n. 2004/5.111 del 3 novembre 2004 di GBP 27.960 per "Op. Prosi"
- n. 2004/5.112 del 3 novembre 2004 di GBP 22.450 per "Op. Center"
- n. 2004/5.113 del 3 novembre 2004 di GBP 11.500 per "Op. By Pass"
- n. 2004/5.114 del 3 novembre 2004 di GBP 8.500 per "Op. Traitor"
- n. 2004/5.118 del 3 novembre 2004 di GBP 22.500 per "Op. Fiasc." - n. 2004/5.119 del 3 novembre 2004 di GBP 17.500 per "Op. Global"
- n. 2004/5.121 del 3 novembre 2004 di GBP 2.000 per "Op. Four"
- n. 2004/5.124 del 3 novembre 2004 di GBP 13.500 per "Op. SIM/MIW"
- n. 2004/5.129 del 3 novembre 2004 di GBP 28.470 per "Op. Garden"
- n. 2004/5.135 del 3 novembre 2004 di GBP 31.430 per "Op. Power"
- n. 2004/5.136 del 3 novembre 2004 di GBP 8.500 per "Op. Old"
- n. 2004/5.137 del 3 novembre 2004 di GBP 16.500 per "Op. Egypt/2"
- n. 2004/5.138 del 3 novembre 2004 di GBP 17.840 per "Op. Teacher"
- n. 2004/5.139 del 3 novembre 2004 di GBP 9.500 per "Op. Meeting"
- n. 2004/5.140 del 3 novembre 2004 di GBP 8.000 per "Op. Easter"
- n. 2004/5.144 del 3 novembre 2004 di GBP 16.750 per "Op. Hamn"
- n. 2004/5.147 del 3 novembre 2004 di GBP 15.500 per "Op. Poland"
- n. 2004/5.151 del 3 novembre 2004 di GBP 15.670 per "Op. Security"
- n. 2004/5.152 del 3 novembre 2004 di GBP 22.850 per "Op. Canaries/2"
- n. 2004/5.153 del 3 novembre 2004 di GBP 16.500 per "Op. General meeting"
- n. 2004/5.154 del 3 novembre 2004 di GBP 23.680 per "Op. Business"
- n. 2004/5.155 del 3 novembre 2004 di GBP 32.740 per "Op. Marathon"
- n. 2004/5.158 del 3 novembre 2004 di GBP 28.450 per "Op. Disquieting"
- n. 2004/5.159 del 3 novembre 2004 di GBP 4.500 per "Op. Executive"
- n. 2004/5.160 del 3 novembre 2004 di GBP 21.980 per "Op. Executive"
- n. 2004/5.161 del 3 novembre 2004 di GBP 26.720 per "Op. Executive"
- n. 2004/5.164 del 3 novembre 2004 di GBP 29.630 per "Op. Executive"

Premesso che Ti invierò copia delle fatture via fax (Roma), Ti prego di confermarmi se posso procedere al pagamento con le consuete tempistiche (entro 30/11/04). Ciao

Mario



Il coacervo di elementi rappresentati ed emersi nel procedimento che, per chiarezza, si riepilogano in maniera dettagliata:

dichiarazioni degli imputati CIPRIANI, BERNARDINI, GHIONI, in parte IEZZI, talora TAVAROLI;

- dichiarazioni testimoniali pervenute in fase di indagini, ovvero nel corso della integrazione probatoria in udienza (CERRETA, CASALI, ROSATI, LAMABIASE, PECORARO, DI GERONIMO);
- considerazioni di insuperabile ordine logico in ordine ai reali beneficiari della attività di accertamento o di intrusione e più genericamente investigativa emersa nel procedimento;
- spunti tratti dal materiale documentale residuo dalle operazioni di distruzione sopra riportato;
- esame delle circa mille fatture prodotte dalla difesa CIPRIANI;
- esame delle note di credito prodotte dalla difesa CIPRIANI (quali sono state sopra indicate), riferite allo storno di fatturazione (più precisamente relativa a trentasei fatture), come originariamente eseguita nei confronti di PIRELLI, a TELECOM in un periodo di tempo coincidente con il mutamento dei vertici aziendali di TELECOM;
- esame di talune mail presenti in atti (quelle appena sopra riportate) in ordine ai meccanismi ovvero alla prassi seguita per i pagamenti delle varie fatture;

conduce alla convinzione che le attività investigative del CIPRIANI, come a costui richieste, secondo la contestazione, da TAVAROLI, IEZZI, (ma si è visto che un po' tutti chiedevano all'interno di TELECOM e di PIRELLI il medesimo genere di informazioni alle dette società di investigazione), lungi dal profilarsi quali attività autonome ed autoreferenziali, poste in essere da tutti i detti personaggi in concorso ed al fine di "drenare" -anche con l'ausilio delle strutture aziendali straniere appositamente create dal GUALTIERI- risorse economiche dalle due aziende TELECOM e PIRELLI, in realtà fosse pratica aziendale abbastanza diffusa e condivisa, riconducibile astrattamente ad interessi aziendali, per quanto perseguiti con strumenti -quali il ricorso ad attività di investigazioni, di intrusione informatica, di intercettazione informatica (queste ultime due

prevalentemente ad opera di BERNARDINI)- assai peculiari ed inconsueti, oltre che illeciti.

Non si vede, pertanto, alla luce dei dati emersi, come le retribuzioni consegnate al CIPRIANI per attività realmente svolta (sul profilo della emissione di fatture per operazioni eventualmente soggettivamente inesistenti si tornerà più avanti) per quanto assai spesso ottenuta con metodi illeciti, retribuzioni spontaneamente consegnate a pagamento delle fatture emesse specificamente dalle società inglesi che si contesta al GUALTIERI di avere creato e predisposto, sui conti esteri delle dette società straniere, dagli appositi uffici a ciò preposti all'interno delle due aziende (Ufficio acquisti o Conto del PRESIDENTE gestito da VALENTE, ovvero altri settori aziendali preposti al pagamento con riguardo in particolare ai c.d. "clienti interni"), con costi, quindi, inseriti nel budget della direzione security e nel bilancio delle due società quotate in borsa, possano realizzare quella indebita percezione di somme, quello storno di denaro dalle finalità sue proprie e dal patrimonio dell'avente diritto, che sostanzia il delitto di appropriazione indebita, e, per questo, l'ulteriore delitto di riciclaggio in relazione alle medesime somme contestato al GUALTIERI.

Quanto precede va ritenuto non soltanto per operazioni tradottesi in accertamenti che, per quanto realizzati con il ricorso a metodi illeciti, si siano tradotti immediatamente nella corrispondenza ad interessi aziendali: si tratta cioè, per fare degli esempi, delle operazioni "FILTRO", "SCANNING", "DEMI MORE", "CERTIFICAZIONE AGENTI", "PAPERINO", "GHOST", "TUSCANY", "TUSCANY INTERNA", ma anche per tutte quelle operazioni che immediatamente non possono che essere ricondotte direttamente all'interesse del Presidente delle due società TELECOM e PIRELLI, Marco TRONCHETTI PROVERA.

Anche se può apparire lontano dall'interesse aziendale interessarsi dei domestici del Presidente ("OPERAZIONE PHILIPPINE ISLAND", "OPERAZIONE BIS", "OPERAZIONE DOMESTICI"), delle vacanze del Presidente (OPERAZIONI MONTECARLO, le varie EXECUTIVE, ST TROPEZ), delle vicende più o meno scandalistiche che coinvolgono la moglie del Presidente (SVANITY FAIRE), dei parenti della moglie del Presidente e dei loro legami imbarazzanti (operazione BROTHERS), della cognata del Presidente (OPERAZIONE MACUMBA), della casa parigina del Presidente (OPERAZIONE EXECUTIVE PARIGI, che tra l'altro ha interessato anche la figlia del Presidente), nondimeno anche a tali operazioni va riconosciuta una



prospettazione di utilità aziendale, connessa comunque alla sicurezza del Presidente ed alla sua vulnerabilità, non soltanto eventualmente fisica, ma anche come immagine, che avrebbe potuto ridondare effetti negativi sulle due società, tra l'altro quotate in borsa e con un azionariato anche diffuso, che avrebbe potuto determinarsi negativamente anche in casi di eventuali campagne di stampa, qualora scandalistiche (quanto precede non deve, però, essere inteso come legittimazione alla esecuzione delle condotte emerse nel procedimento, ma solo come dato sintomatico di riferibilità ad un interesse aziendale, seppure esasperato ed in nessun caso condivisibile).

In ogni caso, una caratterizzazione di tipo aziendale tutte tali operazioni rivestivano nella percezione del titolare delle agenzie investigative che le operazioni andava realizzando e dei cui risultati richiedeva il compenso economico portato da quelle fatture emesse e formalmente contabilizzate attraverso le società inglesi W.C.S. e S.R.A. create con l'apporto organizzativo del GUALTIERI.

Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per la operazione FIORDALISO, ricompresa nella contestazione di cui al capo 9 e, quindi, riferita alle imputazioni elevate nei riguardi di CIPRIANI, TAVAROLI, IEZZI.

Detta operazione è stata indicata pressochè a simbolo dello storno di somme dalle società TELECOM e PIRELLI verso le società di investigazione, in quanto la beneficiaria dei risultati economici della operazione, Margherita FANCELLO, che pure aveva un contratto di consulenza con TELECOM, veniva pagata anche da CIPRIANI, che poi fatturava le somme alla stessa erogate a TELECOM.

A ben vedere, però, la situazione quale emersa in atti, seppure può integrare profili diversi, eventualmente di natura fiscale, ma non soltanto a carico del CIPRIANI, quanto anche a carico di TELECOM, nondimeno non ha concretizzato alcuna reale azione di apprensione (di alterata destinazione) di somme della azienda TELECOM da parte del CIPRIANI realizzata "indebitamente", violando la signoria sul denaro da parte della azienda medesima all'insaputa della azienda stessa.

E' emerso in atti, infatti, che la FANCELLO realizzava per conto di TELECOM attività detta di lobbie in Roma, favorendo i contatti tra l'azienda, e, talora, tra il suo stesso Presidente e taluni esponenti politici.

All'interno della azienda si sono detti direttamente consapevoli di quale fosse la attività della FANCELLO per conto di TELECOM i testi CERRETA,GRASSO,FOCAROLI,PENNA.

Quest'ultimo, in particolare, ha indicato che allorquando TAVAROLI gli aveva riferito che non era in grado di documentare con supporti immediatamente percepibili il tipo di attività che costei svolgeva, indicando testualmente: "rapporti istituzionali che non sarebbe stato possibile documentare", alla conversazione aveva assistito l'Avvocato CHIAPPETTA (General Counsel del gruppo TELECOM, la medesima persona che ha sottoscritto l'esposto in data 8 giugno 2006, oltre ad altri indirizzati alla Autorità Giudiziarica) che aveva avallato le giustificazioni fornite da TAVAROLI.

Direttamente la FANCELLO, chiamata a rendere conto da Maurizio NOBILI della attività svolta, aveva risposto -sdegnata- che avrebbe rendicontato solo al Presidente TRONCHETTI PROVERA ovvero all'avv. MUCCIARELLI.

Armando FOCAROLI ha indicato che la FANCELLO aveva propiziato il "disincaglio" di crediti pregressi verso il sistema bancario della azienda, in forza delle sue conoscenze. Il medesimo FOCAROLI ha indicato che l'Ing. CARUSO, della società Banksiel, che faceva parte del gruppo FINSIEL controllato da TELECOM, gli aveva indicato di avere frazionato il rapporto di consulenza con Margherita FANCELLO in più contratti di consulenza al fine di non sottostare alle procedure aziendali di autorizzazione.

Pertanto, i dati emersi segnalano che la FANCELLO espletava una attività per conto di TELECOM gestita al di fuori degli schemi convenzionali, mediante un contratto di consulenza, che vedeva la sua principale essenza in contatti "riservati" con personaggi dell'ambiente politico romano.

Per questa attività TELECOM le doveva realmente una retribuzione, solo in parte contemplata nell'apposito contratto, retribuzione che in caso di attività di tal fatta appare difficilmente stimabile in maniera fissa, che il più delle volte non passa attraverso canali formali, documentati e verificabili.

Proprio tale parte di retribuzione nell'interesse di TELECOM ha coperto - in via necessariamente riservata- il CIPRIANI, non certo per un interesse personale, di cui non se ne vede la logica, ma nell'interesse di TELECOM, in nome e per l'interesse della quale la FANCELLO propiziava "contatti nel mondo romano".

Ed invero, a fronte di un contratto di collaborazione tra la FANCELLO e TELECOM, datato 1.7.2002, avente formalmente per "oggetto: attività di studio e analisi dell'attività legislativa e parlamentare relativamente a



temi riguardanti la privacy e altri temi che verranno di volta in volta determinati", il CIPRIANI, tramite la sua società inglese WCS ha emesso fatture relative al pagamento degli emolumenti in favore di FANCELLO Margherita, contabilizzati con la indicazione "OPERAZIONE FIORDALISO" e la descrizione della attività nei termini che si riportano: *"to provide and consulting with respect to any and/or source of analysis and management in the corporate security sector"* (fornitura e consulenza in relazione a qualsiasi fonte e/o analisi e gestione nel settore della consulenza aziendale).

Peraltro in riferimento a due delle fatture che si riferivano al pagamento degli emolumenti della FANCELLO in ordine alla "OPERAZIONE FIORDALISO" si è visto sopra esservi delle mail inviate da " Dell'Angelo Mario" a "Giancarlo VALENTE" con le quali il primo chiedeva al secondo se avesse potuto dare corso ai pagamenti delle fatture emesse da WCS Worldwide Consultants Security Ltd (fattura n. 2004/08 del 30 gennaio 2004 per GBP 36.700 relativa ad "Op. Fiordaliso" e fattura n. 2004/52 del 31 marzo 2004 per GBP 37.250 in relazione ad "Op. Fiordaliso"), ottenendo da VALENTE risposta affermativa.

I pagamenti della FANCELLO, richiesti dal TAVAROLI, che poi il CIPRIANI ha fatturato a TELECOM, lungi all'essersi esauriti in una manovra appropriativa ai danni ed all'insaputa di TELECOM, hanno -pertanto- coperto all'evidenza una parte di attività della donna volutamente non formalmente dichiarata dalla società TELECOM, evidentemente non formalizzabile per motivi che non risultano approfonditi in atti, nondimeno posta in essere nell'interesse della società.

Non può non osservarsi come, a fronte della effettività di prestazioni effettuate dal CIPRIANI, per quanto realizzate talora con metodi illeciti, obbiettivamente riportabili o ad un interesse aziendale ovvero ad un interesse immediato del Presidente delle società (ma si è già spiegato sopra che anche questo genere di riferimento era comunque riportabile alle società medesime), prestazioni conosciute nelle aziende ed anzi specificamente perseguite dai vari settori aziendali e reiteratamente richieste dai vari capi settore e financo dalla Presidenza²⁰; ancora, a fronte di una attività quale quella svolta, in ogni

²⁰ Basti ricordare -tra gli altri- il reperto esaminato dal M.llo MORGERA con indicazioni dattiloscritte "27/9/99 URGENTE. C./ ATT. GIULIANO TAVAROLI. "INTEGRAZIONE RAPPORTO PER LA SEGRETERIA DEL PRESIDENTE" ed indicazioni manoscritte: "12/10/99 report al Dott. NESPOLO IN PARI DATA".

caso conoscibile, atteso che i *reports* venivano materialmente inviati alle aziende e qui posti in archivio da personale vario e non già in maniera clandestina da taluno degli imputati (tra l'altro la teste CERRETA ha indicato che la catalogazione in archivio aveva anche la funzione di reperire in futuro i *reports* per eventuali ulteriori consultazioni), ulteriormente, a fronte della presentazione di bilanci che i costi per il pagamento dei detti *reports* contemplavano nella parte riferita al settore security, della indicazione dei medesimi costi nelle dichiarazioni dei redditi delle dette società, non può ritenersi complessivamente realizzata alcuna diversa autonoma destinazione di risorse da parte del TAVAROLI, dello IEZZI, in termini tali da integrare quel mutamento del titolo del possesso sul denaro tipico del rapporto di preposizione del soggetto in posizione apicale in un settore della azienda, che possa sostanziare quella interversione del titolo del possesso medesimo che, in quanto eventualmente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nello svolgimento delle mansioni affidate, si traduca in una disposizione del bene (nella specie il denaro utilizzato per la soddisfazione delle prestazioni portate dalle fatture), in termini incompatibili con il diritto del proprietario, e per ciò, in quanto tale, significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (alla stregua anche dell'insegnamento di Cass. Pen., Sez. I, n. 26440 del 2 luglio 2002).

Del resto che le aziende TELECOM e PIRELLI non reputassero all'epoca dei fatti ed all'esito dei loro controlli interni essersi verificata alcuna ipotesi di appropriazione indebita, lo si desume nelle comunicazioni formali ai soci quali effettuate nell'ambito del consiglio di amministrazione del 5 luglio del 2006 (successivo alla presentazione dell'esposto datata 8/6/2006 a firma CHIAPPETTA) e nelle comunicazioni al collegio sindacale del 12 luglio 2006.

Si riporta di seguito uno stralcio delle comunicazioni assembleari del 5 luglio 2006: *«Nei confronti del signor Tavaroli, le indagini interne, effettuate, non hanno evidenziato fatti di appropriazione indebita».*

Inoltre si riporta quanto indicato nel verbale riunione congiunta con il Collegio Sindacale di TELECOM ITALIA in data 12 giugno 2006, Comitato per il controllo interno e per la *corporate governance*:

"nel registrare un atteggiamento di pregiudizio nel trattamento riservato da certi organi di informazione alla vicenda dell'ex Responsabile dell'Unità di Servizio Security, Giuliano Tavaroli, l'Avv. Chiappetta riferisce che, nonostante i rumors ripresi dalla stampa circa la modificata rubricazione delle contestazioni avanzate all'ex dirigente della Società, che ipotizzerebbero non già la commissione del reato di associazione a delinquere a



scopo di violazione del segreto d'ufficio, ma del reato di corruzione di pubblico ufficiale, le verifiche effettuate presso

gli uffici giudiziari dimostrano che la presunta notizia è - allo stato - destituita di fondamento. In ogni caso, nel già citato esposto-denuncia sono state fornite all'Autorità Giudiziaria tutte le risultanze delle indagini interne svolte anche a questo riguardo, ivi inclusa l'incapacità di Giuliano Tavaroli di fornire una valida giustificazione manageriale di alcune spese sostenute per servizi di security".

Sotto il profilo più strettamente pertinente al reato di riciclaggio, a parte la insostenibilità della integrazione della fattispecie con riguardo al segnalato profilo della insussistenza del reato presupposto, non vi è chi non veda come il diretto raffronto tra i dati emersi e quelli contestati al GUALTIERI, segnali la inconfigurabilità di una condotta di riciclaggio a carico del predetto.

Si è detto invero che:

TELECOM e PIRELLI e, per esse, gli uffici preposti ai pagamenti delle fatture, composti da persone diverse dagli imputati TAVAROLI e IEZZI (ufficio acquisti, ovvero VALENTE, o altri uffici abilitati ai pagamenti dei vari c.d. "clienti interni" ai quali si è visto essere dirette talune delle fatture del CIPRIANI) onoravano fatture emesse ufficialmente dalle inglesi W.C.S. e S.R.A. sui conti delle predette società rispetto ai quali, come comunicato dalle Autorità Inglesi ed Elvetiche, beneficiario economico era univocamente CIPRIANI; costui risultava anche formalmente direttore di WCS ed unica persona con firma autorizzata sul conto;


sotto tale profilo non si comprende come possa addebitarsi al GUALTIERI, quale segmento della condotta contestata, la creazione proprio delle dette W.C.S. e S.R.A. quale specifico artificio di "creazione di società di comodo estere non operative, la cui unica finalità era quella di schermare il beneficiario reale", se la riconducibilità al CIPRIANI delle dette società inglesi, lungi dall'essere un dato occulto, era chiaro ed univoco; inoltre il pagamento di somme da parte di PIRELLI e di TELECOM alle società inglesi, per le operazioni precedentemente delegate nella loro esecuzione al

CIPRIANI, era uno strumento operativo comunemente conosciuto, accettato ed utilizzato dalle società TELECOM e PIRELLI, che senza alcuna difficoltà tutti i pagamenti per più di mille fatture riferite alle varie operazioni, realizzavano, del tutto consapevolmente, in quantità rilevantissime, proprio in favore delle dette società inglesi, dalle quali -peraltro- ogni anno, le medesime TELECOM e PIRELLI, pretendevano di ricevere il certificato di residenza inglese a fini fiscali;

così come non si vede neppure come possa dirsi realizzata, mediante la creazione e la gestione da parte del GUALTIERI delle società W.C.S. e S.R.A., la effettività di *"operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM"* se formalmente, ufficialmente, tracciabilmente, TELECOM e PIRELLI pagavano migliaia di fatture, a cura di funzionari a ciò espressamente preposti, diversi dagli imputati dell'originario procedimento, proprio a W.C.S. e S.R.A.;

del pari non si comprende come il pagamento delle somme di cui alle fatture possa essere ritenuta manovra artatamente creata al fine *"di legittimare apparentemente il trasferimento di fondi mediante l'emissione di fatture"* se la legittimazione al trasferimento di fondi da PIRELLI e da TELECOM alla volta di società e conti esteri del CIPRIANI, comunque in favore del CIPRIANI, era reale, concreta e soprattutto effettivamente dovuta, trovando la sua causa nel pagamento della controprestazione per tutte le operazioni che CIPRIANI medesimo aveva realizzato in favore delle dette società in esecuzione del contratto che ad esse lo legava, in forza degli incarichi espressamente ricevuti, per effetto dell'opera prestata nelle più svariate occasioni indicate nelle fatture medesime e segnalate dai testimoni, nei termini che si sono sopra riportati.

Il meccanismo di riciclaggio è stato individuato in contestazione, oltre che nel creare appositamente le società inglesi W.C.S. e S.R.A., anche nell'indirizzare, al fine di ostacolare la provenienza delle somme dalle società TELECOM e PIRELLI, le somme stesse di cui alle fatture dapprima alle società inglesi W.C.S. e S.R.A., e successivamente, dai conti correnti di queste a *"conti inglesi, a conti svizzeri e monegaschi fino alla destinazione su conti lussemburghesi"*, con successivo *"rientro dall'estero"* di parte di tali somme, nella misura di *"circa due milioni di euro" ... "per consentire ... l'acquisto di una villa in Italia utilizzata dal Cipriani (sita in Firenze, via Jacopone da Todi n. 6 di proprietà dell'IMMOBILIARE LABIRINTO srl)"*.




Il meccanismo del genere indicato si profilava, già alla stregua dei dati emergenti dagli atti rogatoriali, astrattamente e specificamente inidoneo a "schermare" il beneficiario delle fatture (a parte il rilievo che comunque le società W.C.S. e S.R.A. erano formalmente riconducibili al CIPRIANI, non si comprende quale necessità poteva avere costui a celare la sua identità specie nei rapporti con TELECOM e PIRELLI, se era pacificamente a lui medesimo che le dette società si rivolgevano per la esecuzione della molteplicità delle operazioni, talune illecite, emerse nel procedimento).

Così come, parimenti, si profilava assolutamente inidoneo, anche con i successivi passaggi del denaro ad ulteriori conti correnti, di cui già si è detto, ma di cui si specificherà ancora, *"ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM"*: a parte il rilievo di cui si è detto che le somme riversate sui conti di W.C.S. e S.R.A. non erano provento di manovre indebitamente appropriative in danno di TELECOM e di PIRELLI, sono stati sopra descritti tutti i passaggi di denaro sui conti di W.C.S. e S.R.A., per come confluiti inizialmente presso la Barclays Bank di LONDRA e la Deutsche Bank di LUGANO; successivamente dai detti conti agli ulteriori indicati nella imputazione come *"conti svizzeri e monegaschi fino alla destinazione su conti lussemburghesi" con "rientro dall'estero" ... "di circa due milioni di euro prelevati dalla Svizzera, trasferiti nel Regno Unito e bonificati quindi in Italia per consentire" ... "l'acquisto di una villa in Italia utilizzata dal Cipriani (sita in Firenze, via Jacopone da Todi n. 6 di proprietà dell'IMMOBILIARE LABIRINTO srl)"*.

Orbene, la sequenza emersa a seguito della attività rogatoria²¹ descrive un sistema, dapprima di afflusso, successivamente di deflusso dai conti delle due dette società, tale da conservare traccia delle operazioni, con elementi identificativi sia della provenienza delle somme confluite nelle società, sia della destinazione di quelle dalle stesse defluite, mantenuti inalterati e agevolmente "leggibili", complessivamente tali da consentire di tracciare tutte le sequenze delle operazioni, a partire dalle rimesse effettuate sui conti di W.C.S. e S.R.A. dalle società TELECOM e PIRELLI, agli accrediti, poi, delle medesime somme di cui alle rimesse su conti diversi, ma sempre univocamente riconducibili al CIPRIANI.

²¹ Nel medesimo senso delle risultanze della attività rogatoria vanno annoverate anche le conclusioni dei consulenti tecnici del P.M. CECCA e ROMANO'.



Con riguardo alla sussistenza del reato di riciclaggio, si insegna in giurisprudenza che "integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere" (in tal senso **Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007**). Con detta pronuncia la Corte ha esaminato la fattispecie relativa all'effettuazione di versamenti di somme di denaro di illecita provenienza in favore di varie società controllate dagli imputati, attraverso il temporaneo utilizzo di una serie di "conti di sponda" su cui affluivano i versamenti in modo da non conservare traccia delle operazioni, mancando gli elementi identificativi sia della provenienza delle somme confluite nelle società, sia della destinazione di quelle dalle stesse defluite.

Ma, si è visto sopra, nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso oggetto di esame, in cui le operazioni effettuate con riguardo alle somme erogate da TELECOM e da PIRELLI alle società inglesi W.C.S. e S.R.A. ed ai conti di dette società e poi le operazioni riferite agli spostamenti delle somme stesse da detti conti ad altri conti correnti bancari, sono caratterizzate da una loro aperta tracciabilità quanto a provenienza delle somme ed a beneficiario delle stesse, lontani da accorgimenti utili sia a "schermare" il beneficiario reale, che ad ostacolare la individuazione della provenienza delle somme.

Ed invero, si è visto sopra come, a seguito della attività rogatoriale, possa tracciarsi il "percorso" delle somme accreditate sui conti delle società inglesi W.C.S. e S.R.A. -nonché la stessa riconducibilità delle somme- nei termini che si passa a descrivere.

Riepilogativamente, per quanto concerne:

- "Worldwide Consultants Security LTD" (W.C.S.)

Conto corrente acceso presso la Barclays Bank di LONDRA, e n. 90261637, sul quale venivano visibilmente accreditate le somme erogate in pagamento delle fatture emesse dalla medesima società W.C.S., da Gruppo Pirelli e Gruppo Telecom, per circa 17,5 milioni di euro;



conto corrente n.90261637 presso la BARCLAYS BANK DI LONDRA aperto il 24 luglio 1997 da Emanuele CIPRIANI quale unico firmatario abilitato del conto corrente medesimo;

beneficiario economico del conto, direttore di WCS ed unica persona con firma autorizzata sul conto sempre CIPRIANI;

movimenti di capitali in entrata ed in uscita del conto WCS n.90261637, dal predetto conto alla ABC BANQUE INTERNATIONALE DE MONACO - Sporting D'Hiver BP 14 - PLACE du CASINO - MONTECARLO - PRINCIPATO DI MONACO, presso il conto corrente personale di CIPRIANI n.21121;

inoltre movimenti dal conto inglese di W.C.S. al conto svizzero della medesima W.C.S.;

indicazione tra i numeri di telefono di riferimento del conto (poi annullati) anche quello di Marcello GUALTIERI;

chiusura del conto per "cessazione dell'attività in Inghilterra";

ordinativo di trasferimento dei fondi residui alla DEUTSCHE BANK (SUISSE) GENEVA per DEUTSCHE BANK (SUISSE) LUGANO su conto n.707872 intestato sempre alla stessa Worldwide Consultants Security Ltd;

pertanto accrediti in conto

entrate ammontati complessivamente a 12.094.494,72 sterline (pari a circa 17.680.000 euro) provenienti (circa 11.857.000,00 sterline) come segue:

- 7.906.278,54 sterline dal GRUPPO PIRELLI
- 3.951.263,00 sterline dal GRUPPO TELECOM

addebiti in conto



a parte quelli di importo trascurabile relativi sostanzialmente alle spese bancarie, movimenti in uscita ammontati complessivamente a 12.087.578,81 sterline di cui:

- 854.922,00 sterline bonificate sul conto di CIPRIANI presso l'ABC BANQUE INTERNATIONAL del Principato di Monaco;

- 8.134.186,81 sterline sono state bonificate sul conto svizzero della W.C.S.;

il conto corrente intestato a WCS in Svizzera si suddivideva in tre sotto conti nelle valute sterlina inglese, euro e dollari americani;

tra questi il conto WCS 707872 intestato alla società WCS "off shore" sedente nelle British Virgin Islands, con indicazione nei documenti di apertura di CIPRIANI Emanuele come "beneficial owner" ovvero "avente diritto economico"; detto conto veniva chiuso il 20.01.05 su disposizione del CIPRIANI datata 20.12.2004;

entrate su detto conto per 8.346.141,81 sterline inglesi corrispondenti all'importo uscito dal conto WCS presso la BARCLAYS di Londra;

uscite tutte indirizzate ad altri conti in disponibilità del CIPRIANI, e cioè la maggior parte delle somme accreditate sul conto WCS 707872 transitata sul conto denominato Safety Box Monetary n. 632295, su altro conto nominato Safety Box Managed 628808, alimentato con danaro originariamente provenienti dal conto W.C.S. n. 707872;

1) Safety Box Managed 628808, formalmente intestato alla CTR Financial Corp. Ltd (Belize) presso Deutsche Bank Lugano, di cui Emanuele CIPRIANI procuratore plenipotenziario;

2) Safety Box Monetary n. 632295, formalmente intestato alla CTR Financial Corp. Ltd (Belize) presso Deutsche Bank Lugano, di cui Emanuele CIPRIANI procuratore plenipotenziario;

- Security Research Advisors Ltd (S.R.A.), costituzione nel giugno del 2003, che aveva come clienti italiani TELECOM e PIRELLI.

I conti di SRA accesi nella Confederazione Elvetica;

conto corrente svizzero n.400209700402 di S.R.A presso Deutsche Bank, chiuso il 28 dicembre 2004,



Sul conto corrente n. 400209700402 dal gruppo TELECOM e PIRELLI accreditate nell'anno 2004 somme per 2.331.334,00 di sterline;

presso la DEUTSCHE Bank di Lussemburgo, L-1115 Luxembourg, conto intestato alla PLUS VENTURES MANAGEMENT LTD n. 142014, società delle British Virgin Islands (BVI), beneficiario economico Emanuele CIPRIANI;

società quella anzi detta costituita il 17 aprile 2003 da CIPRIANI, che risultava esserne l'amministratore;

conto acceso il 12.11.2003 con CIPRIANI Emanuele in qualità di beneficiario economico;

conto inizialmente alimentato in sterline tramite i bonifici provenienti dal c/c n.400209700402 della S.R.A. in valuta sterline inglesi di CIPRIANI presso la Deutsche Bank di Lugano intestato formalmente alla SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (S.R.A.) da luglio 2004 a dicembre 2004 per complessive GBP 2.103.000.

conto lussemburghese n. 142014 presso DEUTSCHE Bank di Lussemburgo intestato alla PLUS VENTURE MANAGEMENT Ltd (British Virgin Islands), beneficiario economico Emanuele CIPRIANI.

Non può non osservarsi, dalla sequenza descritta, come vi sia tra gli accrediti e gli addebiti sui vari conti correnti una speculare coincidenza che combacia con una esatta tracciabilità di tutte le somme erogate in pagamento delle fatture emesse da W.C.S. e S.R.A. da TELECOM e PIRELLI; del pari si registra un'altra costante, rappresentata dal movimento delle somme riconducibili nei termini anzidetti a TELECOM e PIRELLI, come originariamente accreditate sui conti di W.C.S. e S.R.A verso altri conti correnti o società univocamente riconducibili o direttamente alla persona del CIPRIANI ovvero alla compagine societaria costituita da W.C.S..

Di tal chè non pare possa affermarsi che attraverso la creazione delle società W.C.S. e S.R.A. e della gestione dei relativi conti correnti (ivi compresi gli ulteriori conti sui quali sono state fatte successivamente confluire le somme inizialmente accreditate sui conti di W.C.S. e S.R.A.) si siano realizzate, ad opera di

GUALTIERI, ovvero di CIPRIANI, quelle manovre atte ad impedire ovvero anche solo a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro, in modo tale da non conservare traccia delle operazioni, mediante un ricercato occultamento degli elementi identificativi sia della provenienza delle somme confluite nelle società e nei relativi conti, sia della destinazione di quelle dalle stesse defluite, nei termini indicati -e pretesi- per la sussistenza del delitto di riciclaggio da Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007.

In altri e più chiari termini la sequenza descritta consente di escludere che vi siano state ad opera del GUALTIERI, che nella sua qualità di commercialista aveva coadiuvato la creazione di quelle società, ovvero eventualmente del CIPRIANI, manovre atte in qualche modo ad occultare ovvero a rendere più difficoltosa la tracciabilità della provenienza delle somme di denaro da TELECOM e da PIRELLI, mediante l'accredito delle somme medesime sui conti delle società W.C.S e S.R.A. ovvero per mezzo del successivo indirizzo delle somme stesse su altri conti formalmente, visibilmente e legittimamente riconducibili al CIPRIANI, senza che possa ravvisarsi, anche solo in taluno dei segmenti descritti, la concretezza di manovre dissimulatorie con riguardo alla provenienza del denaro da TELECOM e PIRELLI, ovvero con riferimento alla destinazione del denaro stesso, sempre costantemente confluito apertamente e visibilmente, con ben registrati passaggi bancari, su conti correnti personali, su conti amministrati, su conti di società parimenti amministrata da una sola identica e ben individuabile persona, costituita da Emanuele CIPRIANI.

Peraltro anche i passaggi di denaro finalizzati a propiziare l'acquisto dell'immobile di CIPRIANI in Italia, ubicato in Firenze, via Jacopone da Todi n. 6, appaiono ricostruibili in maniera lineare, nel senso della tracciabilità della provenienza del denaro dall'originario conto inglese di W.C.S. acceso presso Barclays Bank di Londra per come colà accreditato da TELECOM e PIRELLI.

Certamente i vari passaggi di denaro non sono - percepibilmente a fini fiscali - immediati e diretti come per il resto delle somme accreditate sui conti delle società inglesi W.C.S. e S.R.A.. Nondimeno non pare possano registrarsi anche in riferimento alle operazioni propedeutiche alla



acquisizione della abitazione del CIPRIANI manovre concretamente atte ad impedire ovvero anche solo a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro, in modo tale da non conservare traccia delle operazioni, mediante un ricercato occultamento degli elementi identificativi sia della provenienza delle somme che della loro destinazione, rispondenti - qualora vi fosse anche l'altro requisito della provenienza da illecito del denaro- ai requisiti di cui all'art. 648 bis c.p..

I detti passaggi sono così riassumibili:

denaro affluito per il pagamento delle fatture emesse da W.C.S. sul conto di W.C.S. n. 90261637 presso Barclays di Londra; da tale conto le somme sono state spostate al conto di WCS nella Confederazione Elvetica, presso la Deutsche Bank di Lugano sul conto 707872; da tale conto una parte più contenuta di somme, pari ad 1.776.000,00 €, è stata accreditata sul conto della società ADVISOR NETWORK CORPORATION LTD, conto corrente n. 5002802 presso Deutsche Bank di Lugano (la persona abilitata ad operare sul conto era GUALIERI, e la società risulta creata e gestita da GEMANA CONSULTING LIMITED s.a.); dai conti di detta società la medesima somma è stata inoltrata alla BENEDICT REAL ESTATE LTD (società creata e gestita da GEMANA CONSULTING LIMITED S.A., che vede quale *beneficial owner*, cioè persona abilitata ad operare sul conto della società, che è il N. 68864600 presso Barclays di Londra, GUALTIERI e CIPRIANI); dalla BENEDICT REAL ESTATE LTD da qui veicolata pressocchè la medesima somma, una parte in favore della "Immobiliare Labirinto", altra parte alla volta della "Later Costruzioni" s.r.l. (precisamente 1.229.500,00 verso la "immobiliare Labirinto" e 490.633,00 €. verso la "Later costruzioni"); successivamente Emanuele CIPRIANI emetteva un assegno non trasferibile alla IMMOBILIARE LABIRINTO s.r.l. di € 250.000,00, tratto dal proprio c/c n. 98116/00, acceso presso la Cassa di Risparmio di Firenze, dichiarandosi disposto a finanziare l'IMMOBILIARE LABIRINTO s.r.l. per consentire la conclusione del contratto di compravendita dell'immobile di Firenze via Jacopone da Todi n. 6, a patto di ottenere l'immobile in locazione con l'opzione per l'acquisto; infine da "immobiliare labirinto" in favore di "Later costruzioni" venivano emessi assegni circolari per 1.460.000,00 euro.

Per quanto i descritti passaggi possano apparire più complessi e macchinosi rispetto a quelli assolutamente lineari degli accrediti di somme sui

conti della W.C.S. e della S.R.A. e degli addebiti su tali conti verso accrediti ad altri conti correnti, nondimeno rimane inalterata la sostanziale complessiva tracciabilità e la riconducibilità delle movimentazioni di somme al CIPRIANI, oltre che la stessa riconduzione al predetto della titolarità dell'immobile, ove si consideri che:

a) lo strumento operativo di tutta la operazione è stata la società BENEDICT REAL ESTATE LDT, società agevolmente riconducibile a CIPRIANI che ne era, unitamente al GUALTIERI, anche il "*beneficial onwer*";

b) altro strumento operativo è stata la ADVISOR NETWORK CORPORATION LDT di cui era apertamente *beneficial onwer* il GUALTIERI, con immediato collegamento quindi, sia a monte con la WCS, parimenti da costui creata, che a valle con la BENEDICT REAL ESTATE LDT, della quale parimenti il GUALTIERI era *beneficial onwer*;

c) le somme passate attraverso dette società sono confluite apertamente sulla "Immobiliare Labirinto", la quale peraltro -in maniera da rendere certamente assolutamente evidente la sua riconduzione- aveva sede presso lo studio di commercialista di Milano del GUALTIERI, sulla quale, in maniera altrettanto immediatamente tracciabile, il CIPRIANI aveva versato un assegno da 250.000,0 €. tratto dal suo conto corrente personale;

d) al contempo CIPRIANI si era legato alla immobiliare LABIRINTO da rapporto contrattuale consistente nel condurre in locazione proprio l'immobile di Firenze via Jacopone da Todi n. 6 con opzione di acquisto.

Alla luce di tali passaggi può utilizzarsi la espressione adoperata dal Tribunale del Riesame nella ordinanza in data 4.10.2006 secondo la quale

"...l'acquisto della villa, in realtà non occulta la provenienza illecita del denaro -ma è da avvertirsi che nel presente procedimento è stata smentita la natura illecita della provenienza del denaro- (che anzi immobilizza e identifica in un cespite difficilmente sottraibile ad accertamenti e sequestri), ma rappresenta...un post factum..."

Si vuole cioè dire che anche per quanto riguarda l'utilizzo del denaro riferito all'acquisto della abitazione del CIPRIANI, rimane inalterata la condizione di tracciabilità del denaro, in termini utili ad escludere che risulti concretamente ostacolata la identificazione della provenienza del denaro, si badi bene, non già da illecito -però-, come richiesto dal disposto di cui all'art. 648 bis c.p., bensì semplicemente, dal conto inglese e svizzero della W.C.S.,

come colà confluito a titolo di controprestazione erogata dalle società TELECOM e PIRELLI per i servizi ottenuti dal CIPRIANI.

Anche la ricostruzione operata dai consulenti tecnici del P.M. CECCA e ROMANO' è nel medesimo senso della piena tracciabilità e sicura riconducibilità al CIPRIANI di tutti i vari passaggi del denaro come proveniente da TELECOM e da PIRELLI sui vari conti sui quali le somme stese sono state poi accreditate, al punto che i consulenti hanno concluso il loro esame indicando che *"in buona sostanza, su 13.724.850,53 sterline inglesi, che al cambio attuale corrispondono a 20,1 milioni di euro, accreditate dal GRUPPO PIRELLI e da TELECOM a WCS ed a SRA risulta che, oltre ad una serie di trasferimenti vari a soggetti che in parte sono stati identificati, e altri potrebbero essere identificati in futuro, come professionisti che hanno assistito CIPRIANI nella costruzione e gestione amministrativa, finanziaria e fiscale della sua struttura estera, Emanuele CIPRIANI ha disposto del denaro affluito sui suoi conti esteri come segue:*

- circa 4,4 milioni di euro sono stati prelevati per contanti;
- 1,77 milioni di euro sono stati reinvestiti tramite la BENEDICT REAL ESTATE e L'IMMOBILIARE LABIRINTO s.r.l. per acquistare la sua abitazione di Firenze;
- 13,9 milioni di euro sono attualmente disponibili in denaro e titoli su conti all'estero di cui CIPRIANI risulta essere l'unico beneficiario economico".

Pertanto, in riferimento al contestato delitto di riciclaggio, sotto il profilo del riferimento a somme provenienti dal delitto di appropriazione indebita, paiono complessivamente difettare, innanzi tutto, la sussistenza del delitto presupposto dal quale necessita debbano derivare le utilità da tramutare, sostituire, occultare, trasformare; in secondo luogo, anche la concretezza di manovre idonee ad ostacolare sia la identificazione della provenienza delle somme da TELECOM e PIRELLI, sia la stessa identificazione del beneficiario delle somme medesime, sempre individuabile, nei vari passaggi su diversi conti correnti, ovvero nell'acquisto della abitazione di Firenze, via Jacopone da Todi, univocamente nel CIPRIANI.

Invero, pare a questo decidente che la consistenza della vicenda sfociata nella contestazione di appropriazione indebita, a carico del

CIPRIANI, e di riciclaggio, a carico del GUALTIERI, sia unicamente quella della emissione da parte del CIPRIANI, mediante la creazione delle società inglesi W.C.S. e S.R.A., realizzata con l'ausilio del GUALTIERI, di fatture da parte di una società diversa da quella che la attività aveva realmente espletato: quindi esaurire la sua portata nella violazione della disciplina di cui agli artt. 4 e 8 D. Lvo n. 74/2000 in relazione alla emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse da società di diritto straniero piuttosto che dalle società italiane che le prestazioni avevano realmente eseguito, in tal modo realizzando gli autori delle condotte evasioni di imposte.

Rilevanza fiscale che la vicenda non può non assumere -eventualmente- anche per TELECOM e PIRELLI, che alle loro dichiarazioni dei redditi hanno allegato -consapevolmente, in quanto a tale attività di liquidazione di fatture erano preposti funzionari di uffici diversi rispetto alle persone imputate nel presente procedimento- fatture di tal fatta, che davano la attività come contabilizzata -e, quindi, eseguita- all'estero, laddove era a conoscenza in azienda che il *general contractor* delle aziende, come riferito dalla teste CERRETTA, per le operazioni realizzate era il CIPRIANI (ed anche il BERNARDINI, ma la contestazione di appropriazione indebita parimenti elevata nei confronti di costui non ha alcuna influenza sulla posizione del GUALTIERI). A parte le eventuali tematiche che potrebbero aprirsi in punto di bilanci e di comunicazioni sociali.

Peraltro è noto che i delitti eventualmente di frode fiscale ovvero gli altri ravvisabili ai sensi del D. Lvo n. 74/2000 (soprattutto, nel caso di specie 8 e 4 del detto decreto) sono ritenuti dalla giurisprudenza del Supremo Collegio in rapporto di specialità con altre fattispecie penali.

Del resto che la consistenza del fenomeno sia stata solo ed esclusivamente questa lo si desume, oltre che da quanto sopra ampiamente indicato, dalla stessa lettura dei capi di imputazione che sono stati notificati ex art. 415 bis c.p.p. a CIPRIANI dalla Autorità Giudiziaria fiorentina, competente per territorio in relazione al luogo di emissione delle fatture.

Orbene vi è in atti, prodotto dalla difesa CIPRIANI, avviso di conclusione indagini della Procura della Repubblica di Firenze, in cui si contestano al predetto, con individuazione territoriale in relazione al luogo di emissione delle fatture, proprio gli aspetti fiscali della presente vicenda, con la indicazione delle violazioni:



dell'art. 8 D. Lvo n. 74/2000, perché, quale amministratore di fatto della società di diritto inglese WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS) -società esistente solo formalmente- al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, nell'anno 2004, fatture per operazioni inesistenti in favore di TELECOM per euro 1.069.487,77, in favore del gruppo PIRELLI per euro 777.449,77; inoltre analoga imputazione veniva contestata in riguardo all'altra società di diritto inglese, la SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (SRA);

dell'art. 8 D. Lvo n. 74/2000, perché, quale amministratore di fatto della società di diritto inglese SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD (SRA) - società esistente solo formalmente- al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva, nell'anno 2004, fatture per operazioni inesistenti in favore di TELECOM per euro 2.650.067,04, in favore del gruppo PIRELLI per euro 1.303.904,15;

in quella sede giudiziaria al CIPRIANI vengono contestate anche due ulteriori imputazioni che si passa a descrivere:

quella del reato di cui all'art. 4 D. Lvo n. 74/2000, 110 c.p. perchè, quale legale rappresentante della s.r.l. "Polis d'Istinto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione relativa a dette imposte afferente l'anno 2003 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo di €. 5.138.768,95, con conseguente imposta evasa IRPEF per euro 1.695.793,75 ed IVA per . 1.027.753,79, omettendo la fatturazione di prestazioni rese in favore della TELECOM e del gruppo PIRELLI (fatture formalmente emesse dalle società indicate nei capi 1 e 2 di imputazione);

quella del reato di cui all'art. 4 D. Lvo n. 74/2000, 110 c.p. perchè, quale legale rappresentante della s.r.l. "Polis d'Istinto, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione relativa a dette imposte afferente l'anno 2003 elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo di €. 5.800.908,73, con conseguente imposta evasa IRPEF per euro 1.914.299,88 ed IVA per . 1.160.181,75, omettendo la fatturazione di prestazioni rese in favore della TELECOM e del gruppo PIRELLI (fatture formalmente emesse dalle società indicate nei capi 1 e 2 di imputazione).


Peraltro tale caratterizzazione delle fatture come soggettivamente inesistenti, in quanto la attività veniva realizzata da diversa struttura aziendale (la Polis d'Istinto di CIPRIANI), è circostanza che rileva solo ed esclusivamente a fini fiscali e non già con riguardo alla integrazione di altro reato, eventualmente la contestata appropriazione indebita e men che meno il riciclaggio: in nessun caso la emissione di fatture per operazioni

realmente effettuate, emesse da diversa struttura aziendale, o da diversa soggettività, può costituire elemento di cui TELECOM o PIRELLI possano dolersi (salvo le irregolarità fiscali alle quali esse stesse hanno dato causa). E ciò per la duplice considerazione che, da un lato, nessuna rilevanza per una azienda ha la circostanza che una attività delegata di fatto a ben precisa persona fisica (CIPRIANI) poi venga dalla medesima persona contabilizzata attraverso una diversa compagine societaria, per altro al medesimo riconducibile; dall'altro lato, perché TELECOM e PIRELLI, e, per esse i funzionari addetti ai pagamenti delle fatture (Ufficio Acquisti e Valente con il conto del Presidente), quelli addetti alla compilazione del bilancio, quelli addetti alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, non potevano non conoscere -ma anzi necessariamente conoscevano- che stavano rispettivamente soddisfacendo il pagamento di fatture emesse dalle WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD (WCS), e SECURITY RESERCH ADVISORS LTD (SRA); che stavano iscrivendo al passivo del bilancio fatture emesse da tali società; che stavano allegando alle dichiarazioni dei redditi quali indicazioni di poste passive fatture emesse sempre dalle dette società, per attività, quale quella portata dalle fatture, che, tra l'altro, era stata pacificamente affidata al CIPRIANI.

Non pare pertanto, che una condotta del genere descritto possa dare luogo -ma a carico del CIPRIANI- a condotte diverse rispetto a quelle di natura fiscale oggetto di contestazione innanzi alla A.G. fiorentina.

Né in alcun modo una condotta integrativa di reato tributario, può concorrere ad integrare il delitto di riciclaggio ascritto a carico del GUALTIERI.

A parte la considerazione della impossibile mutazione in questa sede nella individuazione del delitto presupposto, tramutando questo dalla contestata appropriazione indebita al reato tributario, in quanto ciò si tradurrebbe in una aperta violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, la struttura dei reati tributari nella specie individuabili non si prestano a costituire il delitto presupposto di un eventuale riciclaggio, in quanto nel procedimento non sono in discussione le somme che eventualmente il CIPRIANI ha locupletato per il mancato pagamento delle imposte in territorio italiano, e su questa base ed in relazione ad esse ipotizzato -ove possibile- il delitto di riciclaggio, ma la intera complessità di somme trasferite all'estero, certamente non individuabili come oggetto di devoluzione al fisco italiano: il riciclaggio risulta contestato, invero, nel procedimento, se così si può dire, "a monte", per l'intera somma percepita per operazioni che, in quanto fatturare all'estero, realizzavano una evasione di imposta in Italia in considerazione della attività



prestata dalla Polis d'Istinto italiana, e non già "a valle", per le somme eventualmente non devolute all'Erario in pagamento delle imposte.

Peraltro anche il segmento rappresentato dalla omessa dichiarazione da parte del titolare delle ditte, il CIPRIANI, in Italia, dei dividendi percepiti, delle disponibilità e delle partecipazioni detenute all'estero, non appare essere in qualche modo -sotto il profilo del contestato riciclaggio, ovvero a titolo eventualmente concorsuale- attribuibile al GUALTIERI, in quanto, come risulta pacificamente in atti, e come hanno evidenziato i difensori del predetto, quest'ultimo non era il commercialista del CIPRIANI ovvero della POLIS D'ISTINTO, e non si è mai occupato di seguire gli aspetti della fiscalità italiana del CIPRIANI e nello specifico delle sue dichiarazioni dei redditi. Come indicato dal consulente tecnico della difesa, Prof. MANZITTI, la struttura societaria creata dal GUALTIERI in Inghilterra era astrattamente lecita: era il CIPRIANI che avrebbe, ma solo a fini fiscali, dovuto procedere alle relative dichiarazioni in Italia ed agli adempimenti degli oneri fiscali in Italia per gli utili ricevuti e fatturati in Inghilterra, per attività sostanzialmente realizzata dalla ditta italiana. Ma a tale parte della condotta, peraltro già contestata al CIPRIANI dalla A.G. fiorentina, sotto il profilo della emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e della frode fiscale, è del tutto estraneo il GUALTIERI.

Ad avviso di questo decidente, alla integrazione del delitto di riciclaggio non può pervenirsi neppure ove si valuti un profilo di **eventuale esosità** delle prestazioni professionali fatturate dal CIPRIANI alle società TELECOM e PIRELLI, per tale via reputando realizzata una appropriazione indebita ai danni delle predette per la maggiorazione del compenso.

Con una tal costruzione necessiterebbe pervenirsi preliminarmente alla integrazione del reato presupposto -l'appropriazione indebita- sotto il profilo della incongruità dei pagamenti pretesi dal CIPRIANI da TELECOM e da PIRELLI e fatturati dalle società inglesi W.C.S. e S.R.A..


Invero, anche su questo specifico punto si è formata prova contraria a cura dei testi CERRETA e LAMBIASE.



La teste CERRETTA, sentita in fase di indagini, tale dato ha espressamente escluso. La predetta ha segnalato, invero, anche nel corso della sua deposizione in udienza preliminare, che prima di delegare accertamenti al CIPRIANI (o eventualmente ad altre agenzie di investigazioni, quali potevano essere anche quelle di SPINELLI o di BERNARDINI), su disposizione dello stesso TAVAROLI, gli addetti agli uffici security solevano consultare degli appositi siti soprattutto americani; solo dopo eventuali indicazioni allarmanti o non del tutto rassicuranti colà forniti, solevano essere delegati gli accertamenti investigativi. Inoltre ha indicato la CERRETTA che il confronto dei prezzi praticati con altre agenzie di investigazione soprattutto straniere (quali la KROLL) aveva sconsigliato il ricorso alle dette agenzie, proprio perché praticavano prezzi molto più alti. La testimone ha anche detto, per quello che era la sua esperienza in PIRELLI, il TAVAROLI era molto attento sui costi, al punto da esortare tutti i collaboratori dell'ufficio security ad una notevole parsimonia, tanto che, addirittura, faceva loro riutilizzare le stesse buste di carta.

Dal canto suo il teste LAMBIASE, per il settore di sua competenza, ha espressamente indicato, in un contesto in cui relazionava in ordine alle richieste di compensi avanzate da GHIONI per conto di una società esterna di consulenza a lui riconducibile ovvero per i costi degli obbiettivi rimessi all'interno di TELECOM alla gestione del GHIONI medesimo, che la richiesta "passava" sempre per gli acquisti, nel senso che il GHIONI "parlava" con l'Ufficio Acquisti di Telecom Italia, decidevano importo, durata del contratto, costi e "tutto quanto"; successivamente veniva ad esso LAMBIASE personalmente inoltrato "il pacchetto" per verificare la congruità all'interno del budget.

Ma, a parte i contributi testimoniali testè indicati, in ogni caso la liquidazione di fatture eventualmente particolarmente onerose, sotto lo specifico profilo della integrazione del delitto presupposto, non è dato che possa sostanziare quello storno indebito e per ciò stesso "clandestino" di utilità delle due società TELECOM e PIRELLI sotto il profilo di un comportamento dei funzionari addetti alla security (TAVAROLI, IEZZI, ma anche GHIONI) che tale evento avrebbero propiziato, in tal modo alterando la loro relazione con il denaro della società, gestito, quindi, autonomamente *uti dominus*, con i conferimenti degli incarichi agli investigatori e la successiva liquidazione delle fatture, tale da alimentare una indebita distorsione di risorse economiche delle società: ciò in considerazione del fatto che le fatture sono "passate" per i pagamenti attraverso appositi uffici, dopo essere state



siglate per asseverazione non soltanto da TAVAROLI, IEZZI, GHIONI, ma da una pluralità di funzionari, e con altrettanti funzionari di altri uffici (Acquisti o Valente) che hanno corrisposto il denaro; ed altri ancora che le fatture hanno inserito -quanto a risultati- nei bilanci delle società e nelle dichiarazioni dei redditi.

Non vi è chi non veda infatti, come la prospettazione accusatoria di un manipolo di funzionari (TAVAROLI, IEZZI) che autonomamente avrebbero distolto denaro dalle casse delle due società per costituirlo presso le casse delle società del CIPRIANI (ma anche del BERNARDINI, dello SPINELLI), si scontra insuperabilmente con la logica ove si consideri -appunto- che non era sufficiente una loro autonoma deliberazione in ordine al denaro delle società TELECOM e PIRELLI, in quanto ben più nutrita schiera di funzionari e dipendenti (quelli dell'Ufficio acquisti, il VALENTE con il Conto del Presidente, ovvero i singoli settori ai quali pure il CIPRIANI ha provato di avere direttamente inviato le fatture) di fatto hanno deliberato quei pagamenti che nell'assunto accusatorio si intenderebbe riportare alla mera autonoma ed incontrollata deliberazione del TAVAROLI, dello IEZZI e, quindi, al mutamento del loro titolo sul denaro delle società, divenuto, perché contrario ed eccedente rispetto a quanto loro delegato, indebito e -per ciò stesso- illecito. A parte poi che su quelle stesse fatture non può non esservi stata, anche sotto i profili di una eventuale esosità, la osservazione dei funzionari e dipendenti incaricati della presentazione delle dichiarazioni dei redditi e della compilazione dei bilanci.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO
DI
RICICLAGGIO
IN RELAZIONE ALLA SUSSISTENZA
DI ALTRO DELITTO PRESUPPOSTO
SOTTO IL PROFILO
DELLA IMPUTAZIONE DELLE SOMME
AL
PREZZO DELLA CORRUZIONE

Bisogna esaminare però se, eventualmente, il delitto di riciclaggio contestato in capo al GUALTIERI, possa essere ritenuto integrato sotto il profilo che le somme accreditate presso i conti delle società inglesi W.C.S. e S.R.A. del CIPRIANI, in realtà altro non erano che, come riportato espressamente nella imputazione, *"prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono"*.

Tale essendo la contestazione, in relazione a questa va svolta la discussione.

Non può non essere immediatamente indicato come il riferimento operato nella contestazione di cui al capo 10 al **"prezzo" del reato** sia assolutamente incongruo, sia rispetto alla reale valenza semantica della locuzione "prezzo" quale individuata dal Cass. Pen., Sez. Unite, *Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Ud.* (dep. 17/10/1996), sia ai dati probatori emersi nel procedimento.

Va prima chiarita la nozione e l'essenza del termine "prezzo" inteso -come deve essere in una formale contestazione- nella sua accezione tecnica.

Invero, con la pronunzia testè indicata, l'autorevolissima composizione della Corte ha fatto chiarezza, delimitandoli, dei **concetti di prodotto, prezzo e profitto del reato**, pervenendo ad una opportuna classificazione dei detti concetti, assai spesso utilizzati in maniera alternativa, non tecnica, con una tale ampiezza semantica da snaturare diverse tra le disposizioni legislative che ai detti concetti fanno espresso e specifico riferimento (valgano per tutte le norme di cui agli artt. 240 c.p. e 322 ter c.p.: soprattutto tale disposizione, invero, al c. I ultima parte, distingue il concetto di "prezzo" del reato, da quelli di profitto o prezzo pure contemplati nella parte iniziale del medesimo comma).

Secondo la qualificazione dogmatica datane dalla Corte, pertanto **"il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato; il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato** e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato".

In maniera esplicita le Sezioni Unite hanno indicato, pertanto, che i termini **prodotto, profitto, prezzo**, non sono equipollenti rispetto al reato, ma che *"Il **"prezzo del reato"**, invece è stato individuato dalla giurisprudenza nel **"compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito"**, ovvero in "un fattore che*

incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato" (Sezioni Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir). Ad esso non può essere attribuita la definizione di "utilità economica" ricavata dalla commissione del reato (Sez. Unite, 24.2.1993, n. 1811, Bissoli) e, in coerenza con tale affermazione, questa Corte ha escluso, fra l'altro, che possano identificarsi nel "prezzo del reato": il denaro esposto nel gioco d'azzardo (Sez. Unite, n. 1811/1993, Bissoli), il corrispettivo versato allo spacciatore per la cessione di sostanza stupefacente (Sez. Unite, n. 9149/1996, Chabni Samir), la cosa incautamente acquistata (Sez. II, 5.10.1998, n. 10456, Asseliti), il danaro consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore (Sez. III, 10.2.2000-7.4.2000, n. 661, Brunetti)".

Nella formulazione del capo 10) pertanto, quello che viene indicato come "prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono" nella accezione tecnica del concetto di prezzo, non può in nessun caso essere riferito al GUALTIERI ed imputato ad una sua attività di riciclaggio, atteso che il prezzo può solo essere l'utilità data o promessa al pubblico ufficiale per la corruzione, che non si vede come, in assenza di ogni riferimento ovvero anche solo di contatti tra il GUALTIERI e i vari pubblici ufficiali pure imputati nel procedimento, possa essere transitato sui conti inglesi di W.C.S. e di S.R.A..

Del resto se il **concetto di prezzo deve essere** -e non può non essere- nell'atto formale di esercizio dell'azione penale rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio, **inteso nella sua accezione tecnica**, non si comprende come e sulla scorta di quale meccanismo, eventualmente anche solo logico, le utilità promesse o corrisposte dal CIPRIANI ai vari pubblici ufficiali per ottenere le notizie riservate poi riversate nel patrimonio di conoscenze di TELECOM e di PIRELLI, possano essere state immesse -ed anzi riciclate- per mezzo delle società inglesi W.C.S. e S.R.A. e dei conti correnti bancari di queste.

Come ha esattamente rilevato la difesa del GUALTIERI, difetta in atti - ma in tal senso non vi è neppure una reale contestazione- ogni elemento che consenta anche solo di inferire la esistenza di rapporti tra GUALTIERI ed i pubblici ufficiali, in forza dei quali costoro possano avere in qualche modo devoluto, a fini di riciclaggio, il prezzo del reato di corruzione alle società inglesi W.C.S. e S.R.A. formate con l'apporto del GUALTIERI.

La difesa GUALTIERI ha indicato, invero, come a partire dalla fondamentale pronuncia di Cass. Pen. Sez. Unite, 3.7.1996, n. 9149 (anche dalle ulteriori pronunzie: Cass. Pen. Sez. Unite 25.10.2007, n. 10280; Sez. Unite 2.7.2008, n. 26654; Sez. Unite 10.7.2008 n. 38834, Sez. Unite 25.6.2009, n. 38691) il **prezzo debba essere inteso quale corrispettivo**

percepito dal pubblico ufficiale "corrotto" come controprestazione per lo svolgimento della propria attività pubblica, nella specie per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio.

Ha ancora esattamente osservato la difesa che gli atti processuali non offrono alcun esempio di riciclaggio del "prezzo" della corruzione da parte dell'imputato Gualtieri, che non conosce e non è mai venuto in contatto coi pubblici ufficiali al riguardo indagati (Bresciani, Cocomello, Leuzzi, Mazzocca, Bilancetta, Vezzi, Bidini, Nuzzi, Dovile, Galante, Spagnolo, Bolognesi, Converso, Mastrogiovani, Canta, Cioffi, Guatterri, Mancini, Lupi, Porcelluzzi, Ferrari, Tega Vairello, Rossi), della cui stessa esistenza ed attività egli non sapeva alcunchè, e che giammai lo hanno, quindi, incaricato di "ripulire" le somme se del caso da essi percepite in ragione di quegli atti contrari ai loro doveri di ufficio.

Hanno segnalato ancora i difensori del GUALTIERI, con affermazione difficilmente contrastabile in questo giudizio, che "tutta la stessa ricostruzione della vicenda processuale come ipotizzata dal P.M. esclude che vi possa essere stata, da parte dell'imputato Gualtieri, un'attività riciclatoria con riguardo alle somme corrisposte dal duo "Tavaroli - Cipriani" (od anche dal trio "Tavaroli - Cipriani - Iezzi" con altri) ai molteplici pubblici ufficiali che la stessa Pubblica Accusa individua come corrotti".

Sotto l'indicato profilo pertanto, il riferimento contenuto nella contestazione di cui al capo 10, secondo la quale le somme depositate sui conti esteri di W.C.S. e S.R.A. sarebbero anche "*prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono*", non trova fondamento in atti e deve pertanto essere radicalmente disattesa.

Né può a tal punto ritenersi che il riferimento al concetto di "prezzo della corruzione" possa essere inteso quale profitto o prodotto -nel senso di vantaggio che il CIPRIANI avrebbe ottenuto per avere "venduto" a PIRELLI e TELECOM investigazioni realizzate con metodi illegali-, perché in tal caso si porrebbe la necessità di una diversa contestazione in fatto e del fatto, con una *mutatio* sostanziale di contestazione non consentita in questa sede, perché presupporrebbe necessariamente una diversa contestazione, rappresentata dal riferimento al diverso concetto di prodotto o di profitto, piuttosto che a quello di prezzo.

Operazione, quella del mutamento di contestazione nei termini innanzi rappresentati, non consentita né nell'udienza preliminare, né nel giudizio abbreviato, né nel giudizio, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale da ultimo espresso da Cass. Pen., Sez. III, Sentenza n. 19118 del 18/03/2008, a mente della quale "In tema di obbligo di correlazione tra



sentenza ed accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridica solo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al triplice elemento della condotta, dell'evento e dell'elemento psicologico dell'autore".

Il diverso riferimento in sede di sentenza al concetto di prodotto o di profitto, piuttosto che al contestato concetto di prezzo, determinerebbe inevitabilmente una diversa individuazione della condotta, identificabile non già, alla stregua di quanto contestato con riguardo al "prezzo" erogato per la esecuzione della attività corruttiva necessariamente a chi la attività corruttiva contraria ai doveri di ufficio ha posto in essere, nell'unica accezione consentita della categoria del "prezzo" quale delineata da Cass. Sezioni Unite, 3.7.1996, n. 9149, ma al prodotto o profitto ottenuto, in via necessariamente mediata, non più dal pubblico ufficiale, bensì dal corruttore che delle risultanze della attività corruttiva avrebbe beneficiato.

Né può sostenersi che in realtà il P.M. con la contestazione elevata intendeva fare riferimento a tale ultimo concetto di prodotto o profitto, esprimendosi in senso atecnico con riferimento al concetto di "prezzo", in quanto la difesa GUALTIERI ha efficacemente sostenuto -oltre che la già segnalata impossibilità che un atto formale del P.M. quale la *vocatio in ius* e l'esercizio dell'azione penale, contenga termini indicati in maniera approssimativa- come un tale radicale mutamento di prospettive violerebbe oltre che il principio della correlazione tra imputazione e sentenza, anche il fondamentale diritto di difesa, non potendo l'imputato ritenere di essere oggetto di giudizio in riferimento al diverso genere di condotta descritta nella imputazione, e poi ritrovarsi in sentenza con un addebito di genere radicalmente diverso in punto di condotta.

A ben vedere però, a parte la impossibilità procedurale di giungere ad una tale definizione della contestazione, non pare possa pervenirsi -in concreto- alla caratterizzazione delle somme come complessivamente confluite sui conti della W.C.S. e della S.R.A. a seguito delle rimesse da TELECOM e da PIRELLI eventualmente in termini di profitto o di prodotto del reato di corruzione, sotto il profilo che si passa ad esaminare.

Invero, con la costruzione della imputazione da ultimo espressa, la caratterizzazione di illiceità riguarderebbe non già il rapporto sinallagmatico con le società TELECOM e PIRELLI conseguente alla consegna dei reports,

alla emissione delle relative fatture, al pagamento da parte di tali due ultime società delle somme portate dalle fatture, e, quindi, il pagamento della controprestazione, bensì la causa remota -ma anche assolutamente mediata- sottesa alle modalità di esecuzione dell'accertamento: con la conseguenza che -eventualmente- non è l'intero contratto con le società TELECOM e PIRELLI -e, pertanto, il complesso delle utilità da dette società corrisposto- a costituire nel suo valore complessivo il profitto, ma solo -ed eventualmente- quella parte ancorabile alla ricezione della notizia dal pubblico ufficiale, nell'ambito di ben più vasta -e del tutto regolare- attività di supporto, accertamento e di investigazione effettuata dal CIPRIANI, poi confluita nel sinallagma con le società TELECOM e PIRELLI, nella minore porzione individuabile per effetto della illiceità della causa remota, che si traduce in termini economici in una porzione necessariamente limitata del valore del rapporto sinallagmatico.

Quanto precede si pone in conformità all'indirizzo espresso, nella materia del contratto di appalto frutto di attività corruttiva, da Cass. Pen., Sez. VI, n. 17897 del 26/03/2009, in cui, esaminando il tema specifico della confisca obbligatoria ex art. 322 ter c.p.p., il Supremo Collegio ha indicato che *"in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, la nozione di profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la P.A., dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale, dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota"*.

A maggior ragione il principio deve valere nel caso in esame, in cui oggetto di atti corruttivi non sono stati -e non potevano essere- direttamente i rapporti contrattuali tra il CIPRIANI e le società TELECOM e PIRELLI, bensì i rapporti tra il CIPRIANI ed altri soggetti pubblici ufficiali, che una parte delle notizie che poi il CIPRIANI ha riversato nel patrimonio di conoscenze di TELECOM e di PIRELLI fornivano dietro compenso, in senso tecnico di un "prezzo".

A stretto rigore ed ancora una volta in senso tecnico, pertanto, anche sotto il profilo del profitto -assolutamente diverso da quello già affrontato del prezzo- le controprestazioni erogate da TELECOM e PIRELLI a W.C.S. e S.R.A., oggetto di contestazione quale riciclaggio a carico del GUALTIERI,

possono essere ricondotte ai reati di corruzione solo in via estremamente indiretta e mediata, limitatamente alla porzione del rapporto sinallagmatico che della illiceità della causa remota è risultato condizionato.

In ogni caso, quanto meno con riferimento alla loro interezza, le somme come confluite sui conti correnti di W.C.S. e S.R.A. accreditate da TELECOM e PIRELLI quale controprestazione anche dei *reports* ottenuti con il ricorso a metodi illeciti, non possono essere considerate, *tout court* profitto -si è già visto non anche prezzo- del reato di corruzione, tale nozione al più potendo caratterizzare eventualmente solo una parte delle somme, quella, più contenuta, ottenuta in conseguenza mediata dall'illecito penale di tipo corruttivo.

E' inutile dire che anche tale diversa individuazione non soltanto dell'oggetto della contestazione -profitto piuttosto che prezzo- ma anche della delimitazione del riferimento stesso al concetto di profitto, difetta nella contestazione, in cui il valore economico del riciclaggio contestato al GUALTIERI è stato individuato in riferimento all'intero complesso di relazioni commerciali tra il CIPRIANI e le società TELECOM e PIRELLI, per come ritenute, nell'intera proiezione del loro svolgersi nel tempo, frutto di appropriazione indebita.

La considerazione che precede, nondimeno, deve essere riportata ad una mera speculazione teorica articolata con riferimento ad una diversa contestazione di profitto o di prodotto del reato di corruzione, in quanto, come esattamente osservato dai difensori del GUALTIERI, **non si può in fase di giudizio, se non violando il disposto di cui all'art. 521 c.p.p., applicabile anche in sede di giudizio abbreviato, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale sopra riportato, tramutare il diverso concetto di prezzo della corruzione al quale è stata ancorata una parte dell'imputazione, in quello -diverso- di profitto.**

Peraltro, sempre nell'ambito della speculazione teorica articolata, anche una eventuale riconduzione di una porzione -nei termini dianzi spiegati- delle somme riversate sui conti della W.C.S. e della S.R.A. al concetto di "profitto" del reato di corruzione, condurrebbe in ogni caso alla insussistenza del delitto di riciclaggio, sotto il profilo, già sopra abbondantemente evidenziato, del difetto di manovre idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza - qualora si assuma da delitto- delle somme di denaro, che costituisce l'essenza

stessa e l'oggetto della fattispecie di riciclaggio: è stato indicato sopra, infatti, come l'esame delle movimentazioni bancarie delle somme accreditate sui conti di W.C.S. e S.R.A., provenienti da TELECOM e da PIRELLI, segnali la assenza di reali manovre atte ad impedire ovvero anche solo a rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza del denaro, essendo risultata in tutto conservata ed inalterata piena traccia di tutte le movimentazioni del denaro, risultate sempre riconducibili o direttamente alla persona del CIPRIANI ovvero al patrimonio -ed ai vari conti correnti- delle due società W.C.S. e S.R.A. sulle quali TELECOM e PIRELLI avevano accreditato *ab origine* le somme, tanto da potersi escludere che vi sia stato un ricercato -o, comunque, in ogni caso, un raggiunto- occultamento degli elementi identificativi, sia della provenienza delle somme confluite nelle società e nei relativi conti, sia della destinazione di quelle dalle stesse defluite, nei termini indicati -e pretesi- per la sussistenza del delitto di riciclaggio da Cass. Pen., Sez. VI, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007.

Senza dire poi degli insormontabili ostacoli che nella proiezione della condotta riferita al GUALTIERI sotto il profilo del riciclaggio vi sarebbero alla individuazione in costui di una consapevolezza -e correlativa volontà- di avere creato le strutture societarie inglesi al fine di accreditarvi le somme formalmente e conoscibilmente provenienti da TELECOM e da PIRELLI non già quale proiezione economica di rapporti commerciali del CIPRIANI con due grandi aziende, bensì quale risultato economico intervenuto con le medesime aziende in esecuzione di tali indicati rapporti ma che individuavano la loro causa remota in accertamenti ottenuti anche per effetto della corruzione di pubblici ufficiali.

All'evidenza, infatti, le somme accreditate sui conti delle dette strutture societarie inglesi costituite con l'apporto del GUALTIERI, alla più chiara evidenza provenivano da società -TELECOM e PIRELLI- sulle quali poteva essere riposto -in allora- da costui -in assenza di altri indicatori o di una comprovata consapevolezza- un ragionevole grado di affidabilità in riguardo alla liceità della provenienza, per operazioni regolarmente pagate dalle dette società a seguito della ricezione di fatture.

E' stato lo stesso GUALTIERI ad indicare, infatti, allorquando ha riferito della esigenza rappresentatagli dagli uffici contabilità di TELECOM e PIRELLI di avere il certificato di residenza inglese di W.C.S. e S.R.A. per le contabilizzazioni amministrative e fiscali che *"proprio il frequente contatto con i predetti uffici del gruppo mi confortava sulla regolarità dei rapporti tra CIPRIANI ed il gruppo stesso"*.



Lo stesso CIPRIANI ha sempre escluso la conoscenza da parte del GUALTIERI degli aspetti di illiceità che riguardavano parte della sua attività, con speciale riferimento alla natura illecita di taluni segmenti di attività investigativa d'indagine.

Né una tale consapevolezza può essere desunta da quanto indicato dalla teste CERAMELLI Patrizia, la quale ha dichiarato in riguardo alla persona del GUALTIERI : *"Ricordo il nome soprattutto l'indirizzo. Non sono sicura al 100% ma questo nome e questo indirizzo me lo ricordo bene... Tali fatture venivano compilate, circa una volta al mese, direttamente da me dietro indicazione del CIPRIANI che si limitava a consultare un foglio. CIPRIANI, stampate le fatture, si occupava poi, secondo quanto dallo stesso dettomi, di recapitare personalmente tali fatture al commercialista di Milano perché questi secondo modalità a me non conosciute le spedisse a Londra da dove materialmente venivano poi ritrasmesse alla PIRELLI perché ufficialmente risultasse la provenienza dall'estero"*.

Il detto dato risulta smentito dalle dichiarazioni delle testimoni BERTOLLINI Federica e DI GERONIMO Emilia.

La prima²², in particolare, ha negato che fosse prassi quella di spedire le fatture da Londra a TELECOM e PIRELLI, ed ha dichiarato: *"No, poteva essere successo, no, non mi sembra, non venivano mandate. E' successo un paio di volte che abbiamo dovuto inviare delle copie, ma non era la procedura standard mandare le fatture"*

La DI GERONIMO, dipendente con funzioni amministrative presso la direzione security di PIRELLI nel lunghissimo arco temporale che va dall'anno 1981 fino al 2009, dal canto suo, ha precisato in udienza, per quanto riguarda la ricezione delle fatture, che queste pervenivano a mezzo corriere, nel senso che CIPRIANI soleva chiamarla (evidentemente per telefono) e preannunziarle l'arrivo di una persona con una busta all'interno della quale vi erano le fatture, con ciò stesso rimanendo escluso che le fatture potessero provenire -in conformità a quanto dichiarato dalla CERAMELLI- da Londra.

Nè conferente in termini accusatori sotto il profilo della eventuale consapevolezza del GUALTIERI in riferimento ai metodi illeciti utilizzati dal CIPRIANI per ottenere le informazioni appare essere la indicazione della GIAQUINTA di essere stata presente allorquando in una occasione il CIPRIANI aveva mostrato al GUALTIERI il contenuto di talune pratiche

²² Trattasi di persona dipendente della società britannica Gemana Consulting Limited, società quest'ultima che si occupava di gestire società britanniche per conto dei clienti.

"celesti" (nel procedimento è emerso che le pratiche formate con metodi illegali risultavano caratterizzate oltre che dalla composizione di parte sigla alfanumerica con la indicazione "Z", anche dal colore celeste delle cartelline nelle quali erano contenute), in quanto se si fosse attribuita da parte del P.M. valenza di reale conoscenza da parte del GUALTIERI alla genesi delle pratiche celesti, anche costui, come il CIPRIANI, sarebbe stato destinatario della contestazione di appropriazione indebita -oltre che delle altre contestazioni pure elevate nel procedimento specificamente afferenti la formazione di pratiche con metodi illegali- in concorso con CIPRIANI e non già della contestazione di riciclaggio, che necessariamente presuppone la assenza di concorso nel reato.

D'altra parte, è da ritenersi che la medesima fattispecie concorsuale sarebbe stata contestata al GUALTIERI qualora il P.M. avesse ritenuto verosimili le indicazioni della CERAMELLI in punto di collaborazione di costui nella spedizione delle fatture a Londra per la loro successiva rispedizione in Italia agli uffici amministrativi di TELECOM e di PIRELLI.

La difesa del GUALTIERI ha affrontato anche la tematica in punto di dolo con specifico riferimento al delitto di riciclaggio di somme provento del delitto di appropriazione indebita.

In realtà, attesa la radicale insussistenza di una ipotesi di appropriazione indebita in capo al CIPRIANI, per le ragioni sopra esposte, risulta difficile tracciare, seppure in via ipotetica, una configurazione di dolo del delitto di riciclaggio in riferimento ad una operazione, quale quella della esecuzione di manovre finalizzate ad occultare la provenienza delle somme da TELECOM e da PIRELLI, in realtà svoltasi "alla luce del sole", cioè in piena trasparenza, con uffici contabili di TELECOM e di PIRELLI che ufficialmente e formalmente onoravano le migliaia di fatture inviate dalle inglesi W.C.S. e S.R.A., riportandone poi i costi in bilancio e nelle dichiarazioni dei redditi.

Sulla assenza di dolo nel GUALTIERI di realizzare eventualmente un delitto di riciclaggio di somme provento da appropriazione indebita appare ancora una volta insuperabile, in senso favorevole all'imputato, l'elemento da costui addotto con il segnalare che la provenienza delle tantissime fatture da due grandi società quali TELECOM e PIRELLI ed i frequenti contatti con

l'ufficio contabilità delle aziende e con "l'audit" proprio in relazione alle somme accreditate presso i conti esteri di W.C.S. e S.R.A., erano elementi che non potevano sollecitargli neppure astrattamente alcuna attenzione in ordine alla provenienza delle somme di denaro fatte confluire sulle società inglesi W.C.S. e S.R.A. eventualmente da reato (*"proprio il frequente contatto, con i predetti uffici del gruppo mi confortava sulla regolarità dei rapporti tra CIPRIANI ed il gruppo stesso"*).

Quanto precede vale non soltanto sotto il profilo di un dolo diretto (peraltro di un reato, quello di appropriazione indebita, che non sussiste), ma anche ove si volesse considerare un profilo eventuale di dolo, per la assenza di elementi nella situazione in cui concretamente il GUALTIERI si è trovato ad operare, da lui percepibili, che potessero in qualche modo profilarsi come equivoci, in relazione ai quali l'atteggiamento psicologico di costui sarebbe risultato caratterizzato dalla accettazione del rischio.

Ritiene il decidente, che alla stregua di tutte le considerazioni sopra svolte, l'unico giudizio legittimo nei confronti di GUALTIERI Marcello sia quello ampiamente liberatorio dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.

La pronunzia liberatoria che precede comporta *-ope legis-* che non si proceda sulle richieste articolate dalle parti civili.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss. c.p.p.
530 c.p.p. in quanto richiamato

ASSOLVE


GUALTIERI Marcello dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste.

Per l'effetto non vi è alcuna pronunzia sulle pretese articolate dalle parti civili costituite.

Visto l'art. 544 c. III c.p.p. fissa il termine per il deposito della motivazione della decisione in giorni 90.

Milano 28/5/2010

Il giudice per l'Udienza Preliminare
Dott. Mariolina PANASITI



IL CANCELLIERE B3
Patrizia Celotti
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 15/7/2010

IL CANCELLIERE B3
Patrizia Celotti